



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Alan Sandonà

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

Storia del VI libro del Codice civile italiano



G. Giappichelli Editore – Torino



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Terza Serie – 19

Alan Sandonà

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

Storia del VI libro del Codice civile italiano



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3394-5

ISBN/EAN 978-88-921-8804-4 (ebook - pdf)

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

La pubblicazione di questo volume è stata subordinata alla valutazione positiva espressa da due docenti esterni anonimi, sorteggiati dalla Direzione scientifica all'interno del Comitato editoriale permanente, secondo il modello della 'revisione fra pari in doppio cieco'. I relativi giudizi sono conservati a cura della Direzione scientifica.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Direzione scientifica:

Antonio Saccoccio, Aldo Andrea Cassi, Chiara Minelli, Valerio Pescatore

Comitato editoriale:

Gaetano Azzariti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”); Vittoria Barsotti (Università degli Studi di Firenze); Roberto Bartoli (Università degli Studi di Firenze); Francesco Bestagno (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Paolo Biavati (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Raffaele Bifulco (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Geraldina Boni (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Franca Borgogelli (Università degli Studi di Siena); Marina Calamo Specchia (Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”); Roberto Calvo (Università degli Studi della Valle d’Aosta); Cristina Campiglio (Università degli Studi di Pavia); Roberto Caranta (Università degli Studi di Torino); Antonio Carratta (Università degli Studi di Roma Tre); Riccardo Cardilli (Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”); Paolo Carnevale (Università degli Studi Roma Tre); Bruno Caruso (Università degli Studi di Catania); Pierluigi Chiassoni (Università degli Studi di Pisa); Giovanni Comandè (Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna” – Pisa); Daria Coppa (Università degli Studi di Palermo); Orazio Condorelli (Università degli Studi di Catania); Gabriella De Giorgi Cezzi (Università degli Studi del Salento – Lecce); Gian Paolo Demuro (Università degli Studi di Sassari); Francesco De Santis (Università degli Studi di Salerno); Maria D’Arienzo (Università degli Studi di Napoli – “Federico II”); Ettore Dezza (Università degli Studi di Pavia); Angelo Dondi (Università degli Studi di Genova); Vera Fanti (Università degli Studi di Foggia); Pierangela Floris (Università degli Studi di Cagliari); Gian Luigi Gatta (Università degli Studi di Milano Statale); Enrico Genta (Università degli Studi di Torino); Andrea Giussani (Università degli Studi di Urbino – “Carlo Bo”); Maurilio Gobbo (Università degli Studi di Padova); Donata Gottardi (Università degli Studi di Verona); Antonino Gullo (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Michele Graziadei (Università degli Studi di Torino); Fausta Guarriello (Università degli Studi di Chieti-Pescara – “G. d’Annunzio”); Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”); Giovanni Luchetti (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Susanna Mancini (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Michela Manetti (Università degli Studi di Siena); Venerando Marano (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata); Silvio Martuccelli (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Luigi Melica (Università degli Studi del Salento); Remo Morzenti Pellegrini (Università degli Studi di Bergamo); Mario Notari (Università Bocconi di Milano); Paolo Pascucci (Università degli Studi di Urbino); Baldassarre Pastore (Università degli Studi di Ferrara); Claudia Pecorella (Università degli Studi Milano – “Bicocca”); Aldo Petrucci (Università degli Studi di Pisa); Valeria Piergigli (Università degli Studi di Siena); Maria Cristina Pierro (Università degli Studi dell’Insubria); Giorgio Pino (Università degli Studi di Roma Tre); Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia); Barbara Pozzo (Università degli Studi dell’Insubria); Roberto Pucella (Università degli Studi di Bergamo); Franco Randazzo (Università degli Studi Catania); Francesco Riccobono (Università degli Studi di Napoli); Dino Rinoldi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Roberto Romboli (Università degli Studi di Pisa); Luigi Salamone (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale); Aldo Schiavello (Università degli Studi di Palermo); Roberto Senigaglia (Università degli Studi di Venezia – “Ca’ Foscari”); Stefano Solimano (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Marco Saverio Spolidoro (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena); Carmelo Elio Tavilla (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia); Antonio Felice Uricchio (Università degli Studi di Bari); Chiara Valsecchi (Università degli Studi Padova); Marco Versiglion (Università degli Studi di Perugia); Fabrizio Vismara (Università degli Studi dell’Insubria); Massimo Zaccheo (Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”); Virginia Zambrano (Università degli Studi di Salerno).

INDICE-SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	<i>pag.</i> 1
---------------------	------------------

CAPITOLO I LINEE GENERALI DELLA CODIFICAZIONE CIVILE POST-UNITARIA

1. La crisi del sistema giuridico dello Stato liberale	9
1.1. Il retaggio liberale e le avvisaglie di inadeguatezza	9
1.2. Ricadute sul diritto privato della legislazione emergenziale bellica	18
2. I lavori preparatori del Codice civile del '42	37
2.1. Premesse	37
2.2. La prima fase dei lavori: 1923-1939	40
2.3. La seconda fase dei lavori (1939-1942) e la parte <i>“singolarmente determinante”</i> di Filippo Vassalli	50

CAPITOLO II VICENDE DEL LIBRO DELLA TUTELA DEI DIRITTI

1. <i>“Storia esterna”</i> del Libro VI del Codice civile	57
1.1. Un inizio: dalla fine dell'Ottocento alla Costituzione della Commissione Reale per la Riforma dei codici (1924)	57
1.2. L'attività progettuale in seno alla Commissione Reale (1924-1939)	60
1.3. Il dicastero Grandi	65
1.4. L'approvazione dello schema del Libro <i>“Della Tutela ed esercizio dei diritti”</i> ed il quadro dei collaboratori	75
1.5. La prima fase dei lavori sul progetto della <i>“Tutela dei diritti”</i> e il suo ampliamento con materie provenienti dal progetto del codice di procedura	79
1.6. Redazione delle bozze di stampa e revisione del Libro <i>“Della Tutela dei diritti”</i>	87

CAPITOLO III
I CONTENUTI DEL LIBRO VI:
CARATTERI, VICENDE E LOGICHE
(PALESI ED OCCULTE) DELL'ACCORPAMENTO

1. La trascrizione. Ovvero l'inaspettato polimorfismo funzionale di una formalità.	98
1.1. Premessa	98
1.2. La <i>loi du 11 Brumaire an VII</i> e le pretese origini rivoluzionarie dell'istituto	99
1.3. Recezione nel Regno d'Italia e vicende preunitarie	104
1.3.1. Nel Regno Lombardo-Veneto	105
1.3.2. Nel Regno delle Due Sicilie	106
1.3.3. Nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla	107
1.3.4. Nel Regno di Sardegna	108
1.3.5. Nel Granducato di Toscana	109
1.3.6. Nello Stato Pontificio	111
1.3.7. ... e negli Stati Estensi	112
1.4. L'esperienza belga e quella francese	114
1.4.1. All'indomani della promulgazione del <i>Code civil</i>	114
1.4.2. Il Belgio	116
1.4.3. La Francia	120
1.5. Attività dei governi provvisori risorgimentali	122
1.6. Vicende postunitarie	129
1.7. Dalla “ <i>età giolittiana</i> ” al 21 aprile 1942	138
1.8. Considerazioni conclusive	153
2. Il diritto delle prove, l'incerto <i>limes</i> tra sostanza e rito e l'influenza della scienza processualciviltistica	157
3. Il titolo della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale	165
3.1. Le disposizioni generali	165
3.2. La disciplina dei privilegi	168
3.3. La disciplina del pegno e dell'ipoteca	170
3.4. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale	173
4. “ <i>Della Tutela giurisdizionale dei diritti</i> ”: un titolo che vale un libro	178
5. La prescrizione e la decadenza	186
<i>Note conclusive</i>	201
<i>Riferimenti bibliografici</i>	209

APPENDICE

- Allegato A) *Quadro sinottico comparativo relativo alla disciplina della trascrizione* *on-line*
- Allegato B) *Quadro sinottico comparativo relativo alla disciplina della prescrizione* *on-line*
- Allegato C) *Quadro sinottico comparativo relativo alla disciplina dell'azione revocatoria* *on-line*

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, anche sulla scorta di sollecitazioni autorevoli¹, il Codice civile italiano del '42 si è riproposto all'attenzione della storiografia giuridica². Non che, in precedenza, indagini analitiche e di sintesi fossero in assoluto mancate, sia con riguardo alla genesi del Codice, che con riguardo ad una serie di singoli istituti³; tuttavia, la persistente attualità

¹ Antonio Padoa Schioppa, nel denso e lucido saggio *Dal code Napoléon al Codice civile del 1942*, pubblicato nel 1993 sulla *Rivista di diritto civile*, avvisava gli storici del diritto della necessità di approfondire la conoscenza del nostro secondo Codice civile unitario, nelle sue singole parti e nel suo insieme, attraverso un'opera di analisi e di sintesi da condursi con gli strumenti propri della ricerca storica. Ivi è anche l'auspicio di veder realizzata un'edizione storico-critica del Codice nella quale «con acribia filologica e storica e per mezzo di appropriate citazioni, vengano poste in evidenza distintamente sia le fonti formali sia le fonti sostanziali dei singoli articoli». Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 531 ss. ora in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 495, 498 e 523.

² L'elevato numero delle pubblicazioni che hanno indagato in prospettiva storica il Codice civile del 1942, se si considerano anche quelle dedicate a specifici ambiti normativi, non consiste di farne qui un elenco esaustivo. Tra le trattazioni generali sono comunque fondamentali I. STOLZI, *Codification of private law in Italy: a short historical survey*, in A. DE LUCA, A. SIMONI (a cura di), *Foundamentals of italian law*, Milano, 2014, 89-96; S. CAPRIOLI, *Codice civile. Struttura e vicende*, Milano, 2008; G.S. PENE VIDARI, *Elementi di storia del diritto. L'età contemporanea*, Torino, 2010, 185-214; A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 531 ss. ora in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 495-532; ID., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, 605 ss.; N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Bari, 2000, 213-292; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari, 2000; S. PATTI, *Codificazione ed evoluzione del diritto privato*, Bari, 1999; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 1999, 352-356; R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla Prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Bologna, 1996; ID., *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942, in I cinquant'anni del Codice civile. Atti del convegno di Milano del 4-6 giugno 1992*, Milano, 1993, 1, 27 ss.; N. IRTI, *I cinquant'anni del Codice civile*, Milano, 1992; ID., *I caratteri del Codice civile del '42*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti dell'incontro di studio tenutosi a Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002. Opportuno riferimento ai contributi dedicati a specifiche materie od aspetti peculiari del Codice, verrà fatto *infra*, allorché verranno affrontate o lambite le rispettive tematiche.

³ Cfr. R. BONINI, *I romanisti e il I libro del Codice civile del 1942*, in *Arch. giur.*, 187 (1974), 65 ss., incluso anche in ID., *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, I,

dell'oggetto di studio, necessariamente connessa alla sua vigenza, e probabili cautele connesse al periodo storico di promulgazione⁴, avevano sortito l'effetto di fare del nostro Codice, per lungo tempo, tendenziale monopolio dei cultori del diritto positivo.

Oggi, la conoscenza della seconda codificazione civile italiana nella sua dimensione di *corpus* normativo ultimato sul finire del ventennio fascista e parte fondamentale ed integrante della storia giuridica del nostro Paese, ha certo raggiunto un notevole grado di approfondimento. Tuttavia, l'ampiezza dell'oggetto di studio e la molteplicità di angolazioni dal quale può essere osservato, lascia ancora utile spazio per le indagini da condursi con gli strumenti propri della ricerca storica.

Tra le più significative innovazioni introdotte dal legislatore del '42, quella forse più saliente (anche perché strutturale), fu il ricorso ad una partizione del Codice in sei libri; scelta sistematica in manifesta rottura rispetto a quella che il Codice civile del '65, imitando il *Code Napoléon*, aveva fatto propria⁵.

Sebbene il superamento della tradizionale tripartizione⁶ d'ascendenza

Bologna 1974, 145 ss.; ID., *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna, 1980, 39 ss. riedito nel 1990 e nel 1996, e da ultimo confluito (integrato in calce da *Note di aggiornamento bibliografico 1980-1995*) in ID., *Premessa storica*, in *Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno*, 1, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1999, 216 ss.; R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, 157 ss.; M. PICCIALUTI CAPRIOLI, *Documenti d'archivio sulla codificazione del 1942*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, 1978, 565-578; R. CANOSA, *Giuristi ed ideologia corporativa in Italia sotto il fascismo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, XL (1986), n. 4, 1277-1322; C.A. CANNATA, *Dai giuristi ai codici (le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al Codice civile italiano del 1942)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, XXXV (1981), n. 4, 993-1013; G.B. FERRI, *Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni*, Padova, 1990; A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965, 281-289; A. ASQUINI, *Dal Codice di Commercio del 1865 al libro del lavoro del Codice civile del 1942*, in *Riv. dir. comm.*, 65 (1967), 1-8; A. BELFIORE, *Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979; R. NICOLÒ, *Codice civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, nn. 3-6.

⁴Sulla «timidezza od imbarazzo» della storiografia a tematizzare la questione del rapporto tra scienza giuridica e fascismo, cfr. P. CAPPELLINI, *Il Fascismo invisibile. Un'ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e Regime*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra Fascismo e repubblica*, 28 (1999), I, 178 s.

L'atteggiamento in questione, ormai superato, è stato declinato da Emanuele Stolfi nei termini di una «implicità (e discutibilissima) convinzione che alla storiografia giuridica sia consentito rivolgersi a periodi a noi sufficientemente distanti». Cfr. E. STOLFI, *Giuristi, ideologie e codici. Scialoja e Betti nell'interpretazione di Massimo Brutti*, in *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, XLVIII (2014), n. 3.

⁵Scelta che recentissima dottrina qualifica suggestivamente come «agguerrita». Cfr. C. CASTRONOVO, *Il Codice civile italiano: significato storico e ideale*, in *Europa e Diritto Privato*, 4/2019, 1170.

⁶Tripartizione esemplata su quella «classica e duttile» *personae-res-actiones* espressa in *Istiniani Inst.*, 1, 2, 12, come ha sottolineato Ettore Dezza. Cfr. E. DEZZA, *Lezioni di storia*

gaiano giustiniana non fosse una novità assoluta (il *Bürgerliches Gesetzbuch* Sassone del 1863, quello tedesco del 1896 ed il Codice civile svizzero⁷, avevano infatti suddiviso la rispettiva materia in cinque libri, mentre la *zweite Lesung* dell'*entwurf* del BGB in sei⁸), l'introduzione tra i nuovi libri d'uno dedicato ad una categoria concettuale normativamente – ancorché non scientificamente⁹ – inedita quale quella della “*tutela dei diritti*”, costituì senza dubbio una scelta originale; come originale fu la collocazione nell'alveo di essa d'istituti apparentemente eterogenei – o quantomeno, tradizionalmente intesi come tali – quali la trascrizione, il diritto delle prove, le norme di responsabilità patrimoniale, le cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, le regole inerenti alla “*tutela giurisdizionale dei diritti*” e quelle sulla prescrizione.

La “*singolarità*” di un oggetto, in quanto tratto peculiare di esso (ed a condizione che non abbia mera valenza estetica) è spesso rivelatrice della sua natura.

Studiare il Libro VI nella sua storicità, con riguardo alle peculiarità formali che lo contraddistinguono ed alla genesi delle sue componenti sostanziali, potrebbe quindi fornire un utile contributo alla comprensione dell'autentica cifra di esso; potrebbe dare risposta al quesito se esso fu concepito, in fin dei conti, come un “*libro di chiusura*”, una sorta di ripostiglio ove collocare ciò che mal si inseriva nella logica e nell'architettura degli altri libri, oppure se ambisse ad essere, e se di fatto sia riuscito ad essere, qualcosa di diverso. La risposta contribuirebbe peraltro a gettare ulteriore luce sull'intera opera legislativa venuta a compimento nel '42.

Sulla base di tale ipotesi di lavoro si è inteso dedicare il presente contributo allo studio del Libro VI del Codice civile, indagandone, in particolare, i caratteri di fondo, le scelte di politica legislativa e l'ideologia giuridica che il codificatore con esso volle esprimere; e ciò anche al fine di verificare, se tali *desiderata* abbiano trovato nel Libro “*della tutela*”, così come esso fu realizzato, autentica espressione.

Alla luce degli obiettivi fissati è parso utile articolare la ricerca secondo

della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1811), Torino, 2000, 64.

⁷ Cfr. *Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen, nebst Publications-Verordnung vom 2. Januar 1863*, Dresden, 1863; *Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896* in *Reichs-Gesetzblatt 1896. Nr. 21*, Berlin, 1896; in ordine allo ZGB, esso, promulgato nel 1907 con una partizione in quattro libri, con legge federale 30 marzo 1911, fu integrato con un quinto, dedicato al diritto delle obbligazioni. Cfr. *Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907*, Bellinzona, 1908; *Legge federale completante il Codice civile svizzero. (Libro quinto. Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911)*, Berna, 1911.

⁸ Cfr. KOMMISSION FÜR DIE ZWEITE LESUNG DES ENTWURFS EINES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS FÜR DAS DEUTSCHE REICH, *Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Zweite Lesung. Nach dem Beschlüssen der Redaktionskommission*, I-VI, Berlin, 1892-1895.

⁹ Cfr. *infra*, 183.

due principali direttrici, autonome e complementari ad un tempo, cosicché in caso di convergenza dei rispettivi esiti, la loro sintesi consenta di giungere a risultati maggiormente solidi.

In primo luogo, anche con l'ausilio dell'ampio materiale storiografico oggi disponibile, si è ripercorsa la "storia esterna" del Libro "Della tutela dei diritti" sulla base dell'assunto che la ricostruzione analitica degli eventi che costituirono quel complesso fenomeno storico-giuridico che fu la nostra codificazione civile possa consentire di estrapolare quegli orientamenti e quelle tendenze che costituiscono la vera anima di un Codice e che, ancor più delle singole norme che lo compongono, permettono d'apprezzarne lo spirito ed il carattere che gli sono immanenti.

In secondo luogo, si sono ripercorse le specifiche vicende degli istituti che nel Libro VI confluirono, seguendone il concreto atteggiarsi nell'esperienza storica (ossia studiandoli nella loro dimensione legislativa, dottrinale e, quando possibile, giurisprudenziale) al fine d'individuare e verificare le comuni caratteristiche, strutturali o funzionali, che possono averne determinato, nella sistematica del '42, l'accorpamento.

Indagine che appare anche idonea a fornire elementi utili per rispondere all'interrogativo se la scelta sistematica sia stata preordinata ad imporre *ex novo* un'architettura giuridica che fosse coerente con la *Weltanschauung* del regime e sulla cui base quale sviluppare il futuro diritto; oppure abbia risposto a mere esigenze di sviluppo sistematico, nel senso che l'impalcatura dogmatica e giurisprudenziale costruita sul codice del '65, anche alla luce delle nuove influenze dottrinali, non avrebbe potuto che trovare, razionalmente, un'espressione positiva quale quella poi accolta nel Libro VI¹⁰.

¹⁰ I contributi storiografici sul rapporto tra tecnica giuridica e politica nel corso dei lavori preparatori del Codice civile del '42 e, più in generale, quelli sui vari aspetti della relazione tra cultura giuridica e fascismo sono numerosi e non è possibile darne qui compiuto conto. Si vedano, tra i più recenti, G.P. TRIFONE, *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato. Giusformalismo e fascismo*, Torino, 2019; D. DI CECCA-G. FERRI, *Prefazione*, in D. DI CECCA-G. FERRI-M. MARCATILI (a cura di), *Il pensiero giuridico italiano. 1941, Bibliografie di Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano, Diritto romano, Diritto civile, commerciale, marittimo, aeronautico, Diritto processuale civile (1941)*, in *Historia et Ius*, 13 (2018), paper 10, III-XIV; cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne. Seconda edizione ampliata*, Torino, 2018, 56-68.

M. CARVALE, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, 2017; G.A. SPECIALE, *Verso un nuovo ordine*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2016, 389-457; I. BIROCCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. BIROCCHI-L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, 9-61; N. RONDINONE, *Metodo legislativo e ruolo degli intellettuali nella codificazione del '42*, in *Ritorno al diritto: i valori della convivenza*, 3, 2006.; I. STOLZI, *Un'irriducibile complessità? Il fascismo tra immagini e realtà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 48 (2019), 767-784; EAD., *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVII (2015), 257-285; EAD., *Cultura giuridica e regime fascista*, in *Quaderni fiorentini*

Passando a considerazioni di carattere metodologico, prendendo le mosse dalla storiografia giuridica che si è occupata delle dinamiche formative della codificazione civile del '42¹¹, il lavoro è stato fondato sull'esame diretto delle fonti documentali relative alla genesi del Libro *"Della tutela dei diritti"*. Dalle opere dottrinarie coeve alla promulgazione del Codice o ad essa immediatamente successive (in particolare i commenti, i manuali, le monografie e gli articoli comparsi sulle colonne delle principali riviste giuridiche italiane) si è tratto ogni elemento utile ad integrare dei dati evincibili dai lavori preparatori (in senso stretto) del libro oggetto di studio, come pure le osservazioni critiche riguardanti la nuova scelta sistematica.

Unitamente alle fonti citate, pur con il cautelativo sfrondamento delle ridondanze retoriche, sono state utilizzate le relazioni ufficiali (relazioni accompagnatorie dei numerosi progetti ministeriali susseguitesesi nel ventennio di preparazione, note ed interventi ministeriali, discorsi dei Guardasigilli alternatisi al vertice del dicastero di Grazia e Giustizia), come pure quei materiali che potrebbero definirsi le *"testimonianze officiose"* di alcuni degli uomini che ai lavori di codificazione presero parte. In particolare risultano interessanti, tra gli altri, i contributi di Filippo Vassalli¹² (*"direttore di cantiere"* dei lavori preparatori, come ebbe a definirlo lo stesso Dino Grandi), di Rosario Nicolò e, per le parti d'interesse, anche gli scritti di Alberto Asquini: testimonianze in parte rese al nuovo regime e, quindi, a volte criticate quanto ad attendibilità, ma dalle quali, soprattutto attraverso la comparazione, è stato possibile estrapolare elementi ragionevolmente attendibili.

Al fine di inquadrare con precisione l'obiettivo di studio si è poi atteso, sulla base della consultazione degli atti parlamentari (in particolare quelli

per la storia del pensiero giuridico moderno, 2014, 963-974; EAD., *Fascismo e cultura giuridica*, in *Studi storici*, 139-154; EAD., *Fascismo, storia e storiografia. A proposito di M. Cioli, Il fascismo e la sua arte e G. Focardi, Magistratura e fascismo, Venezia, 2010*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 42 (2013), 719-735; R. TETI, *Codice civile e regime*, cit.; N. RONDINE, *Storia inedita*, cit., 701-749.

¹¹ Cfr. *supra*, 1, nota 1.

¹² Sulla figura di Filippo Vassalli cfr. E. MURA, *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907-1918)*, in *Historia et Ius*, 16/2019 – paper 14 (www.historiaetius.eu); G. CHIODI, voce *Filippo Vassalli*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII Appendice, Diritto, Roma, 2012, 563-567; P. GROSSI, *Il disagio di un "legislatore" (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, ora in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, 292; G.B. FERRI, *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, Padova, 2002; V. ARANGIO-RUIZ, *Filippo Vassalli*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1955-1956, 16; U. PETRONIO, *Filippo Vassalli e i suoi libri*, in *Catologo del fondo Filippo Vassalli*, a cura di S. Bulgarelli e A. Casamassima, s.l., 2000, XXXI ss.; R. NICOLÒ, *In memoria di Filippo Vassalli. Commemorazione tenuta nel Palazzo di Giustizia di Roma il 23 giugno 1955*, Roma, 1955; A. DE CUPIS, *Il giureconsulto Filippo Vassalli*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, 583 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Elogio di Filippo Vassalli*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1959, 65 ss.; A. TRABUCCHI, *Filippo Vassalli*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, 665 ss.

delle legislature XXVI e XXVII), anche alla sommaria ricostruzione delle vicende parlamentari e ministeriali più strettamente attinenti alla prima fase della codificazione protrattasi, per quanto d'immediato interesse, dal 1923 al 1940: stando a quanto riferiscono Vassalli e Grandi è, infatti, al 1940 (sulla data esatta, come avremo modo di vedere, v'è discordanza) che risale "l'idea" del Libro "Della tutela dei diritti".

Prima di tale data, infatti, conformemente allo spirito delle leggi delega del '23 e del '25, sulla scorta degli stimoli forniti dalla smobilitazione della legislazione bellica e dalla problematica dell'unificazione legislativa, l'obiettivo del parlamento e, nella sostanza, anche quello del Governo, era restato circoscritto alla revisione del Codice Pisanelli, non mirandosi alla realizzazione di un nuovo Codice¹³.

Tale circostanza ha determinato che buona parte dei materiali utilizzati nel '40 per la costruzione del Libro VI (allora V), si trovino variamente distribuiti ed a diverso stadio d'evoluzione nei progetti che, via via, videro la luce per opera della Commissione Reale per la riforma dei codici (*rectius*: delle diverse sottocommissioni in cui essa era divisa) sotto la presidenza di Vittorio Scialoja, prima, e di Mariano D'Amelio, poi.

Il fatto che l'autorevole figura dello Scialoja abbia funto da garanzia di continuità tra i lavori della commissione per il dopoguerra e quella attiva dal '24 ha fatto sì, inoltre, che molti dei progetti abbozzati o realizzati dalla prima, parte dei quali rientranti nell'alveo della tutela dei diritti, fossero utilizzati dalla seconda.

Anche a tali specifici lavori, pur entro i termini della ricerca, è stato dunque necessario dedicare parte dello studio.

Poiché l'esame delle fonti compulsate ha consentito d'individuare l'organico effettivo (assai più ristretto di quello formale, attestato dai decreti di nomina) dei giuristi che ebbero ad occuparsi in prima persona della redazione progressiva del *corpus* normativo, «potenzialmente affetto da elefantiasi», come allora si disse¹⁴, che al termine dei lavori diverrà il Libro VI del Codice, si è concentrata la ricerca bibliografica attorno alle figure di quelli; ciò nel senso, da un lato, di esaminarne, nei limiti imposti dall'oggetto di ricerca, la produzione scientifica astrattamente conferente al tema oggetto di studio, dall'altro, per individuare l'esistenza, e verificare l'accessibilità, di loro archivi personali pubblici o privati.

Lo spoglio delle fonti condotto nei termini esposti, evidenziando una

¹³La legge n. 2814 del 20 dicembre 1923, con riguardo al Codice civile, conferiva al governo una delega limitata alla modificazione di specifici istituti (assenza, filiazione naturale, nullità del matrimonio, adozione, patria potestà, tutela, trascrizione e prescrizione) ed all'emendazione degli articoli che avevano dato luogo a questioni tradizionali o comunque erano stati riconosciuti formalmente imperfetti. Anche la legge n. 2260 del 24 dicembre 1925, pur estendendo l'alveo della delega ad ulteriori «modificazioni e aggiunte», rimaneva in una logica di mera novellazione.

¹⁴Cfr. *infra*, 82.

vistosa incidenza della “*nuova*” scienza processualistica d’ispirazione germanica sulle scelte sistematiche del codificatore fascista, ha consigliato d’approfondire, soprattutto in relazione alla ricostruzione delle vicende relative ai singoli istituti confluiti nel Libro VI, il legame di essa anche con innovazioni interessanti il contenuto specifico delle singole norme.

Sempre con particolare riguardo a quest’ultimo ambito di ricerca, oltre a tutti i materiali già citati, quale indispensabile strumento di lavoro si sono utilizzate le bozze di stampa dei progetti ministeriali redatti nel seno dei comitati ministeriali costituiti successivamente all’avvento al dicastero della Giustizia di Dino Grandi.

Per agevolare il raffronto delle modifiche normative introdotte dai successivi progetti ministeriali rispetto al Codice Pisanelli, si è previsto, per alcuni istituti, l’inserimento in appendice di appositi quadri sinottici comparativi.

CAPITOLO I

LINEE GENERALI DELLA CODIFICAZIONE CIVILE POST-UNITARIA

SOMMARIO: 1. La crisi del sistema giuridico dello Stato liberale. – 1.1. Il retaggio liberale e le avvisaglie di inadeguatezza. – 1.2. Ricadute sul diritto privato della legislazione emergenziale bellica. – 2. I lavori preparatori del Codice civile del '42. – 2.1. Premesse. – 2.2. La prima fase dei lavori: 1923-1939. – 2.3. La seconda fase dei lavori (1939-1942) e la parte “*singolarmente determinante*” di Filippo Vassalli.

1. *La crisi del sistema giuridico dello Stato liberale*

1.1. *Il retaggio liberale e le avvisaglie di inadeguatezza*

Ricostruire una “*storia esterna*” del Libro VI del vigente Codice civile, rubricato, come noto, “*Della Tutela dei diritti*”, non può prescindere, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, da frequenti rimandi al contesto più ampio entro il quale quella storia ebbe a svolgersi. Per affrontarne lo studio è dunque necessario rivolgere uno sguardo preliminare alla storia “*generale*” della seconda codificazione civile italiana postunitaria; tema a cui la storiografia giuridica, ed invero anche la scienza giusciviltistica, come accennato nell'introduzione, dopo lunghi anni di scarso o, al più, superficiale interesse, ha dedicato approfonditi studi¹.

Il sistema giuridico realizzato dalla destra storica attraverso la promulgazione dei codici del 1865 ebbe, tra le proprie precipue funzioni, quella di porre fine al periodo d'instabilità ed incertezza che era inevitabilmente seguito alle vicende dell'unificazione politica; ebbe, cioè, il compito di garantire quell'uniforme certezza del diritto su tutto il territorio peninsulare sulla quale, non a caso, insistettero tutti i ministri guardasigilli che, all'indomani della proclamazione del Regno, attesero all'opera di codificazione².

¹ Cfr. *supra*, 1, note 2 e 3. Sulla codificazione tra Otto e Novecento gli studi sono innumerevoli, molte delle considerazioni svolte nel presente capitolo non possono quindi considerarsi pienamente originali, quanto piuttosto frutto della sintesi tra le molte ricerche già disponibili.

² La decisione di unificare la legislazione della penisola, che a livello governativo non fu

In quel complesso normativo il primato spettava al Codice civile; testo che, in una società liberale, offriva all'individuo, soggetto eminente di diritto, la somma delle garanzie e delle regole attraverso le quali la sua vita e la sua attività avrebbero potuto liberamente svolgersi³.

Il Codice civile, insomma, dettando le uniche ed a tutti conoscibili "regole del gioco" investiva il soggetto che ad esse si fosse attenuto del potere di dare alle proprie scelte personali, in materia familiare, patrimoniale, contrattuale e successoria, una stabilità ed una certezza tendenzialmente assolute, come postulava la filosofia individualista che, emersa dal crogiolo della Rivoluzione francese ed incarnata nel *Code Napoléon*, continuava ad essere immanente nel codice Pisanelli⁴.

La stabilità delle norme codificate derivava dal fatto che lo Stato che le aveva poste non avrebbe potuto abrogarle o modificarle, senza, con ciò, incidere sulla sfera dei privati influenzandone la vita ed i traffici: ciò che sarebbe parso contraddittorio, se non addirittura antitetico, rispetto ai principi che reggevano la società liberale⁵; una società alla quale ben s'attaglia la fortunata definizione di "società del Codice civile"⁶, poiché pro-

mai messa in dubbio, fu invece oggetto di aspre critiche alla Camera dei Deputati durante la discussione per l'approvazione del Codice civile (*rectius*: del progetto della legge 2 aprile 1865 con la quale di autorizzava il Governo a pubblicare e modificare, tra l'altro, il Codice civile) ove si sostenne che l'unificazione legislativa non era una conseguenza necessaria di quella politica e che, posta la differenza di costumi e di condizioni economiche esistenti nelle varie regioni del territorio, unificarne le leggi avrebbe avuto risultati perniciosi. Cfr. Intervento del deputato Giuseppe Romano nella sessione del 9 febbraio 1865 in S. GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle relazioni ministeriali e senatoria, dalle discussioni parlamentari e dai verbali della commissione di coordinamento, colle referenze sotto ogni articolo agli altri codici: al francese, alla legge romana, nonché a tutti i precedenti legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al codice civile*, Torino, 1887, II, 62. Per una riflessione sulla necessaria "italianità" del Codice, anche in relazione alla non scontata "italianità" della scienza giuridica peninsulare, cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2011, 33 ss.

³ Sulle vicende e contenuti della prima codificazione civile unitaria cfr. A. AQUARONE, *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato*, cit.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto*, cit. e S. SOLIMANO, *Il primo Codice civile italiano: vicende e contenuti*, in *Codice civile. Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, 2011, IX-XXVIII.

⁴ L'elemento della "conoscibilità" della norma non va sottovalutato, poiché esso, ancorché meramente formale, costituisce quel *quid pluris* che legittima, in una società liberale, l'attribuzione al soggetto del potere di determinare effetti giuridici; infatti, quando a tutti è data la possibilità di conoscere e di utilizzare le "regole del gioco", ossia le norme giuridiche, chi agisce conformemente ad esse ha l'aspettativa, legittima e come tale tutelata dall'ordinamento, che la controparte ne sia edotta; in ciò sta la certezza: nel fatto che chi rispetta le regole può trarre da esse vantaggio, pianificando la propria condotta in funzione del risultato che vuole ottenere e che in tal modo sarà tutelato e ragionevolmente certo.

⁵ Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica*, cit., 40 e 152 ss.

⁶ Estremamente suggestive, sul punto, sono le pagine scritte da Natalino Irti. Cfr. N. IRTI, *Codice civile e società politica*, Milano, 1999, *passim*.

prio in tale fonte normativa essa trovava lo strumento principe della propria conservazione.

Poiché, in certa misura, il dettato normativo deve necessariamente rispecchiare la struttura del consorzio umano che regge, il Codice civile, imperniato sull'unicità e sull'uguaglianza del soggetto di diritto, era perfettamente coerente con una società che i sociologi struttural-funzionalisti definirebbero scarsamente antinomica. In altre parole, il Codice civile del '65 ben rispecchiava la società italiana degli anni '60 del XIX secolo, o, piuttosto, rispondeva alla visione che di questa società aveva la classe politica liberale che la reggeva.

In tale contesto il Codice tendeva ad apparire intoccabile e completo⁷; e ciò nel senso d'una sostanziale identificazione di esso con l'intero diritto privato⁸; altrettanto naturale ne era la predestinazione a seguire lo Stato liberale lungo il tratto discendente della sua parabola storica. Alla (relativa) intoccabilità del Codice⁹ concorsero anche la sostanziale omogeneità della classe dirigente liberale e l'equilibrio parlamentare che venne instaurandosi tra le forze progressiste e conservatrici, laiche o cattoliche che fossero.

Tali ragioni fecero del cinquantennio compreso tra la promulgazione del codice Pisanelli e l'inizio della Grande guerra quello che la storiografia giuridica ha qualificato un «mezzo secolo senza riforme»¹⁰; lasso tempo-

⁷ Sulla «completezza» quale carattere tipico del Codice (in senso moderno), cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti ed il pensiero giuridico*, I, Milano, 1979, 255-256; ID., *Storia del diritto moderno in Europa, II, Le fonti ed il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005, 44-52; U. PETRONIO, *La nozione di Code Civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa "completezza")*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27, Milano, 1998, 83-115.

⁸ All'osservatore contemporaneo, aduso a convivere con un'interpretazione normativa che si traduce, sotto certi aspetti, in una sorta di svalutazione della legge in senso formale, ciò può apparire insolito; se però ci si dedica ad una riflessione più attenta, la motivazione che ne emerge stupisce per semplicità. Conseguenza diretta dell'iperattività normativa è, infatti, una sorta di «nuovo particolarismo giuridico»; situazione che, a lungo andare si traduce nella produzione di norme antinomiche che a loro volta determinano una situazione di sostanziale, o, comunque, immancabilmente percepita, incertezza del diritto. Questa dinamica, che, a mio sommo avviso, non è azzardato ritenere ciclica nell'evoluzione degli ordinamenti giuridici, era, naturalmente, ben chiara ai giuristi ed ai politici dell'Italia post-risorgimentale che, anzi, del superamento definitivo del diritto comune e della codificazione quale strumento di certezza facevano il proprio vanto; e proprio l'elemento «certezza» è, probabilmente, il fulcro attorno al quale far ruotare la spiegazione della scarsa attività normativa che contraddistinse il periodo in esame.

⁹ Sul concetto di codice moderno e, soprattutto, sul portato ideologico ad esso immanente cfr. P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998; P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007.

¹⁰ La definizione coniata dall'Ungari pennella alla perfezione le vicende della nostra legislazione civile nell'età liberale; età caratterizzata da una produzione normativa scarsamente rilevante sul piano quantitativo e di certo non molto incisiva su quello contenutistico. Cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, 1984, 181.

rale nel quale non fu l'attività di progettazione legislativa ad essere carente, ma bassissima fu la percentuale dei progetti che riuscirono ad ottenere l'approvazione parlamentare e divenire leggi del Regno¹¹.

L'immutabilità del Codice, in realtà, fu solo tendenziale, poiché, seppur non numerose, alcune leggi videro la luce; e dall'analisi di esse è possibile individuare due tendenze, tra loro opposte, ma entrambe inquadrabili nel modello proposto poc'anzi, che relaziona quasi simbioticamente la società liberale con il "suo" Codice civile.

La prima di queste tendenze consistette nella promulgazione di leggi volte a consolidare l'apparato codicistico e ad attuare i principi di cui esso era portatore; in particolare: l'uguaglianza formale dei consociati¹², la libertà dei beni¹³, la laicità dello Stato¹⁴, la sicurezza del credito e la pubblicità degli atti giuridici¹⁵.

Nella stessa prospettiva sono inquadrabili le leggi emanate a cavallo del nuovo secolo sulle istituzioni di beneficenza¹⁶, sugli acquisti dei corpi morali¹⁷, nonché le leggi del 12 giugno 1902 e del 22 giugno 1905, n. 268, ri-

¹¹ Lo scoglio più arduo era costituito dalla Camera alta, poiché anche qualora un progetto, o disegno, di legge avesse oltrepassato l'ostacolo della più progressista Camera dei Deputati, spesso si scontrava col veto d'un Senato decisamente conservatore.

¹² La legge 7 luglio 1866 fece riacquistare ai religiosi piena capacità giuridica e politica nonostante gli assunti voti di castità e povertà. La legge 9 dicembre 1877, n. 4167, modificando gli articoli 351 e 788 del codice, concesse alle donne la capacità testimoniale in relazione agli atti pubblici e privati attenuandone, così, lo stato d'inferiorità giuridica in cui la persistenza dell'istituto dell'autorizzazione maritale le poneva. Sull'autorizzazione maritale, già nel 1867 si erano avute proposte di riforma stimolate anche dalla ricca pubblicistica femminista specie gli scritti della Mozzoni. In particolare, cfr. A.M. MOZZONI, *La donna ed i suoi rapporti sociali*, Milano, 1864; EAD., *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice Civile Italiano*, Milano, 1865.

¹³ Con le c.d. "leggi eversive" del '66 e del '67 (legge del 28 giugno 1866, n° 2987 e la legge 3848 del 15 agosto 1867) sulla soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, fu abolita, in forma definitiva, la manomorta e restituita libertà di circolazione ai beni vincolati.

¹⁴ La legge 30 giugno 1876, n. 3184 riformò il giuramento dei testimoni disciplinato dall'art. 282 del codice conferendogli natura essenzialmente laica e civile.

¹⁵ Il Testo Unico delle leggi sul notariato del 25 maggio 1879, recante norme essenziali sull'autenticità degli atti e sulla loro pubblicità, perfezionava il regime della pubblicità dei negozi giuridici. Le leggi 13 settembre 1874 sulla tassa di registro e 24 agosto 1877 sull'imposta sui redditi di ricchezza mobile concorsero alla definizione dei privilegi generali e speciali dello Stato sui beni mobili del debitore. Sempre nel corso degli anni '80 dell'Ottocento videro la luce disposizioni particolari in materia d'ipoteca, volte, da un lato, a disciplinare meglio la pubblicità delle iscrizioni a tutela dei terzi acquirenti in buona fede e, dall'altro, a regolamentare dettagliatamente le garanzie gravanti sugli accessori degli immobili. Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione*, cit., 129.

¹⁶ Cfr. legge 17 luglio 1890, n. 6972, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1890.

¹⁷ Cfr. legge 21 giugno 1896, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1896.

spettivamente sulla tutela e conservazione di monumenti ed oggetti scolastici o d'antichità e sull'interesse legale in materia civile e commerciale¹⁸.

La seconda delle tendenze estrapolabili dall'attività normativa dell'ultimo quarto dell'Ottocento è, come si diceva, di senso opposto a quella appena esposta, poiché essa non operò in funzione del consolidamento e dell'attuazione del Codice, bensì in una direzione pacatamente eversiva tendente ad eroderne il monopolio nella regolamentazione dei rapporti interprivati.

Negli anni che corrono tra la proclamazione dell'unità d'Italia allo scoppio della Prima guerra mondiale la società civile aveva subito mutamenti profondi.

Alla partizione in classi emersa dalla rivoluzione industriale, come già rilevava Santi Romano¹⁹, si era affiancata la moltiplicazione di organizzazioni ed associazioni aventi scopi eterogenei, ma accumulate dal raggruppare individui secondo il criterio del loro interesse economico. Ne erano risultati rapporti sociali connotati in senso conflittuale che non potevano trovare adeguata, e tanto meno soddisfacente, regolamentazione nell'alveo d'un Codice civile improntato ad un modello antropologico schiettamente individualista che, per dirla con le efficaci parole di Paolo Grossi, era ormai «incapace di realizzare una funzione autenticamente ordinante»²⁰.

La nuova struttura sociale, peraltro, aveva prodotto situazioni umane estremamente critiche e come tali, munite di concreta potenzialità sovversiva in un contesto nel quale il proletariato aveva scoperto l'arma dello sciopero e che era colpito da drammi d'estesissima portata, tra i quali, non ultimo, quello dell'emigrazione.

Sebbene «la distanza tra paese legale e paese reale si percepisse come drammatica»²¹, la classe politica liberale, che, sul piano istituzionale, si rivelò incapace di costruire un preciso programma di sviluppo che consentisse l'efficace integrazione delle eterogenee componenti del tessuto nazionale²²; sul piano normativo faticò a porre in discussione il primato del Codice civile quale fulcro del sistema. E nonostante lo stimolo degli esponenti del socialismo giuridico²³, il legislatore liberale non seppe andare oltre la pro-

¹⁸ Sulla legislazione a tutela delle opere d'arte cfr. E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano, 2006.

¹⁹ Cfr. S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi* (1910), *Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969, 5.

²⁰ P. GROSSI, *Un recupero per il diritto. Oltre il soggettivismo moderno*, in ID., *Società, diritto, Stato: un recupero per il diritto*, Milano, 2006, 231.

²¹ Cfr. G.P. TRIFONE, *Dallo stato di diritto*, cit., 8.

²² Cfr. A. SCIUMÈ, *I giuristi di fronte ai rivolgimenti economici e sociali*, in D. ROSSI (a cura di), *La Toga scaligera. Momenti di avvocatura veronese tra le due guerre*, Milano, 2019, 60.

²³ Sul c.d. Socialismo giuridico è imprescindibile il numero monografico di «*Quaderni fiorentini*» ed in particolare i contributi di A. DI MAJO, *Enrico Cimbali e le idee del socialismo*

mulgazione di leggi *ad hoc* volte a soddisfare le esigenze contingenti.

In questa prospettiva assistiamo, dunque, alla promulgazione d'un primo nucleo di legislazione sociale il cui carattere frammentario e talora ambiguo può trovare ulteriore spiegazione in una sorta di crogiolo in cui si amalgamano paura del socialismo (e forse anche d'una rivoluzione)²⁴, calcolo politico, paternalismo, nonché l'orgogliosa persuasione che le «riforme ardite», per citare Marco Minghetti²⁵, non erano affatto monopolio delle nuove dottrine, ma potevano, anzi, essere fatte «sicuramente» soltanto da coloro che davano garanzia di conservazione.

Di questa legislazione possono ricordarsi, a parte i fenomeni del solidarismo e della mutualità operaia che ricevettero autonoma regolamentazione²⁶, le leggi sulle c.d. mezze forze²⁷. Nel medesimo quadro vanno inserite le leggi relative all'assicurazione prima facoltativa e poi obbligatoria, posta a carico dei datori, contro gli infortuni sul lavoro²⁸, le leggi istituenti la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai²⁹, la legge istituyente una cassa di maternità per le operaie³⁰ e, infine, le leggi sulla mutualità scolastica³¹.

Un cenno a parte merita la promulgazione nel 1882 del nuovo Codice di commercio del Regno³². La nuova codificazione commercialistica, ab-

giuridico, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), I, *Il socialismo giuridico ipotesi e letture*, 383-429 e M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, ivi, II, 873-1035. Si vedano altresì G. SOLARI, *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato* (1906). Edizione postuma a cura di Paolo Ungari, Milano, 1980, 223 ss. e P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950*, Milano, 2000, 13 ss.

²⁴ Non si dimentichi che da oltralpe ancora risuonavano gli echi dell'esperienza della comune di Parigi e che per l'Italia s'aggiravano, non senza un certo seguito, soggetti del "calibro", ma soprattutto delle idee, di Bakunin. Cfr. A. DESIDERI, *Storia e storiografia. Dall'illuminismo all'età dell'imperialismo*, II, Firenze, 1988, 743-941.

²⁵ Cfr. M. MINGHETTI, *La legislazione sociale: conferenza tenuta da Marco Minghetti al Teatro Castelli in Milano il 28 maggio 1882*, Milano, 1882, 45.

²⁶ Cfr. legge 15 aprile 1886, n. 3818 disciplinante il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso.

²⁷ Cfr. legge 11 febbraio 1886, n. 3657 sul lavoro dei fanciulli, poi confluita nel testo unico 10 novembre 1907, n. 818.

²⁸ Rispettivamente, legge n. 1473 dell'8 luglio 1883, e legge n. 90 del 17 marzo 1898, quest'ultima costituente la base del T.U. 31 gennaio 1904, n. 51.

²⁹ Assicurazione prima volontaria ai sensi della legge n. 350 del 17 luglio 1898, a poi destinata a divenire obbligatoria nel 1919. Per una ricostruzione della normativa previdenziale a cavallo tra il XIX ed il XX secolo cfr. F. PALETTI, «Contenti del presente e sicuri dell'avvenire». *Itinerari della tutela previdenziale nell'Italia unita*, Brescia, 2009.

³⁰ Cfr. legge 17 luglio 1910, n. 520, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1910.

³¹ Cfr. legge 17 luglio 1910, n. 521, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1910.

³² Sul diritto commerciale italiano cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa*, cit., 532-563;

bandonato l'alveo della tradizione napoleonica per ispirarsi al modello dell'*Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* del 1861, stabilì che anche qualora una sola delle parti perfezionanti l'atto di commercio fosse commerciante, la disciplina da applicarsi sarebbe stata il diritto commerciale e, del pari, la giurisdizione sarebbe spettata ai tribunali commerciali; ciò, naturalmente, si traduceva in una notevole espansione dello spazio applicativo della codificazione commerciale a discapito di quella civile, spianando, in un certo senso, la strada alla futura "commercializzazione" del diritto privato³³.

Con ciò non si vuole affatto ascrivere la promulgazione del Codice di commercio tra le tendenze "devianti" dal modello di società liberale, risolvendosi la notazione in una mera presa d'atto del potenziale mutamento dei rapporti "di forza" tra il diritto civile e quello commerciale³⁴.

Solo sul finire del secolo vennero manifestandosi istanze di riforma, parziale o totale del Codice civile; ma se alcune di esse altro non furono che strascichi del socialismo giuridico, altre, più puntuali, e che ebbero riscontri parlamentari, esprimevano e convogliavano i malumori e le difficoltà d'una dottrina e d'una magistratura spesso alle prese con non superabili problemi interpretativi, norme invecchiate ed incolmabili vuoti legislativi³⁵.

ID., *Brevi riflessioni sulle fonti del diritto commerciale nella prospettiva storica*, in C. STORTI-S. ROSSI (a cura di), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del Convegno. Como, 18-19 ottobre 2007*, Varese, 2009, 19-32; P. GROSSI, *Note introduttive: vocazione corporativa e vocazione globale del diritto commerciale*, *ivi*, 9-18.

³³ Sulle teorie circa l'unificazione del diritto delle obbligazioni ed in particolare sul pensiero e l'opera, in tal senso, di Cesare Vivante, cfr. A. SCIUMÈ, voce *Cesare Vivante*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Enciclopedia Italiana, Roma, 2012; M. CARAVALE, *Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?*, in C. ANGELICI-M. CARAVALE-L. MOSCATI-U. PETRONIO-P. SPADA (a cura di), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano-Roma, 2008, 81-115; A. PADOA SCHIOPPA, *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime*, 4, *La società per azioni*, Bari, 2011, 5-82; ID., *Italia ed Europa*, cit., 553 s.; ID., *Storia del diritto*, cit., 576 s.; P. GROSSI, *Note introduttive*, cit., 12 s.; A. ASQUINI, *Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico del diritto privato?*, in *Riv. dir. comm.*, 1927, I, 507-524. Per un recentissimo approfondimento sulla giuscommercialistica italiana tra la fine dell'Ottocento e la Seconda guerra mondiale, cfr. I. BIROCCHI, *Tra i due codici. La giuscommercialistica italiana dopo il "Manifesto" di Vidari (1870-1882)*, in ID. (a cura di), "Non più satellite". *Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019, 107-165 e ID., *L'età vivantiana: tra Sraffa e Rocco, giovani commercialisti crescono (Mossa e Ascuini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921)*, *ivi*, 167-233.

³⁴ Il Codice di commercio incarnava anch'esso quell'esigenza d'una codificazione integrale del diritto che, con il suo portato di certezza, era cara alla società liberale.

³⁵ Per una elencazione delle modificazioni auspicate dalla dottrina, cfr. G. STOLFI, *Diritto Civile*, I, *Parte generale*, 1. *Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, Torino, 1919, 19-35. Con riguardo all'ambizione della nuova generazione di giuristi "neoterici" di colmare (anche in via interpretativa, mediante l'abbandono del metodo esegetico) lo iato creatosi tra legge e nuova realtà sociale, cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto*

La prima espressione parlamentare del fatto che nelle coscienze dei tecnici e dei politici stesse, a poco a poco, maturando la convinzione dell'obsolescenza del codice Pisanelli è individuabile in un disegno di legge presentato alla Camera da Emilio Bianchi³⁶ nella tornata del 15 febbraio 1893. Il deputato carrarese, sottolineò la necessità di «tenere in maggior conto l'azione delle forze e delle circostanze sociali» e stigmatizzò l'opera del «incerta e lentissima» del Governo, come pure la «sterilità» dell'iniziativa parlamentare quando si trattasse di intervenire sul Codice civile: propose quindi l'istituzione di una commissione permanente per la codificazione civile che, presieduta dal Guardasigilli, «stud[iasse] e prepar[asse] le riforme, e le acceler[asse] in corrispondenza coi desideri e coi bisogni sociali»³⁷.

La proposta, pur criticata nel metodo e nel merito³⁸, fu formalmente «presa in considerazione» dalla Camera per «discuterla a tempo debito». E se pure non consta che, successivamente, ciò sia avvenuto, l'iniziativa può essere considerata un segnale d'apertura verso la modifica, e non solo superficiale, dell'impianto codicistico³⁹.

Nel settembre del 1906 fu lo stesso governo a porsi sulla via della revisione del Codice⁴⁰, con la nomina, per decisione del Guardasigilli Gallo, di un'apposita commissione formata dai migliori giuristi italiani del tempo⁴¹.

dello Stato liberale, in *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014, 32 ss. Cfr. anche S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in P. CAPPELLINI-P. COSTA-M. FIORAVANTI-B. SORDI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, 381-388.

³⁶ Emilio Bianchi (Carrara 24 ottobre 1849 – Pisa 3 agosto 1911) fu avvocato civilista, docente universitario e Deputato per cinque legislature.

³⁷ Qualcosa d'analogo era stato tentato dal guardasigilli Tajani con decreto 23 ottobre 1886, ma senza risultati utili.

³⁸ Critiche di natura costituzionale verrebbero da Emanuele Gianturco e dal Guardasigilli Bonacci.

³⁹ Cfr. A.P. CAMERA, *Legislatura XVIII, sessione 1^o*, Tornata del 15 febbraio 1893, 1456 ss.

Tra le norme civilistiche che il Bianchi riteneva necessitare di radicali interventi erano quello relative al passaggio della proprietà ed alla trascrizione. In particolare, egli riteneva che l'unica via per realizzare, considerate le iniziative di riforma del catasto, una riforma giusta e razionale sarebbe stata quella di introdurre un sistema esemplato su quello dei libri fondiari. Del tema, del resto, il Deputato, aveva avuto modo di occuparsi ex professo. Cfr. E. BIANCHI, *Il catasto nei suoi effetti giuridici (Firenze nel r. Istituto di scienze sociali il 15 maggio 1892)*, Pisa, 1892; ID., *Della origine del codice civile italiano e di alcuni fra i più importanti pregi e difetti del medesimo: parole lette dall'avv. Emilio Bianchi nella R. università di Pisa il 23 novembre 1876 come prelezione ad un corso libero di codice civile elementare*, Pisa, 1876; ID., *Considerazioni generali sul sistema ipotecario e sulla trasduzione secondo il Codice civile italiano*, Pisa, 1877.

⁴⁰ *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 37* del 15 settembre 1906, *Supplemento*, 319.

⁴¹ Membri della Commissione, presieduta da Gianbattista Pagano-Guarnaschelli, furono: Paolo Emilio Bensa, Leone Bolaffio, Michele Cadorna, Bruno Chimirri, Giampietro Chiro-

Sebbene alla base delle motivazioni ministeriali vi fossero questioni destinate ad assumere nei decenni successivi grande rilevanza (la opportunità della separazione tra il Codice civile e quello commerciale, l'inclusione nel Codice civile del contratto di lavoro, la "funzione sociale" della proprietà⁴², l'influenza del BGB e l'intento di saldare il diritto pubblico al privato) la sopraggiunta morte del ministro e la scarsa funzionalità di una commissione troppo numerosa⁴³, impedirono l'inizio stesso dei lavori.

L'anno successivo, il nuovo ministro di grazia e giustizia, Vittorio Emanuele Orlando, conscio della disfunzionalità della scelta del suo predecessore e convinto di trarre profitto dalle eterogenee competenze dei commissari, divise la Commissione per la revisione del Codice in sottocommissioni⁴⁴, ma l'unico risultato che ottenne fu un disegno di legge sui vizi redibitori nelle vendite di animali.

Dato che la scelta d'una commissione dalla competenza generale s'era rivelata inefficiente e stante una contingenza politica che suggeriva cautela quanto agli intenti di revisione organica del Codice, quando, sul finire del 1909, al vertice del Ministero della Giustizia fu preposto Vittorio Scialoja, egli, sciolse la Commissione Gallo⁴⁵ e la sostituì con diverse commissioni speciali, incaricandole di lavorare su materie specifiche⁴⁶.

Il celebre giurista torinese, pur convinto della necessità di modificare «il nostro diritto generale», ormai divenuto «inferiore a quello di tutti gli altri popoli civili»⁴⁷ e quindi, sostanzialmente, della necessità d'una nuova codificazione, fu costretto da ragioni d'opportunità politica ad optare per la via della predisposizione di singoli provvedimenti.

Il lavoro compiuto dalle commissioni speciali, coordinato attivamente

ni, Napoleone Colajanni, Cesare Fani, Francesco Filomusi Guelfi, Carlo Francesco Gabba, Giorgio Giorgi, Pasquale Grippo, Scipione Lupacchioli, Luigi Luzzatti, Alberto Marghieri, Ludovico Mortara, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Penserini, Ugo Guglielmo Petrella, Vittorio Polacco, Oronzo Quarta, Antonio Salandra, Giuseppe Salvioli, Vittorio Scialoja, Vincenzo Simoncelli, Cesare Vivante, Tommaso Mosca, Alessandro Caraciotti, Michelangelo Vaccaro.

⁴² Per una recente riflessione, (anche) in prospettiva storica, sul tema della funzione sociale della proprietà, si vedano i contributi raccolti in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017.

Sulla questione dei limiti alla proprietà con particolare riguardo agli atti emulativi, cfr. N. SARTI, *Il divieto degli atti emulativi. Ricostruzione storica e tensioni de iure condendo in un dibattito di fine Ottocento*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 74-75 (2001-2002), 213-248.

⁴³ Ben trenta membri.

⁴⁴ Cfr. R.D. 25 aprile 1907, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1907.

⁴⁵ Cfr. R.D. 6 gennaio 1910, n. 12, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1910.

⁴⁶ Cfr. N. STOLFI, *Diritto civile*, cit., 10-14.

⁴⁷ Cfr. V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 9, 1911, I, 948.

dallo Scialoja, fu davvero cospicuo se si compara il numero esiguo delle sedute che esse tennero con la nutrita serie di disegni di legge⁴⁸ che il Guardasigilli poté presentare in parlamento. Proposte concernenti temi importanti quali la filiazione naturale⁴⁹, la cittadinanza, la trascrizione⁵⁰ e l'autorizzazione maritale⁵¹, delle quali, però, solo quella relativa alla cittadinanza divenne legge⁵².

Un'ultima osservazione va proposta, per completezza, al ruolo svolto dalla magistratura, la quale pur contribuendo attivamente allo sviluppo del "*diritto vivente*" con lo strumento dell'interpretazione evolutiva, spesso difettò d'incisività nomofilattica in conseguenza alla ripartizione territoriale della giurisdizione suprema⁵³.

Sul finir della *Belle Epoque*, insomma, l'insieme delle maturande istanze di riforma rivendicate dalla mutata società civile erano frenate dall'inopportunità politica d'un rinnovamento radicale e dall'impossibilità per la magistratura di mantenere l'ordinamento giuridico al passo coi tempi⁵⁴.

1.2. Ricadute sul diritto privato della legislazione emergenziale bellica

Il primo conflitto mondiale consentì all'Italia di raggiungere quelli che erano ritenuti, a torto o a ragione, i propri confini naturali, portando a compimento il processo d'unificazione politica iniziato nel 1859⁵⁵.

⁴⁸ Cfr. R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 37-38.

⁴⁹ Cfr. A.P. SENATO, *Documenti*, Tornata del 22 febbraio 1910, doc. n. 153.

⁵⁰ Cfr. A.P. SENATO, *Documenti*, Tornata del 3 marzo 1910, doc. n. 174.

⁵¹ V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, 1910, 137.

⁵² Cfr. legge 13 giugno 1912, n. 555, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1912.

⁵³ La frammentazione della Suprema giurisdizione in ben cinque diverse corti di Cassazione (dislocate rispettivamente a Torino, Firenze, Napoli, Palermo e Roma) perdurò fino all'istituzione della Cassazione civile unica nel 1923 ad opera della legge 24 marzo 1923, n. 601; la riforma, auspicata dai giuristi italiani da quasi un cinquantennio, fu celebrata come uno dei primi successi legislativi del Fascismo. Cfr. B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, IV, *Il 1924*, Milano, 1934, 70 ss. e 287.

Sulla storia della magistratura italiana cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, 2013.

⁵⁴ Tale era ormai, tra i giuristi, la convinzione che il Codice andasse riformato che, alcuni d'essi, non limitandosi a far sentire la propria voce dalle pagine delle monografie e dalle colonne delle riviste, costituirono vere e proprie commissioni incaricate di studiare le riforme più importanti ed urgenti. Così, nel 1914, il circolo giuridico di Napoli costituì nel proprio seno, per iniziativa dei professori Fadda e Cannada-Bartoli, una commissione che, dopo accurati studi, produsse un notevole disegno di legge sulla ricerca della paternità.

⁵⁵ Nel quadro delle vicende del confine orientale italiano, si colloca anche quel laboratorio politico istituzionale che fu la Reggenza di Fiume. Esperienza poliedrica, incentrata sulla ridefinizione del potere politico sulla base dell'esperienza di guerra, l'antipartitismo, il cor-

Pur prescindendo dagli inquietanti dati consuntivi di un conflitto che non aveva precedenti nella storia⁵⁶, non è difficile comprendere quali effetti avessero avuto sul nostro diritto privato tre anni caratterizzati dai fenomeni tipici della vita e dell'economia belliche⁵⁷.

La frequenza di situazioni anomale in materia familiare, con gli inevitabili riflessi in campo successorio, la necessità di modificare, sospendere od annullare il corso e gli effetti dei rapporti contrattuali, l'esigenza di sacrificare, o quantomeno, di ridimensionare, lo stesso diritto di proprietà di fronte ad alcune nuove priorità sociali legittimarono l'emanazione di un'ampia serie di norme eccezionali che andarono costituendo un vero e proprio *corpus* del diritto di guerra⁵⁸.

L'urgenza di provvedimenti siffatti non poteva tollerare i tempi propri della fisiologia parlamentare e perciò, con la legge 22 maggio 1915, n. 671, le camere accordarono al governo i pieni poteri⁵⁹; l'esecutivo, dal canto suo, se ne avvalse largamente, modificando con decretazione luogotenenziale numerosi articoli del Codice civile, anche in materie che, oggettivamente, ben poca attinenza avevano con le necessità belliche⁶⁰.

Per questo motivo parte della dottrina non tardò ad accusare il governo

porativismo che produsse, fra l'altro, la Carta del Carnaro. Un'aggiornata riflessione multidisciplinare sull'impresa Fiumana e la Reggenza si è svolta all'incontro di studi *"Il Lungo Novecento. La questione adriatica e Fiume tra le due Conferenze di pace di Parigi 1919-1947"* tenuto a Gorizia il 27-28 giugno 2019 e del quale è attesa la pubblicazione degli atti.

⁵⁶ Il costo del conflitto in termini sociali fu enorme: 571.000 morti e circa un milione di feriti, tra i quali 450.000 grandi invalidi, un'inflazione decuplicata rispetto al periodo prebellico ed un'economia al tracollo, con 5.600.000 soldati che dovevano essere riportati ad una vita civile che non era in grado di riassorbili nella piena occupazione. Sugli effetti e le peculiarità della Grande guerra, cfr. J. SHEEHAN, *L'età post-eroica*, Roma, 2009, 84 ss.

⁵⁷ Su tali effetti e la loro incidenza nell'accelerare le istanze di riforma già latenti nel diritto privato italiano, cfr. C. LATINI, *The Great War and the Reorientation of Italian Private Law*, in *Comparative legal History*, 2 (2014), 242-263; R. BRACCIA, *La legislazione della Grande Guerra e il diritto privato*, in A. SCIUMÈ (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, 187-215.

⁵⁸ Al di là dell'attività del legislatore, per certi versi *"obbligato"* a determinati interventi normativi, anche la dottrina dovette svolgere un ruolo attivo modificando, in funzione delle esigenze belliche, la propria ricostruzione di certi istituti. Particolarmente vivace fu il dibattito volto a conferire una portata più ampia al concetto di *"forza maggiore"* in merito al fatto che tale stato, in guerra, diveniva quasi ordinario. Cfr. L. FERRARA, *Leggi di guerra (Riflessi privatistici dell'immane conflitto)*, in *Moderni problemi del diritto*, Milano, 1938, 43 ss.

⁵⁹ Sul riverbero dello stato di guerra sul rapporto tra poteri costituzionali nel Regno d'Italia, con interessanti considerazioni sul rapporto tra Governo e Supremo Comando militare, cfr. G. DE VERGOTTINI, *Stato di Guerra e assetto dei poteri costituzionali*, in D. ROSSI (a cura di), *La toga scaligera*, cit., 17-41.

⁶⁰ Cfr. N. STOLFI, *Diritto civile*, cit., 15 e C. LATINI, *Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, 2007.

d'aver abusato della delega concessagli, ma vi furono anche disposizioni per le quali le lodi dei giuristi furono unanimi: ad esempio, quella che limitò ai parenti fino al sesto grado l'area dei successibili *ab intestato* e chiamò lo Stato alle successioni vacanti⁶¹.

Nel complesso, comunque, trattavasi di norme in parte già sperimentate, anche con vigenza territoriale limitata, in precedenti emergenze⁶², ma che solo in questa circostanza, e per la prima volta, acquistavano la dignità di un microsistema autonomo, derogante a quello di "*diritto comune*"; un "*diritto comune*" che in questi difficili frangenti si era rivelato come inadeguato ed obsoleto.

In ogni caso, dato il carattere eccezionale di tali norme ed il contesto in cui vennero emanate era naturale che, a guerra finita, il *corpus* del diritto bellico⁶³ fosse fatto oggetto d'una sorta di smobilitazione parallela a quella militare; peraltro, nel pieno della guerra, quando all'orizzonte ancora non s'intravedeva la fine del conflitto, avevano preso forma nei dibattiti dottrinali le questioni alle quali, nel dopoguerra, si sarebbe dovuta dedicare più attenzione; e tra esse s'era profilata quella del nuovo assetto internazionale postbellico, che spingeva verso forme di uniformità giuridica tra gli stati dell'Intesa, o almeno tra quelli di comune origine latina⁶⁴.

Quando, nel 1918, le ostilità cessarono fu subito chiaro ai politici ed ai giuristi che due erano i fondamentali problemi giuridici da risolvere: da un lato, come anticipato, bisognava decidere quale sorte riservare alla legislazione bellica; dall'altro, l'annessione della Venezia Giulia e del Trentino poneva il problema dell'estensione a questi territori, retti dal diritto austriaco, della legislazione italiana.

⁶¹ Cfr. D.Lgt. 16 novembre 1916, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1916.

⁶² Si pensi ad esempio alle calamità naturali ed in particolare al terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908. Sulla normativa promulgata in occasione del fenomeno, poi confluita nel T.U. 19 agosto 1917, n. 1399, cfr. V. POLACCO, *Di alcune deviazioni al diritto privato conseguite al terremoto calabro siculo*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1909, 337-360. Per una ricostruzione storiografica densa di spunti di riflessione, cfr. C. LATINI, *L'emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in Italia agli inizi del Novecento*, in *Historia et Ius*, 13 (2018), 1-22.

⁶³ Sul quale già prima e nella previsione dell'entrata dell'Italia nel conflitto s'era sviluppato un certo dibattito dottrinale. Cfr. R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 40 ss.

⁶⁴ I primi passi in questo senso furono mossi già nel 1916, con la costituzione del comitato italiano per un'alleanza legislativa fra le nazioni amiche, presieduto dallo Scialoja (cui faceva da corrispettivo francese il *Comité Française pour l'union législative entre les nations alliées et amie*, presieduto da Ferdinand Larnaude, decano della facoltà di diritto della Sorbona).

I lavori di questi consessi, che peraltro furono composti dai migliori giuristi dei due paesi, costituirono la base per il noto "*Progetto di un Codice delle obbligazioni e dei contratti comune all'Italia ed alla Francia*". Per maggiori dettagli e per gli organici di queste commissioni Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti*, Parigi, 1929, 3 ss.

Quanto alla questione della “*smobilitazione legislativa*” l’alternativa che si poneva al legislatore era procedere ad una formale ed integrale abrogazione della stessa ripristinando uno *status quo ante* che, tuttavia, avrebbe generato profonde contraddizioni per il mutato assetto di molti rapporti giuridici, oppure optare per un inserimento in pianta stabile del nuovo *corpus* normativo nel nostro ordinamento giuridico, rimuovendo lo stato d’eccezionalità che lo caratterizzava, ma così palesando una sorta di ripudio dei valori considerati essenziali dalla civiltà liberale.

Quanto al problema dell’unificazione legislativa, l’estensione *ex nihilo* dell’intero sistema giuridico italiano alle nuove province non avrebbe avuto effetti troppo traumatici solo se fosse stato stabilito un periodo di transizione sufficientemente lungo da consentire alle popolazioni d’assuefarsi ad esso e se fossero state emanate disposizioni specifiche volte a tutelare i diritti linguistici delle minoranze tedesca e slovena⁶⁵.

In quelle province, infatti, era in vigore il Codice civile generale austriaco. Codice per molti versi assai diverso dal nostro; e ciò non solo nei rapporti patrimoniali (col maso chiuso ed il sistema tavolare⁶⁶), ma soprattutto in materia di famiglia: l’ABGB, infatti, non prevedeva l’autorizzazione maritale ed ammetteva il divorzio⁶⁷; inoltre contemplava la dichiarazione di morte presunta non limitatamente ai dispersi in guerra, ammetteva, anche se limitatamente a certi effetti, la ricerca della paternità e fissava la maggiore età a venticinque anni.

Quanto all’autorizzazione maritale venne riproponendosi un dibattito dottrinale analogo a quello sorto quasi sessant’anni prima in occasione dell’annessione della Lombardia agli stati sabaudi, ma questa volta il legislatore optò per l’abrogazione definitiva dell’istituto⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. V. SCIALOJA, *Limiti e modi della unificazione legislativa*, in *Studi giuridici*, IV, *diritto privato*, Roma, 1933, 203 s.

⁶⁶ Sui problemi giuridici relativi all’annessione della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia al Regno d’Italia, con particolare riguardo al sistema della pubblicità immobiliare, cfr. E. FIOCCHI MALASPINA, *Le nuove province del Regno d’Italia: il dibattito legislativo e dottrinale per il riconoscimento dei diritti storici (1918-1929)*, in G. ROLLA (a cura di), *Regimi Giuridici Speciali di Autonomia delle Comunità Territoriali. Profili di diritto comparato*, Milano, 2013, 247-252; EAD., *Il libro fondiario in Venezia Giulia: alcuni profili storico-giuridici*, in G. ROLLA-M. COSULICH (a cura di), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* (Quaderni della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento 3/2014), Napoli, 2014, 145-166.

⁶⁷ Il nuovo confronto con il codice austriaco fu l’occasione anche per il rinnovamento dei progetti d’introduzione del divorzio; da segnalare specialmente la proposta dei deputati socialisti Costantino Lazzari e Guido Marangoni presentata alla camera il 6 febbraio 1920.

⁶⁸ Cfr. legge 17 luglio 1919, n. 1176, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia*, Roma, 1919.

Sulla promulgazione di questo provvedimento dovette certo pesare non poco il grado d’emancipazione conquistato dalle donne durante il conflitto. La necessità di sostituire nell’attività produttiva gli uomini impegnati al fronte, infatti, aveva dato a molte di loro l’indipendenza economica rendendo difficilmente attuabile un ritorno della condizione femmini-

Di fronte a tali questioni ed ai problemi che comportavano le diverse possibili scelte, la classe politica italiana, pur non senza indugi, optò per il ripristino, in linea di massima, della normativa prebellica, ponendo fine a quella generata dal conflitto; nel contempo, stabilì d'estendere la normativa italiana ai nuovi territori.

Tuttavia, poiché la sostituzione dell'ABGB con il codice Pisanelli suscitava non poche perplessità, stante l'attaccamento ad esso delle popolazioni e la qualità di molti istituti del codice asburgico, per altro aggiornato dalle tre novelle emanate tra il 1914 ed il 1916⁶⁹, l'estensione in parola avvenne in due momenti.

Quasi immediatamente furono estese alle nuove province le disposizioni concernenti materie per le quali si ritenne indispensabile ed urgente stabilire l'unità giuridica. Nel dettaglio, si trattò della normativa circa la maggiore età, delle disposizioni preliminari, della legge sulla cittadinanza, delle norme sullo Stato civile e di quelle sul matrimonio.

Per la parte restante, invece, il Codice civile generale restò in vigore⁷⁰ fino al novembre del '28 quando un apposito Regio Decreto⁷¹ provvide ad abrogarlo estendendo ai territori tridentini e giuliani il Codice italiano; l'abrogazione, comunque, non fu integrale poiché alcuni degli istituti, come il sistema tavolare, ritenuti particolarmente pregevoli o, comunque, molto radicati nel tessuto sociale, furono fatti salvi⁷².

Tornando al disegno generale delle vicende del nostro diritto privato per il periodo in questione, resta da aggiungere che le questioni di cui si è detto furono affrontate dal governo con l'ausilio d'un apposito organo.

Ancor prima di Caporetto, infatti, era stata istituita una Commissione

le allo status prebellico; non a caso, infatti, la legge in parola conteneva anche disposizioni circa l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi ed alle professioni. Sulla questione dell'abrogazione dell'autorizzazione maritale secondo l'esempio austriaco, cfr. M.R. DI SIMONE, *L'ABGB e il dibattito per la riforma del Codice civile italiano nei primi anni del Novecento*, in *Amicitiae pignus, Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano, 2003, 942.

⁶⁹ La prima di queste novelle fu sancita dall'ordinanza imperiale del 12 ottobre 1914 e regolava il diritto delle persone, la famiglia, la tutela e le successioni; la seconda, del 22 luglio 1915, disciplinava la rinnovazione e la rettifica dei confini tra i fondi e la relativa procedura; la terza, infine, promulgata il 19 marzo 1916, s'occupava delle obbligazioni e dei diritti reali.

⁷⁰ Ciò, se da un lato causò spinosi conflitti di legislazione che divennero oggetto d'approfonditi studi e diversi tentativi di soluzione da parte dei giuristi, dall'altro riportò l'attenzione dei nostri studiosi sulle peculiarità dell'ABGB, anche al fine della riforma del nostro diritto privato. Cfr. prefazione dei magistrati Filippo DEL GIUDICE e Gino MIGLIETTA in *Codice civile generale austriaco vigente nelle nuove Province modificato ed integrato dalle tre novelle parziali, emanate mediante le ord. Imp., 12 ottobre 1914, 22 luglio 1915 e 19 marzo 1916 e dalle disposizioni legislative emanate dopo l'ammissione, per cura dell'avv. Filippo del Giudice*, Gorizia, 1927.

⁷¹ Cfr. R.D. 4 novembre 1928, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, IV, 1928.

⁷² Cfr. M.R. DI SIMONE, *L'ABGB e il dibattito*, cit., 963.

Reale per il dopoguerra avente lo scopo di studiare a fondo i problemi del ripristino della normalità legislativa⁷³; questo consesso, che assunse forma definitiva solo nel giugno del 1918⁷⁴, fu diviso in due Sottocommissioni centrali; la prima di esse, presieduta da Vittorio Scialoja, si occupò (ad opera specialmente della sua XIII sezione, *Riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra*, presieduta dal Paolo Emilio Bensa⁷⁵) anche di una serie di problemi privatistici⁷⁶.

Formulando, da un lato, una nutrita serie di proposte relative all'assenza, alla presunzione di morte ed alla tutela dei minori; e sottolineando, dall'altro, la necessità d'ulteriori riforme concernenti il matrimonio per procura e lo stato dei figli naturali⁷⁷, tale commissione realizzò i primi lavori che possono autenticamente considerarsi strutturalmente collegati al processo di codificazione conclusosi nel '42.

Queste iniziative, anche se non trovarono immediata espressione legislativa⁷⁸, assunsero una notevole importanza poiché stimolarono nella classe dirigente e nell'opinione pubblica lo sviluppo di uno stato d'animo favorevole all'innovazione ed alla riforma della stessa codificazione.

Disposizione d'animo generata dal venir meno del dogma, fisiologico alla società liberale, della certezza assoluta dell'intangibilità del Codice; dogma che per oltre mezzo secolo aveva sorretto l'applicazione e l'utilizzazione di quello civile del 1865, ma che s'era andato erodendo durante la guerra ed il dopoguerra in conseguenza degli sconvolgimenti apportati dal conflitto nei rapporti sociali, della trasformazione della vita economi-

⁷³ Cfr. D.Lgt. 16 settembre 1917, n. 1529. Col quale è istituita una Commissione per l'esame e la proposta dei provvedimenti relativi al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, ed al tempo successivo alla stipulazione della pace.

⁷⁴ Cfr. D.Lgt. 21 marzo 1918, n. 361. Che istituisce una Commissione con l'incarico di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace e ne determina la composizione.

⁷⁵ Per un recente profilo bio-bibliografico di Paolo Emilio Bensa, cfr. F. FURFARO, *Paolo Emilio Bensa: un civilista italiano di formazione (anche) pandettistica*, in *Historia et Ius* 10/2016 – paper 7.

⁷⁶ Questioni inerenti al diritto privato furono affrontate anche dalla IX sezione (*Unificazione del diritto delle obbligazioni fra Stati dell'Intesa*), presieduta da Vittorio Scialoja) e dalla XIII sezione (*Produzione agraria*), presieduta da Tommaso Tittoni). Quest'ultima si occupò in particolare della limitazione del diritto di proprietà e dei contratti agrari. Cfr. COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *I problemi economici urgenti. Relazione del deputato Edoardo Pantano. Presidente della Sottocommissione economica. Voti e proposte per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace*, Roma, 1919, 31-60.

⁷⁷ Cfr. COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *Studi e proposte della prima sottocommissione: presieduta dal sen. Vittorio Scialoja: questioni giuridiche, amministrative e sociali: giugno 1918-giugno 1919*, Roma, 1920.

⁷⁸ Forse anche a cagione delle gravi tensioni politiche sfociate nel c.d. "biennio rosso" e nella relativa reazione fascista che non costituivano certo una cornice idonea all'introduzione di radicali riforme del diritto privato. Sulle condizioni politiche e sociali del periodo cfr. F. CHABOD, *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, 19-73.

ca e dei mutamenti della mentalità e della psicologia delle masse⁷⁹.

Venendo all'indagine specifica sugli effetti che la conflagrazione mondiale determinò nell'essenza e nelle forme del diritto privato italiano, ci si rende immediatamente conto che essa assume ad oggetto un fenomeno di vaste proporzioni e di andamento non certo lineare; tali, infatti furono le caratteristiche del *corpus* normativo costituito dall'infinità di leggi emanate, specialmente dal governo del Regno, durante gli anni che videro l'Italia impegnata nella Grande guerra. Complesso di provvedimenti che, per le contingenze d'emanazione, prese il nome di "legislazione di guerra"; ma che ben s'attaglia alla definizione anche per l'intensità che lo caratterizzò, nonché per la risolutezza con la quale si fece portatore nel nostro ordinamento di principî innovativi.

Tra le questioni che la legislazione di guerra suscitò, particolare attenzione ricevette il quesito circa le tracce che essa avrebbe lasciato di sé una volta cessate le contingenze che l'aveva determinata: se cioè tutto il *corpus* del diritto bellico fosse destinato a scomparire quale gruppo di leggi temporanee o se, invece, almeno in parte, sarebbe rimasto in vigore⁸⁰.

Ed a tal punto era sentita come determinante la questione che, quando fu istituita la commissione per il dopoguerra, l'onorevole Pasquale Grippo⁸¹, presidente della sezione nella quale, tra gli altri, sedeva anche Filippo Vassalli (che, come vedremo, svolgerà un ruolo primario nelle vicende della codificazione) ne postergò la convocazione proprio in attesa di precise direttive in tal senso⁸².

⁷⁹ Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione*, cit., 215.

⁸⁰ Sul diritto bellico e le plurime questioni che si agitarono in relazione ad esso, cfr. C. LATINI, *Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, 2007; L. MOSCATI, *La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana*, in *Riv. it. scienze giur.*, VII, 2016, 349-367; in particolare, sull'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza cfr. F. COLAO, *Decreti-legge nell'esperienza dello Stato liberale*, in *Democrazia e diritto*, 5, 1981, 136-150.

Tra i principali contributi della civilistica coeva sul tema della legislazione di guerra ed i suoi riflessi sul diritto privato di si vedano F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in *Studi giuridici*, Roma, 1939, 377-403 (contributo originale in *Riv. dir. comm.*, XVII (1919), I, 1-22); L. FERRARA, *Leggi di guerra (Riflessi privatistici dell'immane conflitto)*, in *Moderni problemi del diritto*, Milano, 1938, 37-67; G. FAGGELLA, *La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente ed alle future riforme*, in *Riv. dir. pubbl.*, X (1918), 345-396; R. DE RUGGIERO, *Leggi di guerra nel diritto privato italiano*, in *Dir. giur.*, 31 (1916), 171-196; G. CARRARA, *La legislazione economico-sociale provocata dalla guerra*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 66, 1914, 139-148; ID., *La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato*, Roma, 1920.

⁸¹ Sulla figura di Pasquale Grippo cfr. G. TELESCA, *Pasquale Grippo. Il giurista e l'uomo politico*, Potenza, 2009.

⁸² Il compito della sezione di cui fu membro il Vassalli (cfr. tabella allegata al D.L. 30 giugno 1918), era, a rigore, la "Revisione della legislazione emanata durante la guerra in forza dei poteri straordinari", cioè, la revisione dei provvedimenti legislativi emanati dal governo

Se, infatti, il lavoro della commissione non doveva essere un mero coordinamento della legislazione bellica con le altre precedenti leggi dello Stato, quasi si trattasse di porre mano alla elaborazione di un testo unico, i lavori della commissione non avrebbero potuto iniziare senza precise direttive in ordine, appunto, ad una eventuale revisione del diritto italiano alla luce dei mutamenti intervenuti nel tessuto sociale ed economico del paese, così segnando l'orizzonte ultimo in cui iscrivere l'attività della commissione.

E la ragione fondamentale di queste cautele stava nell'enorme potenzialità eversiva della tradizione che le scelte adottate della commissione avrebbero potuto determinare.

A ben vedere, infatti, la legislazione bellica, superata la superficiale apparenza caotica, era in grado di rivelare una dimensione sistematica: un sistema ispirato da principi e da uno spirito proprio, che aveva regolato la vita pubblica e privata italiana durante gli anni del conflitto. Questo corpo di leggi, nei principi e nei dettagli, aveva sostituito ampie zone dell'ordinamento preesistente, determinando nuovi assetti giuridici, soprattutto nell'economia pubblica e privata⁸³.

in virtù della delegazione di potere legislativo effettuata con legge 22 maggio 1915, n. 671. Tuttavia, il governo, occupato da problemi più gravi che il preoccuparsi dei limiti costituzionali della delega conferitagli, nell'emanare la legislazione di guerra si avvale di fonti legislative formalmente eterogenee: legiferò direttamente, con decreti luogotenenziali, sia invocando la delega accennata in casi e materie rientranti in essa come anche in materie e casi che dalla stessa esorbitavano, sia invocando altre deleghe (quali quelle contenute nella legge 21 marzo 1915, n. 273 per la difesa economica e militare dello Stato o quella della legge 22 giugno 1913, n. 693 sulle requisizioni); emanò decreti legge, come tali soggetti a conversione, nonostante l'oggetto dei medesimi rientrasse nella delega ex legge 671 e ciò sia per i dubbi sui confini della stessa che per ragioni d'opportunità politica; infine, in altri casi, lasciò svolgere alle camere, nei brevi periodi d'apertura di esse, il normale iter legislativo, anche nelle stesse materie regolate con decreti.

Se si considera ciò appare ben chiaro che l'oggetto della revisione affidata ai commissari non poteva limitarsi ai soli decreti luogotenenziali emanati ex legge 671, perché le norme in essi contenute avevano finito con l'intrecciarsi e l'integrarsi con quelle dettate in forza di legge, di decreto legge od in forza d'altre delegazioni; e doveva quindi estendersi a tutti questi provvedimenti collegati. L'unica via per ritenere giustificata la limitazione *de quo* presupponeva un'interpretazione della delega contenuta nella legge del 22 maggio, secondo la quale, i decreti emanati dal governo avrebbero cessato automaticamente d'aver vigore con la stipulazione della pace.

E questa interpretazione, pur non fondata nella lettera della legge e senza precedenti nella storia costituzionale del Regno, era quella fatta propria, "per atti concludenti", dal governo, il quale, nel novembre del '18 emanò una serie di decreti-legge destinati alla proroga di alcuni dei principali provvedimenti emessi in forza della legge n. 671.

Data una tale interpretazione, la revisione dei decreti in parola si sarebbe dovuta incentrare sullo stabilire per quali di essi fosse necessaria od opportuna una proroga da attuarsi con decreto legge o legge prima della stipulazione della pace. In ogni caso, anche una revisione determinata da tali ragioni non poteva prescindere dalla considerazione del corpus normativo bellico nel complesso delle sue fonti.

⁸³ Estremamente significative sono le parole lasciateci da Luigi Ferrara per il quale le

La dottrina, peraltro, non mancava di sottolineare come tali interventi avessero dato spazio a esigenze che non trovavano più risposta nel Codice civile ed introdotto disposizioni idonee a costituire la base di riforme ispirate al «grande principio di giustizia e di equità»⁸⁴.

Scegliere di mantenere la legislazione emanata durante la guerra significava inaugurare una nuova stagione giuridica caratterizzata da una più spiccata socializzazione dei rapporti e da un'enormemente aumentato intervento statale nell'economia; e, significava, in qualche misura, attestare formalmente l'inadeguatezza del "*diritto liberale*" a soddisfare i bisogni della società reale.

Posto il peso politico di una tale decisione e le responsabilità che avrebbe comportato, la scelta del Grippò di rilanciare, a suo modo, la questione al legislatore, è dunque comprensibile.

In concreto, il problema che si poneva dinnanzi al legislatore era dunque quello di stabilire se, ed in che parte, l'assetto di vita instauratosi ed affermatosi negli anni del conflitto dovesse essere consolidato od abolito; e ciò in virtù del fatto che molte delle leggi emanate durante la guerra, ancorché rientranti formalmente nell'omonima legislazione, non erano necessariamente connesse allo stato di guerra nel senso che cessato questo ne venisse meno la possibilità o l'opportunità.

Il conflitto, infatti, lungi dal creare situazioni *ex nihilo*, fece emergere e portò a maturazione tutta una pluralità di interventi di politica economica che studiosi e politici avevano disegnato e propugnato indipendentemente da ogni stato di guerra; e le conseguenze sul diritto privato del sistema economico così inaugurato non potevano che essere profonde⁸⁵.

Mentre al fronte imperversava il fragore dei mortai, infatti, entro i confini del nostro diritto privato s'era attuata una rivoluzione silenziosa, realizzata attraverso un programma, non del tutto consapevole, d'interventi parziali che nel loro complesso delineavano un sistema potenzialmente alternativo, ancorché formalmente eccezionale, a quello pregresso; e la commissione del dopoguerra aveva proprio il compito di prendere atto o meno di tale rivoluzione: di stabilire, cioè, se l'effetto della rivoluzione andava tenuto fermo.

Vi fu chi sostenne che il problema non aveva tale rilevanza sulla base della considerazione che i provvedimenti adottati avessero carattere provvisorio⁸⁶, ma tale premessa risultò fallace e sterile poiché, anche qualora

leggi eccezionali emanate durante la guerra «rappresentano non già il giusto e necessario rapporto fra la guerra ed il diritto privato, ma addirittura ... la guerra allo stesso diritto privato». Cfr. L. FERRARA, *Moderni problemi*, cit., Milano, 1938, 43.

⁸⁴ Cfr. G. FAGGELLA, *La legislazione bellica*, cit., 42.

⁸⁵ Cfr. G. CARRARA, *La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato*, cit., 7.

⁸⁶ Cfr. P. COGLIOLO, *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Torino, 1917, 2 s.

Sulla figura di Pietro Cogliolo, cfr. R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano*

l'originaria *voluntas legis* fosse stata nel senso della provvisorietà, le conseguenze di quelle norme non potevano che essere durature e profonde: del resto non si possono sopprimere od alterare norme, organi e funzioni senza che tutte le norme, gli organi e le funzioni che con le prime erano in rapporto risentano dell'operazione ed avviino un processo d'assestamento destinato a durare a lungo.

Il necessario intervento pubblico effettuato dallo Stato nell'economia al fine di garantire, senso lato, l'approvvigionamento bellico, determinò la statalizzazione delle fabbriche, la requisizione delle navi, la fissazione dei prezzi, il monopolio statale sulle derrate necessarie alla vita, la previsione d'assembi e d'impieghi per le donne e le famiglie dei soldati, nonché la socializzazione, in larga misura, di opere e beni.

Ed anche i settori economici (in vero assai pochi) non toccati direttamente dallo *ius belli*, avevano subito effetti indiretti, per il principio economico che la struttura di un organismo condiziona quella degli altri che con quello stanno in rapporto, sia quest'ultimo di collaborazione o di competizione.

La conclusione del conflitto non determinò il ritorno dello Stato nella propria posizione, tipicamente liberale, d'osservatore imparziale, delegato soltanto di vigilare sui confini, sull'ordine pubblico e sul libero mercato, perché il periodo postbellico, caratterizzato dall'enorme richiesta di beni destinati a sostituire quelli distrutti ed a colmare il difetto di materie prime, per tacere dei bisogni dei reduci, delle loro famiglie e di quello dei caduti, impose di mantenere il controllo dell'economia nazionale per collocare più efficientemente le risorse finanziarie e naturali.

A prescindere dalle reali esigenze dell'economia di transizione, non sfuggiva occhi dei giuristi contemporanei che la tendenza all'ingerenza statale nell'economia sarebbe stata difficilmente reversibile e che tutto ciò non potesse non avere effetti sul diritto privato⁸⁷.

Il fatto che tali effetti possano essere etichettati come rivoluzionari dipende dalla constatazione che il diritto privato ottocentesco era stato costruito attorno a (ed in funzione di) un astratto "*homo oeconomicus*" coincidente con un "*citoyen*" proprietario «fornito di un suo territorio autonomo dove il contratto è legge tra le parti ... blandito e protetto dallo Stato come personaggio affidatissimo e sicura garanzia per l'ordine pubblico»⁸⁸.

Abbiamo già rilevato come prima della Grande guerra e specialmente negli ultimi anni del XIX secolo la legislazione sociale, con finalità protettiva, avesse introdotto deroghe ai principî cardine di un ordinamento giuridico incentrato sull'individualismo.

ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano, in AA.VV., *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, 2011, 1-62.

⁸⁷ Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione*, cit., 380.

⁸⁸ Cfr. P. GROSSI, *Un recupero per il diritto*, cit., 229.

E l'attuazione di forme di protezione ridusse l'ambito del diritto privato soprattutto nella misura in cui insidiò il dogma dell'autonomia negoziale e della fisiologicità dell'incontro-scontro delle libere determinazioni che di quello erano il presupposto.

L'intervento statale, infatti, fu per lo più realizzato mediante la produzione di norme volte a predeterminare l'equilibrio degli interessi nei rapporti intersoggettivi; in altri casi, mediante concreti interventi amministrativi.

Era comunque l'ingresso dello stato nell'economia e nella società⁸⁹; ed era inevitabile, in taluni casi, la riduzione del perimetro di azione del diritto privato o, quanto meno, la trasformazione degli istituti privatistici in senso pubblicistico, sicché, pur nella permanenza del *nomen iuris* privatistico di un istituto, si assistette ad uno svuotamento della sua natura civilistica.

Un caso emblematico fu quello della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro, nella quale l'intervento protettivo dello stato fu realizzato attraverso il conferimento di diritti soggettivi ad alcuni soggetti di diritto privato nei confronti di altri soggetti di diritto privato. La connotazione privatistica dell'istituto non poteva non risultarne forzata o, meglio, alterata in profondità: l'attrazione nella sfera pubblicistica avveniva, infatti, attraverso l'ingresso pervasivo della pubblica amministrazione nel rapporto, con una molteplicità di ingerenze e di compiti che essa assumeva con il fine precipuo di realizzare l'interesse del prestatore d'opera alla cui volontà si sostituiva.

Queste forme di protezione, attuate in numerosi settori della vita sociale, dall'igiene al commercio, passando per l'assistenza pubblica, la beneficenza, la previdenza, l'istruzione e perfino per i costumi, non fecero che intensificarsi con la guerra ed in previsione del dopoguerra.

Avvenne così che lo Stato si occupò degli interessi materiali degli impiegati istituendo cooperative di consumo a favore d'impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni e dettando un complesso eterogeneo di norme sottraenti, per buona parte, alle leggi del libero scambio l'approvvigionamento d'una numerosa classe di cittadini.

Gli impiegati dello Stato ebbero riconosciuto per legge il caro-viveri ed ebbero, sempre per legge, regolato nei punti essenziali il proprio rapporto d'impiego; rapporto che, naturalmente, in precedenza era disciplinato contrattualmente⁹⁰.

Sempre con legge si procedette alla determinazione dei prezzi massimi sia dei generi alimentari che di quelli industriali ed i rapporti di credito

⁸⁹ E segnava anche l'ingresso della burocrazia nella vita degli italiani, realizzando un abbraccio il cui effetto esiziale è questione del presente della Repubblica.

⁹⁰ Cfr. D.L. 1° maggio 1916, n. 490; D.L. 2 settembre 1917, n. 1448; D.L. 10 marzo 1918, n. 349.

interpretati furono, sia pure limitatamente all'evento bellico, alterati con una serie di provvedimenti a favore di determinati soggetti⁹¹.

Infine, fu coartata e, in certi casi, annullata, la disciplina contrattuale delle locazioni dei fondi rustici ed urbani⁹².

Nonostante questi provvedimenti già testimoniassero a pieno la nuova vocazione interventista dello Stato, tuttavia, il settore in cui esso si rivelò più pervasivo fu quello relativo ai combattenti e, in genere, a coloro che avevano preso parte allo sforzo bellico.

Lo Stato, infatti, non poté non farsi carico di coloro (e dei congiunti di coloro) che a causa del conflitto avevano perso i beni o, addirittura, la vita. E lo fece mediante l'introduzione di una serie di prestazioni pensionistiche in favore degli invalidi⁹³ e degli orfani di guerra⁹⁴. A rafforzare l'azione sociale d'assistenza fu generalizzata l'emissione, a carico dell'I.N.A., di speciali polizze a favore delle truppe combattenti⁹⁵.

Quest'ultimo provvedimento, peraltro, segnò la nascita dell'Opera dei combattenti⁹⁶. Ente la cui funzione era provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei combattenti superstiti e che attuò, con grandi mezzi, una larga azione sociale d'assistenza, credito ed istruzione, nonché un vasto piano di miglioramento del patrimonio terriero del demanio, delle province, dei comuni, delle opere pie, ma anche dei fondi acquistati o espropriati a privati, sia perché soggetti a bonifica, sia perché altrimenti rilevanti per l'interesse pubblico⁹⁷.

Interventi, questi, che determinarono un profondo mutamento nelle condizioni della proprietà fondiaria.

Anche le forme di protezione attuate attraverso la legislazione tributaria, seppur aventi natura pubblicistica, influirono sui rapporti interpretati falsando la libera concorrenza avvantaggiando certe imprese a discapito di altre. L'esonero dal pagamento dei dazi di confine delle macchine e dei materiali da costruzione destinati all'impianto di nuovi stabilimenti od a stabilimenti già esistenti, per ottenere prodotti non fabbricati nel territorio italiano, e l'esonero dal pagamento delle imposte e delle sovrimposte

⁹¹ Cfr. A. JANNITI DI GUYANGA, *Manuale legislativo del periodo di guerra*, Roma, 1919, 929 ss.

⁹² Cfr. G. CARRARA, *L'intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case*, Roma, 1919, 4.

⁹³ Cfr. legge 25 marzo 1917, n. 481.

⁹⁴ Con D.L. 6 agosto 1916, n. 1025 si assicurava il trattamento pensionistico ai figli dei contadini morti in guerra o resi inabili al lavoro in relazione ad essa. Con legge 18 luglio 1917, n. 1143 fu disciplinata più organicamente la materia della protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

⁹⁵ Cfr. D.L. 10 dicembre 1917, n. 1970.

⁹⁶ Cfr. *ivi*, art. 5.

⁹⁷ Sull'origine, le vicende e le attività dell'Opera Nazionale Combattenti, cfr. E. CICOZZI, *Introduzione*, in F. BOCCINI-E. CICOZZI (a cura di), *Opera nazionale per i Combattenti. Progetti (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Strumenti CLXXIV)*, Roma, 2007, IX-LXXI.

sui fabbricati che erano parte di questi impianti⁹⁸, ben difficilmente poteva conciliarsi con l'operare indisturbato della smithiana mano invisibile!

Lo stesso poteva dirsi per l'emanazione, a favore dell'agricoltura, di provvedimenti consistenti in premi, contributi e concessione in uso di macchinari agricoli acquistati dal governo⁹⁹; nonché per il decreto Arlotta¹⁰⁰ che dettò disposizioni circa l'armamento e le costruzioni navali.

Tale protezione s'attuò, dunque, talora nell'ambito e nelle forme del diritto pubblico, come nel caso dei provvedimenti tributari, creditizi ed assistenziali; talaltra attraverso la modificazione delle norme di diritto privato, sia direttamente (disciplina dell'impiego privato, provvedimenti per le locazioni di fondi urbani e rustici), sia inserendo in esse nuovi elementi autoritativi (calmieri sui prezzi, divieti d'importazione od esportazione, ecc.).

In ogni caso, comunque, l'effetto sul diritto privato, fosse esso diretto od indiretto, si sentì pesantemente e finì con l'obliterare la natura privatistica dei molti istituti che dalla legislazione bellica erano investiti o, semplicemente, lambiti¹⁰¹.

Ciò che importa qui sottolineare è peraltro il riflesso della strategia interventista sulle metamorfosi delle regole destinate a dare corpo alla tutela del diritto.

Tra le più evidenti innovazioni introdotte dalla legislazione di guerra va, infatti, annoverata la moltiplicazione delle giurisdizioni speciali¹⁰². Fenomeno che evidenzio la crisi del principio della giurisdizione unica affermatosi all'indomani dell'unità nazionale e modellato anch'esso sull'idealtipo del borghese proprietario¹⁰³.

Non si allude solo, e comunque non soltanto, della sottoposizione alla giurisdizione militare di numerose categorie di cittadini coinvolti nelle attività delle Forze armate e delle province poste all'interno della zona di guerra¹⁰⁴, quanto piuttosto alla sottrazione al giudice ordinario di materie quali l'impiego privato, la locazione ed i contratti agrari.

Parte della dottrina coeva giudicò con preoccupazione, quando non

⁹⁸ Cfr. D.L. 17 febbraio 1916, n. 197.

⁹⁹ Cfr. A. JANNITTI DI GUYANGA, *Manuale legislativo*, cit., 9 ss.

¹⁰⁰ Cfr. D.L. 10 agosto 1916, n. 1031.

¹⁰¹ Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., 384.

¹⁰² Per una densa riflessione sul tema delle giurisdizioni speciali durante gli anni del primo conflitto mondiale, cfr. C. LATINI, «L'araba fenice». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 35 (2006), 595-721.

¹⁰³ Cfr. C. LATINI, *Una giustizia "d'eccezione"*, cit., 71.

¹⁰⁴ Sulla natura ed estensione della giurisdizione militare durante la Prima guerra mondiale cfr. C. LATINI, *Una giustizia "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guerra mondiale*, in *Dep - Deportate, esuli e profughe*, 5-6, 2006, 67-85.

con riprovazione¹⁰⁵ il fenomeno, non solo per il *vulnus* arrecato all'unità giurisdizionale, ma soprattutto poiché le numerose commissioni speciali e collegi arbitrali istituiti praticavano giudizi equitativi, se non discrezionali¹⁰⁶.

Ciò, infatti, consentiva di introdurre nella fase processuale di rapporti tradizionalmente privatistici preoccupazioni di carattere pubblicistico e l'attuazione o l'integrazione amministrativa degli stessi. Una pervasione, dunque, del pubblico nella funzione di tutela del diritto, che comprometteva la stessa natura privatistica delle materie che da quegli organi venivano decise ed erodeva l'ambito oggettivo del diritto privato¹⁰⁷.

La legislazione bellica determinò la riduzione del diritto privato anche per un altro motivo che, comunque, non è del tutto indipendente da quelli finora illustrati.

In particolare, essa determinò la trasformazione di determinati interessi da esclusivamente privati in pubblici, e tale trasformazione si avvertì in particolar modo in quegli istituti che, più degli altri, rappresentavano tradizionalmente il diritto privato per antonomasia¹⁰⁸, come, ad esempio, la proprietà ed in particolar modo quella fondiaria¹⁰⁹.

Infatti, gli eventi bellici e postbellici con le esigenze d'approvvigionamento sia alimentare che industriale, determinarono l'emanazione d'una serie di provvedimenti volti ad intensificare la produzione agraria e mineraria, a tutelare il patrimonio zootecnico, ed a regolare l'uso di un'infinità di altri beni privati in relazione a certe utilità generali che lo Stato ritenne di richiamare sotto la propria tutela diretta.

Si pensi, ad esempio, al Decreto 4 ottobre 1917, n. 1614 col quale lo Stato intervenne ad assicurare direttamente la coltivazione delle terre seminate abbandonate nelle province del mezzogiorno e nelle isole. Questo provvedimento disponeva una requisizione dal regime atipico, che

¹⁰⁵ Cfr. VASSALLI, *ivi*, 386.

¹⁰⁶ Sulle giurisdizioni di equità tra Otto e Novecento è fondamentale il contributo di C. LATINI, «*L'araba fenice*», cit.

¹⁰⁷ La preoccupazione dei giuristi di fronte ai giudizi discrezionali si sviluppa anche nei termini dell'erosione dei classici limiti tra poteri costituzionali. Cfr. V. Polacco, *La scuola del diritto civile nell'ora presente*, in *Opere minori, II, Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Modena, 1929, 17.

¹⁰⁸ Già il fatto che l'istituto della proprietà fosse stato preso a modello per il conio della categoria dei diritti soggettivi è indice di come, fino a quel momento, fosse stata indiscutibile la sua natura privatistica; ma se si necessitasse di ulteriori conferme basterebbe ricordare quanto abbiamo avuto occasione d'affermare circa i rapporti tra il codice Pisanelli e l'istituto *de quo*; rapporti che trovavano il proprio fondamento nella considerazione della proprietà quale presupposto imprescindibile dello sviluppo stesso della personalità umana, prima ancora che presupposto delle attività economiche.

¹⁰⁹ Cfr. G. FAGGELLA, *La legislazione di guerra*, cit., 17-36; G. CARRARA, *La legislazione di guerra*, cit., 9-19.

molte analogie aveva con l'espropriazione: il proprietario, infatti, nella posizione di socio coatto nella gestione, non aveva diritto al fitto qualora quest'ultima fosse stata deficitaria.

I principî sottesi a questi interventi furono introdotti nel nostro ordinamento con giustificazione emergenziale; a rigore, con la fine del conflitto avrebbero dovuto cessarne l'applicazione; nondimeno, poiché il bisogno che ne aveva determinato la promulgazione sussisteva in guerra come in pace essi furono mantenuti in vigore; per di più stante il fatto che ormai era stata abbattuta la barriera psicologico-politica della loro prima attuazione.

Per fare un altro esempio, Il decreto 10 maggio 1917, n. 788 diretto ad intensificare la coltivazione dei cereali, conferì al prefetto la facoltà d'imporre a chiunque esercitasse, a qualsiasi titolo, un'azienda agraria, l'aumento della superficie complessiva a culture alimentari ed attribuì la cognizione delle eventuali questioni sorgenti tra il proprietario ed il conduttore del fondo ad un collegio arbitrale ministeriale dal giudizio inappellabile, sottraendola quindi al giudice ordinario.

Gli stessi limiti di diritto pubblico alla proprietà privata furono moltiplicati dalla normazione bellica e specialmente nella materia della tutela della produzione agricola¹¹⁰.

La legislazione in materia di combustibili fossili avviò un risoluto processo di sottrazione ai privati dei beni del sottosuolo, sia disponendo larghe espropriazioni miranti a costituire un patrimonio minerario dello Stato, da esercitarsi direttamente od a mezzo d'appalto, sia ammettendo l'amministrazione ad accordare la facoltà di gestire le miniere a chi, «a suo insindacabile giudizio», avesse avuto i requisiti ed i mezzi necessari all'impresa, quando i proprietari dei fondi ove il giacimento era scoperto, non avessero domandato la licenza di coltivarlo o non avessero iniziato i lavori nei termini stabiliti.

Nella legislazione mineraria si toccò anche uno dei principî che, nelle codificazioni ottocentesche, erano stati posti a fondamento dell'ordinamento civilistico della proprietà: la libertà indefinita di divisione dei fondi e del patrimonio; libertà che era stata considerata una delle maggiori conquiste del diritto contemporaneo nei confronti del passato feudale. Si disponeva, infatti, che nei casi di divisione ereditaria i lavori di coltivazione delle miniere dovessero essere sottoposti ad un'unica direzione¹¹¹.

Peraltro, tutte le controversie tra privati e tra questi e l'amministrazione, comunque connesse alla ricerca ed all'esercizio delle miniere, erano sottratte alla giurisdizione ordinaria in favore di collegi arbitrali nominati *ad hoc*¹¹².

¹¹⁰ Cfr. Decreto 6 agosto 1916, n. 1029 sul taglio degli ulivi ed il decreto 21 febbraio 1918, n. 360 contro l'abbattimento degli ulivi.

¹¹¹ Cfr. art. 13, D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 35.

¹¹² Cfr. art. 15, *ivi* e art. 27, D.Lgt. 24 gennaio 1918, n. 284.

Naturalmente il nostro discorso vale *a fortiori* per quegli interventi dello Stato che si concretavano nello sfruttamento diretto della proprietà privata attraverso le leggi che ponevano sotto il controllo del governo la produzione, la lavorazione ed il commercio di diversi generi¹¹³.

Di grande incidenza sulla disciplina privatistica furono pure i decreti che toccarono i trasporti marittimi con i quali lo Stato pose sotto la direzione tutta la marina mercantile attraverso gli strumenti del controllo o della requisizione. E sul punto merita d'essere segnalata la lungimiranza con cui certa dottrina si prefigurava l'assai probabile *escalation* dell'intervento pubblico con la monopolizzazione dei grandi trasporti e di quelli aerei¹¹⁴.

Sempre in tema d'intervento pubblico è da segnalare il decreto 24 gennaio 1918, n. 284 che diede la facoltà al Commissario generale dei combustibili di rendere obbligatoria la costituzione di consorzi tra esercenti miniere limitrofe, oppure l'unificazione delle gestioni, l'uso comune degli impianti, dei mezzi di trasporto, dei macchinari, ecc.

Ma, forse, la più imponente manifestazione dello spirito che animò la legislazione bellica si ebbe col D.L. 20 novembre 1916, n. 1664 sulla derivazione delle acque pubbliche; decreto che la politica non esito a qualificare come «nazionalizzazione delle forze idriche»¹¹⁵, poiché con esso il governo assunse sostanzialmente il controllo della principale fonte d'energia della nazione.

Abbiamo visto, considerando le riforme attinenti al diritto di proprietà, come lo Stato avesse assunto la cura della produzione rispetto a molti generi; ebbene, oltre a ciò, monopolizzò le importazioni dando veste così di pubblici servizi ad attività che prima costituivano oggetto di commercio privato.

Si pensi, ad esempio, al problema della distribuzione ai privati degli approvvigionamenti risolto, per alcuni generi di largo consumo, mediante il sistema del tesseramento.

Questo strumento di fatto soppiantava la compravendita quale negozio tipico per il soddisfacimento delle esigenze alimentari, poiché lo schema

Nel caso di controversie tra privati, la nomina di uno dei tre arbitri era riservata all'amministrazione; nel caso di controversie tra privati concessionari e la P.A. i tre membri del collegio erano nominati, rispettivamente, dal concessionario, da Comitato governativo e del Presidente del Consiglio di Stato.

¹¹³ Carta, zolfo, cotone, lana, seta, pelli, combustibili, vegetali, ecc.

¹¹⁴ «Lo Stato ha posto sotto il suo controllo tutta la marina mercantile, si può anzi dire che abbia richiamato a sé l'esercizio dei traffici marittimi, che attua avvalendosi del naviglio privato, requisito o controllato. Ma il regime attuale, in questo campo, può anche preludere a un esercizio statale dei servizi marittimi, almeno di grandi trasporti. Domani potrebbe avvenire ugualmente nei trasporti aerei». Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., 393.

¹¹⁵ Cfr. I. BONOMI, *Problemi della guerra e della pace, discorso tenuto a Mantova il 13 gennaio 1918*, in *Vie nuove*, 15-31 gennaio 1918.

negoziale del rapporto tra consumatori e rivenditori era del tutto estraneo a quello. Eliminando l'essenzialità di una *conventio* circa prezzo, quantità e modalità di somministrazione, l'unica volontà necessaria e sufficiente a costituire il rapporto era l'interesse del consumatore ad ottenere la razione. Peraltro, il diritto soggettivo alla razione neppure poteva farsi valere nei confronti del negoziante, in quanto soggetto estraneo al rapporto creato dal rilascio della tessera e privo della disponibilità dei beni che distribuire, bensì nei confronti della pubblica amministrazione. E ciò rendeva la vendita dei beni tesserati null'altro che un pubblico servizio gestito per mezzo dei privati commercianti.

Un ulteriore esempio di un diritto patrimoniale che perse la propria natura civilistica, vuoi di credito, vuoi di proprietà, è dato da quello che fu costituito con le leggi che attribuirono le indennità per la riparazione dei danni di guerra¹¹⁶.

Al termine di questa sommaria esposizione circa gli effetti della legislazione di guerra sul diritto privato è possibile aggiungere un'altra ragione cui ricondurre il fenomeno della "riduzione" degli spazi del medesimo a vantaggio di quello pubblico. Ed alludo al processo, tipico dell'economia industriale, di progressivo assorbimento degli individui negli enti collettivi che ad essi vennero a sostituirsi nei rapporti economici e, conseguentemente, in quelli giuridici. Fenomeno che trovò la sua maggiore espressione nella contrattazione tra i sindacati e le associazioni imprenditoriali, nonché nell'associazionismo mutualistico e cooperativo.

La guerra aveva accelerato questo processo di centralizzazione della vita economica nello Stato, evidenziandone il ruolo di promotore della domanda, organizzatore della produzione e regolatore del mercato sia sul fronte della concorrenza che su quello delle relazioni sindacali.

E credo colga nel segno Alberto De Bernardi laddove osserva che

«nelle pieghe della guerra totale aveva [preso] corpo un capitalismo di nuovo tipo rispetto a quello di matrice liberale, non più basato sulla competizione tra libere imprese e sull'autoregolamentazione del conflitto tra capitale e lavoro attraverso i sindacati, ma imperniato sul controllo dirigista dello Stato sia del mercato che dell'organizzazione degli interessi: un capitalismo 'corporativo' a base fortemente oligopolistica che affidava all'azione di tecnocrazie statali, svincolate da ogni mandato elettivo, l'obbiettivo di massimizzare la produzione, cancellando a un tempo la concorrenza e il conflitto sociale visti come 'mali' del liberalismo e del socialismo ottocenteschi»¹¹⁷.

L'approccio dirigista in campo economico dello Stato imprenditore di guerra non manco di estendersi anche a quello politico istituzionale.

¹¹⁶ Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., 396 ss.

¹¹⁷ A. DE BERNARDI, *Fascismo e antifascismo. Storia, memoria e culture politiche*, Roma, 2018, 41.

L'intreccio del governo dell'economia con quello delle masse, in particolare, favorì lo sviluppo un sistema di relazioni sociali non più mediate dagli strumenti della democrazia rappresentativa, ma dall'intervento di organismi pubblici dedicati alla cooperazione degli interessi organizzati. E la sostituzione ai rapporti individualistici ed atomistici tipici delle origini del liberismo con i rapporti tra i grandi organismi del lavoro e quelli del capitale non poteva non incidere anche sull'ordinamento giuridico.

La disciplina del codice Pisanelli, come quella del Codice commerciale del 1882, funzionale ai (e strutturato sui) rapporti tipici della economia individualistica, ignorava gli sviluppi recenti dell'economia capitalistica.

Se, ad esempio, pensiamo alle società commerciali, esse erano per lo più regolate dal punto di vista della tutela di coloro che vi partecipavano e da quello dei terzi che con le stesse entravano in contatto. Per attuare i fini collettivi dei quali s'era fatta paladina, l'amministrazione pubblica non poté prescindere da forme di intervento sulle imprese, sia indirette, con controlli ed autorizzazioni¹¹⁸, sia dirette, con la partecipazione azionaria.

Ed anche allorché l'intervento avvenne *more privatorum*, la veste autoritativa propria del soggetto pubblico finì con il soverchiare le autonomie inizialmente consentite.

Tuttavia, come già sottolineato, il conflitto non fece che affrettare la maturazione dei processi in corso, tramutando in diritto positivo quelle soluzioni che, abbozzate o compiutamente definite, si agitavano nel campo delle teorie.

Abbiamo visto che il comune denominatore della legislazione di guerra fu l'indirizzo verso forme di collettivismo statale; abbiamo colto le principali diversioni dal regime tradizionale d'alcuni rapporti privatistici, ed abbiamo sottolineato come tali diversioni fossero nel senso di sostituire alla disciplina del diritto privato una disciplina giuspubblicistica.

Il diritto privato liberale, soprattutto con riguardo all'ambito delle obbligazioni – e pur considerandone le fisiologiche oscillazioni dipendenti dalla costante ricerca di equilibrio tra *téchne* tradizionale e *ratio* evolutiva¹¹⁹ – era stato fino a quel momento sostanzialmente indipendente dall'organizzazione statale; tranne, ovviamente, per quanto atteneva alla sua tutela giurisdizionale, la quale, comunque, costituiva, e costituisce, un aspetto successivo ed eventuale rispetto alla realizzazione dei fini privati attraverso gli schemi sostanziali¹²⁰.

Esso aveva quindi ragioni di fissità sconosciute al diritto pubblico, il

¹¹⁸ Le leggi di guerra, ad esempio, introdussero la subordinazione e l'approvazione governativa degli aumenti di capitale e la limitazione dei dividendi delle società commerciali. Sul percorso delle fonti, i principali problemi dottrinari, i progetti e le soluzioni legislative in tema di società commerciali, con particolare riguardo alle Società per Azioni, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La società per azioni*, cit., 1-82.

¹¹⁹ Cfr. U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 4.

¹²⁰ Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, XV Edizione, Torino, 2003, 11 ss.

quale è strettamente connesso all'organizzazione dello Stato ed a tutte le vicende che questo attraversa: assoggettare al diritto pubblico la maggior parte dei rapporti della vita civile significò assoggettare questa disciplina alle ripercussioni di quelle vicende¹²¹.

Anche per questo la legislazione di guerra segnò la crisi del diritto privato ottocentesco e la crisi dei codici in cui esso era contenuto: la certezza del diritto data dalla stabilità ed immutabilità del sistema venne meno destabilizzando ciò che su tale presupposto era fondato.

Del resto, la scelta compiuta dal legislatore durante e dopo la guerra nel senso della progressiva erosione degli spazi del diritto privato parve una scelta obbligata stanti le esigenze belliche prima e la necessità di far fronte agli enormi debiti di guerra poi¹²².

La legislazione bellica sopprime quasi integralmente, nel campo dell'economia, il rispetto della volontà individuale, valore tra i più sacri della tradizione giuridica liberale e cuore del diritto privato, ed assieme ad essa obliterò o snaturò molti altri istituti che del privato diritto erano i capisaldi.

Così forte era, soprattutto tra i giuristi più legati alla tradizione ed al diritto romano, il presagio che il diritto privato fosse alla sua ultima ora che un giurista del calibro di Filippo Vassalli non si faceva scrupolo di palesare il proprio timore che il legislatore, oramai aduso alla «riforma facile», desse espressione normativa perfino ai principî dell'eugenica, completando, così, la mutilazione del diritto privato che avviata con i rapporti patrimoniali si sarebbe conclusa con quelli famigliari. Ed ancora del Vassalli sono le parole che seguono e che ben si prestano a fungere da epitaffio (ma anche da monito) alle spoglie del diritto privato Ottocentesco e, quindi, anche a quelle del Codice Pisanelli, che, seppur ancora formalmente vigente, era giunto alla sua ultima ora.

«Ma chi figgendo l'occhio sull'incerto domani avverta inquieto l'avvento d'organizzazioni che si contenderanno il potere strappato allo Stato dell'oggi, in quel rifiorire di gruppi in cui il diritto non sussisterà che per i partecipi dei gruppi stessi, come già in età sepolte nei domini dello storico, potrà anche riconoscere in parte l'eredità dell'opera legislativa di questi anni, ne quali la confisca d'ogni libertà individuale s'è rosa la base di quel nostro costume politico e giuridico che oramai quasi pareva identificarsi con la natura dell'uomo»¹²³.

¹²¹ Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., 402 ss.

¹²² Senza il capillare controllo dell'economia, necessario per un collocamento più efficiente ed utile delle risorse, sarebbe stato impossibile per lo Stato saldare i debiti contratti con gli altri stati e provvedere al sempre maggiore peso del nascente Stato sociale.

¹²³ Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., 402 s.

2. I lavori preparatori del Codice civile del '42

2.1. Premesse

La Prima guerra mondiale aveva trasfigurato la società italiana determinando il collasso dello stato liberale e favorendo, l'affermazione negli anni Venti di nuove ideologie politiche radicali basate sul rifiuto della democrazia rappresentativa e dello stato di diritto nel nome di uno statalismo totalizzante che avrebbe gettato le fondamenta di una grande riorganizzazione sociale.

Entro questi nuovi orizzonti, al tipo astratto del cittadino liberale, portatore di diritti e libertà irriducibili al potere politico, venne sostituendosi idealmente l'atomizzato componente di una comunità organica «il cui comune destino era iscritto nel progetto politico di nuove élites radicali ... raccolte in un partito-Stato totalitario»¹²⁴.

Su piano istituzionale, almeno fino al 1925, si trattò più di una trasformazione che di una rivoluzione posta la formale continuità nel funzionamento degli apparati dello Stato e la stessa presenza di elementi di autoritarismo nel regime precedente¹²⁵.

Sul piano giuridico, l'incalzare di questa realtà contribuì portare a definitiva maturazione, nelle coscienze dei politici e dei giuristi, l'idea che il Codice Pisanelli fosse irrimediabilmente superato e che l'intervento correttivo per mezzo delle leggi speciali non fosse più sufficiente a colmarne le lacune; *deficit* che, lungi dall'essere soltanto di natura tecnica, investiva i presupposti ideologici del primo Codice civile unitario¹²⁶.

Delle questioni che focalizzarono l'attenzione dei giuristi nell'immediato dopoguerra, due su tutte, salva ogni cautela che l'incerta eziologia della storia impone¹²⁷, possono ritenersi diretto rapporto con la codificazione civile: la prima, quella della smobilitazione della legislazione bellica, determinò la definitiva presa d'atto dell'inadeguatezza della preesistente normativa codicistica alle esigenze della società post-liberale; la seconda, l'unificazione legislativa delle nuove province, fornì l'occasione per rompere gli indugi e dare l'avvio ad un sistematico progetto di riforma della nostra legislazione civile¹²⁸.

¹²⁴ Cfr. A. DE BERNARDI, *Fascismo e antifascismo*, cit., 39.

¹²⁵ Cfr. G.P. TRIFONE, *Dallo Stato di diritto*, cit., 24.

¹²⁶ Sul rapporto tra cultura giuridica e politica nel passaggio dallo Stato liberale al fascismo, cfr. M. CARVALE, *Una incerta idea*, cit., 141 ss. e G.A. SPECIALE, *Verso un nuovo ordine*, cit., 389-457.

¹²⁷ Sui limiti delle deduzioni causali nella storiografia, giuridica in particolare, possono forse ritenersi ancora valide, seppur indubbiamente risalenti, le considerazioni del Besta. Cfr. E. BESTA, *Avviamento allo studio della storia del diritto italiano*, Padova, 1926, 5.

¹²⁸ Così, Filippo Vassalli, riassumeva, nel 1923, i motivi per i quali il Codice civile del '65 avrebbe dovuto essere integralmente rivisitato: «Il disagio che meno s'avverte nell'adattamento di tutti i giorni si fa più acuto ad occasione di qualche crisi: e la insufficienza del nostro diritto civile, a cui abbbiam dovuto di volta in volta affrettatamente rimediare o per im-

Come vedremo, la lunga stagione di ricodificazione civile, che si protrarrà dal 1923 al 1942, coincise temporalmente con la vicenda storica del fascismo al potere.

La volontà politica che sorresse e portò a compimento la riforma del nostro diritto privato fu quella del Governo Mussolini¹²⁹; ma l'opera legislativa che ne scaturì – pur con quale modifica – gli sopravvisse¹³⁰.

All'indomani della fine del Regime non mancarono voci auspicanti l'integrale abrogazione del Codice civile¹³¹, ma si trattò, per lo più, di opinioni che non lo consideravano nel suo aspetto tecnico, bensì soltanto in base alla sua data di promulgazione¹³²; si manifestò, insomma, in alcuni scrittori, un'in-

provvisa emergenza determinate da catastrofi della nostra terra o sotto il pungolo di esigenze private o pubbliche esasperate dalla guerra, ci si manifestava ancora più grave e dolorosa ad occasione di questo maggior cimento, ch'è dare il diritto alle genti d'Italia nuovamente ricongiunte alla madre». Cfr. F. VASSALLI, *Problemi della unificazione legislativa*, in *Studi giuridici*, Roma, 1939, 333. Sul punto cfr., pure, V. SCIALOJA, *La riforma dei codici di diritto privato in Italia*, in *Studi giuridici*, IV, *Diritto privato*, Roma, 1933, 205 ss.

¹²⁹ Lo stesso Mussolini, in numerose occasioni ribadì il ruolo della volontà e dell'autorità nella riforma del sistema giuridico, cfr. B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, II, *La rivoluzione fascista (23 marzo 1919-28 ottobre 1922)*, Milano, 1934, 350; ID., *ivi*, IV, *Il 1924*, 370 ss.; ID., *Discorso alla maggioranza parlamentare del 11 novembre 1924*; *ivi*, V, *Dal 1925 al 1926*, 250; ID., *Dal numero di gennaio di "Gerarchia"*, *ivi*, 279.

¹³⁰ Gli interventi, ponderatamente limitati, furono comunque ideologicamente importanti: furono eliminate le norme di discriminazione razziale, la carta del lavoro premessa al codice ed i riferimenti all'ordinamento corporativo.

Per una visione multifocale sull'esperienza delle leggi razziali in Italia si vedano i numerosi contributi di Giuseppe Speciale (G.A. SPECIALE, *L'eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro*, in G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH, *Leggi Razziali. Passato / Presente*, Roma, 2015, 129-145; ID., *La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in L. LACCHÉ (a cura di), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, 2015, 249-279; ID., *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in G.A. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013, 205-266; ID., *Le leggi razziali e i giudici (1938-1943)*, in D. MENOZZI-A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Roma, 2010, 205-226; ID., *Giudici e razza nell'Italia fascista*, in *Ritorno al Diritto*, 8 (2008), 171-177; ID., *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007; ID., *Giudici e razza negli anni della discriminazione. Voci dalle sentenze*, in G. RUGGIERI (a cura di), *Io sono l'altro degli altri. L'ebraismo e il destino dell'Occidente*, Firenze, 2006, 149-171. Si vedano anche P. CARETTI, *Il corpus delle leggi razziali*, in D. MENOZZI-A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali*, cit., 117-157; A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi Storici* 52-1 (gennaio-marzo 2011), 93-125; A. SOMMA, *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*, in G.A. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche*, cit., 55-71; F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e Codice civile: un'indagine stratigrafica*, *ivi*, 105-122 e F. MASTROBERTI, *La Facoltà di Giurisprudenza di Bari e le leggi antiebraiche*, in M. CAVINA (a cura di), *Giuristi al bivio. Le facoltà di giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, 2014, 307-316.

¹³¹ Esempio quella di Lorenzo Mossa che, nel '45, bollava il Codice civile, quale affetto da una non meglio precisata «nullità di concezione». Cfr. L. MOSSA, *Per il diritto dell'Italia*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1945, 3.

¹³² Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione*, cit., 257 ss. Sul tema molto s'è discusso in occasione del convegno "Tecnica e politica nei lavori preparatori del Codice civile del 1942"

sofferenza ideologica analoga a quella aveva caratterizzato l'atteggiamento dei governi della Restaurazione all'indomani del congresso di Vienna, verso il *Code Napoléon*; le conseguenze di tali atteggiamenti, evidentemente, non furono le stesse.

D'altro canto, la realtà di un "*imprinting fascista*" del nostro Codice fu affermata, prima e dopo la sua promulgazione, da alcuni giuristi ufficialmente schierati¹³³, nonché dai ministri dello stesso Governo¹³⁴. Si trattò, in questi casi, di letture in parte ascrivibili alla retorica del Regime; dunque di fonti da maneggiare criticamente. Nondimeno esse introducono al tema, affascinante e complesso, del rapporto ideologico tra fascismo e Codice civile, declinabile anche nei termini del rapporto tra Regime e giuristi o tra tecnica giuridica e cultura del ventennio, cui la storiografia giuridica ha dedicato recenti ed ampi studi che hanno offerto una «visione alternativa a quella tradizionale sulla neutralità dei codici del ventennio, quale opera essenzialmente tecnica della dottrina»¹³⁵.

Conclusa questa breve digressione è bene riprendere la nostra trattazione da dove l'avevamo lasciata, ossia dal primo dopoguerra.

Come si accennava nell'introduzione, la ricerca storica sui lavori preparatori del Codice civile del 1942 può oggi contare sulla disponibilità di numerose precedenti indagini, alcune delle quali estremamente analitiche¹³⁶. La ricostruzione delle vicende di storia esterna che seguiranno, quindi, non pretende di essere pienamente originale, ma è piuttosto una rielaborazione delle molte ricerche esistenti in funzione dello specifico tema affrontato attraverso il costante confronto con le fonti.

tenutosi presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca il 21 novembre 2003. In particolare, all'opinione espressa nel testo aderirono la maggior parte dei componenti la tavola rotonda pomeridiana (Tra gli altri Pietro Rescigno, Giovanni Battista Ferri, Umberto Breccia, Raffaele Teti e Paolo Cappellini). Cfr. pure S. PATTI, *Codificazione ed evoluzione*, cit., 7, 13 ss., R. TETI, *Codice civile e regime*, cit., 1 ss., N. IRTI, *I cinquant'anni*, cit., 13-19 e R. NICOLÒ, *Codice civile*, cit., 246 s. Si veda anche ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI, *Defascistizzazione e Riforma dei Codici e dell'Ordinamento Giudiziario – Corte di Giustizia Costituzionale*, Edizioni dell'Istituto Italiano di Studi legislativi. Ministero di Grazia e giustizia, Roma, 1946, 185-193.

¹³³ Cfr., ad esempio, R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1939, 34, oppure G.G. RUBBIANI, *Le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e il diritto delle persone nel nuovo Codice civile italiano*, Milano, 1940, XXV ss. o, ancora, C. COSTAMAGNA, *Linee del diritto privato del fascismo*, Roma, 1938, *passim* e G. BRUNELLI, *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro del lavoro*, Milano, 1943, 2.

¹³⁴ A. SOLMI, *Codici e giustizia dell'Italia Fascista*, Roma, 1936, 4 ss.

¹³⁵ La citazione è da I. BIROCCI, *Il giurista intellettuale e il regime*, cit., 11.

Sui contributi storiografici sul rapporto tra tecnica giuridica e politica nel corso dei lavori preparatori del Codice civile del '42 e, più in generale, quelli sui vari aspetti della relazione tra cultura giuridica e fascismo si veda *supra*, 4, nota 10.

¹³⁶ Cfr. *supra*, 1, nota 2. Per la storia esterna si sono impiegate soprattutto i contributi di Nicola Rondinone, Raffaele Teti, Carlo Ghisalberti e Roberto Bonini.

2.2. La prima fase dei lavori: 1923-1939

Negli anni del primo dopoguerra si assistette al rapido succedersi di commissioni e comitati, tutti aventi quale fulcro la figura di Vittorio Scialoja e ad oggetto i problemi della smobilitazione e dell'unificazione legislativa¹³⁷.

Quando la Commissione per il dopoguerra terminò i propri lavori, infatti, venne costituita¹³⁸, alle dipendenze del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, una nuova commissione ausiliare per supportare il Governo «nella revisione della legislazione di guerra e nella estensione alle nuove province delle leggi del Regno»: inizialmente composta dai membri delle sezioni VIII e IX della precedente commissione, fu poi integrata con R.D. 16 gennaio 1921¹³⁹. Ad essa subentrò, in forza del R.D. 20 luglio 1922 n. 1038¹⁴⁰, un "Comitato tecnico per la legislazione relativa all'unificazione del diritto nelle nuove province", ancora presieduto dallo Scialoja e del quale fu membro anche Filippo Vassalli.

L'intenso lavoro compiuto da tali organismi, mentre da un lato evidenziava la complessità delle questioni aperte, dall'altro consolidava la consapevolezza diffusa che su molte questioni giuridiche privatistiche si fosse ormai formata «un'opinione media comune»¹⁴¹ che sembrava poter garantire una vita non troppo difficile ad un eventuale programma di novellazione del Codice civile.

Anche tali considerazioni con ogni probabilità concorsero a porre il governo, sulla strada della ricodificazione del diritto privato.

Il primo passo ufficiale verso la riforma fu la presentazione nel febbraio del 1923¹⁴², a cura del Guardasigilli Aldo Oviglio, di un disegno di legge relativo alla delega al governo della facoltà d'arrecare «opportuni emendamenti» al Codice civile e di pubblicare, in occasione dell'unificazione legislativa con le nuove province, nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile¹⁴³.

Nel preambolo del disegno presentato alla Camera¹⁴⁴ si dava atto della

¹³⁷ Cfr. R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 48 ss.

¹³⁸ Con R.D. 7 novembre 1920, n. 1673 attuativo del R.D. 14 settembre 1919, n. 1735.

¹³⁹ Sul quale si sofferma, se pur brevemente, R. BONINI, *Appunti di storia delle codificazioni*, Bologna 1990, 166-167.

¹⁴⁰ Questo decreto e quello del novembre del 1920, oltretutto nelle varie raccolte legislative, sono pubblicati in F. SALATA, *Per le nuove provincie e per l'Italia*, in *Le nuove Provincie*, I, 1922, fasc. III, 314-319.

¹⁴¹ Cfr. L. ROSSI, *Sulle riforme del Codice civile, Relazione e discorso parlamentare*, Torino, 1923.

¹⁴² Segnatamente nella tornata del 10 febbraio 1923.

¹⁴³ Cfr. Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura, XXVI, sessione 1921-23 n. 2013. L'iniziativa era posta in essere in esecuzione di una deliberazione del Consiglio dei Ministri assunte in data 2 febbraio 1923. Cfr. F. VASSALLI, *Le riforme del Codice civile*, cit., 331.

¹⁴⁴ I lavori preparatori della legge delega del 1923 sono raccolti in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la*

riconosciuta necessità di apportare modificazioni ad alcuni istituti civili, del fatto che molti studi in tal senso fossero già stati compiuti ad opera di apposite commissioni e, soprattutto, dell'improrogabile urgenza dell'unificazione legislativa con le nuove province, alle quali sarebbe stato insensato estendere una legislazione in parte deteriore a quella in esse vigente¹⁴⁵ e che, in tempi brevi, si sarebbe in ogni caso dovuta modificare.

Il guardasigilli sottolineò come il Codice Pisanelli avesse ormai perduto l'influenza ed il prestigio dei quali aveva goduto agli occhi degli stranieri all'epoca della sua promulgazione e che non fosse quindi in grado di reggere il confronto, da un lato, con il BGB, dall'altro con la novellata legislazione francese.

Dalla relazione Oviglio, tuttavia, non emergeva la volontà governativa di procedere ad una ricodificazione del diritto civile, e, a guardar bene, neppure l'intenzione di porre in essere una riforma radicale del Codice vigente, bensì, soltanto la ferma determinazione di novellarne quelle parti ed in particolare quegli istituti che da tempo erano discussi ed in parte erano stati oggetto d'intervento della legislazione di bellica: in particolare l'assenza, il matrimonio, la filiazione, la tutela, lo Stato civile, l'adozione, la successione, la proprietà, la trascrizione e la prescrizione.

Tra le esigenze più sentite v'era poi quella di porre in essere un organico coordinamento tra il codice e la legislazione speciale nelle materie da esso regolate poiché, sempre a causa della legislazione di guerra, il nostro tessuto normativo aveva perso quell'originaria omogeneità e coerenza che gli era propria e che rispondeva alla fisiologia dei sistemi giuridici a diritto codificato: si trattava, dunque, di conferire nuovamente sistematicità ad un apparato normativo che, a seguito di interventi contingenti e non coordinati, era divenuto fortemente antinomico¹⁴⁶.

Infine, il Guardasigilli, facendosi interprete delle istanze della dottrina suggerì l'emendamento di quegli articoli del codice che dessero luogo a questioni sulle quali dottrina e giurisprudenza da lungo tempo si mostravano divise, nonché la revisione formale degli articoli riconosciuti ormai come tecnicamente imperfetti.

La Commissione della Camera dei Deputati¹⁴⁷ incaricata di esaminare

pubblicazione dei nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile: lavori preparatori ..., Roma, 1925.

¹⁴⁵ Era, infatti, opinione concorde della dottrina che la legislazione asburgica fosse migliore di quella italiana per quanto riguardava l'assenza, la condizione giuridica dei figli naturali, l'adozione, la trascrizione e la prescrizione.

¹⁴⁶ Cfr. G.G. RUBBIANI, *Le disposizioni sull'applicazione delle leggi*, cit., XI.

¹⁴⁷ L'esame del D.d.l. Oviglio, il 2 aprile 1923, era stato affidato dal Presidente della Camera ad una commissione presieduta da Filippo Meda (relatore) e composta dai deputati Riccio, Suvich, Bartolomei, Bortolo Belotti, Cocco Ortu, Degni, Enrico Ferri, Janfolla, La Loggia, Lucci, Majolo, Marracino, Rosadi, Luigi Rossi, Sacchi, Stanger e Vicini. La commissione su suddivisa in tre Sottocommissioni. Della Presidenza della Sottocommissione incaricata di riferire sul Codice civile e della relazione alla Camera fu investito Luigi Rossi.

l'anzidetto disegno di legge¹⁴⁸, nella relazione presentata all'Assemblea il 18 maggio 1923, si dichiarò concorde con le considerazioni del Guardasigilli proponente «tanto dal punto di vista sostanziale, cioè per il riconoscimento della maturità ormai raggiunta nella preparazione delle riforme invocate, quanto dal punto di vista contingente, rappresentato dall'opportunità che s'approfitti del doversi procedere all'unificazione legislativa del Regno».

Nel definire i limiti per materia della delega, la Commissione li dichiarò tassativi stabilendo che il governo, lungi «dal poter fare un nuovo Codice», avrebbe dovuto limitarsi a modificare quello del 1865 nelle disposizioni circa l'assenza, la condizione dei figli illegittimi (ricerca di paternità), i casi di nullità e d'annullamento di matrimonio, l'adozione, la tutela, la trascrizione e la prescrizione; e, nel farlo, avrebbe dovuto seguire la «direttiva fondamentale, se non esclusiva» dell'unificazione legislativa con le nuove province; inoltre, la modificazione avrebbe potuto avvenire mediante il coordinamento con altre leggi in vigore attinenti alle materie indicate, anzi, mediante l'accorpamento di tali leggi nel codice con gli opportuni adattamenti¹⁴⁹.

La delega si sarebbe, infine, estesa ad emendare gli articoli del Codice civile «che ... da[vano] luogo a questioni tradizionali o che comunque [erano] riconosciuti formalmente imperfetti»; e ciò al fine di rispondere all'esigenza d'adequare il Codice «non solo alle condizioni sociali ed alla coscienza giuridica presente, ma anche al progresso compiuto dagli studi giuridici»¹⁵⁰.

Per la Commissione della Camera, dunque, la riforma non doveva comunque tendere al rinnovamento integrale del codice, bensì solo ad una modifica parziale di esso entro i confini prefissati; ossia «entro le linee generali che [riguardavano] le nostre leggi ed entro le tendenze morali e sociali che le informa[va]no»¹⁵¹.

Quanto al coordinamento tra il Codice civile e le leggi che, soprattutto in tempo di guerra, ne avevano modificato direttamente od indirettamente le disposizioni, la Sottocommissione I, insistette sul fatto Codice doveva considerarsi come un «complesso unico» e coerente «informato ad un sistema etico a ad una data tendenza sociale» e che non avrebbero potuto informarsi suoi istituti a «tendenze diverse»; dettò quindi al Governo un preciso criterio da seguire: avrebbero potuto incorporarsi nel codice tutte le leggi speciali di diritto civile che a quello avessero apportato deroghe o

¹⁴⁸ Cfr. Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura, XXVI, sessione unica 1921-924, Stampato 2013-A.

¹⁴⁹ Cfr. *Relazione della Commissione sul disegno di legge*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile*, cit., 53.

¹⁵⁰ Cfr. *ibidem*.

¹⁵¹ Cfr. *Relazione della Commissione sul disegno di legge*, All. 1. Relazione della sottocommissione 1. Sulle modificazioni del Codice civile, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile*, cit., 60.

abrogazioni; quelle apportanti innovazioni avrebbero potuto esservi incluse a condizione che non arrecassero innovazioni di vasta portata sistematica. In quest'ultimo caso, le leggi avrebbero solo potuto essere ricollegate al codice mediante semplici richiami¹⁵².

Approvato con lievi modifiche dalla Camera, il 12 giugno il progetto Oviglio giunse al Senato. La Commissione speciale incaricata del vaglio¹⁵³ relazionò all'Assemblea il 12 novembre 1923 riaffermando, in generale, l'opportunità e, per certi versi, l'urgenza di riforma del Codice; essa «riconobbe consentaneo all'uopo il procedimento che il governo aveva riassunto e determinato nella relazione al senato: dichiarò i principî che [avrebbero dovuto] guidare l'opera riformatrice e tracciò di questa i confini, non così estesi da sconvolgere le costruzioni della nostra vita giuridica, ma neppure così ristretti da non introdurre nel codice ciò che meglio [valesse] a rinnovare, chiarire e coordinare sia gli istituti in sé, che le configurazioni giuridiche»¹⁵⁴.

Agli occhi dei commissari della camera alta il codice Pisanelli appariva «come una legge in alcune parti sostanzialmente antiquata ed in altre imperfetta sotto il riguardo della tecnica legislativa»¹⁵⁵ i cui difetti erano stati resi più manifesti dal paragone con le più recenti codificazioni europee, sudamericane ed asiatiche: per i senatori, se l'Italia avesse voluto «conservare la sua buona fama giuridica» avrebbe dovuto provvedere celermente al miglioramento delle proprie leggi non accontentandosi d'importare soluzioni straniere – e specialmente quelle tedesche –, ma tentando di riprendere «nella comunione delle nazioni ... un posto degno delle nostre nobili tradizioni»¹⁵⁶.

La Commissione ritenne inoltre opportuno precisare che l'intervento del Governo non avrebbe dovuto «debellare il sistema, sconvolgere l'ordine, mutare le forma dei Codici vigenti» poiché essi «non erravano nei sommi principî»; neppure la struttura del Codice civile, ossia la sua partizione sistematica, avrebbe dovuto essere cambiata¹⁵⁷.

¹⁵² Cfr. *ivi*, 60, 71.

¹⁵³ La commissione senatoria, presieduta dal Boselli (relatore), era composta dai senatori Tacconi, Venzi, Calisse, Del Giudice, Di Stefano, Fabri, Garofalo, Indri, Luzzatti, Mortara, Persico, Polacco, Rolandi Ricci, Santucci, Vittorio Scialoja, Spirito, Supino. Diviso l'organico in tre sottocommissioni incaricate di riferire sui diversi codici, quella che si occupò del Codice civile fu presieduta dallo Scialoja.

¹⁵⁴ Cfr. Atti Parlamentari. Senato del regno. Legislatura, XXVI, 1° sessione 1921-23 n. 611 A, 3.

¹⁵⁵ Cfr. *Relazione della commissione sul disegno di legge*, All. 1. Relazione della sottocommissione 1, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile*, cit., 101.

¹⁵⁶ Cfr. *ivi*, 301.

¹⁵⁷ *Relazione della Commissione sul disegno di legge*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile*, cit., 294-295.

Il 27 novembre 1923, progetto di legge presentato dal guardasigilli Ovi-glio, con le lievi modifiche apportate dalla camera, fu approvato anche dal Senato e divenne legge del Regno il 30 dicembre 1923¹⁵⁸. Per la redazione degli emendamenti e dei progetti delegati fu istituita, nel giugno del '24, sotto la presidenza del Guardasigilli¹⁵⁹ una Commissione Reale¹⁶⁰ divisa a sua volta in quattro Sottocommissioni.

L'incarico della revisione del Codice civile fu affidato alla prima delle sottocommissioni, la A¹⁶¹.

I lavori dei Commissari furono inaugurati a Palazzo Piacentini sul finir del giugno 1924 ove ai solenni auspici del Guardasigilli fecero eco le promesse di celerità dei Presidenti di Sottocommissione¹⁶².

Di fatto lo slancio riformistico doveva pervadere non poco l'aria dell'ur-be se nell'autunno, relazionando circa l'attività del Governo alla maggio-

Da segnalare che il divieto di modifica sistematica non riguardava il Codice di Commercio del cui Libro IV, invece, era suggerito di fare stralcio.

¹⁵⁸ Così recitava, nella parte di nostro interesse, la legge 30 dicembre 1923, n. 2814: «Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove province:

1° a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2° (omissis);

3° a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello stato».

¹⁵⁹ Il Ministro, per quanto concerne i lavori sul Codice civile, si avvale d'un ufficio di segreteria composto dai magistrati Antonio Azara, Alfredo Inannitti e Fulvio Moroi; quanto al Codice di Commercio di Frè e Pasquera. Cfr. D.M. 7 luglio 1924 e Circolare 8 agosto 1924, in *Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e degli affari di culto del 23 agosto 1924*, n. 33.

¹⁶⁰ Cfr. R.D. 3 giugno 1924, come integrato dal R.D. 7 luglio 1924, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, 1924. Per le concrete dinamiche di funzionamento cfr. Atti Parlamentari, XXVII legislatura, Camera dei Deputati, sessione 1924-25, Discussioni, II, 1675 s.

¹⁶¹ Presieduta da Vittorio Scialoja (e, dopo la sua morte avvenuta nel 1933, da Mariano D'Amelio) la Sottocommissione A, era composta da Vittorio Polacco, Alfredo Ascoli, Domenico Barone, Giovanni Baviera, Paolo Emilio Bensa, Gerolamo Biscaro, Pietro Bonfante, Biagio Brugi, Leonardo Coviello, Roberto De Ruggiero, Carlo Fadda, Luigi Rossi, Gino Segré, Filippo Vassalli, Giulio Venzi.

Alla morte del Polacco, nel '26, gli subentrò Mariano D'Amelio, nominato con R.D. 23 settembre 1926; con D.M. 25 settembre 1925 vennero nominati Giovanni Brunetti, Francesco Ferrara, e Giuseppe Messina; con D.M. 14 novembre 1926 venne nominato Giovanni Pacchioni; infine, si aggiungeranno i magistrati Giuseppe Paolo Gaetano, Gaetano Miraulo, e il prof. Salvatore Galgano.

¹⁶² Cfr. *Verbale della riunione generale delle quattro sottocommissioni per la riforma dei Codici civile, commerciale, procedura civile, marina mercantile*, in CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Biblioteca, *Dossier di documentazione Storica 3, I lavori preparatori del Codice civile*, I, 17 ss.

ranza parlamentare, il Presidente del Consiglio poteva affermare come le riforme legislative per la modificazione del Codice civile e la promulgazione dei nuovi codici fossero tra le Sue precipue cure¹⁶³.

Il fatto che l'attività di revisione e coordinamento della disciplina di alcuni istituti avrebbe necessariamente implicato l'esigenza di rimaneggiare anche quelli che con essi erano collegati era stato discusso durante i lavori d'approvazione della legge delega.

Se carattere fondamentale d'un codice è l'interconnessione delle proprie disposizioni era naturale che la modificazione di alcune di esse comportasse una sorta di effetto domino su tutte le altre.

Tuttavia, i limiti imposti delega dovettero risultare stretti al Governo per compiere una seria opera di revisione organica del Codice civile.

Da un intervento di Oviglio alla Camera il 17 dicembre del 1924 apprendiamo infatti che le commissioni governative costituite per avevano operato "ultra vires", per dare «all'Italia un Codice rispondente alle nuove esigenze dei tempi e ai progressi»: naturalmente confidando «nelle opportune provvidenze occorrenti in relazione ai limiti del mandato ricevuto»¹⁶⁴.

Certo, il problema tecnico era reale e la delega poteva anche essere angusta; non poteva però esservi dubbio sulla precisa misura entro la quale il Parlamento aveva inteso concederla.

La confidenza del ministro, che intervenne in relazione ad ordini del giorno che sollecitavano al Governo la riforma dei codici, poteva probabilmente giustificarsi in virtù del consolidamento del potere fascista seguito alle elezioni dell'aprile 1924 ed al cambiamento di impostazione politica e nei rapporti fra governo e parlamento che ne era seguito. A seguito del giro di vite segnato dal discorso che Mussolini tenne alla camera nella seduta del 3 gennaio 1925, infatti, la volontà riformatrice del governo poté ulteriormente definirsi.

Il 6 gennaio del '25, un Oviglio formalmente dimissionario, ma sostanzialmente uscito dalle grazie del Duce per le posizioni assunte sulla questione Matteotti, fu sostituito al vertice del Ministero di Giustizia da Alfredo Rocco¹⁶⁵.

Con l'avvento del «legislatore del regime»¹⁶⁶, e sulla premessa fideistica

¹⁶³ Cfr. B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi, IV, Il 1924*, Milano, 1934, 370 ss. *Discorso alla maggioranza parlamentare del 11 novembre 1924*.

¹⁶⁴ Cfr. Atti Parlamentari, XXVII legislatura, sessione 1924-25, Discussioni, II, 1676.

¹⁶⁵ Sulla figura e l'opera di Alfredo Rocco, cfr. G. SPECIALE, voce *Alfredo Rocco*, in "La cultura giuridica", *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, 195-199; I. BIROCCHI, *L'età vivantina*, cit., 175-194; I. STOLZI, *Alfredo Rocco: lo Stato autoritario di masse*, in G. VACCA-S. RICCI (a cura di), *Architetti dello Stato nuovo. Fascismo e modernità*, Roma, 2018, 53-74; G. SIMONE, *Il guardasigilli del regime: l'itinerario politico e culturale di Alfredo Rocco*, Milano, 2012.

¹⁶⁶ Così Alfredo Rocco fu appellato da Mussolini in occasione dell'inaugurazione del I congresso giuridico italiano. Cfr. B. MUSSOLINI, *Discorso per l'inaugurazione del I congresso giuridico italiano*, in *Riv. Dir. Agrario*, 1932, I, 683.

che in breve la nazione avrebbe vissuto il suo «anno napoleonico»¹⁶⁷, il nodo gordiano della delega fu presto sciolto; già il 13 gennaio, infatti, Rocco, incluse in un progetto di legge delega volto all'emendamento dei codici penali sostanziali e processuali anche la facoltà di apportare «nuove modificazioni ed aggiunte» al Codice civile; ciò che, ampliando i poteri già delegati al governo nel dicembre del 1923, rendeva possibile una più completa ed organica revisione del Codice¹⁶⁸.

Poiché la vastità e la difficoltà della riforma non rendeva possibile il suo compimento in tempi brevi, Rocco chiese l'autorizzazione ad una pubblicazione delle modifiche in più tempi, anche a titoli o libri separati, salvo la rifusione del tutto in un unico codice a lavori ultimati.

Le richieste del guardasigilli incontrarono l'incondizionata approvazione delle commissioni di Camera¹⁶⁹ e Senato¹⁷⁰ e si venne così alla promulgazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2260¹⁷¹ che autorizzava il Governo ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte oltre a quelle indicate nell'art. 1, n. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.

Per garantire una forma di controllo parlamentare sull'attività novellatrice del governo, la legge delega, reiterando una cautela assunta nel '23, prescrisse che i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato fossero sottoposti all'esame ed al parere di una commissione bicamerale.

Sebbene nel dicembre del 1924 il ministro Oviglio rassicurasse i Deputati che la subcommissione incaricata della revisione del Codice civile sta-

¹⁶⁷«... La fede nella rivoluzione fascista che avrà nel 1926 il suo anno napoleonico, anche perché entreranno in vigore i nuovi codici penale, commerciale, marittimo, di procedura civile e di procedura penale, e sarà questa una delle più grandi realizzazioni del regime». Cfr. B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, V, dal 1925 al 1926, Milano, 1934-XII, 250. Dal numero di gennaio di *Gerarchia*.

¹⁶⁸ Cfr. Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura, XXVII, Sessione 1924-25, n. 326.

¹⁶⁹ Cfr. Relazione 20 maggio 1925. Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura, XXVII, Sessione 1924-25, n. 326 A.

¹⁷⁰ Cfr. Relazione 5 dicembre 1925. Atti Parlamentari, Senato del Regno. Legislatura, XXVII, 1° sessione 1924-25, n. 204 A.

¹⁷¹ Questo il testo della legge delega nella parte che ci interessa: «Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte oltre a quelle indicate nell'articolo 1, n. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti. È autorizzato altresì a coordinare le disposizioni con quelle relative alle medesime materie contenute in altre leggi, incorporandole, ove occorra, nel codice ed occorrendo modificandole, sempre a scopo di coordinamento.

Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri e titoli del Codice civile emendato. Ai fini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente. A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'art. 2 della presente legge.

(Omissis)».

va lavorando alacramente¹⁷², la memorialistica dei *conditores* rivela piuttosto che i lavori stagnarono per lunghi anni in un'atmosfera da incombenza amministrativa; in un clima da «dopolavoro dei giuristi» come ammise lo stesso D'Amelio¹⁷³.

Occorsero infatti sei anni perché il senatore Scialoja, cedendo alle «insistenti premure» del Guardasigilli¹⁷⁴, fosse in grado di presentargli, il 27 settembre del '30, il progetto del Libro I del Codice (*"Delle persone"*), corredandolo, l'anno successivo, con un'apposita relazione illustrativa.

Il progetto preliminare del Libro I fu immediatamente sottoposto ai pareri della magistratura, delle università, dei sindacati forensi e delle confederazioni nazionali fasciste¹⁷⁵ e mentre tali opinioni giungevano al ministero la sottocommissione proseguì nella redazione degli altri libri.

Nel marzo '36 fu ultimato il Libro III, rubricato *"Delle successioni e donazioni"*¹⁷⁶ e nell'agosto dello stesso anno, sempre sotto l'egida della Commissione Reale per la riforma dei codici, si procedette alla ripubblicazione del progetto italo-francese sulle obbligazioni ed i contratti, che quindi assurgeva a progetto preliminare del Libro IV¹⁷⁷; in questo modo veniva completandosi il disegno d'un Codice civile che, nei propositi dei commissari, si sarebbe suddiviso in quattro libri, contro i tre del precedente¹⁷⁸.

Circa un anno dopo, segnatamente il 14 agosto del '37, anche il Libro II *"Delle cose e dei diritti reali"*¹⁷⁹, veniva presentato al guardasigilli.

Com'era avvenuto per il progetto del Libro I anche quelli dei Libri III e II furono presentati al ministero, all'epoca retto da Arrigo Solmi¹⁸⁰, che,

¹⁷² Cfr. Atti Parlamentari, XXVII legislatura, sessione 1924-25, Discussioni, II, 1676.

¹⁷³ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in *Studi giuridici*, III, 2, Milano, 1960, 630, nota 2.

¹⁷⁴ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Codice civile. Primo libro. Relazione*, Roma, 1931.

¹⁷⁵ Questi pareri, raccolti in quattro tomi, furono pubblicati ufficialmente tra il 1933 ed il 1934. Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile. Osservazioni e proposte sul progetto del libro I*, Roma, 1933-1934.

¹⁷⁶ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Terzo libro – Successioni e donazioni, Progetto e relazione*, Roma, 1936.

¹⁷⁷ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Quarto libro – Obbligazioni e contratti, Progetto e relazione*, Roma, 1936.

¹⁷⁸ La preesistenza del progetto italo francese relativo alle obbligazioni, libro in sé completo, tendenzialmente autonomo e soprattutto già pronto, «niente di più, niente di meno» fu il motivo oggettivo che fece propendere i commissari per una sistematica codicistica quadripartita derogante alla tripartizione classica; a fronte di un riformando codice tripartito l'espunzione coartata del diritto delle obbligazioni non poteva infatti che generare un modello in quattro libri. Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 612.

¹⁷⁹ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Secondo libro – Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, Roma, 1937.

¹⁸⁰ Lo storico del diritto Arrigo Solmi era stato investito del dicastero della giustizia nel

come il suo predecessore, li sottopose al vaglio degli organismi cui poc'anzi s'è accennato¹⁸¹.

Progressivamente, l'opera della Commissione reale fu trasfusa in progetti definitivi redatti da appositi Comitati di giuristi, il cui compito precipuo fu quello d'apportare alla base fornita dai progetti della commissione le modifiche suggerite nei pareri dei corpi interpellati¹⁸²; e data la natura prevalentemente di raccordo qualificante le mansioni di questi Comitati, a far parte di essi furono chiamati soprattutto magistrati¹⁸³.

Si giunse così, sotto l'egida diretta del Ministero di Grazia e Giustizia, alla pubblicazione, rispettivamente nel 1936 e nel 1937, dei progetti definitivi dei libri I e III¹⁸⁴.

Tali progetti, nel rispetto delle leggi delega, furono sottoposti all'esame d'una commissione parlamentare alla cui presidenza fu preposto lo stesso D'Amelio¹⁸⁵. Più precisamente, la commissione da ultimo citata fu investita dal guardasigilli della valutazione del progetto del Libro I il 2 luglio del '36 e concluse i propri lavori, dopo 61 sedute, nel luglio dell'anno successivo, proponendo l'inserimento dell'istituto dell'affiliazione oltre che altre modifiche di carattere prettamente tecnico¹⁸⁶.

Rimessogli il materiale inerente al Libro *Delle persone*¹⁸⁷, il ministro Solmi provvide a farne redigere il testo definitivo conformemente alle pro-

1935, subentrando al romanista Pietro De Francisci che, a sua volta, era succeduto a Rocco nel 1932.

¹⁸¹ Tali pareri furono pubblicati, rispettivamente, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile – Osservazioni e proposte sul progetto del libro III, Successioni e donazioni*, Roma, 1937 e in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile – Osservazioni e proposte sul progetto del libro II, Cose e diritti reali*, Roma, 1938.

¹⁸² L'organico di questi comitati ministeriali fu impostato, originariamente, nel '34, dal guardasigilli De Francisci e fu integrato, nel '35 dal Solmi.

¹⁸³ Cfr. R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 73, nota 44.

¹⁸⁴ Cfr. R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto privato*, cit., 35, nonché, rispettivamente, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – *Codice civile – Libro I. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1936 e MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile – Libro III. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1937.

¹⁸⁵ La commissione parlamentare era composta dai Senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Coglilo, Di Marzo, Fabbri, Facchinetti, Giaquinto, Moresco, Nucci, Piola Caselli, Romano M., Romano S., Scaduto, Scialoja, Sacconi; e dai Consiglieri Nazionali Andriani, Bacci, Balzarini, Biagi, Bigini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Di Giacomo, Leva, Macarini Carmignani, Orlando, Panunzio, Pettini, Pierantoni, Rossi, Rotigliano, Tumedei, Cerciello e Casentino.

¹⁸⁶ Cfr. Proposte 22 giugno 1937 della Commissione parlamentare.

¹⁸⁷ L'intitolazione del Libro I nel progetto ministeriale, in seguito all'attività di coordinamento tra i veri libri effettuata tra il finire del '41 e l'inizio del '42, diverrà "*Delle persone e della famiglia*". Da segnalare il fatto che il guardasigilli, prima della presentazione al Re, commissionò la revisione linguistica dell'intero Libro I allo scrittore e giornalista Ugo Ogetti.

poste emerse ed il 12 dicembre del '38, corredandolo di un'apposita relazione, poté presentarlo al Re. Vittorio Emanuele III lo approvò e ne decretò l'entrata in vigore dal 1° luglio del '39¹⁸⁸. Le relative disposizioni d'attuazione, elaborate anch'esse dal comitato ministeriale coordinato dal Guardasigilli, furono emanate in forza del R.D. 24 aprile 1939, n. 640.

Quanto al progetto del Libro III, esso, accompagnato da una dettagliata relazione, fu trasmesso alla commissione parlamentare nel novembre del '37; essa vi dedicò 52 sedute e terminò i propri lavori il 21 marzo del '39¹⁸⁹.

Essendo desiderio di Grandi pubblicare il Libro "*Delle Successioni*" per l'anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre)¹⁹⁰, nell'ambito del Comitato per la redazione dei testi definitivi fu nominato un apposito sottocomitato presieduto dallo stesso Guardasigilli, coordinato dal Vassalli e del quale furono membri, tra gli altri, Rosario Nicolò e Gaetano Azzariti ed Emilio Arbertario che la lavorò dal 6 settembre al 16 settembre. La revisione letteraria del testo fu demandata allo Schiaffini¹⁹¹.

La promulgazione avvenne il 26 ottobre dello stesso anno¹⁹² ed il Libro "*Delle successioni per causa di morte e donazioni*"¹⁹³ entrò in vigore dal 21 aprile 1940¹⁹⁴.

Gli eventi fin qui narrati esauriscono quella che, *ex post*, può definirsi come la prima fase dei lavori preparatori del Codice del '42. Dal '39, infatti, cominciarono a manifestarsi, soprattutto a livello politico, forti dubbi sia in merito ai singoli libri del codice (specialmente su quello delle obbligazioni e dei contratti)¹⁹⁵, che in merito all'intero disegno che la nuova codificazione privatistica stava assumendo.

¹⁸⁸ Cfr. R.D. 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852. Va poi aggiunto che il Libro I entrò in esecuzione congiuntamente alle "*Disposizioni sull'applicazione della legge in generale*" destinate a precederlo. A completamento della disciplina venne pubblicato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 il nuovo ordinamento dello stato civile.

¹⁸⁹ Cfr. G. BRUNELLI-C. ZAPPULLI, *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro delle successioni e donazioni*, Milano, 1940, 3.

¹⁹⁰ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 184.

¹⁹¹ Alfredo Schiaffini (Sarzana, 16 marzo 1895-Viareggio, 26 luglio 1971), fu uno dei più autorevoli filologi e linguisti dell'epoca.

¹⁹² Cfr. R.D. 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586.

¹⁹³ Il Libro "*Delle successioni per causa di morte e donazioni*", che fino a questo punto era stato sempre indicato quale III, in virtù della sua precedenza cronologica, nel codice del '42, diverrà il II.

¹⁹⁴ Le disposizioni d'attuazione e transitorie del Libro delle successioni e donazioni furono dettate con R.D. 8 aprile 1940-XVIII, n. 206.

¹⁹⁵ Dubbi questi che, per altro, portarono al ritiro, nell'agosto del 1939 del progetto di codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti presentato alla commissione parlamentare tre anni prima.

2.3. La seconda fase dei lavori (1939-1942) e la parte "singolarmente determinate"¹⁹⁶ di Filippo Vassalli

Le vicende storiche dei restanti due libri preparati dalla Commissione Reale non furono lineari come quelle finora descritte e ciò a causa del radicale mutamento d'obiettivi in merito alla codificazione civile: in altri termini, in seno al governo, l'idea d'una revisione, per quanto profonda, del codice Pisanelli fu sostituita da quella della realizzazione d'un nuovo piano globale della codificazione.

Comunque, se il mutamento di prospettiva fu evidente, più incerto resta il momento in cui tale cambiamento si consumò.

Stando alla versione ufficiale, in quanto fornita dal Guardasigilli Dino Grandi¹⁹⁷, il nuovo orientamento in merito al disegno complessivo del nostro diritto privato si determinò tra la fine di luglio e l'inizio d'agosto del 1940¹⁹⁸. Sarebbe, infatti, maturata in quei giorni la decisione di dividere il Codice in sei libri, aggiungendo ai due già pubblicati ed ai due in via di pubblicazione (rispettivamente dedicati a "*Proprietà e diritti reali*" ed "*Obbligazioni e contratti*"), altri due libri, intitolati, rispettivamente, "*Dell'impresa e del lavoro*" e "*Della tutela dei diritti*"; e ciò con l'inevitabile conseguenza della soppressione del Codice di commercio.

Secondo un'altra versione, resa da Filippo Vassalli, che tra coloro che attesero alla novella codificazione fu uno dei più attivi e senz'altro il più influente, l'opzione d'un codice esapartito s'impose in una sede più tecnica, ossia durante una seduta della Commissione Reale tenutasi a Montecitorio, sotto la presidenza del ministro «sul finire del 1940»; riunione in cui prevalse la tesi vassalliana a favore dell'unificazione del diritto delle obbligazioni: tesi implicante l'eliminazione del codice di commercio¹⁹⁹.

La scelta dell'una, piuttosto che dell'altra versione, parrebbe, a certa storiografia²⁰⁰, determinante per la soluzione della *vexata quaestio* in merito alla maggiore o minore fascistizzazione del Codice; consentirebbe, insomma, di imputare una delle fondamentali scelte di fondo della nuova codificazione ai politici piuttosto che ai tecnici, cioè alla "*rivoluzione fascista*", anziché ai giuristi.

Se è fuor di dubbio che parte della dottrina coeva ravvisò nell'introdu-

¹⁹⁶ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 606.

¹⁹⁷ Dino Grandi subentrò, quale ministro della Giustizia, ad Arrigo Solmi nel luglio del '39.

¹⁹⁸ Per il vero, il ministro Grandi, confessò d'aver avvertito fin dal momento della propria nomina la necessità di procedere ad una revisione del piano originario in merito alla codificazione, ma sarebbe, per diversi mesi, rimasto fedele ad esso per avere il tempo d'elaborare valide alternative. Sul punto cfr. R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 106 ss.

¹⁹⁹ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 617 s.

²⁰⁰ Cfr., ad esempio, R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 108 ss.

zione del Libro del lavoro la tanto sospirata codificazione dei principî dell'ordinamento corporativo fascista²⁰¹, su un piano più generale, che considerò l'intero Codice, per dare risposta al quesito da ultimo sollevato sarà necessario verificare anche il concreto contenuto delle norme positive e non il solo dato sistematico, seppure esso non sia privo di un proprio significato.

Tornando alla ricostruzione delle vicende storiche, v'è di certo che la nomina a Guardasigilli del Grandi ebbe l'effetto d'accelerare l'iter dei lavori preparatori e diede ad essi una svolta decisiva.

Fulcro attorno al quale ruotarono le maggiori discussioni fu il diritto delle obbligazioni e, infatti, coerentemente, già nell'agosto del '39, ad appena un mese dalla nomina, il nuovo ministro della giustizia dispose il ritiro del progetto del Libro IV, che regolava la materia conformemente al testo concordato nel 1927 tra l'Italia e la Francia, giudicandolo ormai inattuale.

Quale seconda mossa, Dino Grandi istituì un comitato legislativo per la riforma dei codici, e, ripartitolo in due sottocomitati, assegnò al primo di essi la rinnovazione del progetto del Libro "Delle obbligazioni e dei contratti"²⁰² ed al secondo la redazione d'un nuovo Codice di Commercio²⁰³.

Nel settembre del '39 i sottocomitati iniziarono i propri lavori e licenziarono i rispettivi progetti, rispettivamente il 30 aprile ed il 10 giugno del 1940; questi furono immediatamente sottoposti alla Commissione delle Assemblee legislative²⁰⁴ e presentati ufficialmente al Duce il 27 luglio dello stesso anno.

Nella relazione d'accompagnamento al Libro delle obbligazioni, redatta dal guardasigilli, tali progetti venivano definiti «il punto di partenza per il nuovo e definitivo piano di codificazione, più aderente ai principî del corporativismo propugnato dal regime fascista»²⁰⁵.

Proprio a quest'ultimo riguardo, a partire dall'agosto del '40, il ministro Grandi promosse gli studi per arrivare ad un nuovo ed autonomo Libro del Codice civile, per la disciplina delle materie dell'impresa e del lavoro.

²⁰¹ Cfr. G. BRUNELLI, *Commento al nuovo Codice*, cit., 2.

²⁰² Tale sottocommissione fu presieduta da Andrea Ferrara, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione. Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 607, nota 1.

²⁰³ In conseguenza di ciò fu abbandonato il progetto di codice di commercio elaborato dalla Commissione Reale nel '25.

²⁰⁴ Cfr. *Atti della commissione delle assemblee legislative costituita a norma degli articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile: Libro delle obbligazioni ed alcune parti del libro 5, Della tutela dei diritti*, Roma, 1940.

²⁰⁵ Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. Prefazione e relazione al duce del guardasigilli Dino Grandi: Relazione al progetto del libro delle obbligazioni*, Roma, 1942.

Respinse le ipotesi di creare a fianco del Codice civile un codice dell'economia corporativa e di sostituire al codice di commercio un codice dell'economia (o codice della produzione e dello scambio), soluzioni che avrebbero spezzato l'unità del codice, sostenuta con vigore dalla concezione fascista dell'ordinamento economico, si optò per una soluzione che affiancasse, nel nuovo Codice civile, ai tradizionali istituti giuridici fondamentali (famiglia, successioni e proprietà) i principali soggetti del sistema corporativo, l'impresa ed il lavoro²⁰⁶.

Del progetto relativo, cui fu provvisoriamente attribuito il Titolo di "*Libro dell'impresa e del lavoro*", ovvero "*Dei soggetti dell'ordine corporativo*" e poi quello definitivo di "*Del lavoro*" si occupò una Sottocomitato ministeriale ad hoc²⁰⁷; quest'ultimo, presieduto dallo stesso Grandi, cominciò a riunirsi il 1° agosto del 1940 ed ultimò i propri lavori il 4 dicembre dello stesso anno²⁰⁸.

Seguirono ulteriori studi di elaborazione e di approfondimento ai quali il sottocomitato ministeriale presieduto dal ministro attese in costante comunicazione con i sottocomitati speciali cui erano affidati gli altri libri del codice e con il comitato dei rappresentanti delle associazioni sindacali, il quale s'occupò specialmente dell'esame del progetto del Libro delle obbligazioni relativamente al Titolo "*Dei contratti di lavoro*"²⁰⁹.

Nella seduta del 30 novembre del 1940, il Consiglio dei ministri approvò le bozze di due altri libri del codice, quello "*Della proprietà*"²¹⁰ e quello "*Della tutela dei diritti*"²¹¹, della cui redazione s'erano occupati i sottoco-

²⁰⁶ Sul corporativismo, essenziale il contributo di I. STOLZI, *L'ordine corporativo – poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, 2007: In particolare il cap. II, 97 ss. Si veda anche EAD., *Corporativism and neocorporatism: developments in the 20th century italian legal order*, in *Estudios historicos*, 31(2018), 219-242; EAD., *Proprietà privata e ordinamento corporativo*, in *Giust. civ.*, 2017, 235-272; EAD., *Idealism and the fascist corporative state*, in J. WALKER (a cura di), *The impact of idealism. The legacy of post-kantian German Thought*, Cambridge, 2013, 260-276; EAD., *Stato corporativo*, in P. CAPPELLINI-P. COSTA-B. SORDI-M. FIORAVANTI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero – appendice Ottava – Il diritto*, Roma, 2012, 497-503.

²⁰⁷ Il sottocomitato in parola ebbe quali membri giuristi oltre ai rappresentanti dei ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni. Essi furono: Asquini, Azzariti, Anselmi, Biagi, Costamagna, De Ficchy, De Gregorio, Ferrara, Ferri, Fodale, Fre, Grassetti, Giglio, Greco, Lampis, Medici, Nicolò, Osti, Pierro, Piga, Rotondi, Salandra, Sermoniti, Soprano, Vassalli, Verde, Zanobini (Segretari: Di Maio e Picella).

²⁰⁸ Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile*, cit.

²⁰⁹ Cfr. *Atti del comitato dei rappresentanti le confederazioni sindacali per l'esame del progetto di Codice civile: Libro delle obbligazioni, Titolo dei contratti di lavoro*, Roma, 1941.

²¹⁰ Questo progetto aveva sostituito quello "*Delle cose e dei diritti reali*" elaborato dalla Commissione Reale per la riforma dei codici.

²¹¹ Questo nuovo libro fu il risultato della determinazione del guardasigilli di stralciare dai progetti dei libri "*Delle cose e dei diritti reali*" e "*Delle obbligazioni e dei contratti*", elaborati dalla Commissione Reale, gli istituti preordinati allo scopo di proteggere o tutelare i diritti soggettivi.

mitati ministeriali nominati *ad hoc* e presieduti da Filippo Vassalli²¹².

I lavori per la nuova codificazione, ormai, procedevano a grandi passi verso la loro conclusione.

Nella seduta del 4 gennaio '41, Grandi, sottopose al Consiglio dei ministri i capisaldi del proprio progetto di codificazione: da una lato l'unificazione della disciplina delle obbligazioni civili e commerciali ed il conseguente abbandono dell'idea d'un autonomo Codice di commercio; dall'altro l'articolazione del nuovo testo in sei libri rubricati, rispettivamente, "Della famiglia", "Delle successioni", "Della proprietà", "Delle obbligazioni", "Del lavoro", "Della tutela dei diritti". Quanto alla carta del lavoro, destinata a fungere da proemio al Codice in quanto custode dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico²¹³, sarebbe stata provvisoriamente collocata in capo al Libro "Della proprietà"²¹⁴.

Il Consiglio dei ministri approvò questo nuovo ordine sistematico segnando l'inizio d'una fase eccezionalmente intensa dei lavori preparatori.

Il Comitato ministeriale ed i singoli sottocomitati operarono in strettissima collaborazione ed in brevissimo tempo fu ultimato il testo definitivo del nuovo Libro "Della Proprietà" che fu approvato con Decreto legge 30 gennaio 1941 n. 15 e pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 5 febbraio seguente.

Nello stesso numero della Gazzetta furono pubblicati anche i decreti di approvazione del testo dei libri, "Delle obbligazioni", "Dell'impresa e del lavoro" e "Della tutela dei diritti"²¹⁵. Tuttavia, testi e relazioni accompagnatorie, pur recando la data ufficiale del 30 gennaio 1941, sarebbero stati effettivamente pubblicati solo in seguito.

Il decreto n. 15, approvante il Libro "Della proprietà", ne prescrisse il vigo-

²¹² L'organico dei Comitati *de quo*, fu il seguente: Vassalli, Andrioli, Azzariti, Calamandrei, Carnicini, Carnelutti, Cicu, Conforti, Ferrara, Gaetano, Gini, Lampis, Manca, Mandrioli, Nicolò, Pellegrini, Redenti, Flore, Putrella; il medesimo Vassalli però da atto che spesso, negli ampi organici ufficiali, solo pochi furono coloro che si impegnarono in un effettivo lavoro di redazione. Cfr. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 606, nota 1.

²¹³ Sulla funzione della Carta del lavoro quale possibile base per l'analogia *iuris* nel quadro del dibattito sui principi generali del diritto, cfr. A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002, 291-321.

²¹⁴ La carta del lavoro, concepita in un ordine del giorno del Gran Consiglio del fascismo votato il 6 gennaio del 1927 fu redatta da un apposito comitato di esperti e fu approvata dal medesimo Gran Consiglio il 21 aprile del 1927; essa, dichiarata «atto fondamentale del Regime» doveva costituire «lo statuto fondamentale della Rivoluzione fascista e corporativa» ed individuare «i principi etici, sociali ed economici» regolanti il settore della produzione e del lavoro. Cfr. *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul valore giuridico della carta del lavoro*, Roma, 1942.

Più in generale sulla carta del lavoro cfr. F. FERRANTI, *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro della proprietà con le disposizioni d'attuazione e transitorie e la carta del lavoro quale premessa al Codice civile*, Milano, 1943, 11 ss.

²¹⁵ Cfr. R. Decreti 30 gennaio 1941, nn. 15, 16 e 17.

re per il 28 ottobre del '41 e stabilì che con apposito decreto reale si sarebbe provveduto alla riunione ed al coordinamento di esso con i libri approvati con i regi decreti 12 dicembre 1938, n. 1852 e 26 ottobre 1939, n. 1586 e con gli altri libri dello stesso Codice civile in seguito fossero stati pubblicati²¹⁶.

I decreti n. 16, 17 e 18 dettarono identiche disposizioni, rispettivamente, per gli altri tre libri, con la sola differenza che essi sarebbero entrati in vigore il 21 aprile del '42²¹⁷.

Nel contempo, la legge 19 maggio 1941, n. 501, ampliava in via interpretativa le facoltà attribuite al governo dalle precedenti deleghe statuendo che esse erano da intendersi «nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici ... ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti ... con facoltà di procedere ad una più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte»²¹⁸.

Con Regio Decreto²¹⁹, nell'ottobre del '41, si dettavano le disposizioni d'attuazione e transitorie del Libro "*Della proprietà*" ed allo stesso modo si provvedeva alla promulgazione delle disposizioni d'attuazione degli altri tre libri²²⁰.

Per completare l'opera della codificazione civile attraverso la promulgazione d'un testo organico, non restava che procedere al lavoro di coordinamento dei libri già pubblicati e delle relative disposizioni d'attuazione. Dopo circa un anno, infatti, il Codice civile, accompagnato da un'articolata relazione ministeriale²²¹ e preceduto dalla legge sul valore giuridico della Car-

²¹⁶ Cfr. F. FERRANTI, *Commento al nuovo codice*, cit., 22.

²¹⁷ Cfr. C. ZAPPULLI, *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro della tutela dei diritti*, Milano, 1943, 5.

²¹⁸ Cfr. legge 19 maggio 1941, n. 501, "*Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei Codici*".

In ordine all'estensione delle delega, è da notare che in occasione della pubblicazione della legge sul valore giuridico della Carta del lavoro (cfr. R. Decreto 30 gennaio 1941 n. 14), l'art. 2 della stessa sembrerebbe estendere la delega al Governo «alla più organica sistemazione legislativa delle materie regolate mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici ...».

Il fatto che la legge d'interpretazione autentica 501 del 1941 non richiamasse anche questo provvedimento, fa comunque ritenere che esso fosse limitato al coordinamento della Carta del Lavoro.

Sull'iter di approvazione del progetto di legge sul valore della Carta del lavoro e di diverso parere sul punto in questione, cfr. N. RONDINE, *Storia inedita*, cit., 451.

²¹⁹ Cfr. R.D. 3 ottobre 1941, n. 1130.

²²⁰ Cfr., rispettivamente, R.D. 15 gennaio 1942, n. 6 (per il Libro "*Delle obbligazioni*"), R.D. 16 febbraio 1942, n. 71 (per il Libro "*Del lavoro*") e R.D. 16 marzo 1942, n. 217 (per il Libro "*Della tutela dei diritti*").

²²¹ Cfr. *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul valore giuridico della carta del lavoro*, Roma, 1942.

ta del lavoro, dalla stessa Carta e dalle Disposizioni sulla legge in generale, fu pubblicato in forza del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ed entrò in vigore, sostituendosi a tutti i singoli libri precedentemente approvati, il 21 aprile 1942: «fulgida data della nostra inconfondibile civiltà, romana e italiana»²²².

Con R.D. 30 marzo 1942, n. 318, infine, furono approvate le “*Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie*”²²³.

²²² Queste le parole introduttive della relazione con cui Dino Grandi presentava a Vittorio Emanuele III il testo del Codice civile. Cfr. *Relazione al Re Imperatore riprodotta in Codice civile. Relazione del ministro Guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di Legge sul Valore giuridico della “Carta del Lavoro”*, Roma, 1943, 15.

²²³ Sostanzialmente esse, salvo qualche ritocco, ricalcarono quelle già approvate con R.D. n. 217 del '42 per il Libro “*Della tutela dei diritti*”.

CAPITOLO II

VICENDE DEL LIBRO DELLA TUTELA DEI DIRITTI

SOMMARIO: 1. “*Storia esterna*” del Libro VI del Codice civile. – 1.1. Un inizio: dalla fine dell'Ottocento alla Costituzione della Commissione Reale per la Riforma dei codici (1924). – 1.2. L'attività progettuale in seno alla Commissione Reale (1924-1939). – 1.3. Il dicastero Grandi. – 1.4. L'approvazione dello schema del Libro “*Della Tutela ed esercizio dei diritti*” ed il quadro dei collaboratori. – 1.5. La prima fase dei lavori sul progetto della “*Tutela dei diritti*” e il suo ampliamento con materie provenienti dal progetto del codice di procedura. – 1.6. Redazione delle bozze di stampa e revisione del Libro “*Della Tutela dei diritti*”.

1. “*Storia esterna*” del Libro VI del Codice civile

1.1. *Un inizio: dalla fine dell'Ottocento alla Costituzione della Commissione Reale per la Riforma dei codici (1924)*

Ricostruire una storia “*esterna*” del Libro VI del Codice civile è attività che necessariamente travalica gli stretti limiti formali dell'esistenza dello stesso; tale storia, infatti, dovrebbe formalmente datare dal 1940: anno al quale, stando a quanto riferiscono Filippo Vassalli e Dino Grandi, risalirebbe l'idea del Libro “*Della tutela dei diritti*”¹. Nondimeno, è necessario allargare il campo d'indagine rivelando la storia del tutto attraverso quella delle sue singole parti, seguendo cioè la loro evoluzione attraverso le diverse fasi che nelle pagine precedenti abbiamo considerato per la loro più o meno diretta influenza sui lavori preparatori della codificazione vigente.

Si è visto, infatti, che prima del '40, conformemente allo spirito delle leggi delega del '23 e del '25 e sulla scorta degli stimoli forniti dalla smobilizzazione della legislazione bellica e dalla problematica dell'unificazione legislativa, l'obiettivo del parlamento e, nella sostanza anche quello del Go-

¹ Sulla data esatta, come già notato, v'è discordanza. Cfr. *supra*, 6.

verno, era restato circoscritto alla revisione del Codice Pisanelli²: alla realizzazione di un nuovo Codice, ancora all'epoca del dicastero Solmi, non si mirava affatto.

Buona parte dei materiali che verranno utilizzati nel 1940 per la costruzione del Libro VI (allora V) si trovano, quindi, variamente distribuiti ed a diverso stadio d'evoluzione nei progetti che, via via, videro la luce ad opera della Commissione del Dopoguerra e della Commissione Reale per la riforma dei codici (*rectius*: delle diverse sottocommissioni in cui essa era partita) presieduta da Vittorio Scialoja e, dopo la sua morte, da Mariano D'Amelio.

Il fatto che l'autorevole figura dello Scialoja, «pontefice massimo» della nuova codificazione³, fungesse da garanzia di continuità tra i lavori della commissione per il dopoguerra e quella attiva dal '24, oltre alla presenza *ab origine*, in tali comitati, anche di Filippo Vassalli⁴, ha fatto sì, infatti, che molti dei progetti abbozzati o realizzati dalle prime commissioni, parte dei quali rientranti nell'alveo della tutela dei diritti, fossero utilizzati dalle successive.

Peraltro, alcune norme tendenti al miglioramento di singoli istituti destinati ad essere accorpati entro l'*outline* della "tutela" ebbero, tra l'età giolittiana e la promulgazione del nuovo Codice, anche espressione normativa extracodicistica.

In particolare, tra il 1916 ed il 1918, sotto il pungolo delle contingenze belliche, si pose all'ordine del giorno dei giuristi e del legislatore la riforma della disciplina della trascrizione. Le criticità del sistema di pubblicità immobiliare adottato dal Codice Pisanelli, del resto, erano state evidenziate tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 da una dottrina⁵ che auspicava una riforma orientata alla maggior tutela della sicurezza dei traffici giuridici. Durante la Grande Guerra, le esigenze finanziarie statali determinarono l'approvazione di provvedimenti che, pur determinati da esigenze fiscali, realizzarono significative modifiche in campo civilistico. Ed anche nel settore della trascrizione immobiliare, le modifiche legislative incrementarono il numero delle fattispecie trascrivibili, diedero maggiori certezze alla disciplina della trascrizione e prepararono il terreno per la riforma codicistica ormai in cantiere.

² V. SCIALOJA, *La riforma dei codici*, cit., 208, 209.

³ La qualifica, connotata da una punta di risentimento, è del Grandi. Cfr. F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell'entrata in vigore*, 1992, 213 ss.

⁴ Cfr. F. VASSALLI, *Le riforme del Codice civile in relazione alla proprietà fondiaria*, in *Studi giuridici*, I, Roma, 1939, 357.

⁵ Cfr. per tutti P. MANUEL-GISMONDI, *Le régime de la publicité foncière dans les projets législatifs de réforme en France et en Italie*, Paris, 1933, 368 ss.; E. GIANTURCO, *Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari (1905)*, in *Opere giuridiche*, I, Roma, 1947, 332; V. SCIALOJA, *Relazione al disegno di legge, presentato al Senato il 3 marzo 1910*, in A.P. SENATO, *Documenti*, Tornata del 3 marzo 1910, doc. n. 174.

Unitamente al progetto Gianturco⁶, al disegno di legge Scialoja del 1910⁷, ma anche a diversi istituti della legislazione tavolare delle “nuove province”⁸, i provvedimenti emergenziali costituirono il punto di partenza dei progetti ufficiali di riforma dell’istituto della trascrizione⁹. Il progetto Scialoja¹⁰, in particolare, venne perfezionato in seno alla Commissione del Dopoguerra che lo integrò alla luce delle osservazioni esposte da Nicola Coviello nella seconda edizione della sua opera monografica dedicata all’istituto¹¹.

⁶ Cfr. E. GIANTURCO, *Disposizioni sulla pubblicità*, cit.

Per un approfondimento del pensiero dell’autore, cfr. E. GIANTURCO, *Studi e ricerche sulla trascrizione e sul sistema ipotecario*, Napoli, 1890; opera nella quale l’autore indaga i principi generali della materia pubblicitaria ed, in particolare, il sistema tedesco, allora poco noto in Italia. Di rilievo sono anche le proposte di riforma della trascrizione presentate alla Camera il 9 febbraio 1905 nell’alveo (art. 1-18) del disegno di legge per l’approvazione dei «provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni e di altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà». Cfr. *Atti della Camera dei deputati*, sessione 1904-1905, n. 116. Stralciate dal d.d.l. sullo sgravio e discusse tra il marzo e l’aprile del 1906, furono approvate dalla camera (cfr. E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, Roma, 1909, 241-255), ma poi decaddero per la chiusura della sessione. Cfr. A. ASCOLI, *Discorso inaugurale pavese e riforma del Codice civile*, riprodotto in R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla Prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Bologna, 1996, 212.

Per un profilo biografico del Gianturco cfr. E.R. RUGGIERI, *Profilo di Emanuele Gianturco*, s.l., 2003; POLACCO, Vittorio, *In memoria di Emanuele Gianturco. Parole pronunciate da Vittorio Polacco nella adunanza del 17 novembre 1907*, Venezia, 1907.

⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Senato del Regno, XXIII Legislatura, prima sessione 1909-1910, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 174. Cfr. anche SCIALOJA, Vittorio, *Progetto di riforma della trascrizione immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, 252, ed in *Studi giuridici*, IV, Roma, 1933, 57 ss.; G. VENEZIAN, *Il disegno di legge Scialoja sulla trascrizione (1910)*, in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1920, 120; F. FERRARA, *Il progetto Scialoja sulla trascrizione*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 468; L. GALATERIA, *Della pubblicità immobiliare. Le sue origini e i suoi progetti di riforma*, Napoli, 1937, 105 ss.

⁸ Sul presupposto del mantenimento nelle nuove province dei libri fondiari fu considerata la possibilità di estendere il sistema anche alle vecchie province, ma la presa d’atto dello stato concreto del catasto italiano, più che di quello della normativa che lo reggeva, dissuase dall’iniziativa. In effetti già nel 1893, una commissione istituita dal ministro Bonacci, era stata incaricata di un preliminare studio di fattibilità, ma aveva dato parere negativo.

⁹ Sui progetti Gianturco e Scialoja cfr. *infra*, 139-141. Il testo integrale degli stessi è riprodotto nell’appendice A.

¹⁰ Considerato in ambiente parlamentare come «il più acuto, il più equilibrato ed il più conveniente» alle circostanze del periodo, cfr. L. ROSSI, *Sulle riforme del Codice civile*, cit., 43.

¹¹ V. SCIALOJA, *La riforma dei codici*, cit., 211; COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *Studi e proposte della prima sottocommissione*, cit.; Atti Parlamentari, XXVII legislatura, sessione 1924-25, Discussioni, II, 1676.

Per quanto concerne l’opera del Coviello, si tratta dell’edizione del 1914, riveduta ed ampliata dall’autore con l’ausilio del fratello Leonardo, e pubblicata postuma nel trattato *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza ... per cura di Pasquale Fiore*. Torino, 1914.

A fianco della trascrizione, anche l'istituto della prescrizione era da tempo considerato meritevole di sostanziale riforma. In particolare, sulla scia delle considerazioni espresse già nel 1909 dal senatore Scialoja in un articolo comparso nel numero inaugurale della *Rivista di Diritto Civile*¹², si erano tenacemente affermate, non solo tra i giuristi ma anche nel mondo degli affari, istanze auspicanti una contrazione significativa dei termini prescrizionali; tanto che, nei primi anni venti, poteva dirsi già formato un solido fronte dottrinale, corroborato da un consenso generalizzato, favorevole, quanto alle prescrizioni estintive, all'unificazione di quelle civili e commerciali ed alla fissazione dei termini ordinari nella misura decennale prevista per le seconde, riducendo tra i due ed i quattro anni, quelle brevi; quanto alle prescrizioni acquisitive, orientato a ridurre il relativo termine a 5 o 10 anni¹³.

Anche la materia dei diritti reali di garanzia e dei privilegi fu oggetto di integrazioni e modifiche; in particolare ad opera dei Testi unici sulle tasse di registro del 1897 e del 1923, del T.U. sulle tasse ipotecarie del 1923, per tacere delle ulteriori leggi speciali.

1.2. *L'attività progettuale in seno alla Commissione Reale (1924-1939)*

Con la costituzione della Commissione Reale per la riforma dei Codici preordinata all'attuazione della delega del '23, per quanto attiene alle materie d'interesse, si registra ancora una particolare attenzione all'elaborazione di progetti relativi alla trascrizione ed alla prescrizione; istituti, del resto, espressamente elencati nella legge di delegazione¹⁴ quali necessario oggetto di riforma.

Quanto alla prima, attorno al '24, in perfetta continuità con l'attività delle commissioni precedenti, nel seno della Commissione Reale alle prese con il progetto del libro dei diritti reali, fu preparata una relazione preliminare illustrativa dei principali problemi in tema di trascrizione¹⁵ che recepiva gli orientamenti espressi dal Coviello, non a caso nominato relatore. In particolare, sulla base di alcune "proposte di riforma dell'istituto della trascrizione" stese dal cattedratico napoletano nell'ottobre 1924, si ipotizzò l'innesto nella trama del disegno di legge Scialoja del principio dell'efficacia reale della trascrizione. Sulla base di tali elementi fu effettuato un coordinamento del progetto Scialoja e del codice Pisanelli con le modi-

¹² Cfr. V. SCIALOJA, *Per l'abbreviazione dei termini della prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1 (1909), 3-11.

¹³ Cfr. L. ROSSI, *Sulle riforme del Codice civile*, cit., 47; M.R. DI SIMONE, *L'ABGB e il dibattito*, cit., 949.

¹⁴ Cfr. art. 1, comma 1, n. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, in *G.U.* 8 gennaio 1924, n. 6.

¹⁵ N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 67.

ficazioni proposte dal Coviello dal quale scaturì un elaborato, il quale, ulteriormente rimaneggiato, si tradusse nel testo di un primo “*progetto di legge della trascrizione*” composto di 38 articoli¹⁶; quest’ultimo, sul quale, come vedremo, lavorerà successivamente anche il Vassalli, diventerà il Titolo V del progetto del Libro II del 1937¹⁷.

Quanto alla prescrizione, sia estintiva che acquisitiva, dal ’24 al ’27, mentre la Commissione Reale svolgeva i propri lavori concentrandosi sul Libro I e la collocazione dell’istituto era ancora incerta, furono elaborate alcune relazioni ricognitive ampiamente tributarie dell’attività scientifica dello Scialoja alla quale poc’anzi s’è fatto cenno¹⁸.

Da questa fase, tutti i materiali che costituiranno il sostrato del futuro Libro VI sono ulteriormente sviluppati nel seno della Commissione Reale entro l’ordito dei libri “*Delle Cose e dei diritti reali*” e “*Delle obbligazioni e dei contratti*”.

In particolare, per quanto concerne la redazione del capo delle ipoteche, che troverà collocazione nel Titolo VI del progetto di Libro II del ’37, fu utilizzata quale base dottrinale un articolo del Coviello comparso sul Foro Italiano del ’34 con il Titolo “*Proposte di riforma al Codice civile in tema di ipoteche*”; sostrato sul quale lo stesso autore elaborò uno schema di progetto di riforma del Codice civile in materia di ipoteche che confluirà, salvo lievi variazioni apportate in sede di sottocommissione, nel progetto definitivo. La sottocommissione elaborò anche bozze, poi stralciate, relative alla *pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori* oltreché all’*espropriazione forzata degli immobili*¹⁹.

Oltre a Leonardo Coviello, in questa fase dei lavori (come si può dedurre *ex post* dalla relazione illustrativa al progetto del Libro II presentato a Solmi il 14 agosto 1937 e trasmesso al Duce il 26 novembre ’37²⁰), risultano aver avuto un ruolo primario quali redattori degli avanprogetti e delle relazioni particolari, Giuseppe Paolo Gaetano per il Titolo *Dei privilegi e delle ipoteche*, limitatamente alle *Disposizioni generali* di cui al Capo I²¹ ed

¹⁶ Si tratta del primo progetto Coviello.

¹⁷ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Secondo libro – Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, cit., 152.

¹⁸ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 52.

¹⁹ Cfr. Lettera di Azzara a Vassalli del 19 novembre 1934, nella quale il primo dichiara di accludere il testo degli articoli e la relazione preparati dal Coviello per la riforma del titolo dell’ipoteca.

²⁰ N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 144.

²¹ Le prime tre norme di questo Capo (artt. 385-387) riproducono esattamente gli artt. 1948-1950 del codice del 1865 (non ritenuti bisognosi di cambiamenti), e solo la quarta norma (art. 388) reca qualche modificazione al vecchio art. 1951. Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Secondo libro – Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, cit., 166.

ai "Privilegi" di cui Capo II, e Gino Segré per il Titolo *Della prescrizione*²².

Su di un piano generale merita di essere segnalata l'enfasi con la quale, nella relazione accompagnatoria al progetto del Libro "Delle Cose", il D'Amelio, riassumendo le principali innovazioni introdotte rispetto al codice del '65, pose in risalto il mutamento della funzione assegnata alla trascrizione: istituto che da semplice mezzo di pubblicità dei diritti reali diveniva un *essenziale negotii*, nel senso che dall'espletamento della formalità pubblicitaria, si decise di far dipendere l'acquisto del diritto reale.

Con specifico riferimento alla configurazione sistematica, è altrettanto significativo evidenziare come il relatore ponesse l'accento, da un lato, sulla novità della collocazione di trascrizione, privilegi ed ipoteche nel Libro *Delle cose e dei diritti*, che il codice del '65 non includeva nel libro dedicato ai beni, bensì nel terzo; dall'altro, sull'espunzione dal Libro II della disciplina dell'espropriazione forzata immobiliare, della graduazione e della distribuzione del prezzo tra i creditori, «trattandosi di materia la cui sede naturale sta nel codice di procedura civile»²³.

Il progetto del Libro II venne inviato ai corpi tecnici per la raccolta delle osservazioni, che in seguito sarebbero state raggruppate e stampate in tre tomi per complessive 2.396 pagine²⁴; dimensioni davvero considerevoli rispetto alle analoghe raccolte relative agli altri progetti pubblicati, ma dovute, da un lato, all'importanza degli istituti avvertita dal più largo cerchio d'interessati; dall'altro, all'eterogeneo grado d'elaborazione raggiunto dal progetto medesimo, del quale alcune parti avevano formato argomento di compiuto esame da parte della Commissione, mentre altre rappresentavano poco più che la formulazione di proposte personali dei relatori²⁵.

Nell'alveo del progetto del Libro "Delle obbligazioni e dei contratti" trovarono posto le materie delle prove, della prescrizione, del sequestro e del pegno la cui prima sistemazione risaliva al Progetto italo francese di "Codice delle obbligazioni e dei contratti" del '27²⁶; progetto che, quanto a con-

²² Comprendente il solo art. 521 sul "divieto di rinunzia ad un ipoteca a danno d'altro creditore".

²³ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile - Codice civile - Secondo libro - Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, cit.

²⁴ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile*, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro secondo. Cose e diritti reali*, I-III, Tip. Delle Mantellate, Roma, 1938.

²⁵ Cfr. lettera da Vassalli a Grandi del 4 novembre 1940 (AFV, Corr. cod. civ.); ma vedi anche *l'Avvertenza di Marco Tullio Zanzucchi*, in *Osservazioni intorno al secondo libro del Codice civile (Agosto 1937-XV)*, Milano, 1938, 5. Per i numerosi documenti dell'Archivio Filippo Vassalli già segnalati da Nicola Rondine (ID., *Storia inedita*, cit.) e che verranno citati *infra*, verrà conservata, per una più comoda identificazione, la sigla da lui utilizzata.

²⁶ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Progetto di codice delle obbligazioni*, cit.

Il Titolo I, Capo VI era dedicato alla "Prova delle obbligazioni e di quella del pagamen-

tenuti, sarà sostanzialmente riprodotto nel 1936 quale progetto preliminare del Libro IV del Codice civile, con l'unica pretermissione del capo relativo al contratto di lavoro.

La relazione accompagnatoria del progetto italo-francese consente di ravvisare²⁷, ancora una volta, una perfetta continuità tra gli orientamenti maggioritari emersi in seno alla dottrina ed espressi in parlamento durante la discussione sulla legge delega del '23, circa la necessità d'abbreviare i termini prescrizionali²⁸.

Per quanto concerne il pegno, rispetto alla disciplina del '65, si affermano miglioramenti d'ordine sistematico sulla base della distinzione tra pegno di cose corporali e di cose incorporali dai quali discendeva una disciplina che avrebbe inciso sul tessuto normativo, sia in senso formale, che in senso sostanziale, recependo le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza²⁹.

Circa il sequestro, si registrarono più che altro perfezionamenti strutturali nel senso di una più netta separazione, anche redazionale, dal deposito. Sono, comunque, da sottolineare, da un lato, la scelta, in controtendenza rispetto alle coeve codificazioni³⁰, di mantenere nel corpo del Codice civile anche il sequestro giudiziale, dall'altro la tendenza ad implementare la minuziosità della disciplina.

Qualche nota più approfondita merita, invece, la materia delle prove. La relazione accompagnatoria illustra, infatti, come in seno alla commissione fosse sorto il problema circa l'opportunità di lasciarla nell'alveo del diritto sostanziale, oppure di ricollocarla in quello del diritto processuale. L'opzione, più aderente alla tradizione che poneva le norme sulla prova nel Codice civile e quelle sulla loro esecuzione nel codice di rito, parrebbe essere stata determinata, sul piano formale, dalla divergenza (trattandosi di progetto italo-francese) di leggi processuali che ne rendeva impossibile il coordinamento; sul piano sostanziale, dalla constatazione che la

to"; il Titolo I, Capo IV, Sez. VII, alla "Prescrizione estintiva"; il Titolo XVI, al "Sequestro"; ed il Titolo XVIII, al "Pegno". Il progetto è ora riprodotto in anastatica anche in G. ALPAG. CHIODI, *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, 2007. In tale pubblicazione cfr. anche i saggi critici dei curatori ed in particolare quella di CHIODI, "Innovare senza distruggere": *Il progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)*, *ivi*, 43-146. Sul prosieguo della collaborazione italo francese (tra il 1930 ed il 1935) con riguardo all'unificazione del diritto delle obbligazioni commerciali, cfr. G. CHIODI, *Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli*, in I. BIROCCHI (a cura di), *Non più satellite. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019, 287-330.

²⁷ Come pure quella accompagnatoria al Progetto di Libro IV, che la prima riproduce pedissequamente.

²⁸ Cfr. § 24, relazione al progetto italo-francese.

²⁹ Cfr. § 40, relazione al progetto italo-francese.

³⁰ In particolare, rispetto al BGB, allo ZGB ed al *Código civil brasileiro* del 1916.

prova fosse condizione essenziale per l'attuazione pratica del diritto e che quindi ne assumesse un'irrinunciabile funzione di certificazione e di tutela³¹.

Da un punto di vista contenutistico il progetto, si limitava, per lo più, ad aggiornare la disciplina delle prove costituite tenendo conto delle "nuove" tecnologie³² e, pur a seguito di ponderata decisione alla luce della possibilità di adottare il diverso sistema austriaco, mantenne i limiti tradizionali posti all'ammissibilità dalla prova testimoniale.

Più significativo, poiché motivato dalla volontà di aumentare i poteri di controllo dell'autorità giudiziaria sull'esito dei processi e quindi teso ad incrementare il controllo pubblicistico, fu il ridimensionamento del valore probatorio della confessione stragiudiziale e del giuramento decisorio; l'uno, da prova legale fu rimesso all'apprezzamento del giudice; l'altro fu previsto come deferibile solo previa autorizzazione del magistrato.

Anche nei lavori della sottocommissione B, incaricata della riforma del diritto commerciale, si hanno tracce d'elementi che pure avranno peso allorché verrà assunta la decisione di unificare la disciplina del diritto privato. Nel c.d. progetto d'Amelio³³ trovarono, infatti, posto disposizioni sulla prescrizione in generale sia con riguardo alla materia societaria³⁴, che con riguardo al diritto delle obbligazioni e dei contratti commerciali³⁵. Prescrizioni speciali erano previste nei titoli dedicati al trasporto³⁶ ed all'assicurazione³⁷. Il pegno era disciplinato nel progetto al Titolo XIII³⁸.

³¹ Cfr. § 26, relazione al progetto italo-francese.

³² Ad esempio, regolamentando il valore probatorio dei telegrammi.

³³ COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE B. *Codice di commercio*, Provveditorato generale dello Stato, Libreria, Roma, 1925. Sui lavori della Commissione d'Amelio e sull'evoluzione della disciplina commercialistica con particolare riguardo a quella societaria, tra il 1882 ed il 1942, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La società per azioni*, in *Tra imprese e istituzioni*, cit., 59-82.

³⁴ Nel Titolo X, parte II del Libro I.

³⁵ Nel Titolo II del Libro II.

³⁶ Titolo XI, Capo IV.

³⁷ Titolo XII, Capo VII.

³⁸ Norme sulla prescrizione si troveranno posto anche nel c.d. progetto Asquini del 1940. In particolare, al Titolo XVI del Libro II verrà regolata la prescrizione in materia societaria. Prescrizioni brevi saranno previste per i contratti di trasporto, spedizione e assicurazione. L'istituto del pegno al contrario non vi troverà più posto. Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-41). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro. IV - Progetto preliminare del Codice di commercio*, Roma, 1942.

1.3. Il dicastero Grandi

Con la nomina a Guardasigilli di Dino Grandi, nel luglio 1939, i lavori di codificazione subirono una decisa accelerazione pur senza cambiare immediatamente rotta³⁹. La circostanza che il ministro prendesse immediato contatto con Vassalli e Nicolò, tra i *conditores* più attivi⁴⁰, incaricandoli della revisione dei libri non ancora pubblicati, può, infatti, interpretarsi come un segnale dell'iniziale volontà ministeriale di proseguire i lavori secondo le direttrici impostate dal Solmi⁴¹: l'impegno di onorare le consegne del Duce, il quale voleva (ed aveva annunciato alla Corona⁴²) la fine dei lavori di codificazione entro il 1940⁴³, non doveva lasciare del resto molto spazio ad alternative.

Già il 10 agosto, nondimeno, pareva che il Conte di Mordano⁴⁴ fosse determinato ad un cambio di programma⁴⁵: scelta autonoma, stando ai discorsi ufficiali⁴⁶; ma qualcosa, su di essa dovettero pure aver pesato le impetose opinioni espresse del Vassalli sui lavori sino ad allora compiuti.

Il giurista romano, infatti, riferendo al circa l'assegnatagli revisione del libro dei diritti reali da presentare alla Commissione Parlamentare, e circa il Libro delle Obbligazioni, non era andato molto per il sottile. Quanto al primo, che reputava zeppo di «dichiarazioni e pretese dottrinali pietose»⁴⁷, lo descrisse come bisognoso di «molte e radicali cure»⁴⁸; quanto al secondo, ne fece l'oggetto di numerose riserve auspicandone, se non proprio un rinnovamento *ab imis*, un rimaneggiamento. In particolare, a dire del Vassalli, a parte la pregiudiziale onta nominalistica dell'essere quello

³⁹ Nominato Guardasigilli il 12 luglio 1939.

⁴⁰ E che, per quanto riguarda Vassalli, avevano partecipato sin dai più remoti inizi ai lavori di codificazione. Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 605.

⁴¹ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 182; anche se, in un'inedita bozza di relazione al Re databile attorno alla fine del '41, dirà d'essersi subito reso conto della necessità di ampliare gli originari obiettivi della riforma, per tenere adeguato conto della mutata struttura politico economica dello stato, sempre più improntata al corporativismo.

⁴² Cfr. *Discorso del Duce alla Corona* del 28 aprile 1934.

⁴³ Cfr. lettera 18 agosto 1939 da Grandi a Vassalli, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 182.

⁴⁴ Il titolo fu attribuito al Grandi dal Re nel '39 quale riconoscimento per l'attività diplomatica svolta quale ambasciatore a Londra.

⁴⁵ Cfr. lettera 14 agosto 1939 da Vassalli a Grandi, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 182.

⁴⁶ Cfr. G. VALERI, *Il codice di commercio. Come fu soppresso. Come dovrà rinascere*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, I, 1.

⁴⁷ Cfr. lettera 23 settembre 1939 da Vassalli a Grandi, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 191.

⁴⁸ Cfr. lettera 14 agosto 1939 da Vassalli a Grandi; in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 190.

frutto di collaborazione italo-francese e del non tenere nel debito conto gli orientamenti emersi in seno al Comitato per le relazioni italo-germaniche⁴⁹, il progetto in parola era già stato giudicato della dottrina coeva anche tecnicamente imperfetto⁵⁰; e ciò tacendo il fatto che andava via via ponendosi il problema della possibile unificazione dei principî delle obbligazioni in materia civile e in materia commerciale⁵¹.

Che quella del Grandi fosse o non una scelta obbligata, verso la fine dell'agosto 1939 si procedette comunque al richiamo ufficiale del progetto di Libro delle Obbligazioni già all'esame delle commissioni parlamentari informando della decisione i Presidenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni⁵². La formale notizia alle assemblee legislative giunse il 16 ottobre 1939 in occasione del discorso alla Commissione intercamerale⁵³. In tale contesto, peraltro, il Guardasigilli non mancò di etichettare come sbagliata la scelta del suo predecessore⁵⁴ di pubblicare il Codice a libri separati e, sebbene esprimesse l'intenzione di pubblicare a stretto giro quello delle Successioni in ragione dell'evidente collegamento con il Libro I già in vigore, affermò di voler pubblicare i residui libri, quando fossero stati ultimati, contemporaneamente⁵⁵.

⁴⁹ Cfr. COMITATO GIURIDICO ITALO-GERMANICO – ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE DEUTSCH-ITALIENISCHEN RECHTBEZIEHUNGEN, *Atti del Primo convegno (Roma 21-25 giugno 1938)*, Roma, 1939. Sulle vicende del comitato italo-germanico; A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005, 431 ss.

⁵⁰ Si tratta, nella sostanza, delle critiche che il Vassalli aveva già in precedenza mosso al progetto, alle quali aggiunse quelle sollevate da Emilio Betti. Cfr. F. VASSALLI, *Commemorazione del Prof. De Ruggiero*, in *Studi giuridici*, II, 520 ss.; E. BETTI, *Il progetto di un Codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, 665-668; ID., *Sul progetto di un Codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, 184-189. Per un panorama dei commenti dottrinari al progetto, cfr. ISTITUTO DI STUDI LEGISLATIVI, *Sul progetto italo francese di Codice unico delle Obbligazioni dei Contratti. Saggi critici dei proff. Adler E., Bartsch R. Graulich L., Gutteridge H.C., Lee W.R., Oertmann P., Oser H. Pereterskij I., Perreau E.H., Pollak R., Riezler E., Svatier R., Scaduto G., Siegwart A., Vialleton A., Winfield R.H.*, Roma, 1939. Ora pubblicato anche in G. ALPA-G. CHIODI, *Il progetto italo francese delle obbligazioni*, cit., 677 ss.

⁵¹ Ciò che, peraltro, a detta del Vassalli, non avrebbe determinato gravi difficoltà, essendo sufficiente trasferire nel diritto generale delle obbligazioni alcune regole già proprie delle obbligazioni commerciali.

⁵² Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 195.

⁵³ Cfr. D. GRANDI, *La riforma fascista dei codici (discorso alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 16 ottobre 1939-XVII)*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1939. Anche in CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica* 3, cit., I, 124, n. 1.

⁵⁴ Arrigo Solmi.

⁵⁵ «La pubblicazione del Codice civile in libri separati e in tempi successivi avrebbe dovuto certamente evitarsi per non andare incontro agli inconvenienti indicati dalla Commissione. Ed è perciò che, a parte il libro delle successioni, il quale sotto un certo aspetto è strettamente collegato col libro primo sulla famiglia già pubblicato, gli altri libri di maggiore au-

Il ritiro del Libro delle obbligazioni, ancorché motivato formalmente da argomenti politici⁵⁶, costituì un fatto fondamentale che determinò la necessità di un ripensamento della topografia generale del codice, e che rilevò non poco nell'assetto finale del Libro VI.

Mentre Dino Grandi meditava sulla reimpostazione dei lavori, preoccupato soprattutto dei libri dei diritti reali e delle obbligazioni, il Vassalli, convinto che «per corrispondere a certe esigenze a cui un codice non può mancare» occorressero «uomini vissuti negli studi»⁵⁷, suggeriva al ministro di arruolare tra i *conditores*, al fianco del già cooptato Ciro Gini⁵⁸, Antonio Cicu e Francesco Ferrara Junior⁵⁹. Il Guardasigilli contattò dunque Cicu⁶⁰ e, per quello che più direttamente ci interessa, gli delegò, tra l'altro, l'esame delle norme sulle ipoteche, affinché facesse pervenire le sue osservazioni, eventualmente anche in forma di articoli, qualora importassero un riordinamento della materia.

tonomia e di fondamentale importanza del nostro Codice civile, relativi alla proprietà e alle obbligazioni, saranno pubblicati contemporaneamente. Ma sarà comunque necessario, alla fine, di procedere al coordinamento generale di tutti i quattro libri del Codice, in modo che esso costituisca effettivamente quel monumento di unità legislativa, il quale deve essere uno dei suoi attributi elementari ed indispensabili». Cfr. D. GRANDI, La riforma fascista dei codici, cit. Anche in CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier di documentazione Storica, cit., I, 125, 126, nota 1.

⁵⁶ Soprattutto siccome redatto prima dell'avvento della Carta del Lavoro e dell'Ordinamento corporativo e perché frutto dell'alleanza Italo Francese, cfr. D. GRANDI, *La riforma fascista dei codici*, cit. Anche in CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica*, cit., I, 125, nota 1. Si veda anche l'articolo Mussolini dispone che la riforma dei Codici sia compiuta nel 1940. *La relazione del ministro Grandi, in Il Popolo D'Italia 27 settembre 1939*, 3.

Che una barricata separasse l'Italia dalla Francia, con la quale i rapporti si erano esacerbati per la questione coloniale relativa a Tunisi formalizzata con nota italiana 17 dicembre 1938, era ormai, del resto, fatto palese a tutti gli italiani. A rendere inconcepibile qualsivoglia accenno a rapporti con la Francia, fossero anche risalenti e meramente giuridici, era poi intervenuta la ferma decisione del Duce che non si parlasse più «di fratellanze, di sorellanze, di cuginanze e di altre tali parentele bastarde». Cfr. *Discorso del Duce agli squadristi di Roma del 26 marzo 1939* in B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, cit., 154 ss.

⁵⁷ Cfr. lettera 21 agosto 1939 da Grandi a Vassalli, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 191.

⁵⁸ Consigliere di Cassazione il cui nominativo quale coadiutore di Vassalli era stato suggerito dallo stesso Grandi.

⁵⁹ Secondo Pietro Rescigno i giuristi dell'epoca, se si ha riguardo alle riviste civilistiche paiono disinteressarsi alla codificazione *in fieri* (cfr. P. RESCIGNO, *Il Codice civile del '42 oggi: visto dalla scienza giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 155). È però un dato di fatto che molte delle più autorevoli voci della dottrina ebbero a partecipare direttamente ai lavori preparatori della nuova codificazione e molti altri formularono le proprie opinioni nella forma delle osservazioni a progetti rogandi. Per un elenco analitico dei giuristi che fecero pervenire le loro osservazioni durante la fase dei lavori promossa da Grandi, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica*, cit., I, 165-174.

⁶⁰ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia, 1939/43*, b. 20, fasc. 2.

Vassalli, che in questo periodo maturò la convinzione di poter essere padre quasi esclusivo del Codice⁶¹, si mise quindi al lavoro ed alla fine del settembre '39, anche sulla base del materiale e delle osservazioni ricevute, rimaneggiò i titoli della prescrizione e della trascrizione⁶².

Ai primi del settembre seguente, più o meno nello stesso torno di tempo in cui fu incaricato della direzione dei lavori di revisione e rielaborazione del Codice di Commercio⁶³, venne affidata ad Alberto Asquini la presidenza di un Comitato incaricato di risolvere la spinosa questione relativa alla possibile collocazione della materia commercialistica entro il Codice civile. Alle riunioni risulta che abbia partecipato anche Vassalli⁶⁴ e che vi sia stato trattato non solo il tema dei criteri da utilizzarsi per la distribuzione delle materie fra Codice civile e Codice di commercio, ma anche quello dei confini tra questi e il Codice di procedura civile.

Alla metà di ottobre del 1939, parlando alle Assemblee legislative, il Guardasigilli riteneva di avere a sua disposizione i progetti definitivi del Libro delle obbligazioni, da sottoporre ad esse per il marzo del '40, così da poter ultimare l'opera, tenuto conto delle osservazioni di quelle, per il 31 dicembre. Vale la pena di segnalare come Mussolini, almeno in questa fase, seguisse da vicino i lavori⁶⁵.

Stando a quanto riferisce il Grandi nella "Relazione sulla riforma dei codici", infatti, alla fine del gennaio 1940, i membri del Comitato Legislativo ed i componenti della Commissione interparlamentare stavano alacremente lavorando, sulla base delle direttive impartite il 25 settembre 1939 dallo stesso Mussolini, sul Codice di procedura civile, sul Libro della proprietà e dei diritti reali, nonché sul Libro delle obbligazioni e dei contratti⁶⁶, il cui nuovo testo, peraltro, sarebbe stato trasmesso entro il 31 marzo alle Assemblee Legislative affinché ne facessero oggetto di esame e fosse

⁶¹ «Però questo lavoro compiuto in solitudine e in silenzio mi fa pensare che non occorre forse incomodare tanta gente e che potranno bastare consultazioni limitate per apprestare un testo, da portare poi all'esame finale del comitato, che potrebb'essere condotto con quel ritmo celere e fattivo che fu sperimentato ultimamente per le successioni». Cfr. lettera da Vassalli a Grandi 29 settembre 1939.

⁶² Cfr., *ivi*.

⁶³ Cfr. lettera da Grandi ad Asquini 24 settembre 1939, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 197.

⁶⁴ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 616, nota 2.

⁶⁵ Tanto che richiese copia del discorso di Grandi alla Commissione interparlamentare. Cfr. Appunto dettato da Mussolini a suo segretario particolare il 19 ottobre 1939 (cfr. *Archivio Centrale di Stato, Segreteria particolare del Duce - Carteggio ordinario*, f. 500012-II). È poi documentato che il Guardasigilli veniva ricevuto in udienza da Mussolini con costante cadenza mensile (cfr. *Archivio Centrale di Stato, Segreteria particolare del Duce - Carteggio ordinario*, f. 500012).

⁶⁶ In seno al Comitato per il progetto di Libro delle obbligazioni, presieduto da Andrea Ferrara, soprattutto Emilio Betti e Rosario Nicolò lavoravano su parte del materiale che sarebbe in seguito confluito nel Libro VI.

quindi possibile pubblicarlo entro la data del 31 dicembre 1940: termine prefissato per l'intera riforma del Codice civile.

In effetti i tempi dei lavori sembravano essere favorevoli al pieno rispetto del programma. Seguiamoli nel loro sviluppo.

Il 13 novembre 1939, accogliendo un suggerimento di Vassalli volto all'accelerazione dei tempi, Grandi aveva sottoposto alla Commissione parlamentare il progetto relativo al "*Libro delle cose e dei diritti reali*", nella versione licenziata dalla Commissione Reale. A differenza del Libro delle Persone e di quello delle Successioni, era mancata la revisione del comitato ministeriale, ed il testo fu inviato con le sole osservazioni pervenute dai corpi tecnici⁶⁷. Per giustificare tale irrispettosa soluzione, Grandi allegò ragioni di urgenza che non gli avrebbero consentito di predisporre un testo compiuto, che avesse tenuto conto delle osservazioni tanto degli organi consultivi quanto degli studi del Comitato che in contemporanea stava lavorando sotto la sua direzione. Naturalmente non lesinò le rassicurazioni ai parlamentari che il progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale sarebbe comunque rimasto la base fondamentale sulla quale sarebbe stato redatto il testo definitivo. A tenere conto di quanto risulta dalla documentazione parlamentare, che testimonia, almeno per quanto concerne i materiali poi confluiti nel Libro VI, di un contributo assai modesto delle Assemblee legislative⁶⁸, e di un significativo difetto di coordinamento tra organi legislativi e comitati ministeriali, la scelta del Ministro fu forse la conseguenza dello scarso credito che ad esse attribuiva il ministro di cui racconta Filippo Vassalli⁶⁹.

La prima riunione per l'esame del progetto del Libro sulle Cose e i Diritti reali si svolse, tuttavia, solo dall'8 febbraio 1940, dopo che la Commissione parlamentare ebbe esaurito la discussione del progetto preliminare del Codice di rito civile, prolungatasi fino alla fine di gennaio del 1940⁷⁰. Intervenendo in Commissione il ministro reputò opportuno segnalare alcuni punti e criteri generali ai quali il Governo intendeva informare questa parte della codificazione del diritto civile⁷¹. Ed è a questo punto – siamo al 9 febbraio 1940 – che, per quanto concerne l'oggetto principale del nostro studio, il discorso del Guardasigilli contiene un passaggio estremamente importante.

⁶⁷ Organi consultivi giudiziari, amministrativi, accademici e forensi.

⁶⁸ In particolare, ebbe qualche peso relativamente alle materie del Libro I ed andò scemando successivamente all'approvazione dello stesso.

⁶⁹ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 631, nota 2.

⁷⁰ Su indicazione del Presidente D'Amelio, che espose in sintesi le osservazioni generali svolte sul progetto dai corpi tecnici, si procedette alla discussione dello stesso articolo per articolo.

⁷¹ Cfr. D. GRANDI, *Discorso pronunciato alla C.A.L. il 9 febbraio 1940-XVIII*, in *Riv. Dir. Agrario*, 1940, 87 ss.

Grandi, infatti, sulla base del rilievo che il progetto predisposto dalla Commissione Reale, in omaggio ad un diverso e più esatto criterio sistematico, comprendeva una materia più ampia di quella formante oggetto del Libro II del Codice Pisanelli, accennò per la prima volta all'ipotesi di formare un nuovo Libro del Codice; e precisò che, al termine dei pendenti lavori di codificazione, sarebbe stato conveniente considerare l'opportunità di un riordinamento sistematico generale, in virtù del quale alcuni istituti non aventi un riferimento esclusivo alla materia delle Obbligazioni od a quella dei Diritti Reali, come la trascrizione e la prescrizione, si sarebbero potuti trasferire in un autonomo libro finale. Partizione nella quale avrebbero potuto trovare una sede più congrua i privilegi, le ipoteche e le altre garanzie reali delle obbligazioni.

La notizia comunque non pare abbia suscitato grande scalpore.

Il 3 marzo, infatti, la discussione un disegno di legge sul bilancio preventivo del Ministero di Grazia e Giustizia, presenti Mussolini e Grandi, diede spazio a numerosi interventi sullo stato dei lavori di codificazione. E l'intervento più informato su quelli relativi al Codice civile non segnalò la novità⁷².

Sempre in occasione dell'intervento alla C.A.L., il ministro sollecitò la Commissione ad esprimere un parere sulle revisioni operate per le ipoteche; ma, soprattutto, ne invitò i membri a considerare se fosse giunto il momento di compiere un passo definitivo verso la riforma «per cui la pubblicazione dell'acquisto, mediante trascrizione, diviene momento dell'acquisto anche nei rapporti delle parti fra loro». Riforma che, già anticipata dalle disposizioni contenute nell'ordinamento fondiario delle colonie⁷³ e dall'ordinamento delle nuove Province e dalla disposizione relativa al trasferimento dell'aeronave⁷⁴, secondo il Guardasigilli, avrebbe ricondotto il diritto italiano ai lineamenti tradizionali del Diritto Romano e comune, dai quali ci si era allontanati sotto l'influenza del Codice napoleonico⁷⁵.

⁷² Cfr. Intervento del Deputato Amedeo Fani, in CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI, XXX Legislatura, Assemblea plenaria. Resoconto stenografico della riunione di martedì 12 marzo 1940, 451.

⁷³ Per l'Eritrea cfr. R.D. 31 gennaio 1909, n. 378, art. 70; per la Tripolitania e Cirenaica, cfr. R.D. 3 luglio 1921, n. 1207, artt. 70, 71. Sull'ordinamento giuridico della Libia cfr. M. D'AMELIO, *Per l'ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, in *Riv. dir. pubbl.*, anno IV, 1912, 16 ss.; più in generale sul diritto coloniale italiano, cfr. L. MARTONE, *Diritto d'oltremare: legge e ordine per le colonie del regno d'Italia*, Milano, 2007.

Sull'adattamento dei concetti giuridici europei in materia di pubblicità immobiliare nelle colonie, anche quale veicolo di espansione e il consolidamento degli imperi coloniali, cfr. E. FIOCCHI MALASPINA, *Tracing social spaces: Global perspectives on the History of Land Registration*, in E. FIOCCHI MALASPINA-S. TAROZZI (a cura di), *Historical Perspectives on Property and Land law. An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches*, Madrid 2019, 177-202.

⁷⁴ Cfr. R.D. 20 agosto 1923, n. 2207, art. 7 e R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, art. 158.

⁷⁵ Cfr. D. GRANDI, *Discorso pronunciato alla C.A.L. il 9 febbraio 1940*, cit., 89.

A parte l'imprecisione storico giuridica frutto della acritica generalizzazione connotata di tinte politiche⁷⁶, è comunque rilevante, ai nostri fini, che il ministro testimoniassero come la riforma della trascrizione presentata affondasse le proprie radici nell'opera di Vittorio Scialoja, «il cui disegno di legge costituì la base fondamentale delle proposte della Commissione Reale». Ciò che dimostra una certa disposizione del Guardasigilli, quando non erano in gioco riflessi politici, a lasciare ai tecnici – dei quali evidentemente cercava il consenso più largo possibile – la legittimazione di scelte giuridiche pur estremamente significative.

Arrivare alla meta della nuova codificazione nel tempo prefisso dal Duce restava comunque tra le priorità del ministro che, infatti, non mancò di pungolare la Commissione assegnandole tempi stretti per lo svolgimento dei lavori: lavori dei quali il D'Amelio gli aveva assicurato la conclusione per il 30 aprile 1940.

Entro tale data si ipotizzava, infatti, che sarebbero stati predisposti – e comunicati per l'esame alla Commissione delle Assemblee Legislative che avrebbe potuto lavorare senza soluzione di continuità – i nuovi progetti del Libro sulle Obbligazioni e sui Contratti ed il nuovo testo del Codice di Commercio⁷⁷. In realtà, come vedremo, i nuovi progetti non sarebbero stati ultimati prima del giugno del '40.

Dalla seconda metà dell'ottobre '39 Vassalli, tenendo conto delle osservazioni dei corpi tecnici fin lì raccolte, si era occupato, con vari collaboratori, della revisione delle varie parti del progetto preliminare della Commissione Reale⁷⁸, di massima giungendo a predisporre gradualmente nuovi articolati, che, una volta pronti, vennero sottoposti al Comitato dei diritti reali in composizione plenaria⁷⁹ per poi confluire nel primo

⁷⁶ L'imprecisione di Grandi è duplice. Da un lato, infatti, svislisce impropriamente l'originalità dell'esperienza giuridica medievale e moderna rispetto a quella romana (per tacere dei mutamenti stessi che hanno interessato l'istituto nei rispettivi (lunghi) corsi; dall'altro – e soprattutto –, allorché parla di allontanamento dalla tradizione sotto l'influenza del *Code civil*, confonde la trascrizione con la *traditio*.

Sulla tendenza della politica (non sono fascista) ad usare (impropriamente) l'argomento storico mediante dilatazione dell'orizzonte temporale e banalizzazione dei significati, è intervenuta di recente la Irene Stolzi con la comunicazione ("Di fronte alla "nuova storia": giuristi e tradizioni nell'Italia del Ventennio") tenuta al Congresso annuale della Società italiana di storia del diritto, "*Fine della Tradizione? Coscienza storica e identità del giurista* (Vercelli 24-26 ottobre 2019).

⁷⁷ È il c.d. progetto Asquini, cfr. Ministero DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-41) Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro*. IV, cit.

⁷⁸ Lo stesso sottoposto alla Commissione della Assemblee Legislative.

⁷⁹ Vassalli in un consuntivo dei lavori inviato a Grandi il 4 novembre 1940 descrive l'organico del Comitato come composto dai Cons. Gini, Piga ed Eula; dai prof. Albertario; Azzariti e Lampis per l'Ufficio legislativo del Ministero; da Mandrioli e Azara; ai quali si sarebbero aggiunti, per istituti particolari o singoli gruppi di norme, il primo presidente Gae-

progetto completo del Comitato ministeriale⁸⁰.

È in questo periodo che si sviluppò maggiormente il lavoro ministeriale sui tre gruppi di materie destinati a confluire nel Libro "Della Tutela dei diritti", che per il momento restavano accorpate al Libro sui diritti reali⁸¹.

Stando alla corrispondenza del novembre '40 tra il maestro romano e Grandi⁸², dalla quale è possibile individuare a posteriori i giuristi assegnatari della revisione delle singole parti del progetto, consta un contributo particolarmente attivo, ed a tutto tondo, oltre che del Vassalli, di Gini, Gaetano e Nicolò.

In particolare, per ciò che riguarda la disciplina della trascrizione⁸³, i lavori presero le mosse nel novembre 1939⁸⁴ da un progetto "Della trascrizione", non datato, di 27 articoli⁸⁵, con riferimenti alle corrispondenze col progetto preliminare e con il Codice civile vigente; su di esso consta abbiano lavorato il Vassalli⁸⁶, Francesco Ferrara Jr.⁸⁷ ed Emilio Albertario⁸⁸.

Per quanto concerne la materia della responsabilità patrimoniale e dei privilegi⁸⁹, nel novembre del '39, su indicazione del Vassalli⁹⁰, il magistra-

tano, il sostituto avvocato generale dello Stato prof. Pulvirenti, il prof. Cicu, il prof. Ferrara, il prof. Salis, tenuto conto della speciale competenza di ciascuno di essi. Stando ai decreti di nomina l'organico formale dei collaboratori era comunque assai più ampio comprendendo anche Domenico Berbero, Pietro Germani, Enrico Guicciardi, Eliseo Iandolo, Giuseppe Medici, Rosario Nicolò, Carlo Petrocchi, Virgilio Testa, Guido Zanobini, Gastone Dallari, Giambattista Petrella e Mario Stella Richter. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica*, cit., I, 149-150.

⁸⁰ Che verrà a compimento solo nel giugno 1940 e sarà presentato al Duce il 27 luglio 1940.

⁸¹ Scrivendo a Grandi il 9 novembre 1940, a consuntivo dei lavori svolti per giungere a predisporre le prime bozze del Libro della Tutela dei diritti, Vassalli distinguerà fra l'impegno profuso in tal senso dal maggio 1940, dopo la definizione approvazione dell'idea della predisposizione di un Libro dedicato alla tutela dei diritti, e l'impegno profuso antecedentemente, su materie poi incluse in alcuni titoli di tale Libro, nell'ambito del Comitato dei Diritti reali, oltreché in quello delle Obbligazioni. Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 239 s.

⁸² Cfr. *ibidem*.

⁸³ Titolo V nel progetto della Commissione Reale.

⁸⁴ Lettera 21 novembre 1939 da Stella Richter (per il Gabinetto del Ministero) a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

⁸⁵ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 239 s.

⁸⁶ *AFV*, Libro tutela/1-A9.

⁸⁷ *AFV*, Libro tutela/1-A10.

⁸⁸ Cfr. N. NICOLA, *Storia inedita*, cit., 239 s.

⁸⁹ Titolo VI, Capi I e II, del progetto della Commissione Reale.

⁹⁰ Cfr. lettera da Gaetano a Vassalli del 10 novembre 1939, in *AFV*, Corr. cod. civ.; anche in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 239 s.

to Giuseppe Paolo Gaetano venne incaricato dal Guardasigilli di rivedere la materia dei Privilegi di concerto con il Gini. Egli elaborò rapidamente lo schema di un testo che trasmise anche al Cicu, pure coinvolto nell'elaborazione del Titolo dei Privilegi, affinché fosse discusso in Commissione⁹¹. Per la revisione del progetto della Commissione Reale il consigliere d'Appello tenne conto oltretutto dei verbali delle sedute della commissione medesima, delle modificazioni suggeritegli dai suoi recenti studi e delle osservazioni (spesso discordanti) dei vari Enti sugli articoli del progetto stesso. Sotto ciascun articolo, illustrò brevemente le ragioni che potevano consigliare delle modificazioni di forma o di sostanza⁹² e tradusse le osservazioni in una bozza articolata; quest'ultima, per l'inerzia di Gini, nel frattempo occupato in altre commissioni, poté essere sottoposta a discussione solo il 27 febbraio 1940 per tradursi, una volta apportate⁹³ le modificazioni suggerite nella sessione⁹⁴, in uno schema di progetto di 30 articoli, relativo alle Disposizioni generali relative ai privilegi ed alle ipoteche ed al capo intero Dei privilegi. Da tale schema, rimaneggiato nel frattempo dal Vassalli⁹⁵ e ridiscusso il 4 marzo '40 in sede di un comitato ristretto, scaturì un nuovo testo di 27 articoli⁹⁶, redatto il 14 marzo, la cui ultima revisione formale, a chiusura del cerchio, venne demandata al Gaetano⁹⁷.

Per quanto concerne i diritti reali di garanzia e, nella specie, la materia delle ipoteche⁹⁸ i lavori presero le mosse da un progetto di "*proposte preliminari*"⁹⁹ rapportate al progetto della Commissione Reale, di cui fu relatore Gini e sul quale era già intervenuto il Vassalli¹⁰⁰. Nei primi giorni del gennaio '40, il progetto ulteriormente rivisto dal Gini fu trasmesso, in due parti, al Vassalli ed al Cicu affinché redigessero le opportune osservazioni¹⁰¹ con l'intesa di definire l'articolato del capo delle ipoteche in un'apposita sessione. Il comitato di redazione Vassalli-Gini-Cicu esaminò e discusse il materiale approntato da Gini che, modificato¹⁰², si tradusse in un progetto com-

⁹¹ Cfr. lettera da Vassalli a Gaetano del 7 novembre 1939, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 240.

⁹² N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 240.

⁹³ Probabilmente dallo stesso Gini, che di tale materia fu relatore.

⁹⁴ AFV, Libro tutela/3-A21.

⁹⁵ AFV, Libro tutela/3-A26.

⁹⁶ AFV, Libro tutela/3-A27.

⁹⁷ Cfr. lettera Stella Richter a Vassalli del 25 marzo 1940, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 241.

⁹⁸ Titolo VI, Capo III, del progetto della Commissione Reale.

⁹⁹ In realtà una parte e cioè dagli art. art. 413 a 455.

¹⁰⁰ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 241.

¹⁰¹ AFV, Libro tutela/2 - A13-bis.

¹⁰² Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 243.

pleto di 99 articoli, datato 14 febbraio 1940, di cui Gini fu mantenuto relatore. Questo ultimo progetto, dopo un ulteriore rimaneggiamento da parte del solito Vassalli, riceverà formulazione definitiva il 4 aprile 1940.

Della prescrizione (acquisitiva), Titolo IX del progetto della Commissione Reale, il comitato, con prevalente attività di Vassalli e Azzariti, si occupò trattando della materia possessoria.

Parallelamente allo svolgersi delle attività relative al Libro II, il sottocomitato delle Obbligazioni presieduto dal presidente di Cassazione Andrea Ferrara, esaurito l'esame delle questioni preliminari di definizione dei confini con la materia commerciale, organizzò i propri lavori tralasciando temporaneamente, per ragioni di coordinamento con i giuscommercialisti, la materia dei contratti speciali per occuparsi solo della "parte generale" sulla base della quale venne commissionata a singoli giuristi la redazione di avvanprogetti settoriali¹⁰³.

Per quanto interessa il nostro lavoro, in particolare, il capo della "Prova delle obbligazioni" fu demandato ad Antonio Manca, quello delle azioni surrogatoria e revocatoria a Rosario Nicolò e quello della "Prescrizione estintiva" a Francesco Pellegrini. Quest'ultimo, peraltro, si mostrò particolarmente attivo, tanto che, entro la fine di novembre non solo preparò un testo di 26 articoli sulla prescrizione, ma predispose altresì un testo provvisorio sulle azioni surrogatoria e revocatoria, corredando l'uno e l'altro di relazione accompagnatoria.

Una volta ultimati, gli avvanprogetti furono sottoposti, per la raccolta di osservazioni, ad un numero ristretto di giuristi esterni alla cerchia dei redattori, interpellati in via riservata. Oltre a Vassalli, che ricevette entrambe le bozze del Pellegrini, merita menzione Emilio Betti¹⁰⁴ che, tra l'altro, auspicò lo svincolo della prescrizione estintiva dal Libro IV per farla confluire in un libro autonomo che trattasse tutta la materia della prescrizione¹⁰⁵. Anche a Luigi Biamonti vennero richieste note sull'azione revocatoria, che consegnerà nel dicembre '39.

Poiché l'organizzazione dei lavori preparatori, oltre che dai presidenti dei sottocomitati, era coordinata dal Gabinetto del ministero¹⁰⁶, nelle prime settimane di gennaio del 1940, Mandrioli, Capo Gabinetto, inviò al Vassalli i fascicoli contenenti le relazioni e i testi redatti da Pellegrini, Manca e Nicolò pregandolo di fargli pervenire a stretto giro eventuali osservazioni scritte, articolo per articolo, su fogli separati.

¹⁰³ Cfr. *ivi*, 244.

¹⁰⁴ Cfr. *ivi*, 247.

¹⁰⁵ Cfr. E. BETTI, *Per la riforma del Codice civile in materia patrimoniale: fasi di elaborazione e mete da raggiungere*, Milano, 1941, in *Rendiconti e Lettere del Reale istituto di scienze e lettere*, v. 74, fasc. 2, 194041, 302 ss.

¹⁰⁶ Cfr. D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, a cura di Renzo De Felice, Bologna, 1985, 485.

Tra il febbraio e l'aprile del 1940, previa discussione sulla base delle osservazioni degli esperti esterni alla cerchia dei redattori, il sottocomitato per il Libro delle obbligazioni procedette alla riunione e al coordinamento degli avvanprogetti in una bozza di schema generale nella quale alla *Prova dell'adempimento*¹⁰⁷ fu dedicata la sezione di un titolo, mentre in altro Titolo, rubricato *Della responsabilità patrimoniale e delle causa di prelazione*, furono collocati sei capi, rispettivamente dedicati alla responsabilità patrimoniale ed alle cause di prelazione in generale, all'azione surrogatoria, all'azione revocatoria, ai privilegi, al pegno e, infine, alle ipoteche. Significativa la circostanza che a complemento della bozza fosse redatto uno schema del Libro V, rubricato *Delle prove, della trascrizione e della prescrizione estintiva* suddiviso in tre Capi dedicati ai tre istituti ai quali Vassalli suggerì di aggiungere anche le ipoteche¹⁰⁸.

1.4. L'approvazione dello schema del Libro "Della Tutela ed esercizio dei diritti" ed il quadro dei collaboratori

Nell'aprile 1940, mentre Grandi premeva su Vassalli affinché fossero date alle stampe simultaneamente la parte generale delle obbligazioni ed il libro dei diritti reali, il Maestro romano, il cui ruolo di "capocantiere" diveniva sempre più evidente, temporeggiava per meglio definire la distribuzione delle materie in ragione della sempre più concreta possibilità d'affermazione dell'idea del Libro V; idea "sua"¹⁰⁹ della quale, del resto, aveva già parlato al ministro¹¹⁰ che lo aveva spinto a predisporre un primo indice del Libro "*Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni*" non comprensivo degli istituti della trascrizione, della responsabilità patrimoniale, dei privilegi e delle ipoteche¹¹¹.

In quello stesso turno di tempo, peraltro, la Commissione parlamentare esaminava e discuteva proprio i Titoli V, VI, e IX del progetto del Libro dei diritti reali della Commissione Reale, relativi a trascrizione, privilegi, ipoteche, espropriazione immobiliare e prescrizione (solo acquisitiva)¹¹²;

¹⁰⁷ Titolo I, Capo IV, Sez. II; cfr. *AFV*, Corr. cod. civ./APP 2.

¹⁰⁸ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 250.

¹⁰⁹ Che l'idea del Libro V fosse di Vassalli è confermato dallo stesso Guardasigilli. Cfr. D. GRANDI, *Il mio paese*, cit., 478 ss. Cfr. anche F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 626, nota 1.

¹¹⁰ Cfr. missive da Grandi a Vassalli del 28 marzo, 4 aprile e 7 aprile 1940, in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 252.

¹¹¹ Risale a questo periodo, infatti, un primo indice del Libro "*Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni*" non comprensivo degli istituti della trascrizione, della responsabilità patrimoniale, dei privilegi e delle ipoteche.

¹¹² Segnatamente nelle riunioni tenutesi dal 20 aprile al 4 maggio 1940 sulle quale cfr. *Atti della commissione delle assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del*

materie tutte che sarebbero poi confluite nel già concepito Libro V del codice. Ed in proposito occorre sottolineare come, nel corso della riunione del 25 aprile, a seguito di un vivace intervento del senatore Adolfo Berio, critico in ordine alla scelta di scindere il regime della prescrizione acquisitiva da quello della prescrizione estintiva, il D'Amelio comunicasse alla Commissione d'essere (già) nelle intenzioni del Guardasigilli quella di creare un Libro V del Codice. Libro nel quale sarebbero confluiti alcuni istituti afferenti tanto ai diritti reali, quanto alle successioni ed alle obbligazioni, tra i quali, appunto, la prescrizione.

Il presidente anticipava quindi alla Commissione che anche nel progetto di Libro delle obbligazioni, che di lì a poco le sarebbe stato sottoposto, non avrebbero più trovato posto nemmeno le norme riguardanti la prescrizione estintiva, sicché la parte del libro dei diritti reali relativa alle prescrizioni si sarebbe dovuta esaminare con la consapevolezza che essa sarebbe poi stata stralciata per andare a formare, unitamente alla parte compresa nelle obbligazioni, un Titolo del nuovo Libro¹¹³.

L'opinione "privata" del Presidente d'Amelio in ordine alla novità prospettatagli, soprattutto in ordine alla funzione del Libro V, non dovette essere troppo positiva se, scrivendo al Vassalli il 5 maggio 1940, rimandando più approfondite considerazioni all'esito delle consultazioni con il Ferrara, affermava, da una lato, la necessità di ben ponderare le materie da inserirvi; dall'altro, di tener conto dei frammenti del Codice vigente che si erano abbandonati per via, in attesa di trovare loro un'opportuna sistemazione¹¹⁴. Opinione superficiale ed in parte ambigua tendente a vedere nell'introduzione del nuovo libro nulla di più che un «libro di chiusura».

Nella prima settimana del maggio 1940¹¹⁵ Grandi comunicava al D'Amelio d'aver inviato alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per raccogliere il parere della Commissione delle Assemblee Legislative, il nuovo progetto contenente la parte generale del Libro *delle obbligazioni e dei contratti*; lo avvisava altresì d'essere nelle sue intenzioni trasmettere al più presto non solo la parte sui contratti speciali, ma anche quella concernente *le prove e la prescrizione estintiva*; istituti che avrebbero dovuto trovar luogo nel ventitato Libro V, sul preciso contenuto del quale richiedeva, peraltro, il pa-

codice civile. Libro delle cose e dei diritti reali (Art. 2 della legge 20 dicembre 1923-II, N. 2814 e art. 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260), Roma, Tipografia del Senato, 1940.

¹¹³ Cfr. Seduta del 25 aprile 1940, in *Atti della commissione delle assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile. Libro delle cose e dei diritti reali*, cit.

¹¹⁴ Cfr. lettera di D'Amelio a Vassalli del 5 maggio 1940, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹¹⁵ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 28, fasc. 84.

rere della Commissione¹¹⁶. Conformemente il ministro sollecitava il Vassalli affinché approntasse queste ultime materie e lo informava che Prove e Prescrizione, già affidate al Pellegrini, avrebbero dovuto essere passate all'Andrioli ed al Redenti per il coordinamento con le bozze definitive del Codice di rito¹¹⁷.

Nello stesso torno di tempo veniva preparata la "*Relazione alla parte prima del progetto ministeriale*" del Libro IV¹¹⁸, nella quale il Guardasigilli, accennando ai «criteri sistematici» adottati, esplicitò l'iter logico da cui sorse l'idea del Libro V. In breve, esso sarebbe nato dalla persuasione del ministro circa l'incongruità di collocare nel Libro delle obbligazioni una materia, quale quella delle prove, che non trovava applicazione esclusiva ai rapporti obbligatori, bensì era estensibile ad ogni fatto od atto giuridico; vista poi l'applicabilità delle medesime considerazioni all'istituto della prescrizione estintiva, avrebbe così intuito¹¹⁹ la maggior razionalità del creare un libro autonomo nel quale trovassero posto tutti gli istituti che la Commissione Reale aveva inquadrato nel Libro delle cose od in quello delle obbligazioni, sebbene, potenzialmente, avessero una portata più ampia di quella conferita loro dal libro di collocazione.

Esplicitata l'occasione fondativa della nuova partizione codicistica, restavano comunque da chiarire meglio le motivazioni logiche retrostanti alla ventilata erezione. E, infatti, dopo aver fatto il punto sullo stato dei lavori di codificazione¹²⁰, il Guardasigilli, intervenendo il 25 maggio del '40 ai lavori della Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in vista della presentazione del nuovo progetto del Libro IV¹²¹, non mancò di giustificare più approfonditamente la propria determinazione. Commentando lo stralcio dal Libro IV delle norme relative alle prove e alla prescrizione ribadì, infatti, l'opportunità che tali istituti fossero

¹¹⁶ Cfr. *Atti della commissione delle assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile*, cit., 8.

¹¹⁷ In questo periodo risulta quindi approntato un progetto di Codice di procedura civile inteso come pressoché "definitivo", dal quale verranno estrapolate le norme che appunto passeranno nel Libro della Tutela dei diritti.

¹¹⁸ Cfr. *Relazione alla parte prima del progetto ministeriale del Libro IV*, § 1, "Criteri sistematici", n. 3.

¹¹⁹ «... è nato in me il proposito (non ancora definitivamente concretato) ...». Cfr. *Relazione alla parte prima del progetto ministeriale del Libro IV*, cit.

¹²⁰ Nel discorso al Senato del 10 maggio '40. Cfr. D. GRANDI, *Il nuovo processo civile*, Roma, 1940. Discorso che, pur prevalentemente incentrato sul codice processuale civile riferisce analiticamente anche lo stato dei lavori dei vari libri del Codice civile da promulgarsi entro l'anno solare 1940.

¹²¹ Che infatti verrà presentato con un'appendice separata concernente i "Progetti riguardanti i mezzi di prova e la prescrizione estintiva". Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. II*, cit.

collocati in un autonomo Libro del Codice, nel quale potessero trovar posto enti giuridici accumulati non solo dalla già esplicitata portata generale, ma anche dalla riconducibilità di essi al criterio unitario d'essere volti alla difesa dei diritti e alla realizzazione dei medesimi; elemento che, infatti, costitutiva sostrato comune della trascrizione, delle norme sulla pubblicità dei diritti, della prova, dell'esecuzione forzata sui beni, dei privilegi, del pegno, delle ipoteche, e della prescrizione¹²².

All'assemblea parlamentare fu anche presentato uno schema preliminare del proponendo Libro V¹²³, rubricato "Della tutela dei diritti", in relazione al cui oggetto il Grandi espresse il desiderio, già del resto anticipato al d'Amelio, che la Commissione formulasse subito un proprio parere.

Già il 30 maggio 1940, in ossequio alla richiesta del ministro, il Presidente D'Amelio invitò la Commissione ad esaminare lo schema di distribuzione dei Titoli del nuovo Libro presentato alla Commissione. Nella discussione che ne seguì, a fronte delle perplessità espresse dal senatore Giaquinto¹²⁴ che mise in dubbio la stessa opportunità della formazione di un

¹²² Cfr. D. GRANDI, *Delle Obbligazioni, dei Contratti e della Tutela dei diritti* (discorso pronunciato nella Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 25 maggio 1940-XVIII). Peraltro, in occasione della presentazione al Duce del medesimo libro, il Guardasigilli sottolineò anche una funzione politica del Libro V: dare un particolare assetto alle norme stabilite a tutela dei diritti patrimoniali ponendo in luce la difesa dei diritti avrebbe avuto quale esito la valorizzazione dell'iniziativa privata ai fini degli interessi superiori della Nazione. Cfr. *Reazione al Duce 27 luglio 1940*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. I*, cit.

¹²³ Questo l'indice: LIBRO V – Della Tutela dei diritti: Titolo I – Della pubblicità dei diritti (Della trascrizione – Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori – Della pubblicità mobiliare). Titolo II – Della prova dei diritti (Disposizioni generali – Dell'atto pubblico – Della scrittura privata – Della prova testimoniale – Delle presunzioni – Della confessione – Del giuramento). Titolo III – Della esecuzione forzata sui beni (Disposizioni generali, articoli 1948-1949 Cod. civ. – Norme sulla esecuzione immobiliare, sulla graduazione e sulla distribuzione del prezzo eventualmente non comprese nel Cod. proc. civ.). Titolo IV – Dei privilegi, del pegno e delle ipoteche, ovvero: Delle cause di prelazione (Dei privilegi – Dei privilegi sui mobili – Dei privilegi sopra gli immobili – Dell'ordine dei privilegi – Del pegno – Delle ipoteche – Disposizioni generali – Della ipoteca legale – Della ipoteca giudiziale – Della ipoteca volontaria – Della iscrizione e della rinnovazione delle ipoteche – Dell'ordine tra le ipoteche – Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore – Della riduzione delle ipoteche – Dell'estinzione delle ipoteche – Della cancellazione delle iscrizioni – Del modo di liberare gli immobili dalle ipoteche). Titolo V – Della prescrizione.

¹²⁴ Adolfo Giaquinto, nato a Potenza il 12 novembre 1878. Fu magistrato (Primo Presidente della Corte d'appello de l'Aquila dal 23 giugno 1927 al 18 febbraio 1930, Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione del Regno dall'18 febbraio 1930, Procuratore generale della Corte di appello di Roma dal 25 gennaio 1934 al 17 settembre 1936, Primo Presidente della Corte di appello di Roma dal 17 settembre 1936 al 1° luglio 1938), Avvocato generale dello Stato (dal 1° luglio 1938-1° novembre 1945) e docente universitario (Professore parggiato di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione alla Università di Roma). Fu Membro della Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia (30 maggio 1939-1°

Libro V, rilevando come a suo avviso non fosse così netto l'elemento comune alle materie in esso inserite, fecero fronte sostanzialmente comune Edoardo Rotigliano¹²⁵, Salvatore Di Marzo¹²⁶, Santi Romano ed il D'Amelio stesso esprimendosi in senso favorevole. La Commissione approvò dunque lo schema, ma accolse la proposta di Rotigliano di modificare il Titolo del Libro in "*Della tutela ed esercizio dei diritti*", così da meglio giustificare la ricomprensione in esso di istituti (quali la prescrizione estintiva, e le prove) che sembravano non inerire *stricto sensu* alla categoria della "*tutela*".

1.5. *La prima fase dei lavori sul progetto della "Tutela dei diritti" e il suo ampliamento con materie provenienti dal progetto del codice di procedura*

Ricevuta la notizia dell'approvazione del piano di massima del nuovo libro, Grandi formalizzò l'incarico di predisporre il testo a Vassalli il quale immediatamente cominciò a lavorarne all'attuazione concreta¹²⁷. Venne, dunque, costituito un apposito sottocomitato per il Libro del codice "*della tutela dei diritti*"¹²⁸ all'interno del quale, per i progetti che già erano compresi nel libro dei diritti reali (trascrizione, privilegi e ipoteche) il Vassalli si avvalse della collaborazione di Gini, Gaetano e Nicolò. I progetti del pegno, delle

maggio 1943) e della Commissione di finanze (1° maggio-5 agosto 1943). Morì a Roma l'11 agosto 1971.

¹²⁵ Nato a Livorno il 25 agosto 1880, fu avvocato e membro del Consiglio superiore forense dal 1929 al 1934. Fu Membro della Commissione degli affari interni e della giustizia dal 1° maggio al 5 agosto 1943.

¹²⁶ Nato a Palermo il 25 febbraio 1875, insegnò Storia del diritto romano all'Università di Palermo e poi a quella Messina: atenei nei quali rivestì anche la carica di Rettore. All'attività accademica unì quella d'amministratore pubblico, in particolare rivestendo le cariche di Prosindaco di Palermo (1925) e Podestà della stessa città (24 dicembre 1926-28 settembre 1929). Membro del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e di numerose commissioni parlamentari fu Sottosegretario al Ministero dell'educazione nazionale dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932. Morì a Roma il 16 maggio 1954.

¹²⁷ Provvedendo, come ricorderà il Vassalli (in una lettera a Grandi del 9 novembre, in *AFV*, Corr. cod. civ.; e v. anche *ivi* altra lettera del 7 giugno 1942), da un canto «alla revisione o alla preparazione dei progetti dei singoli istituti da regolare, d'altro canto ... a curare la struttura del nuovo libro nella sua composizione e, direi, nella sua più intima tessitura».

¹²⁸ Presieduto dal Vassalli, fu formato da Virgilio Andrioli, Gartano Azzariti, Pietro Calamandrei, Tito Carnacini, Francesco Carnelutti, Antonio Cicu, Leopoldo Conforti, Francesco Ferrara, Giuseppe Paolo Gaetano, Ciro Gini, Giuseppe Lampis, Antonio Manca, Dino Mandrioli, Rosario Nicolò, Francesco Pellegrini, Enrico Redenti, Giuseppe Flore e Gianbattista Petrella. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica* cit., I, 159. Da notare come, a differenza dagli organici nominali delle altre sottocommissioni, quello della commissione Tutela annovera tutti collaboratori che presero attivamente parte ai lavori.

prove e della prescrizione, elaborati dal Comitato delle obbligazioni, furono rimaneggiati da Vassalli, soprattutto in vista di esigenze indotte dalla diversa collocazione, con la collaborazione di Albertario quanto alla prescrizione ed al pegno; di Virgilio Andrioli per le prove e l'espropriazione forzata¹²⁹; di Nicolò, per le restanti materie. Per la prescrizione furono anche utilizzate le osservazioni rimesse per iscritto da Giuseppe Pugliese, avvocato alessandrino, autore di quella che, all'epoca, era la più apprezzata monografia dedicata all'istituto¹³⁰; e, relativamente alla pubblicità mobiliare da coordinare con il Codice della navigazione ed il disegno di legge sul Pubblico Registro Automobilistico preparato a cura del Ministero della Cultura Popolare, supportarono il Maestro romano ancora il Nicolò e Francesco Ferrara junior.

La stesura degli articolati era condotta quotidianamente in piccole riunioni a quattro mani, ad un ritmo decisamente sostenuto¹³¹, ma gravava soprattutto su Filippo Vassalli¹³² che *ex post*, infatti, non mancherà di ricordare il libro come frutto d'opera personale più che collegiale¹³³.

La natura del nuovo libro rese necessaria, oltre al coordinamento con il Comitato delle obbligazioni, un'assidua collaborazione con i redattori del progetto del Codice di procedura civile, sia per le numerose connessioni della materia ipotecaria col processo esecutivo, che determinarono modificazioni nell'uno o nell'altro testo, sia per i coordinamenti con la legge processuale di alcuni titoli del Libro V, come quello della tutela giurisdizionale dei diritti e quello dell'esecuzione forzata; titoli regolanti materie strettamente connesse al processo di cognizione o di esecuzione la cui redazione fu dunque condotta d'intesa con Redenti e Conforti; nella gestione della delicata *actio finium regundorum* tra codici il Vassalli poté contare sulla collaborazione, ancora una volta, di Nicolò e sull'assistenza di Petrella.

Della rielaborazione di Vassalli merita immediata segnalazione il ripensamento relativo all'istituto della trascrizione, al quale in precedenti progetti era stata attribuita efficacia costitutiva e che venne ricondotto alla funzione di un mezzo di pubblicità¹³⁴.

Selezionati progressivamente i nuclei normativi specifici da stralciare dai libri II e IV del Codice in favore di quello "della tutela", a quel punto il V della serie, si pose il problema, dopo la previsione di un titolo dedicato all'espropriazione immobiliare, dei rapporti con il Codice processuale civile.

¹²⁹ Cfr. lettera 10 agosto 1940 da Andrioli a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹³⁰ Si tratta de: *La prescrizione nel diritto civile*, Torino, 1911; opera compendiante, tra l'altro, la produzione dell'autore dei decenni precedenti sulla prescrizione acquisitiva ed estintiva.

¹³¹ Il progetto del Libro V, secondo i piani, avrebbe dovuto essere definitivamente redatto ai primi di settembre, per rispettare i limiti di tempo segnati dal Duce ossia entro la fine del '40.

¹³² Cfr. lettera Vassalli a Gini 4 luglio 1940.

¹³³ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 607, nota 1.

¹³⁴ Sul punto cfr. *infra*, 146 ss.

Ancora nel giugno del '40, infatti, l'esatta natura di tale coordinamento e soprattutto l'esatta misura dei limiti di "intrusione" del diritto processuale nella originale creatura non risultava definita, se Redenti si vedeva costretto a sollecitare Vassalli¹³⁵ affinché s'incontrassero per discutere del Libro V, in relazione al quale aveva avuto l'impressione che mancassero chiare e salde direttive; e a segnalare che sarebbe stato opportuno sottoporre la questione al Grandi.

Consta, infatti, che il Redenti, di frequente a Roma per i lavori della riforma processuale, partecipasse attivamente anche a quelli sul Libro V, avanzando alcune idee integrative; in particolare la possibilità d'introdurre un Titolo *sulla tutela giurisdizionale dei diritti* (idea che dichiarò essere pronto a sostenere contro chiunque¹³⁶) e di un capo dedicato all'esecuzione forzata delle obbligazioni di fare e di non fare.

L'insigne professore, che una volta sdoganata l'"*incursione*" nel diritto processuale, accettò d'incaricarsi della relazione sui titoli in parola¹³⁷, funse anche da «ufficiale di collegamento» per stabilire le imprescindibili intese con Calamandrei e Conforti riguardo alla collocazione degli effetti della cosa giudicata; delicata questione di confine per la quale il Vassalli, pur dichiarando di rimettere la decisione¹³⁸ «al pacato e grave giudizio» della triade di processualisti, non mancò d'invitarli a considerare che se avessero optato per l'inserimento della nozione nel Codice di rito, sarebbe stato comunque necessario riservare al Libro V una formulazione che non lasciasse monca la configurazione della tutela dei diritti¹³⁹. A tale riguardo, mentre il Redenti appoggiava il Vassalli sostenendo l'opportunità di collocare comunque una disposizione relativa alla cosa giudicata nel Libro V, gli altri processualisti insistettero per lasciarla alla Codice processuale. Non solo Conforti e Calamandrei, infatti, si fecero sostenitori di quest'ultima tesi, ma anche Dino Mandrioli; quest'ultimo, non tanto per considerazioni processualistiche, bensì piuttosto per una specie di riluttanza generica a dare al Libro V un contenuto più ricco e più completo. A fronte della posizione oscillante assunta dal Carnelutti, per risolvere la questione si ritenne opportuno rimettere la decisione al Ministro¹⁴⁰.

Redenti avanzò pure l'ipotesi di trasportare al Libro V la menzione delle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di fare e di non fare siccome volte a garantire e tutelare anche obblighi che possono non aver carat-

¹³⁵ Cfr. lettera Redenti a Vassalli 30 giugno 1940, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹³⁶ Cfr. lettera 7 luglio 1940 da Redenti a Vassalli, in *AFV*, Libro Tutela/4/B7.

¹³⁷ Cfr. lettera 30 luglio 1940 da Redenti a Vassalli.

¹³⁸ Decisione che Vassalli rivendicherà comunque come propria e non dei processualisti. Cfr. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 627.

¹³⁹ Cfr. lettera 18 luglio 1940 da Vassalli a Redenti, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁴⁰ Cfr. lettera 30 luglio 1940 da Redenti a Vassalli.

tere di obbligazioni in senso proprio¹⁴¹, e di fare menzione, in esso, della eventuale pubblicazione delle sentenze sui giornali periodici; rimedio che nel Codice di rito veniva prospettato quale mezzo di riparazione specifica e che, come tale, non poteva considerarsi limitato alle sole obbligazioni. Con il beneplacito di Conforti e Calamandrei¹⁴², Rendenti propose, infine, di trasportare nel Libro V le azioni revocatoria e surrogatoria, siccome strumenti volti alla reintegrazione nel patrimonio del debitore di beni sottratti alla garanzia del creditore, e l'articolo del Codice processuale riguardante la responsabilità per evizione nelle vendite giudiziali¹⁴³; oltretutto di rivedere le regole sulle prove già nel libro inserite.

La scelta ricevette il *placet* ministeriale e nel luglio del '40, alla luce dell'inclusione nel Libro V delle nuove materie¹⁴⁴, Vassalli procedette ad una revisione più razionale della topografica interna allo stesso¹⁴⁵.

Nel frattempo, mentre la Commissione interparlamentare, alla fine dei suoi lavori relativi al Libro IV, discuteva le norme dei Titoli sino allora allestiti del Libro V "*Dei mezzi di prova*" (artt. 1-38); "*Della prescrizione estintiva*" (artt. 1-24); e "*Della trascrizione*", relativamente al solo Capo concernente la "*Trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili*" (artt. 1-10)¹⁴⁶, il nuovo libro venne formalmente battezzato "*Della Tutela dei diritti*"¹⁴⁷.

Ai primi dell'agosto del 1940, ad intelaiatura del Libro V praticamente ultimata¹⁴⁸, il Vassalli coinvolse nei lavori anche Giancastone Bolla¹⁴⁹ in-

¹⁴¹ Ad esempio, obblighi nascenti da diritti reali.

¹⁴² Cfr. lettera 31 luglio da Conforti a Vassalli, in *AFV*, Libro tutela/4/B40.

¹⁴³ Cfr. art. 483, 2° comma, del Codice di procedura civile (1865). Norma che tra l'altro risolveva il problema degli effetti della vendita forzata in senso diverso a quanto avveniva in analogo articolo del Libro delle obbligazioni.

¹⁴⁴ Provenienti dal Libro delle obbligazioni o dal Codice di procedura.

¹⁴⁵ È di questo periodo, infatti, lo schema provvisorio di alcuni titoli del LIBRO V (cfr. *AFV*, Libro tutela/B11) ove si abbozza: "Titolo III, Della cosa giudicata (o altra intestazione meglio corrispondente al suo contenuto); Titolo IV, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione: Capo primo – Disposizioni generali; Capo secondo – Dell'azione surrogatoria; Capo terzo – Dell'azione revocatoria; Capo quarto – Misure cautelari (effetti sostanziali del sequestro conservativo); Capo quinto – Dei privilegi; Capo sesto – Del pegno; Capo settimo-Delle ipoteche; Titolo V, Della esecuzione forzata sui beni: Capo primo – Disposizioni generali (eventualm. 2076 C.c.); Capo secondo – Della esecuzione forzata in forma specifica; Capo terzo – Della esecuzione forzata per espropriazione (Sezione prima. Degli effetti del pignoramento; Sezione seconda. Degli effetti della vendita forzata; Sezione terza. Degli effetti dell'assegnazione forzata)».

¹⁴⁶ Rispettivamente il 20, 25 ed il 26 luglio 1940.

¹⁴⁷ Cfr. *Reazione al Duce 27 luglio 1940*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit.

¹⁴⁸ Cfr. lettera da Vassalli a Bolla 3 agosto 1940, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁴⁹ Gian Gastone Bolla (1° aprile 1882-2 giugno 1971), giurista fondatore dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC) e della *Riv. Dir. Agr.* Sul Bolla, cfr. P.

caricandolo di predisporre qualche norma, «intonata al Codice civile», sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. Materia la cui introduzione nel Codice civile era, tra l'altro, avversata da Calamandrei che cercava di dissuadere dal proposito il ministro¹⁵⁰.

Se Grandi, in ogni caso, non allentava la pressione su Vassalli¹⁵¹, Dino Mandrioli, conformemente al suo ruolo di Capo del Gabinetto del ministro, non era da meno e non risparmiava critiche a «quella disgraziatissima cosa che è il quinto libro»: “Cosa” che davvero non digeriva¹⁵² e che lo preoccupava soprattutto nella sua stesura materiale, che in alcuni punti gli pareva evanescente, in altri affetta da una sorta di «elefantiasi congenita» difficilmente controllabile in termini di tempo¹⁵³.

Ai primi di settembre¹⁵⁴, auspicando l'ultimazione di una prima bozza di Libro V per la fine del mese come promesso al ministro¹⁵⁵, Nicolò rivisitò i progetti relativi alle ipoteche ed alla trascrizione immobiliare e mobiliare; sulla base di uno schema trasmessogli da Andrioli, procedette all'esame del progetto sulla espropriazione forzata; si occupò delle azioni surrogatoria e revocatoria ed, infine, delle norme sulla esecuzione specifica delle obbligazioni destinate a passare al Libro V.

La sottrazione di materie al Libro IV, peraltro, suscitò una levata di scudi in seno al sottocomitato presieduto dal Ferrara, il quale, avuta notizia della proposta dei processualisti¹⁵⁶ di scorporare dal libro di sua competenza le azioni surrogatoria e revocatoria, tuonò di non voler «mollare neppure un articolo»¹⁵⁷.

Il Vassalli, che anni dopo non mancherà di sottolineare le «inverosimili gelosie» insorte tra commissioni quando si trattava di trasferimenti di materia¹⁵⁸, reputò che la miglior reazione fosse quella di porre gli antagonisti avanti al fatto compiuto¹⁵⁹: avere a disposizione il libro completo, ancorché in bozza, avrebbe infatti consentito, da un lato, di far meglio apprezzare la sua organicità vincendo le resistenze degli indecisi; dall'altro di ricorrere al

GROSSI, *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, 2008, 13 ss.

¹⁵⁰ Cfr. lettera 8 agosto 1940 da Grandi a Vassalli.

¹⁵¹ Cfr. lettera 11 luglio 1940 Grandi a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁵² Cfr. lettera 15 settembre 1940, da Mandrioli a Redenti, in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia, 1939/43*, b. 23, fasc. 718.

¹⁵³ Cfr. lettera 24 agosto 1940 da Mandrioli a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁵⁴ Cfr. lettera 24 agosto 1940 da Nicolò a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁵⁵ Cfr. lettera 6 settembre 1940 da Grandi a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁵⁶ Soprattutto di Redenti.

¹⁵⁷ Cfr. lettera 29 agosto 1940 da Nicolò a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁵⁸ F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 617, nota 1.

¹⁵⁹ Cfr. lettera 10 settembre 1940 da Vassalli a Nicolò, in *AFV*, Corr. cod. civ.

Ministro¹⁶⁰ per fargli mettere, d'imperio, la parola fine su ogni polemica.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto tra i processualisti e gli addetti "alla tutela", nella seconda metà del settembre '40 si manifestò una sostanziale convergenza di vedute sulle linee generali tra Vassalli e Redenti; quest'ultimo, peraltro, seguendo lo schema provvisorio tratteggiato dal primo, fece questi partecipe di altre idee sul contenuto delle singole disposizioni che più presentavano interferenze con la procedura: cosa giudicata, azioni surrogatoria e revocatoria, effetti sostanziali del sequestro conservativo, disposizioni generali relative alla esecuzione forzata, esecuzione in forma specifica, effetti sostanziali del pignoramento, ed effetti della vendita e dell'assegnazione¹⁶¹. Idee indubbiamente utili, ma che il processualista, con perplessità del Vassalli, non tradusse in articoli spendibili per una bozza da stampa¹⁶².

Verso la fine del mese di settembre Gaetano ultimò un testo provvisorio sui privilegi che restava da coordinare con il Libro delle obbligazioni¹⁶³ sicché all'inizio di ottobre, restavano da rivedere la prescrizione, il pegno, i privilegi, oltreché da sistemare le materie di confine con il rito.

Se il Vassalli operava in autonomia nelle parti eminentemente civilistiche, soprattutto sulla trascrizione e le ipoteche, per le parti più prossime al processo insistette non poco per avere la collaborazione degli specialisti¹⁶⁴; e, a tale scopo, venne organizzato un incontro a Bologna da Redenti, cui partecipano oltre a Vassalli, Nicolò e Tito Carnacini, allievo di Redenti¹⁶⁵.

Nella riunione¹⁶⁶ vennero finalmente fissate le linee guida dei titoli del Libro V facenti da ponte alla procedura¹⁶⁷ e vennero predisposte le formule degli articoli in un sistema che il Redenti definì «impeccabile e facilmente afferrabile da chiunque»¹⁶⁸.

¹⁶⁰ Che non manca di rassicurare il Vassalli circa il fatto che solamente lui sia il direttore di cantiere. Cfr. lettera 6 settembre 1940 da Grandi a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁶¹ Cfr. lettera 23 settembre 1940 Carnacini a Mandrioli che contiene copia di una lettera inviata a Vassalli da Redenti in merito ai contenuti del Libro V in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 23, fasc. 702.

¹⁶² Cfr. lettera 30 settembre 1940 da Vassalli a Redenti, in *AFV*, Libro tutela/4/B31.

¹⁶³ Cfr. lettera 20 settembre 1940 da Gaetano a Vassalli, in *AFV*, Libro tutela/4/B38.

¹⁶⁴ «perché vorrei evitare, finché si può, di fare delle corbellerie». Cfr. lettera 30 settembre 1940 da Vassalli a Redenti, in *AFV*, Libro tutela/4/B31.

¹⁶⁵ Cfr. lettera 30 settembre 1940 da Vassalli a Redenti, in *AFV*, Libro tutela/4/B31.

¹⁶⁶ Cfr. lettera 5 ottobre 1940 da Redenti a Grandi, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁶⁷ Lo schema del Libro V concordato nella riunione bolognese, prende Titolo "Della conservazione e della tutela dei diritti", e individua le norme qualificanti dei Titoli da III a VI: *Tutela giurisdizionale dei diritti; Responsabilità patrimoniale e cause di prelazione; Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Esecuzione forzata*.

¹⁶⁸ Cfr. lettera 5 ottobre 1940 da Redenti a Grandi, in *AFV*, Corr. cod. civ.

In particolare, si decise d'integrare la rubrica del Libro V rinominandolo "*della tutela giurisdizionale e della conservazione dei diritti*"; così che l'espresso riferimento ad un duplice contenuto rendesse più rispondente il *nomen juris* a certi scopi della pubblicità ed a certi aspetti delle prove¹⁶⁹, della conservazione delle garanzie patrimoniali e della sospensione ed interruzione delle prescrizioni¹⁷⁰.

Sulla base del riconoscimento dell'utilità stragiudiziale dei mezzi di prova, per esso venne allestito un titolo autonomo collocato prima e fuori della tutela giurisdizionale; tutela giurisdizionale alla quale pure venne dedicato un successivo titolo autonomo¹⁷¹, destinato a contenere un articolo proemiale nel quale si affermasse che alla tutela provvede l'autorità giudiziaria ad istanza di parte. Titolo, dunque, attraverso il quale il Libro V avrebbe teso la mano al Codice di procedura per allacciarsi logicamente alla disposizione di quest'ultimo sul principio alla base dell'esercizio dell'azione¹⁷².

Seguivano gli articoli sull'efficacia sostanziale, cioè sull'irretrattabilità e l'inattaccabilità, dei provvedimenti giurisdizionali definitivi; sull'autorità sostanziale della cosa giudicata; e sulla menzione degli effetti costitutivi delle sentenze. Altro titolo avrebbe dovuto contenere la materia della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione¹⁷³, ed il successivo, dedicato alla "*conservazione delle garanzie*", avrebbe raccolto la materia della surrogatoria, della revocatoria e del sequestro¹⁷⁴. Materie tra le più delicate; anche perché, in quel momento, ancora formalmente collocata nel Libro delle obbligazioni dove alcuni volevano che rimanessero. Il lasciarcele, però, secondo il Redenti, che "*vendette*" assai bene al ministro la sua scelta, avrebbe comportato un'intollerabile incongruenza: essendosi compresa, per merito di Grandi, la necessità logica e sistematica del Libro V occorreva badare a non ferirne le linee organiche; pena lo svilimento della sua ragion d'essere e la sua eleganza¹⁷⁵.

¹⁶⁹ Soprattutto di quelle precostituite che non sono soltanto strumenti di difesa processuale, ma anche strumenti di pacifico esercizio e negoziazione e di prevenzione contro ingiuste aggressioni.

¹⁷⁰ Tra l'iscrizione di diritti di prelazione – tipica l'ipoteca giudiziale – la revocatoria, la surrogatoria e i sequestri.

¹⁷¹ Nominato, appunto, "*Della tutela giurisdizionale dei diritti*".

¹⁷² Cfr. art. 99 C.p.c. (1940): «Chi vuol far valere in giudizio un diritto deve proporre domanda al giudice competente».

¹⁷³ Muovendo infatti dal principio che i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori salve le cause legittime di prelazione, la collocazione delle regole relative a queste ultime era perfettamente logica.

¹⁷⁴ La cui logica riposava sulla premessa che se i beni del debitore sono la garanzia comune dei creditori ne derivava come ulteriore conseguenza riflessa che essi ne potessero impedirne la dispersione, l'abbandono e la fraudolenta alienazione loro in danno.

¹⁷⁵ «Io non so se il presupposto della revocatoria e della surrogatoria siano sempre e necessariamente un diritto di credito (io credo anzi che vi siano anche dei casi con fondata-

Di seguito, percorrendo lo stesso filo logico con progressione razionale erano dettate le disposizioni riguardanti (sotto l'aspetto sostanziale) i provvedimenti di effettiva realizzazione del credito *ope iudicis* sui beni del debitore, ovvero le disposizioni sull'esecuzione forzata, rimaste fuori del Codice di procedura; gli effetti sostanziali del pignoramento (indisponibilità dei beni pignorati) e quelli delle ordinanze di vendita ed assegnazione giudiziale (trasferimento dei beni, garanzia per evizione, annullabilità del provvedimento e conseguenze sostanziali dell'eventuale annullamento, ecc.). L'ultimo titolo, tra quelli liminari, veniva dedicato alla forma di esecuzione specifica, sempre considerata anche questa sotto il profilo di diritto sostanziale, non regolato nel Codice di procedura: rilascio e consegna; esecuzione delle obbligazioni di fare e non fare. Forme, queste ultime, non rientranti, se non per aspetti secondari, nell'ambito del principio che i beni del debitore sono la garanzia generica delle obbligazioni da questi assunte¹⁷⁶.

Tra il novembre ed il dicembre del '40, successivamente alla decisione di eliminare il Codice di commercio¹⁷⁷, si aprì in seno ai comitati ministeriali ed alle assemblee legislative un periodo di relativa confusione nella quale vennero proposte soluzioni legislative tendenti alla realizzazione di Codici corporativi, Codici della produzione e del lavoro o Codici dell'economia; in tale contesto è da segnalare il pensiero di Carlo Costamagna¹⁷⁸ che suggerì al Guardasigilli di completare il Libro V in preparazione ampliandone la *ratio* al fine della "tutela dell'ordine corporativo"¹⁷⁹, ciò che, al

to e finalità di carattere reale). Ma a parte questo, sta di fatto che la legittimazione e l'azione non ineriscono comunque direttamente al credito (come un contenuto del diritto), ma sono coordinate al fenomeno (di secondo tempo) delle eventuali azioni esecutive per realizzare il credito *ope iudicis* e sorgono solo in quanto sorga l'interesse di impedire a questo effetto, come dicevo più sopra, la dispersione dei beni del debitore. Ora sarebbe strano ed ingiustificabile sotto qualsiasi aspetto che queste azioni restassero *discentrate* in un altro libro precedente, mentre soltanto qui, nel V, si trova la premessa logica e giuridica alla quale direttamente coordinano e dalla quale discendono». Cfr. lettera 5 ottobre 1940, Redenti a Grandi, in *AFV*, Corr. cod. civ.

¹⁷⁶ Trattandosi di recuperare *ope iudicis* una propria *res* in possesso d'altri, infatti, non si agisce sui beni del debitore, ma un bene proprio e perché è proprio. Quando si tratta di eseguire o di demolire una costruzione in casa altrui, senza dubbio ci può essere una *immissio* nei beni altrui, ma non in quanto essi siano garanzia di credito (o del diritto reale per es. di servitù), bensì in quanto costituiscono il mezzo materiale (e non economico) sul quale bisogna operare, non essendo in gioco il "valore", ma il *corpus*.

¹⁷⁷ Sulla codificazione commerciale italiana cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

¹⁷⁸ Per un aggiornato profilo bio-bibliografico di Carlo Costamagna, cfr. I. STOLZI, voce *Carlo Costamagna*, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, 598-600.

¹⁷⁹ Cfr. *Osservazioni Costamagna al nuovo progetto di libro delle obbligazioni del 14 novembre 1940*, in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia, 1939/43*, b. 28, f. 374. Più oltre, nella stessa relazione, affrontando il Capo sui consorzi (con-

di là del nome tradizionale, avrebbe a suo dire fatto del Codice civile un effettivo “*Codice della produzione*”¹⁸⁰. L’idea del corporativista ligure, comunque, non ebbe seguito.

1.6. *Redazione delle bozze di stampa e revisione del Libro “Della Tutela dei diritti”*

Nell’ottobre del 1940 in seno al sottocomitato per il Libro della tutela si continuò a lavorare su alcune singole parti del Libro V.

Gaetano ultimò il testo definitivo dei Privilegi¹⁸¹ e Vassalli, incalzato dal Guardasigilli che intendeva presentare al più presto il libro in Consiglio dei ministri¹⁸², sollecitò Redenti¹⁸³, ormai libero dalle incombenze del Codice di procedura civile¹⁸⁴, affinché esaminasse la bozza completa del Libro V, che al ministro lasciava qualche dubbio.

A Grandi, in particolare, non era piaciuta l’estensione della rubrica del libro con i riferimenti alla «conservazione ... dei diritti»; e quanto al Titolo della “*Tutela giurisdizionale dei diritti*” gli appariva squilibrato, essendo composto di soli quattro articoli a fronte di una rubrica che riprendeva il tema portante del libro intero.

A Redenti venne inoltre richiesta la stesura delle relazioni sul Titolo III

tenuto nel Titolo III, Capo VIII del nuovo progetto del Libro IV), Costamagna esprime il voto che fosse spostato nel «*Libro dedicato alla tutela dell’ordine corporativo*».

¹⁸⁰ “*Disegno della codificazione fascista del diritto privato*”, 5, 3 dicembre 1940, in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 28, f. 366.

¹⁸¹ Cfr. lettera 19 ottobre 1940 da Gaetano a Vassalli, in *AFV, Corr. cod. civ.*

¹⁸² Cfr. lettera 3 novembre 1940 da Grandi a Vassalli, in *AFV, Corr. cod. civ.*

¹⁸³ Cfr. lettera 7 novembre da Vassalli scrive a Redenti, in *AFV, Corr. cod. civ.*

¹⁸⁴ Poco prima, con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443, era stato infatti promulgato il Codice di procedura civile, sul quale si era continuato a lavorare, fra giugno ed ottobre, sia per perfezionare il testo asseritamente “*definitivo*” del maggio 1940, sia soprattutto per predisporre la relazione al codice, caratterizzata da una lunga genesi. Una prima bozza di questa (redatta da Lugo) era stata infatti riformulata da Calamandrei, indi integrata dal corporativista Chiarelli (cfr. docc. 49-55, e 57-75, in F. CIPRIANI, *Il Codice di procedura civile*, cit., 226 ss., 363 ss., e da ultimo ID., *Piero Calamandrei, la relazione al Re e l’apostolato di Chiovena*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 749 ss.), poi esaminata da Mandrioli che ravvisò l’esigenza di un miglior collegamento fra le osservazioni di Calamandrei e le aggiunte di Chiarelli (del che era stato avvisato Calamandrei il 27 settembre. Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 23, f. 50). Il testo rivisto un’ultima volta da Calamandrei il 20 ottobre (cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 23, f. 42) fu infine presentato da Grandi al Duce il 23 ottobre 1940, poco prima della pubblicazione sulla *G.U.* (cfr. *Archivio Centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti-Affari*, b. 4041, f. 2-4-I, doc. 1961).

L’entrata in vigore del codice di procedura venne rinviata al 21 aprile 1942, sia per un’ovvia esigenza di contemporaneità con la programmata entrata in vigore del Codice civile, sia per consentire un opportuno coordinamento fra le disposizioni dei due Codici.

("Della tutela giurisdizionale") e sul Titolo VI ("Dell'esecuzione forzata"), con facoltà di delegarne Carnacini, che pure aveva preso parte alla preparazione delle relative norme.

Il processualista provvide, ancorché limitatamente alla revisione degli articoli, e la prima bozza ufficiale del Libro V, di 331 articoli¹⁸⁵, «che regola materie delle più ardue, e può dirsi che contenga i congegni più delicati dell'ordinamento giuridico», venne consegnata al Conte di Mordano il 9 novembre 1940, accompagnata da una relazione che ripercorreva le fasi della sua ideazione e redazione, lo specifico contributo dei collaboratori ed, in particolare, i rapporti con i processualisti¹⁸⁶.

Per l'elaborazione dell'ordito della prima bozza del Libro la commis-

¹⁸⁵ Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale*, Roma, 1940 – Anno XIX. La sistematica della bozza di 331 articoli è la seguente:

Titolo I, Della trascrizione – Capo I, Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili; Capo II, Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili;

Titolo II, Delle prove – Capo I, Disposizioni generali; Capo II, Della prova documentale (Sez. I, Dell'atto pubblico; Sez. II, Della scrittura privata; Sez. Ili, Delle riproduzioni meccaniche; Sez. IV, Delle tacche o taglie di contrassegno; Sez. V, Delle copie degli atti; Sez. VI, Degli atti di ricognizione o di rinnovazione); Capo III, Della prova testimoniale; Capo IV, Delle presunzioni; Capo V, Della confessione; Capo VI, Del giuramento.

Titolo III, Della tutela giurisdizionale dei diritti.

Titolo IV, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione – Capo I, Disposizioni generali; Capo II, Dei privilegi (Sez. I, Disposizioni generali; Sez. II, Dei privilegi sui mobili, comprendente § 1, Dei privilegi generali sui mobili e § 2, Dei privilegi sopra determinati mobili; Sez. Ili, Dei privilegi sopra gli immobili; Sez. IV, Dell'ordine dei privilegi); Capo III, Del pegno (Sez. I, Disposizioni generali; Sez. II, Del pegno delle cose; Sez. Ili, Del pegno di crediti e di altri diritti); Capo IV, Delle ipoteche (Sez. I, Disposizioni generali; Sez. II, Dell'ipoteca legale; Sez. III, Dell'ipoteca giudiziale; Sez. IV, Dell'ipoteca volontaria; Sez. V, Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche, comprendente § 1, Della iscrizione e § 2, Della rinnovazione; Sez. VI, Dell'ordine fra le ipoteche; Sez. VII, Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente; Sez. Vili, Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore; Sez. IX, Della riduzione delle ipoteche; Sez. X, Dell'estinzione delle ipoteche; Sez. XI, Della cancellazione dell'iscrizione; Sez. XII, Del modo di liberare i beni dalle ipoteche; Sez. XIII, Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori.

Titolo V, Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale – Capo I, Dell'azione surrogatoria; Capo II, Dell'azione revocatoria; Capo III, Del sequestro conservativo.

Titolo VI, Dell'esecuzione forzata – Capo I, Dell'espropriazione (Sez. I, Disposizioni generali; Sez. II, Degli effetti del pignoramento; Sez. III, Effetti della vendita forzata e della assegnazione); Capo II, Dell'esecuzione forzata in forma specifica.

Titolo VII, Della prescrizione e della decadenza – Capo I, Della prescrizione (Sez. I, Disposizioni generali; Sez. II, Della sospensione della prescrizione; Sez. III, Della interruzione della prescrizione; Sez. IV, Del termine della prescrizione, comprendente § 1, Della prescrizione ordinaria, § 2, Della prescrizione abbreviata, § 3, Delle prescrizioni presuntive, § 4, Del computo dei termini); Capo II, Della decadenza.

¹⁸⁶ Il consuntivo dei lavori indica che, nel complesso, le sedute necessarie alla realizzazione della prima bozza del libro furono circa 100, per oltre 300 ore di lavoro; tempi tutto sommato ristretti, ma resi possibili grazie all'utilizzo del lavoro fatto, per alcuni titoli, dal Comitato della proprietà e da quello delle obbligazioni.

sione presieduta dal Vassalli, come in parte già accennato, attinse largamente al materiale elaborato nel seno dei comitati ministeriali precedenti.

In particolare, quanto al Titolo “*Della trascrizione*”¹⁸⁷, utilizzò un evoluto progetto predisposto dal Comitato dei diritti reali nella primavera del 1940¹⁸⁸, oltretutto un progetto sulla trascrizione mobiliare redatto in prima battuta da Vassalli e sottoposto alla Commissione delle Assemblee legislative alla fine di luglio dello stesso anno¹⁸⁹. L’uno e l’altro furono rivisti congiuntamente dal Vassalli che, in una fase successiva, scelse di dismettere il sistema del rinvio alle norme sulla trascrizione immobiliare, a favore di una esplicitazione delle regole speculari, con incremento della parte sulla trascrizione mobiliare.

Quanto alle “*prove*”, il comitato “*della tutela*” utilizzò le bozze approntate da Pellegrini in seno al Comitato delle Obbligazioni, sottoposte alla Commissione parlamentare alla fine di luglio del 1940¹⁹⁰ al quale affiancò il progetto redatto da Andrioli, più ampio e comprensivo anche di norme a carattere processuale. Dalla correzione del primo progetto alla luce del secondo emerse lo schema che, ulteriormente rivisto e integrato dalle disposizioni generali sugli oneri probatori, sarebbe divenuto definitivo.

Se il Titolo *Della tutela giurisdizionale dei diritti*¹⁹¹ fu sviluppato, nei termini già illustrati, soprattutto dai processualisti, per la ricostruzione di quello *Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione*, per quanto attiene alle *Disposizioni generali* e sui Privilegi, e quelle sulle Ipotecche, furono utilizzati per lo *start up* i progetti di Gini, Gaetano e Vassalli realizzati nell’alveo del Libro dei Beni; progetti che Vassalli rivide, prima con i collaboratori, poi personalmente.

La base della nuova disciplina del pegno¹⁹² fu mutuata dal progetto predisposto dal Comitato delle Obbligazioni sottoposto all’esame della Commissione parlamentare a fine maggio 1940; progetto che fu rielaborato da Vassalli con l’aiuto di Albertario e Nicolò, salva la successiva consueta revisione *in solitaria* da parte del “*capocantiere*”.

Anche per i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, soprattutto relativamente alle azioni revocatoria e surrogatoria, la revisione interessò per lo più i progetti del comitato delle obbligazioni; quanto all’esecuzione forzata, furono utilizzati alcuni materiali predisposti da Andrioli sulla base degli articoli del Titolo XXVI del Codice civile (del ’65) dedi-

¹⁸⁷ Cfr. *infra*, 145 ss.

¹⁸⁸ Evidentemente prima d’accantonare l’idea di includere la materia nel Libro II.

¹⁸⁹ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., 697 ss.

¹⁹⁰ Cfr. *ivi*, 701 ss.

¹⁹¹ Cfr. *infra*, 92, 158 ss.

¹⁹² Cfr. *infra*, 164 ss.

cato alla "Spropriazione forzata", aventi un corrispondente nel nuovo codice di rito.

Il Titolo "Della prescrizione e della decadenza"¹⁹³, prese avvio dal Titolo della "Prescrizione estintiva" predisposto a suo tempo dal Comitato delle Obbligazioni (sulla base di un avanzo progetto di Pellegrini) e sottoposto alla fine di luglio del 1940 alla Commissione interparlamentare¹⁹⁴. Il progetto, come già anticipato, fu poi rivisto sulla base delle osservazioni dell'Avv. Pugliese.

Per quanto concerne, infine, la decadenza venne predisposto *ad hoc* un progettino di quattro articoli, che Vassalli rielaborò alla luce delle osservazioni di Pugliese.

Ricevuta da Vassalli la bozza del Libro della Tutela dei diritti¹⁹⁵, a partire dall'11 novembre 1940 Grandi provvide ad inviarne copie a tutti i membri della Commissione delle Assemblee Legislative per la Riforma dei Codici, a parte dei componenti dei Comitati ministeriali, ad alcuni ministeri e ad alcuni giuristi, affinché formulassero proposte, osservazioni o suggerimenti¹⁹⁶.

Redenti inviò direttamente a Vassalli osservazioni sulle prove e sulla cosa giudicata elaborate tendendo conto dell'opinione di Calamandrei¹⁹⁷, che, peraltro, si era già attivato con Mandrioli, informandolo di avere qualche osservazione da fare sulla parte riguardante le prove e la cosa giudicata, allo scopo di coordinare le disposizioni del Libro V con quelle del Codice di rito¹⁹⁸.

Verso la fine di novembre, comunque, Vassalli ultimò la revisione delle bozze, apportandovi, salvo alcune modifiche di sostanza a singole norme, soprattutto correzioni stilistiche. Da un punto di vista sistematico, l'unica vera novità consistette nel fatto che la Sezione XIII del Titolo IV, "Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori", venne anticipata e andò a formare il nuovo Titolo II.

¹⁹³ Cfr. *infra*, 184 ss. Il testo integrale dei progetti che ministeriali che furono dedicati alla prescrizione estintiva è riprodotto in appendice B.

¹⁹⁴ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., 712 ss.

¹⁹⁵ Il titolo, probabilmente, era stato sintetizzato per conformarlo ai *desiderata* di Grandi (cfr. *supra*, 87). Alla semplificazione, peraltro, credo di possa attribuire un significato rilevante. Fare riferimento esplicito nel titolo al momento giurisdizionale della tutela avrebbe potuto limitava concettualmente la portata ideologica di un libro che invece ambiva a integrare con finalità pubblicistica i momenti sostanziali e processuali della tutela del diritto.

¹⁹⁶ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia, 1939/43*, b. 30, f. 99 e b. 30, f. 184.

¹⁹⁷ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 412.

¹⁹⁸ Cfr. F. CIPRIANI, *Il Codice di procedura civile*, cit., docc. 77 e 78, 378.

Sulla base di queste correzioni, probabilmente alla fine del novembre 1940, vennero edite le bozze II del libro, comprendenti 332 articoli, suddivisi in 8 titoli¹⁹⁹ che il 30 novembre 1940 ricevettero l'approvazione del Consiglio dei ministri²⁰⁰.

In una logica di continuo perfezionamento, più volte evidenziata ufficialmente dal ministro Grandi²⁰¹, l'intervenuta approvazione non interruppe l'attività di revisione sicché nel corso del mese di dicembre Vassalli, con l'aiuto di Nicolò e Petrella, effettuò un'ulteriore revisione delle bozze II apportando modifiche non indifferenti su tutto il libro avvalendosi dell'ausilio di materiali nuovi in tema di libri di commercio, prescrizione abbreviata e sul privilegio del venditore di macchine; in proporzione il numero maggiore di modifiche interessò comunque la disciplina della trascrizione.

Alla metà di dicembre vide quindi la luce un nuovo progetto del Libro della Tutela dei diritti, interessato anche da numerose ed importanti modifiche sistematiche²⁰² che determinano la necessità di un'ultima revisione da parte dei processualisti. A tale scopo, sul finire di dicembre, il Guar-

¹⁹⁹ Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della tutela dei diritti – Bozze di stampa*, Roma, 1940.

²⁰⁰ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti del Consiglio dei ministri, Provvedimenti legislativi, Gius40-41-47*. Più ampiamente, sulla seduta in oggetto che si occupò anche della spinosa questione dell'introduzione nel codice della Carta del lavoro, cfr. R. TETI, *Codice civile e regime*, cit., 200 ss.; A. SCIUMÈ, *I principi generali*, cit., 291 ss.

²⁰¹ Cfr. *Reazione al Duce 27 luglio 1940*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. I*, cit.

²⁰² Il Titolo I – Della trascrizione, inglobava i Titoli I e II precedenti ed era riconfigurato nel modo seguente: Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili; Capo II – Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori; Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili (Sez. I – Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli; Sez. II – Della trascrizione relativa ad altri beni mobili). Il Titolo II – Delle prove, introduceva nel Capo II una nuova Sez. (III), – Dei libri contabili delle imprese soggette a registrazione. Seguiva poi il Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, realizzato mediante la fusione dei precedenti titoli IV e V. Il Capo V prendeva nome "Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale", e si divideva in tre sezioni dedicate, rispettivamente, all'azione surrogatoria, all'azione revocatoria ed al sequestro conservativo. Gli altri capi precedenti erano configurati come nel precedente Titolo IV, salvo un intervento sulla Sez. II del Capo III, che diventava "Del pegno di beni mobili" in luogo che "Del pegno di cose", e salva l'aggiunta, nel Capo IV – Delle ipoteche, di una nuova Sez. XIII – Della rinuncia e dell'astensione del creditore dall'espropriazione.

Il nuovo Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti, realizzava a sua volta la fusione fra i vecchi Titoli III e VI, i cui contenuti erano ripartiti tra Capo I – Disposizioni generali e Capo II – Dell'esecuzione forzata. Il Titolo – Della prescrizione e della decadenza, non subiva mutamenti sistematici, ma prendeva la numerazione di V.

dasigilli ricontattò Redenti, il quale prese contatto con Vassalli e Nicolò²⁰³ anticipando loro l'esistenza di osservazioni di Carnelutti²⁰⁴ che sarebbe stato opportuno prendere in considerazione, prima di attendere ad una ulteriore revisione del libro.

L'ansia per lo scorrere del tempo si faceva sentire per tutti; soprattutto per il Grandi tenuto a rispondere del suo operato direttamente a Mussolini. Emblematiche le parole del Guardasigilli, dislocato nel frattempo sulla frontiera greco albanese, che recriminava come all'entusiasmo provato per la nascita del Libro V non fosse seguito altrettanto entusiasmo nel renderlo vitale, ossia definitivo ed esprimeva la convinzione che se il testo non fosse stato pubblicato in fretta²⁰⁵, anche a prescindere da ulteriori collegamenti con gli altri libri²⁰⁶, il lavoro fatto avrebbe rischiato di andare perduto. Esito temuto, per evitare il quale, il ministro stabilì che quale definitivo Libro sulla *Tutela dei diritti*, da ultimarsi entro il nuovo termine del febbraio 1941²⁰⁷, avrebbe accettato il testo redatto da un Comitato ristretto composto da Redenti, Vassalli e Nicolò.

Per tutto il gennaio del '41, salva l'esclusione su proposta di Cicu di una modifica sulla surroga ipotecaria²⁰⁸, i lavori sul Libro VI furono sospesi per consentire l'ultimazione del Libro della Proprietà.

Il 5 febbraio 1941 era pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 30 gennaio 1941, n. 18 che approvava il testo del Libro del Codice civile "*Della tutela dei diritti*"²⁰⁹. Quel testo, tuttavia non fu allegato. La vera pubblicazione sarebbe avvenuta solo mesi dopo.

Del resto, l'entrata in vigore fissata per il 21 aprile 1942 consentì di realizzare un'operazione che salvava la forma e faceva guadagnare tempo.

Poiché nello stesso mese anche Redenti rivide le bozze preliminari e formulò, seppur a rate, numerose osservazioni relative al titolo delle prove, a quello sulla tutela giurisdizionale²¹⁰ ed al processo d'esecuzione²¹¹, Mandrioli poté rassicurare il ministro²¹² che il lavoro sarebbe stato davve-

²⁰³ Cfr. lettera da Redenti a Grandi 22 dicembre 1940, in *AFV*, Corr. cod. civ.

²⁰⁴ Osservazioni che non ho potuto reperire.

²⁰⁵ Cfr. lettera 29 dicembre 1940 Grandi a Redenti, in *AFV*, Corr. cod. civ.

²⁰⁶ Ed in ciò è implicita la rinuncia alla pubblicazione congiunta di tutti i residui quattro libri che era stata già rinviata al XXI aprile 1941.

²⁰⁷ Cfr. lettera 29 dicembre 1941, da Grandi a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

²⁰⁸ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 30, f. 81.

²⁰⁹ Cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 31 del 5 febbraio 1941, parte prima*, Roma, 1941.

²¹⁰ Cfr. lettera 26 febbraio 1941 da Redenti a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

²¹¹ Cfr. lettera 28 febbraio 1941 da Carnacini a Vassalli, in *AFV*, Libro tutela/6/D2-bis.

²¹² Cfr. lettera 1° marzo 1941 Mandrioli a Grandi, in *Archivio storico diplomatico del Ministero degli Esteri*, b. 126, f. 180.

ro finito entro pochi giorni. La previsione si rivelò però troppo ottimistica poiché il testo definitivo delle bozze²¹³, che recepì in parte le osservazioni di Redenti, oltreché altre osservazioni e proposte ritenute meritevoli, non fu ultimato prima del 27 marzo 1941.

All'ultimissima revisione del Libro, consistente nella mera correzione degli errori formali o materiali, lasciando immutata anche la sistematica, provvidero congiuntamente, fra gli ultimi giorni di marzo ed i primi d'aprile, Vassalli, Nicolò e Petrella²¹⁴. Non appena le bozze definitive del Libro della Tutela dei diritti (bozze IV)²¹⁵, uscirono dalla Tipografia furono viste dal Duce che il 4 maggio le approvò; la firma sovrana fu apposta il 19 maggio e²¹⁶ la controfirma di Mussolini il 28 maggio 1941²¹⁷.

Seguì immediatamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, antidata-ta 5 febbraio 1941, con il numero 31-ter.

Il testo pubblicato era pressoché coincidente con le bozze IV edite alla fine di marzo, fatti salvi alcuni insignificanti ritocchi formali.

Restava da provvedere alla stesura della relazione accompagnatoria al libro²¹⁸. Di essa si fecero in larga parte carico Petrella e Nicolò; mentre le note al Titolo IV, Della tutela giurisdizionale e l'introduzione all'intero libro fu demandata al Redenti²¹⁹. Quest'ultimo, peraltro, peccato per non aver potuto dire l'ultimissima parola sui titoli di sua competenza²²⁰, dovette essere con-

²¹³ Bozze III.

²¹⁴ Cfr. lettera 7 aprile 1941 Vassalli ad Azzariti, in *AFV*, Corr. cod. civ.

²¹⁵ Di complessivi 328 articoli; uno in meno delle bozze III per l'accorpamento nel nuovo art. 118 (in tema di privilegio per crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario) con le disposizioni contenute nei pregressi artt. 118 e 119.

²¹⁶ Di pari data, è peraltro, la legge 19 maggio 1941 n. 50, che dispone, utilizzando la forma dell'interpretazione autentica, che l'autorizzazione data al Governo con le leggi di delega del 1923 e de 1925, per la redazione dei nuovi codici, non solo sia estesa a tutte le materie contenute nei preesistenti Codici civili, di commercio e della marina mercantile ed a tutte le materie connesse ad essi connesse o regolate nelle leggi ad essi attinenti, ma ricomprenda anche la facoltà di procedere ad una più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte.

²¹⁷ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti del Consiglio dei ministri, Provvedimenti Legislativi*, cit., Gius40/41-50-bis.

²¹⁸ Queste relazioni, nello studio della storia della codificazione, presentano importanza non secondaria. Di frequente, infatti, ponendosi in rapporto dialettico con il vecchio codice e con le osservazioni formulate dalla Commissione delle assemblee legislative consentono di comprendere meglio le scelte normative ed i motivi di esse. Nel caso del Libro della "tutela", tuttavia, la specifica relazione ha meno rilievo rispetto a quelle degli altri, poiché mentre di essi si ebbero più versioni ufficiali – e dunque più relazioni da poter confrontare – per quello non fu così.

²¹⁹ Con l'ausilio di Carnacini.

²²⁰ Cfr. lettera 25 aprile 1941 da Carnacini a Vassalli, in *AFV*, Corr. cod. civ.

tinuamente sollecitato dal Capo del Gabinetto²²¹ e dopo vari episodi²²², solo il 1° luglio 1941²²³ completò l'invio del materiale al ministero. La bozza definitiva della relazione accompagnatoria al libro fu ultimata nella seconda settimana dell'agosto '41 tenendo conto delle modifiche apportate da Redenti in materia di prove e delle correzioni effettuate da Vassalli, Petrella ed Azzariti²²⁴ e nella settimana successiva, a Ferragosto, fu pubblicata in un fascicolo della G.U., ed. str., antidatato 5 febbraio 1941, con n. 31-sexies²²⁵.

Per quanto concerne le disposizioni di attuazione e transitorie del Libro VI l'elaborazione, iniziata fin dal luglio del 1941, fu curata da Vassalli, Azzariti e Petrella²²⁶. Costituita una bozza articolata nel settembre, essa fu lasciata in sospeso in attesa dell'ultimazione delle norme di attuazione e transitorie del Codice di rito²²⁷ e di quelle relative agli altri libri del Codice civile; dopo lievi rimaneggiamenti, con R.D. 16 marzo 1942 n. 217, giunse l'approvazione del testo definitivo²²⁸.

In occasione della pubblicazione del libro il ministero predispose un comunicato intitolato "Il libro del nuovo Codice civile sulla Tutela dei diritti"²²⁹, cui venne dato ampio risalto sulla stampa nazionale²³⁰.

²²¹ Cfr. lettera 19 giugno 1941 Mandrioli a Redenti, in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 29, f. 89; lettera 24 giugno 1941 da Mandrioli a Carnacini, in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 29, f. 95; e lettera 26 giugno 1941 da Mandrioli a Carnacini in *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., 43, b. 29, f. 93.

²²² Cfr. F. CIPRIANI, *Il Codice di procedura civile*, cit., doc. 81, 381.

²²³ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 29, f. 81 e b. 23, f. 688; cfr. anche F. CIPRIANI, *Il Codice di procedura civile*, cit., doc. 82, 382.

²²⁴ Anche questo documento è stato pubblicato per esteso da F. CIPRIANI, *Il Codice di procedura civile*, cit., doc. 99, 393 s.

²²⁵ La relazione al Libro VI sarà praticamente riprodotta in quella accompagnatoria dell'intero Codice civile presentata nel 1942.

²²⁶ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 29, f. 13.

²²⁷ L'opera di compilazione delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile cominciò poco dopo la pubblicazione separata del Libro della Tutela dei diritti e terminò nel dicembre 1941, coinvolgendo i principali artefici del Codice di procedura - v. ad es. CALAMANDREI (*Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia, 1939/43*, b. 26, f. 14), AZZARITI (*Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 26, f. 12) e MANDRIOLI (*Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 26, f. 150).

²²⁸ La pubblicazione, dopo la controfirma del Duce del 25 marzo, avverrà sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1942.

²²⁹ Cfr. *Archivio Centrale di Stato, Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, cit., b. 29, f. 137.

²³⁰ Sul *Corriere della Sera* dell'8 maggio 1941 veniva pubblicato un articolo illustrativo del Libro a firma di Mariano D'Amelio. Cfr. M. D'AMELIO, *Codice civile. La tutela dei diritti*, in *Corriere della Sera*, 8 maggio 1941, 2.

Il documento veicolava al grande pubblico il significato che, per il dicastero, doveva attribuirsi al nuovo libro: ci si trovava di fronte ad un'originale innovazione normativa; il Regime raggruppando secondo una fondamentale idea unitaria ed un'armonica sistemazione, istituti tradizionali di carattere generale e volti tutti alla difesa ed alla realizzazione dei diritti, aveva loro conferito «una nuova fisionomia coerente ai postulati della dottrina giuridica fascista»; infine, l'intero Libro V veniva ad integrare, sul piano del diritto sostanziale, la riforma del processo civile recentemente compiuta.

CAPITOLO III

I CONTENUTI DEL LIBRO VI: CARATTERI, VICENDE E LOGICHE (PALESI ED OCCULTE) DELL'ACCORPAMENTO

SOMMARIO: 1. La trascrizione. Ovvero l'inaspettato polimorfismo funzionale di una formalità. – 1.1. Premessa. – 1.2. La *loi du 11 Brumaire an VII* e le pretese origini rivoluzionarie dell'istituto. – 1.3. Recezione nel Regno d'Italia e vicende preunitarie. – 1.3.1. Nel Regno Lombardo-Veneto. – 1.3.2. Nel Regno delle Due Sicilie. – 1.3.3. Nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. – 1.3.4. Nel Regno di Sardegna. – 1.3.5. Nel Granducato di Toscana. – 1.3.6. Nello Stato Pontificio. – 1.3.7. ... e negli Stati Estensi. – 1.4. L'esperienza belga e quella francese. – 1.4.1. All'indomani della promulgazione del *Code civil*. – 1.4.2. Il Belgio. – 1.4.3. La Francia. – 1.5. Attività dei governi provvisori risorgimentali. – 1.6. Vicende postunitarie. – 1.7. Dalla "età giolittiana" al 21 aprile 1942. – 1.8. Considerazioni conclusive. – 2. Il diritto delle prove, l'incerto *limes* tra sostanza e rito e l'influenza della scienza processualciviltistica. – 3. Il titolo della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale. – 3.1. Le disposizioni generali. – 3.2. La disciplina dei privilegi. – 3.3. La disciplina del pegno e dell'ipoteca. – 3.4. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. – 4. "Della Tutela giurisdizionale dei diritti": un titolo che vale un libro. – 5. La prescrizione e la decadenza.

Nei capitoli precedenti, premesse alcune considerazioni generali sui motivi ed i caratteri della nostra codificazione civile, si è ricostruita, la "storia esterna" del Libro VI del vigente Codice civile.

È ora necessario stringere, per così dire, l'obiettivo sui principali istituti confluiti nel Libro "Della tutela dei diritti". In particolare, seguendo il concreto atteggiarsi di essi nell'esperienza storica, più prossima o risalente, a seconda dei casi, si cercherà di individuarne e verificarne le caratteristiche, strutturali o funzionali, che possono averne determinato, nella sistematica del '42, l'accorpamento.

Ciò, tra l'altro, consentirà di comprendere se la scelta finale del legislatore sia stata dettata da ragioni politiche – e dunque preordinata ad imporre *ex novo* un'architettura giuridica che si attagliasse ai desiderata governativi; oppure abbia risposto a mere esigenze di sviluppo sistematico, nel senso che l'impalcatura dogmatica e giurisprudenziale costruita sul codice del '65, anche alla luce delle nuove influenze dottrinali, non potesse

che trovare, razionalmente, un'espressione positiva quale quella accolta del Libro VI¹.

Lo studio specifico della connotazione dei singoli istituti al fine di rintracciarne analogie consentirà, infine, di verificare se nell'esperienza codificatoria del '42 sia rinvenibile l'ultimo tassello d'una costante tendenza al perfezionamento sistematico che prese le mosse dall'introduzione del *Codice Civile* in Italia o se invece, in questo senso, il Codice vigente debba ritenersi, ed in quali termini, un elemento di rottura con la tradizione.

L'ordine espositivo, per praticità, seguirà quello stesso del Libro VI: la trascrizione, le prove, la responsabilità patrimoniale, le cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, la "tutela giurisdizionale dei diritti", la prescrizione e la decadenza.

Per agevolare la comparazione tra i vari progetti via via venuti alla luce, in relazione all'istituto della trascrizione ed a quello della prescrizione, che più di altri sono stati oggetto di rimaneggiamenti², nonché per le norme sull'azione revocatoria, si è ritenuto utile predisporre in appendice appositi quadri sinottici.

1. La trascrizione. Ovvero l'inaspettato polimorfismo funzionale di una formalità

1.1. Premessa

Accolto nel primo dei cinque titoli del Libro VI del Codice civile, l'istituto della trascrizione è forse quello che attrasse maggiore attenzione in seno alle commissioni incaricate della riforma del nostro diritto civile; ciò che, del resto, trova puntuale riscontro nel numero stesso degli avanprogetti e delle bozze che ad esso furono dedicati; minute che, lungi dal differire l'una dall'altra per meri dettagli, subirono revisioni profonde al punto da modificare radicalmente la funzione stessa dell'istituto che miravano a tratteggiare.

Proprio questa eterogeneità suggerisce, almeno per la trascrizione, di effettuare una ricognizione non limitata all'alveo temporale dei lavori preparatori del Codice del '42, ma più risalente; cioè percorrendone le tracce, dalle origini "rivoluzionarie" all'assetto consolidato nel Codice civile del 1865, e da questo, attraverso le correzioni suggerite dalle necessità belli-

¹ Del resto, la medesima rubrica del libro in oggetto, come non mancò di rilevare Francesco Carnelutti, richiama un concetto di marca evidentemente tedesca (*Rechtsschutz*); cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, XX (1943), 3.

² Questi istituti, infatti, sono i soli, tra quelli poi confluiti nel Libro VI, ad essere stati oggetto esplicito della prima delega legislativa alla riforma dei codici (legge 30 dicembre 1923, n. 2814).

che (introdotte da D.L. 9 novembre 1916, n. 1525, D.Lgt. 6 gennaio 1918, n. 135, D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 575, R.D.L. 24 novembre 1919, n. 2163, R.D. 30 novembre 1923, n. 3272) e dai progetti Scialoja e Gianturco³, al modello recepito nel Codice vigente.

1.2. *La loi du 11 Brumaire an VII e le pretese origini rivoluzionarie dell'istituto*

La soppressione delle corti signorili, decretata dall'Assemblea Nazionale francese con legge 4 agosto 1789 quale tappa della distruzione integrale del regime feudale⁴, ebbe la conseguenza di lasciare privi d'impalcatura molti istituti consolidatisi sotto l'antico regime, senza, tuttavia, che ciò comportasse il disconoscimento delle esigenze vitali che ne avevano determinato l'erezione e la vitalità.

Ciò accadde anche per le *coutumes* del nord della Francia che realizzavano, nelle trasmissioni della proprietà immobiliare e degli altri diritti reali, un concetto di pubblicità strutturalmente simile a quello moderno, ed in particolare per l'istituto del *nantissement*⁵.

Perseguendo una politica volta alla radicale eversione della feudalità, con legge 27 settembre 1790⁶ il legislatore rivoluzionario dovette necessariamente eliminare le forme solenni imposte dal diritto consuetudinario che presupponevano l'esistenza delle corti signorili⁷. Tuttavia, l'esigenza d'imporre una formalità che al contempo realizzasse il trasferimento della proprietà immobiliare e garantisse un'effettiva pubblicità a garanzia per i terzi, impose che se ne surrogasse una nuova a quelle abolite⁸.

³ Sui progetti Gianturco e Scialoja cfr. *infra*, 138 ss. Il testo integrale degli stessi è riprodotto nell'appendice A. Relativamente alle vicende di "storia esterna" relativi agli stessi, cfr. *supra*, 59 ss.

⁴ "L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal ... toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité", cfr. *Lois et actes du gouvernement*, I, août 1789 à septembre 1790, Paris, 1806, 1 s.

⁵ Il *nantissement*, in estrema sintesi, consisteva in una presa di possesso del bene immobile oggetto d'alienazione autorizzata e verificata dalla pubblica autorità; ad esso erano analoghi, nella sostanza, gli istituti noti come "réalisation", "œuvre de la loi", ecc. Cfr. P.A. MERLIN, *Devoirs de loi*, in *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Quatrième édition ...*, Paris, 1812-1825, t. 3, § III, n. 1, 666 ss.

⁶ Cfr. *Lois et actes du gouvernement*, I, août 1789 à septembre 1790, Paris, 1806, 429. Ulteriori modifiche al sistema furono in seguito apportate dalla legge 20 aprile 1791 "Concerne l'abolition de plusieurs Droits seigneuriaux", consultabile in *Lois et actes du gouvernement*, III, Mars à Juillet 1791, Paris, 1806, 111.

⁷ La legge citata, in effetti, elencava a titolo esemplificativo *saisin, désaisin, descheritance, adhéritance, vest, dévest, reconnaissance echevinale, mise de fait, main assise, plainte à la loi*, ma si riferiva poi estensivamente a tutte quelle relative al *nantissement* feudale o censuale.

⁸ Alcuni degli autori che si sono occupati dell'argomento (G. LIBERATI, voce *Pubblicità (Diritto Intermedio)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1995. *passim*; N. COVIELLO, *La trascrizione*

Fu così introdotta una nuova forma di pubblicità degli atti relativi alla proprietà immobiliare, consistente nella «*transcription des grosses*» dei contratti di vendita e d'ipoteca in un registro pubblico tenuto presso la cancelleria dei tribunali di distretto; la "formalità" della trascrizione compariva così per la prima sulla ribalta delle istituzioni giuridiche e, cosa del massimo rilievo, la sua sostituzione alle formalità determinanti la traslazione del dominio le attribuiva efficacia reale.

La legge citata, tuttavia, non aveva che un carattere transitorio⁹ ed un'efficacia territorialmente limitata ai "pays de nantissement"¹⁰, posto che nel resto della Francia, e segnatamente nei paesi di diritto scritto e nelle restanti regioni di diritto consuetudinario, un intervento *ad hoc* non era stato necessario, consumandosi in essi la *translatio dominii* per mezzo della *traditio*, ancorché *facta*¹¹.

L'esigenza di organizzare un sistema di pubblicità immobiliare in maniera definitiva e con efficacia generale era, dunque, ancora da soddisfare, ma il fortuito esempio offerto dalle *coutumes* del Nord era destinato a fornire l'imprinting alle future scelte normative.

Se si esclude il tentativo – fallito – delle leggi del 9 messidoro anno III (30 giugno 1795)¹², affinché la Repubblica si dotasse effettivamente di un

ne, I, Torino, 1907, *passim*; LUZZATI, Ippolito, *Della trascrizione, commento teorico pratico al titolo XXII, libro III del Codice civile italiano*, I, Torino, 1889, *passim*) sembrano ravvisare nella surrogazione della trascrizione al *nantissement* una scelta normativa precisa, volta al perseguimento di finalità pubblicitarie e la identificano nel primo razionale tassello del più ampio disegno storico dell'istituto della trascrizione. A mio sommo avviso tale scelta pare, più che altro, un'opzione coartata dalla necessità di completare razionalmente la demolizione della feudalità non potendosi lasciare mutilata un'istituzione essenziale e radicata la cui funzione non aveva certo perso attualità; il fatto che successivamente l'efficienza della soluzione spinte i legislatori dell'anno VII a prenderla a riferimento è tutt'altro discorso. Del resto a palesare la non linearità dell'evoluzione dell'istituto della trascrizione sta il fatto che, come vedremo, nelle leggi di Messidoro essa non fu posta a base del sistema pubblicitario che, al contrario, era basato sulla "dichiarazioni fondiari", e pure il fatto che nella prima ora della rivoluzione la procedura delle *Lettres de Ratification*, seppur con gli opportuni adattamenti alla nuova organizzazione fu mantenuta al fianco della *transcription*.

⁹ «*Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné*» cfr. § III *Decrét de l'Assemblée nationale, des 17, 19 et 20, Septembre 1790*, in *Lois et actes*, cit., 430 s.

¹⁰ Con tale appellativo ci si riferisce a quelle zone del nord della Francia, del Belgio (Flandra, Brabante, Malines ed Hainaut), dei Paesi Bassi e del Lussemburgo nelle quali, a tutela della sicurezza giuridica dei traffici immobiliari, conformemente ai bisogni di una società mercantile particolarmente sviluppata, le *coutumes* locali disciplinavano forme di iscrizione in pubblici registri variamente denominate (*saisine-dessaisine, vest-dévest; adheritance-desheritance*), ed imperniate su specifiche procedure (c.d. *devoirs de loi*) da svolgersi dinanzi alle pubbliche autorità.

¹¹ Cfr. S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di Codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998, 303.

¹² Cfr. *Loi n. 963 du 9 messidor "Concernant le Code hypothécaire" e "Sur le Déclaration foncières"* in *Bulletin des lois de la République Française, an III*, n. 164, Paris, an III, 1 ss. Su contenuti e vicende delle leggi di messidoro, mi permetto di rinviare al mio contributo A.

compiuto sistema pubblicitario occorrerà attendere la pubblicazione della legge dell'11 di Brumaio anno VII (1° novembre 1798) “*sur le régime hypothécaire*”¹³.

Molti degli autori che si sono occupati in prospettiva storica della pubblicità immobiliare¹⁴ hanno individuato in tale provvedimento il primo apparire del moderno istituto della trascrizione.

Tuttavia, in realtà la nuova normativa non fece che ritornare alle disposizioni del decreto 27 settembre 1790, e cioè ai principî del *nantissement*, estendendone la cogenza a tutto il territorio nazionale¹⁵. Sanciva, infatti, l'art. XXVI della legge in parola che «*Les actes translatifs de biens et droit susceptibles d'hypothèques, doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur, et qui seraient conformes aux dispositions de la présente*»; e, posto che ai sensi dell'art. VI di questa legge, diritti suscettibili d'ipoteca erano la proprietà immobiliare, l'usufrutto e l'enfiteusi, si garantiva la pubblicità di tutti i principali diritti reali di godimento; pubblicità da effettuarsi mediante la trascrizione, ossia l'esatta e fedele riproduzione dell'atto traslativo o costitutivo nei pubblici registri. La trascrizione non era condizione della validità del contratto, ma l'art. XXVIII le conferiva

SANDONÀ, Note sull'istituto della trascrizione tra la rivoluzione ed il secondo '800, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXIV (2011), 368-371.

¹³ Cfr. *Loi n. 2137 sur le régime hypothécaire du 11 Brumaire an VII* in *Bulletin des lois de la République Française, septième partie, I.º semestre de l'an VII*, Paris, an VII. La paternità di tale legge ha d'ascriversi soprattutto a Jean-Ignace Jacqueminot, comte de Ham, che ne fu anche *rapporteur*. Per la biografia dell'autore cfr. A. FIERRO-DOMENECH, voce *Jacqueminot (Jean-Ignace Jacques)*, in J. TULARD (a cura di), *Dictionnaire Napoléon*, Paris, 1989, 962.

¹⁴ E. BESSON, *Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, étude historique et critique sur la publicité des transmissions immobilières en France et à l'étranger, depuis les origines jusqu'à nos jours*, Paris, 1891; I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit.; P. MAGNIN, *Étude sur la publicité des transmissions des droits immobiliers et les livres fonciers*, s.l., 1896; N. COVIELLO, *La trascrizione*, cit., 47; H. REGNAULT, *L'insinuation des actes emportant transfert de propriété à titre onéreux dans l'ancien droit français*, in *Mélanges Paul Fournier*, Paris, 1929; B. COLORNI, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954; S. PUGLIATTI, *La Trascrizione*, XIV-I, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo*, Milano, 1956; G. LIBERATI, voce *Pubblicità*, cit.; G. PETRELLI, *L'autenticità del titolo della trascrizione nell'evoluzione storica e nel diritto comparato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, n. 5, 585-640; ID., *Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2009, 689-754; F. ROGGERO, *La trascrizione immobiliare nella giurisprudenza del secolo XIX*, in L. MOSCATI (a cura di), *Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell'Italia unita*, Napoli, 2013, 169-222.

¹⁵ Tale scelta ricalcava parzialmente quanto già tentato da Colbert con un editto del marzo 1673, ritirato ufficialmente per «la difficoltà de son premier établissement» nell'aprile del 1674, ma sostanzialmente per l'invincibile opposizione della nobiltà e dei parlamenti che ne rifiutarono la registrazione. Cfr. *Documents relatifs au régime hypothécaire et aux réformes qui ont été proposées publiés par ordre de M. Martin (du Nord)*, Paris, 1844, XV.

efficacia reale disponendo che essa «*transmet à l'acquéreur les droits que le vendeur avait à la propriété de l'immeuble*»¹⁶.

Posto tale principio, del resto non innovativo, bensì tradizionale, la trascrizione fungeva anche da condizione d'efficacia del negozio traslativo rispetto ai terzi¹⁷, ma la non opponibilità dell'atto in caso di sua omissione (che è il cardine funzionale del moderno istituto) non ne era il tratto saliente: tratto caratteristico ne era l'efficacia reale; efficacia che emerge anche nelle discussioni e nelle relazioni delle Corti di giustizia elaborate su sollecitazione del governo degli anni '40 dell'800 per valutare l'opportunità di tornare al modello di Brumaio¹⁸.

Appare utile notare, inoltre, come nella sistematica della legge in parola, la trascrizione venisse collocata nel Titolo II, *sub rubrica* "Du mode de consolider et purger les expropriations", il che ebbe l'effetto di svilire parzialmente l'autonomia della quale l'istituto aveva goduto nel sistema definito dalla legge del 27 settembre 1790, conferendogli quella caratterizzazione promiscua di tassello del regime ipotecario che, per lungo tempo, come vedremo, lo caratterizzerà.

Durante i lavori preparatori del *Code Civil* la legge di brumaio fu oggetto di vive discussioni, segno del fatto che le scelte del legislatore dell'anno VII non erano state, né erano ancora, condivise da tutte le forze politiche¹⁹.

¹⁶ Cfr. Art. XXVIII *Loi n. 2137*, cit., commentato da A.C. GUICHARD, *Code hypothécaire, ou Instructions et Commentaires sur la loi du 11 Brumaire an VII concernant les hypothèques, les privilèges et les mutations d'immeubles*, Paris, an VII, 332 s. Quest'ultimo autore, per quanto ci risulta primo commentatore della legge *de quo*, rilevava la redazione non troppo felice dell'articolo, ne suggeriva la formulazione seguente, che non pare lasciare dubbi in merito all'efficacia reale della trascrizione: "La transcription prescrite par l'art. 26, n'ajoute rien aux droits que le vendeur avait à la propriété de la chose vendue, mais elle empêche que cette propriété soit transmise à l'acquéreur ...".

È necessario precisare come tale efficacia reale non sia affatto pacifica tra gli autori che si sono occupati del tema (dubitativo il PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., 151 e, soprattutto, 151, note 728, 729; la escludono, invece, decisamente N. COVIELLO, *La trascrizione*, cit. 45 e G. PETRELLI, *Pubblicità legale e trascrizione immobiliare*, cit., 693 s.: ID. *L'autenticità del titolo*, cit. 591; la ammette F. ROGGERO, *La trascrizione immobiliare*, cit., 176 ss., nota 2); nondimeno, anche sulla scorta di quanto afferma P.A. MERLIN, *Nantissement*, in *Répertoire*, cit., t. 8, § I, n. 3, 466 s., ed alla luce del valore in senso lato di *traditio* simbolica attribuibile alle varie formalità riconducibili all'alveo dei *devoirs des loi*, pare sostenibile che tali formalità determinassero il trasferimento del dominio non solo in rispetto ai terzi. Per questa interpretazione, cfr. anche il *Rapport Lelièvre* leggibile in *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire, accompagnée de tous les documents officiels relatifs à la loi*, Bruxelles, 1851, 105 s.

¹⁷ Di due acquirenti dallo stesso proprietario era preferito non chi avesse acquistato prima, ma colui che prima avesse trascritto, e le ipoteche costituite dal venditore dopo l'alienazione non trascritte avevano efficacia anche contro il precedente compratore.

¹⁸ Illuminante sul punto il parere della Corte di Cassazione francese leggibile in *Documents relatifs au régime hypothécaire et aux réformes qui ont été proposées publiés par ordre de M. Martin (du Nord)*, Paris, 1844, 116 ss.

¹⁹ Da un lato i consiglieri Tronchet e Bigot de Préameneu, auspicavano l'abbandono del sistema di Brumaio, asserendo che la pubblicità violasse il segreto delle famiglie, sminuisse

Il principio della trascrizione, accolto all'inizio con favore, per motivi ufficialmente ignoti²⁰ fu stralciato dal comitato di legislazione cui il Consiglio di Stato l'aveva rimesso e naturalmente non apparve nel testo della *loi du 28 ventose an XII* "Sur les privilèges et hypothèques"²¹.

La legge di Brumaio rimase così tacitamente abrogata e nel *Code* restò l'evidente incongruenza d'imporre la trascrizione per le donazioni e le sostituzioni²², ma non per gli atti a titolo oneroso, per i quali i diritti reali si trasferivano, sia di fronte alle parti, che di fronte a tutti i terzi, per effetto del mero consenso; la trascrizione vi appare come necessaria solo per la liberazione dell'immobile dalle ipoteche e per far decorrere la decennale prescrizione di queste.

Il codificatore napoleonico aveva fatto propria l'idea giusnaturalista che postulava l'elevazione della volontà privata a canone normativo²³. Ammettendo, in linea di principio, che la proprietà «s'acquiert et se transmet ... par l'effet des obligations»²⁴ ne derivò che l'obbligazione di consegnare la cosa si perfezionasse «par le seul consentement des parties contractantes» e costituisse il creditore «propriétaire ... encore que la tradition n'en ait point été faite»²⁵.

L'introduzione del principio consensualistico²⁶, tuttavia, era incompa-

la buona fede "vera anima dei contratti", nuocesse alla circolazione e svilisse il credito oltre ad esporre i creditori agli errori dei conservatori dei registri; dall'altro Réal e Treilhard, caldeggiavano la sua conservazione, sostenendo che l'interesse dei creditori e degli acquirenti sarebbe stato maggiormente compromesso dalla clandestinità, mentre il seguire la strada intrapresa dal legislatore repubblicano avrebbe garantito, ai compratori, la sicurezza negli acquisti ed, ai proprietari, la certezza di godere di un credito pari al valore dei loro immobili liberi da pesi. Cfr. *Documents relatifs*, cit., XXIII s.

La Corte di Cassazione ed i tribunali di Parigi, Lione, Bruxelles, Rouen, Caen, Douay, Grenoble e Montpellier, dal canto loro, dichiararono che le innovazioni contenute nel progetto di codice, «loin d'être utile, était dangereuse; loin d'être provoquée par l'opinion comme un bienfait, était repoussée par elle comme une calamité». Cfr. C. REAL, *Exposé des motifs du régime hypothécaire actuel modifié*, du 1er ventôse an XII Conseil d'Etat, S.l., S.d.

²⁰ Carabelli attribuisce l'omissione addirittura ad una «furberia». Cfr. A. CARABELLI, *Il diritto ipotecario vigente nel Regno Lombardo-Veneto in relazione all'universale giurisprudenza*, Milano, 1856, 51.

²¹ Ossia la trentaquattresima legge delle trentasei che, riunite con decreto 30 ventoso anno XII, vennero a costituire il *Code Civil des Français*.

²² Cfr. Art. 1069 *Code civil des Français*, Paris, 1804.

²³ Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., II, 579 ss.; I. BIROCCHI, *Notazioni sul contratto (A proposito di un recente lavoro di G. Alpa)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 19, 1990, 654 ss.; E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1811)*, Torino, 2000, 77.

²⁴ Cfr. Art. 711 *Code civil des Français*, Paris, 1804.

²⁵ Cfr. Art. 1138 *ibidem*.

²⁶ Per un recente e puntuale approfondimento dell'emersione storica del principio consensualistico nel contesto della teoria generale del contratto cfr. DE CORES HELGUERA, Carlos, *La teoría general del contrato a la luz de la historia*, Montevideo, 2017.

tibile con la funzione assegnata alla formalità della trascrizione dal sistema di brumaio. Il che spiega la *capitis deminutio* subita dalla trascrizione – relegata a formalità necessaria solo per la purgazione delle ipoteche – nel sistema napoleonico²⁷.

Sotto altro aspetto, il culto dell'individuo e della sua "volontà" imponeva di porre in risalto l'aspetto interno dei rapporti giuridici, mettendo in secondo piano l'interesse dei terzi, e, per certi versi, anche quello generale, alla pubblicità dei negozi giuridici.

Il *Code*, quindi, non solo abolì la trascrizione come modo di pubblicizzazione dei trasferimenti a titolo oneroso dei diritti reali, ma non ristabilì neppure la necessità della *traditio* che, nel diritto romano e nel diritto della maggior parte delle antiche province francesi, aveva formato la condizione essenziale per il trasferimento del dominio²⁸. Del pari, l'estremizzazione del concetto di «*jouir et disposer des choses*»²⁹, postulato cardine dell'eversione della feudalità, unito al pieno riconoscimento dell'efficacia normativa dell'autonomia privata, poneva l'accento sull'aspetto interno dei rapporti giuridici, lasciando in secondo piano l'interesse dei terzi, e, per certi versi, anche quello generale, alla pubblicità dei negozi giuridici.

1.3. Recezione nel Regno d'Italia e vicende preunitarie

Tracciate le alterne vicende che interessarono l'istituto della trascrizione dal suo primo apparire, quale surrogato d'un costume che "doveva cadere" con l'antico regime, all'evoluzione funzionale che lo caratterizzò attraverso la repubblica ed il consolato, è utile considerarne gli sviluppi peninsulari³⁰, posto che, nella sua ultima configurazione mutila di una funzione pubblicitaria indipendente, priva d'efficacia reale e ridotta a mero

²⁷ Cfr. A. SANDONÀ, *Note sull'istituto*, cit. 373, ss.

²⁸ Sebbene nei paesi "du droit coutumier", con l'eccezione di quelli "du nantissement", si ricorresse all'espedito della *traditio ficta*, ciò non negava il principio della *datio* quale condizione del trasferimento del diritto di proprietà, costituendone piuttosto una modalità d'attuazione. Solo con l'art. 1376 del *Code* la *datio* obbligatoria si incorpora direttamente nel consenso traslativo, senza necessità di ulteriore attività.

²⁹ Cfr. Art. 544, *Code civil des Français*, cit.

³⁰ Sulle fonti normative dei diversi stati preunitari, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., 482-488; ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., 504-506; G.S. PENE VIDARI, *Elementi di storia del diritto*, cit., 92-95; S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, "Atti dei convegni Lincei", Roma, 2006, §§ 6-16; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, 1999, 145-261; M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008; G. ASTUTI, *Il code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Annali di storia del diritto*, 1974, 1-87; F. SANTORO PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, Milano, 1968, II, 1031-1043; B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquant'anni di storia italiana*, 1869-1910, Milano, 1911, II, 1-42.

elemento del sistema ipotecario, fu introdotto nel Regno d'Italia per avervi vigore dal 1° aprile 1806³¹. E proprio a cagione di tale svilimento sarà necessario seguire le tracce del nostro oggetto di studio allargando, per il momento, la visuale d'indagine sul tema del sistema ipotecario.

Con la fine del Primo Impero, la reazione contro gli assetti normativi introdotti dalle armi di Napoleone, diffusa con endemica quanto irrazionale determinazione, si tradusse in prescrizioni volte a fare *tabula rasa* del lascito dell'*Empereur*, attraverso il recupero dell'anacronistica disciplina dell'*ancien regime*. Si comprese tuttavia ben presto come il sistema della pubblicità riguardo ai privilegi ed alle ipoteche fosse ormai una necessità dei tempi e del nuovo ordine d'idee sorto sulla scia della Rivoluzione.

Non a caso, nel preambolo dell'Editto Ipotecario del 16 luglio 1822, Carlo Felice, Re di Sardegna, dovette ammettere che «degli ordini legislativi introdotti in questi Stati nella temporanea occupazione cui andarono soggetti quello, degli affatto nuovi tra noi, che lasciò non dubbio desiderio di sé, si fu lo stabilimento della pubblicità delle ipoteche sopra gli stabili»³².

Il principio di pubblicità, dunque, non tardò ad ottenere ovunque un rinnovato riconoscimento, nonostante che, all'indomani della restaurazione, in alcuni territori italiani fosse stato respinto³³. La scelta, senz'altro razionale ed ormai oggettivamente ineludibile, di disporre di un evoluto regime ipotecario accomunò quindi ben presto tutti gli Stati italiani, ma il concreto atteggiarsi di esso nelle distinte esperienze giuridiche merita una specifica attenzione, soprattutto per cogliere le tendenze delle quali esse saranno portatrici.

1.3.1. Nel Regno Lombardo-Veneto

Nel Regno Lombardo-Veneto³⁴, nonostante la Patente Imperiale 28 set-

³¹ Cfr. *Decreto n. 31 del 29 marzo 1806 per l'istituzione dell'ufficio delle ipoteche portato dal Codice Napoleone*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Parte I, dal 1° gennaio al 30 aprile 1806*, Milano, 1806, 255.

³² Cfr. *Regio Editto col quale Sua Maestà stabilisce il sistema della pubblicità, e specialità delle Ipoteche in tutti i suoi Stati di terraferma a datare dal 1° di gennaio del 1823, e prescrive le norme relative. In data del 16 di luglio 1822*, Torino, s.d., 1.

³³ Per vero, i soli territori in cui il sistema ipotecario napoleonico fu abrogato assieme al *Code* furono il Piemonte, Nizza, la Savoia e la Lunigiana di Toscana. Altrove, gli stessi decreti che abrogavano il codice francese "*riesumando*" la precedente legislazione lo conservarono. Cfr. Editto 13 maggio 1814 pubblicato dal cardinal Rivarola in nome di Pio VII per lo Stato Pontificio; Editto di Vittorio Emanuele I del 21 maggio 1814 per il Regno di Sardegna; Decreto 28 agosto 1814 emanato da Francesco IV per il Ducato di Modena; Decreto del 15 novembre 1814 di Ferdinando III d'Austria per il Gran Ducato di Toscana.

³⁴ Sulla codificazione austriaca imprescindibile lo studio collettivo P. CARONI-E. DEZZA (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del Convegno Internazionale Pavia, 11-12 ottobre 2002*, Padova, 2006; cfr. anche E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione*, cit., 157-160; M.R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006. Sulla legislazione ipotecaria del regno Lombardo-Veneto, cfr. A.

tembre 1815³⁵ avesse sancito l'abrogazione del Codice francese decretando che l'ABGB servisse «da sola ed unica norma in tutta le province spettanti al governo di Milano, in luogo di qualsivoglia altra legge», il sistema tavolare non venne introdotto, ritenendo più opportuno, data la «mancanza dei pubblici registri d'intavolazione per stabilire il legittimo acquisto e possesso della proprietà e dei diritti reali sugli immobili», mantenere in vigore, pur con lievi modificazioni necessarie a renderlo compatibile col codice austriaco, il sistema ipotecario francese³⁶. Ciò, naturalmente, comportò l'inoperatività del § 431 dell'ABGB, con la conseguenza che l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali continuò ad avvenire sulla base del principio consensualistico sancito dagli artt. 1138 e 1583 del *Code Civil*³⁷. La trascrizione, dunque, ben lungi dall'acquisire qualsiasi valore probatorio relativo alla sussistenza e validità dell'atto trascritto, non assurse neppure ad istituto pubblicitario autonomo, poiché continuò semplicemente, nei modi e nei termini stabiliti dalla legislazione francese, ad impedire ulteriori iscrizioni ipotecarie a carico del nuovo acquirente e ad aprire il procedimento di purgazione delle ipoteche già iscritte o sussistenti sull'immobile acquistato.

1.3.2. Nel Regno delle Due Sicilie

Nel Regno delle Due Sicilie³⁸ il regime ipotecario fu conservato nei termini del codice napoleonico fino al settembre 1819, anno in cui l'introduzione delle Leggi Civili del nuovo codice del Regno³⁹ lo soppiantò, pur

CARABELLI, *Il diritto ipotecario*, cit.; G. VERDA, *Raccolta delle leggi e disposizioni relative all'attuale regime ipotecario*, Venezia, 1852; A. DEGLI SFORZA, *Sul diritto di pegno e d'ipoteca secondo il sistema ipotecario austriaco nei luoghi ove non sono attivate le pubbliche tavole provinciali concorso generale dei creditori e sulla compensazione*, Bergamo, 1846. Sui progetti di codificazione civile che videro la luce tra la pubblicazione del Codice giuseppino del 1787 e quella dell'ABGB del 1811, cfr. A.A. CASSI, *Il bravo funzionario asburgico tra assolutismo e Aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano, 1999.

³⁵ Cfr. Patente n. 58 del 16 ottobre 1815 *Colla quale viene ordinata l'attivazione del Codice civile pel 1° gennaio 1816*, in *Atti del governo di Lombardia, Parte seconda, Dal 1° al 31 ottobre 1815*, Milano, 1815, 699 s.

³⁶ Cfr. Patente n. 36 del 16 marzo 1816 *sulla Conservazione degli attuali uffici delle ipoteche e modo d'iscrizione degli atti*, in *Atti del governo di Lombardia, Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1816*, Milano, 1816, 220 ss.

³⁷ Cfr. art. 6 patente n. 36, *ivi*.

³⁸ Sulle leggi civili del codice delle Due Sicilie cfr. A. DE MARTINO, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli, 1975; F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana: elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche, 1815-1850*, Napoli, 2006; ID., *La codificazione napoletana: elaborazione e riforme tra il 1817 ed il 1859. Prime note*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXII (1999), 281-297. Si veda anche F. MASTROBERTI, *Codici e costituzione nel crepuscolo del regno murattiano (1814-1815)*, in ID. (a cura di), *Il Regno di Napoli nell'Europa Napoleonica. Saggi e Ricerche*, Napoli, 2016, 248-264.

³⁹ Cfr. Codice per lo Regno delle Due Sicilie promulgato con legge 26 marzo 1819 ed in vigore dal 1° settembre 1819.

senza introdurre nel sistema vigente altro che poche e sostanzialmente irrilevanti innovazioni. Per conseguenza la trascrizione, ancorché il Capitolo VIII del Titolo XIX del Libro III del nuovo codice concedesse ad essa l'onore dell'altisonante rubrica "*Della trascrizione e de' suoi effetti*", in luogo dell'usuale e meno elegante riferimento ai mezzi di purgazione delle ipoteche, mantenne il ruolo secondario e subordinato di tassello del sistema ipotecario che aveva nel codice francese⁴⁰. La protezione dei terzi acquirenti veniva, quindi, affidata alla repressione penale dello stellionato⁴¹, e per il resto si faceva riferimento al principio di diritto comune *prior tempore potior iure*, con la sola condizione della data certa dell'atto traslativo⁴².

Solo con la legge 31 gennaio 1843 fu modificato l'art. 2081 del codice, disponendo così che tra più compratori dello stesso immobile decidesse della preferenza non già l'antiorità del titolo, bensì la trascrizione; tuttavia, la mancanza di quest'ultima non poteva essere opposta da chiunque avesse acquistato e conservato un diritto sull'immobile, ma solo da chi fosse compratore e avesse trascritto il suo titolo⁴³.

1.3.3. *Nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla*

Considerazioni non dissimili possono svolgersi per il Ducato di Parma⁴⁴, ove il *Code*, pur mondato dagli istituti più incompatibili con gli ideali della restaurazione, rimase in vigore⁴⁵ fino al marzo 1820, epoca d'entrata in vigore del Codice parmense⁴⁶. I *conditores* ducali, considerata «la somma importanza ed utilità» del sistema ipotecario, nella relazione accompagnato-

⁴⁰ Cfr. artt. 2075 ss. *Codice per lo Regno delle Due Sicilie: Leggi Civili*, Napoli, 1819.

⁴¹ Cfr. artt. 2023, 2081, 2° comma, *ivi*.

⁴² Cfr. art. 2081, 1° comma 1, *ivi*.

⁴³ Cfr. N. COVIELLO, *La trascrizione*, cit., 47.

⁴⁴ Sulla codificazione civile del ducato padano, cfr. G. DI RENZO VILLATA, *La codificazione civile parmense: studi*, Milano, 1979; ID., *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011, 23-82; G.S. PENE VIDARI, *Restaurazione e riforme nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto, cultura giuridica*, cit., 13-21; E. TAVILLA, *L'acquasanta e il diavolo. L'influenza dei codici di Maria Luigia nel ducato estense della Restaurazione*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica*, cit., 165-183; S. SOLIMANO, *Thibaut in Emilia. Alle origini del codice civile unitario (1848-1859)*, *ivi*, 251-262; S. NOTARI, *Le carte Mistrali e i lavori preparatori dei codici parmensi*, in *Clio*, XXVII, n. 1, 1991, 105-149; F. ERCOLE, *Per la storia dei lavori preparatori del codice civile parmense*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, Parma, 1914, XIV, 135-150. Per una ricostruzione dei mezzi pubblicitari adottati nel ducato prima della codificazione cfr. F. ERCOLE, *Di alcuni precedenti storici della Trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore alla codificazione*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno d'insegnamento*, Parma, 1910, 521-534.

⁴⁵ Cfr. Regolamento Parmense del 5 giugno 1814, n. 55.

⁴⁶ Il Codice civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla, promulgato il 10 aprile 1820, fu posto in vigore dal 23 marzo dello stesso anno.

ria alla loro opera non fecero mistero di aver recepito il sistema francese, «anche sull'esempio di altre nazioni, che avendo ricuperata la loro indipendenza politica e volendo a sé medesime con nuova, e più confacente legislazione provvedere, non esitarono a ritenerlo»⁴⁷; per vero, rispetto al modello d'oltralpe, fu innegabile un miglioramento quanto alla pubblicità delle ipoteche ed alla riduzione delle formalità, ma, relativamente alla trascrizione, non se ne modificò né la portata, né la funzione, prevedendola, in modo eccezionale, per le donazioni⁴⁸ e come fondamento al giudizio di purgazione delle ipoteche⁴⁹.

1.3.4. Nel Regno di Sardegna

Nel Regno di Sardegna⁵⁰, l'abrogazione di tutta la legislazione napoleonica ed il ritorno agli assetti normativi vigenti al 23 giugno 1800⁵¹ comportò che il Piemonte restasse affatto privo d'un qualsiasi regime ipotecario⁵²; come anticipato, tuttavia, il sovrano Carlo Felice si rese ben presto conto dell'irrazionalità della scelta, e fu costretto a porvi rimedio emanando l'editto ipotecario del 1822⁵³; normativa che, per il territorio piemontese, restò in vigore fino alla sostituzione⁵⁴ operata nel giugno 1837⁵⁵, dal codice Albertino il quale pure non innovò che formalmente il sistema ipotecario francese⁵⁶.

⁴⁷ Cfr. *Relazione a S.E. il signor conte di Magawly-Cerati De Calry*, in *Progetto di Codice Civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, 1816, XI.

⁴⁸ Cfr. art. 1901 *Codice civile per gli Stati di Parma piacenza e Guastalla*, Parma, 1820.

⁴⁹ Cfr. I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., CVII.

⁵⁰ Sulla codificazione civile nel Regno di Sardegna, cfr. G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, 2011; ID., *Aspetti di storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano 2 (a. a. 1997-98)*, Torino, 1997; A. SCIUMÈ, *I principi generali*, cit.; G.S. PENE VIDARI, *Un centocinquantesimo: il Codice civile albertino*, in *Studi piemontesi*, XVI, 1987, 315-324; ID., *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXVIII, 1995, 107-152. Con particolare riguardo alla materia delle acque, cfr. L. MOSCATI, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993.

⁵¹ Cfr. Editto di Vittorio Emanuele I del 21 maggio 1814.

⁵² Sulla storia dell'ipoteca nei territori sabaudi, cfr. E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, 1978.

⁵³ Cfr. *Regio Editto col quale Sua Maestà stabilisce il sistema della pubblicità*, cit.

⁵⁴ In effetti il Codice Albertino non abrogò interamente la legge ipotecaria del 1822, il cui contenuto regolamentare e processuale restò in vigore nelle parti non disciplinate dal nuovo codice.

⁵⁵ Il Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna fu promulgato il 20 giugno 1837 per avervi vigore dal 1° gennaio 1838; vigenza invero limitata alle province di terraferma dato che solamente dal 1° novembre 1848, come disposto dalla legge 5 agosto 1848, essa fu estesa all'isola di Sardegna.

⁵⁶ Cfr. P.S. MANCINI, *Relazione intorno all'assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte*, 27 ottobre 1859, in S. SOLIMANO, "Il letto di Procuste". *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I Progetti Cassinis (1860-1861)*, Appendice, Milano, 2003, 380.

Considerazioni particolari devono svolgersi relativamente ai territori già facenti parte del cessato Ducato di Genova ed alla Sardegna i quali, benché politicamente uniti al Piemonte, nell'età della restaurazione vissero autonome vicende legislative. I territori liguri, infatti, furono soggetti all'impero della legislazione francese, e, naturalmente, al regime ipotecario da esso dettato sin dal 23 settembre 1805⁵⁷; ed anche alla fine della dominazione, il giuridico *status quo* restò immutato nonostante le riserve espresse nel proclama 26 aprile 1814 di Lord Bentik⁵⁸. Il nuovo governo della Repubblica, infatti, mantenne in vigore il Codice francese, con l'esclusione delle sole disposizioni concernenti il matrimonio e lo stato civile⁵⁹. Pure l'annessione di quei territori al Piemonte in forza della pace di Vienna, non mutò le cose e Vittorio Emanuele I, che in casa propria, a prescindere dalle conseguenze, aveva elevato a punto d'onore il far carta straccia di tutto ciò che recasse quale sigillo una "N", «premuroso di procurare agli amati sudditi del Ducato di Genova i vantaggi d'una legislazione la quale [provvedesse] alla sicurezza ... delle loro proprietà»⁶⁰, ritenne conveniente «*lasciar ... sussistere in gran parte la legislazione attualmente in vigore*». Il sistema ipotecario napoleonico restò, dunque, attivo anche in Liguria fino all'avvento del Codice civile sardo.

Quanto all'isola di Sardegna, che non aveva mai conosciuto il Codice Napoleone e che, ancora nel '37, fu ritenuta troppo arretrata e "tipica" per introdurre *ex abrupto* il Codice Albertino, la vigenza del Codice Feliciano⁶¹, migliorando le antiche istituzioni pubblicitarie per i trasferimenti immobiliari delle "Gride"⁶² e dell'Insinuazione⁶³, paradossalmente sortì l'effetto di garantire meglio che altrove la pubblicità dei negozi giuridici traslativi del dominio e l'interesse dei terzi acquirenti.

1.3.5. *Nel Granducato di Toscana*

Nel Granducato di Toscana⁶⁴ la legge del 15 novembre 1814⁶⁵ aveva

⁵⁷ Cfr. *Bulletin des lois de l'empire Française*, ser. 4^a t. 3, 242.

⁵⁸ Cfr. *Proclama per la formazione del Governo provvisorio dello Stato genovese*, art. 4, in *Raccolta delle leggi ed atti pubblicati dal Governo provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova*, Stamperia Camerale, Genova, 1814.

⁵⁹ Cfr. Decreti del Governo della Repubblica del 4 maggio 1814 e del 20 maggio 1814.

⁶⁰ Cfr. Regio Editto del 24 aprile 1815.

⁶¹ Promulgato il 16 gennaio 1827 ed ivi vigente dal 16 aprile 1827, restò in vigore fino all'abrogazione operata dal Codice albertino.

⁶² Cfr. artt. 241 ss. *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M il Re Carlo Felice*, Torino, 1827.

⁶³ Cfr. artt. 421 ss. *ibidem*.

⁶⁴ Sulla legislazione granducale della restaurazione e sui tentativi di codificazione, cfr. F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della restaurazione*, Bologna, 1999; B. VERATTI, *Sopra le leggi di Francesco IV: Ragionamento storico*, Modena, 1846.

⁶⁵ Cfr. *Legge 15 novembre 1814 colla quale si è richiamata in vigore l'antica legislazione*,

fatto salvo il sistema ipotecario napoleonico ed il Motuproprio 25 dicembre 1819, pur disponendo che «le volture dei beni immobili eseguite ai libri estimali» fossero «surrogate alla trascrizione, che resta abolita relativamente ad ogni contratto traslativo della proprietà di beni immobili»⁶⁶, non fece che attagliare il conservato regime ad un'istituzione più "patria" quale la voltura, ancorché nella sostanza le cose non fossero mutate. Permaneva, tuttavia, la necessità di riordinare il sistema ed a tal fine il Granduca assegnò ad un'apposita Commissione di giuristi l'incarico d'esaminare «quali correzioni ed aggiunte si appalesassero opportune agli ordini vigenti», tenendo in special conto i voti dei magistrati e dei tribunali interpellati; in conformità a ciò, i commissari avrebbero dovuto compilare un progetto di legge che fosse «unica e completa sulla materia delle ipoteche e delle preferenze tra i creditori»⁶⁷.

Il progetto in parola si tradusse nel Motuproprio 2 maggio 1836⁶⁸ che, a datare dal 1° di luglio seguente, costituì la pubblicità della proprietà sulla base dei registri censuari, perfezionando la disciplina della voltura catastale in relazione al suo effetto sui privilegi e sulle ipoteche, le cui iscrizioni non potevano essere impugnate dal compratore se iscritte prima della voltura⁶⁹. Ne risultò un sistema di pubblicità ristretta che, pur migliorando formalmente il regime previgente, si manteneva negli stessi limiti del codice francese e di quelli italiani che su di esso si erano modellati⁷⁰.

abrogando quella dell'impero francese, con alcune eccezioni in Collezione completa dei moderni codici civili degli stati d'Italia, Torino, 1845, 934.

⁶⁶ Cfr. art. 10 del Sovrano Motuproprio 25 dicembre 1819 compulsabile in *Repertorio del diritto patrio toscano vigente ossia Spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministrative*, Firenze, 1838, 208.

⁶⁷ Cfr. S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., I, LVII s.

⁶⁸ Su tale Motuproprio cfr. anche F. COLAO, *Progetti di codificazione*, cit., 77 s.

⁶⁹ Cfr. artt. CXX ss. Sovrano Motuproprio sopra i privilegi e le ipoteche del 2 maggio 1836.

⁷⁰ Sul punto concordano il Luzzati (I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., CVII), il Coviello (N. COVIELLO, *La trascrizione*, cit., 60) ed il Rossi (L. ROSSI, voce *Trascrizione*, in *Dig. it.*, XXIII, Parte 2^a, Torino, 1897-1902, 19); tuttavia, leggendo la relazione del Mancini citata *supra* risulta che «quanto alla traslazione de' domini immobiliari, la loro efficacia non già tra parti contraenti, ma in rapporto co' terzi, si fece dipendere dall'eseguito mutamento dell'intestazione della proprietà ne' libri censuari»; ciò sembrerebbe porre la Toscana alla pari dello stato Pontificio quanto a rivalutazione della trascrizione (ivi Voltura); anche secondo Oreste Regnoli, infatti, nel Granducato già una legge del 1694 prescrisse la trascrizione nei libri estimali o di *cadastro* esistenti in ogni comune dei contratti di alienazione dei fondi (operazione che, appunto, chiamasi "Voltura") e quando il moderno sistema ipotecario fu introdotto fu facile decretare che alla voltura nei libri estimali si desse forza di trascrizione rispetto ai terzi (cfr. O. REGNOLI, *Sulla formazione di un nuovo codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*, Genova, 1859, 73); ebbene, testo della legge 2 maggio 1836 alla mano, normativa che dalla sua pubblicazione ebbe «unicamente effetto ed osservanza» nella materia che regolava, risulta, ex artt. CXIV ss., l'inopponibilità della voltura so-

Nel Principato di Lucca fu mantenuta in vigore, salvo alcune modificazioni⁷¹, la legislazione civile francese ed il correlato sistema ipotecario; questo stato di cose restò immutato fino al 1847, anno in cui il territorio lucchese entrò a far parte del Granducato di Toscana; dopo l'annessione vi furono introdotte le leggi toscane, ma con l'eccezione delle leggi civili che quindi, sistema ipotecario compreso, vi restarono in vigore sino all'unità.

1.3.6. *Nello Stato Pontificio*

Anche nello Stato della Chiesa il regime ipotecario napoleonico era sopravvissuto all'abrogazione del codice francese⁷²; infatti, nonostante si bollesse ufficialmente quest'ultimo come «sacrilego», si ritenne conveniente ravvisare altrettanto ufficialmente la sostanziale corrispondenza esistente tra l'antico istituto della “*intavolazione*” vigente in quegli stati ed il sistema ipotecario francese, cosicché questo potesse essere conservato⁷³.

Pio VII, con Motuproprio del 16 luglio 1816, promosse la riforma del sistema ordinando la pubblicazione di tutti i privilegi e di tutte le ipoteche, ma la sua opera fu vanificata dall'ascesa al soglio pontificio del conservatore Leone XII che, con Motuproprio 20 gennaio 1828, ripristinò gli antichi usi.

Solo nel 1834, con Motuproprio del 10 novembre, il pontefice Gregorio XVI introdusse un compiuto regime di pubblicità immobiliare, fondato su di un avanzato sistema ipotecario, che ebbe il merito di restituire parzialmente all'istituto della trascrizione l'autonomia che gli era stata propria prima dell'avvento del *Code*.

Con un dettato che formalmente si rifaceva all'art. XXVI della legge di Brumaio era, infatti, disposto che «gli atti di vendita o alienazione de' beni capaci d'ipoteca, comprese pure le donazioni *inter vivos*» dovessero essere resi pubblici col mezzo della trascrizione⁷⁴, sotto pena dell'inefficacia rispetto ai terzi dell'alienazione «fintanto che l'atto pubblico o privato non [fosse] trascritto ne' registri ipotecari»⁷⁵. In difetto della trascrizione del-

lo ai creditori ipotecari e privilegiati che avessero iscritto i propri titoli e non rispetto a tutti i terzi. A me pare, quindi, che il regime granducale non si discostasse di molto dal regime napoleonico, differenziandosi per le modalità della voltura richiedenti un'accurata descrizione dell'immobile e l'indicazione del valore dello stesso: si migliorava la pubblicità, quindi, non il livello d'opponibilità.

⁷¹ Cfr. Decreti 7 maggio, 2 giugno e 21 luglio 1814 del Senato di Lucca.

⁷² Sulla restaurazione ed i tentativi di codificazione nello Stato pontificio cfr. M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I) Il progetto Bartolucci del 1818*. Napoli, 1987.

⁷³ Cfr. Editto 13 maggio 1814.

⁷⁴ Cfr. art. 183 *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla santità di nostro signore Gregorio Papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834*. Roma, 1834.

⁷⁵ Cfr. art. 189 *ibidem*.

l'atto d'alienazione, l'acquirente non poteva «impugnare le iscrizioni fatte sui medesimi fondi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori allo stesso atto, salvo il di lui regresso contro l'alienante a termini di ragione»⁷⁶.

Fu la prima esperienza italiana, ed europea, d'autentico ritorno ai principî pubblicitari sanciti della legge repubblicana dell'anno VII; anzi, nell'impostazione sistematica ed in termini d'autonomia dell'istituto, la *loi de Brumaire* fu superata, perché nonostante il capitolo dedicato alla "Trascrizione" fosse parte d'un Titolo, il VII, rubricato "Delle leggi concernenti i privilegi e le ipoteche", esso era indubbiamente indipendente dal regime ipotecario al quale era accomunato meramente dalla corrispondenza dei registri.

1.3.7. ... e negli Stati Estensi

Nel ducato di Modena e Reggio⁷⁷ il decreto 28 agosto 1814, richiamando in vigore il Codice di leggi e costituzioni del 1771, fece esplicitamente salvo il sistema ipotecario⁷⁸, il quale sarebbe stato «interinalmente, qual trovasi, conservato»⁷⁹.

Tuttavia, i numerosi assestamenti territoriali che interessarono il territorio del ducato determinarono una deleteria caoticità delle iscrizioni accumulate sui registri ipotecari, alla quale si cercò di rimediare con l'emanazione di un Regolamento sulla rinnovazione delle iscrizioni nel giugno del 1823⁸⁰. Il fine preposti da Francesco IV era duplice: da un lato «garantire in un modo uniforme i diritti dei terzi» epurando i registri dalle iscrizioni estinte; e dall'altro, promuovere le contrattazioni dettando alcune misure dirette a meglio regolare i registri censuari.

⁷⁶ Cfr. art. 190 *ibidem*.

⁷⁷ Sul diritto e le istituzioni del ducato di Modena e Reggio cfr. E. TAVILLA, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006; A. LATTES, *La formazione dei codici estense civile e penale alla metà del secolo XIX*, Modena, 1930.

⁷⁸ Con "sistema ipotecario" doveva intendersi il complesso normativo relativo al regime ipotecario emanato durante il cessato Regno d'Italia e composto dal Regolamento per gli Uffici di Conservazione delle Ipotecche annesso al decreto n. 44 del 19 aprile 1806; dai decreti nn. 231 e 232 del 31 ottobre 1807 regolanti il privilegio e l'ipoteca del tesoro pubblico sui beni de' contabili incaricati dell'amministrazione del danaro pubblico ed il privilegio del tesoro pubblico in ciò che concerne il rimborso delle spese di giustizia in materia correzionale, criminale e di polizia; e, infine, dal decreto n. 177 del 12 dicembre 1812 applicante al Regno diverse disposizioni relative al sistema ipotecario, emanate nell'impero francese dopo l'emanazione del Codice Napoleone.

⁷⁹ Cfr. *Decreto 28 agosto 1814 che richiama in vigore il codice estense con alcune modificazioni* in *Collezione completa dei moderni codici civili degli stati d'Italia*, Torino, 1845, 847.

⁸⁰ Cfr. *Decreto 3 giugno 1823 che detta il regolamento sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie da farsi entro il 30 dicembre 1823 tanto per lo passato che per l'avvenire* in *Collezione completa dei moderni codici civili degli stati d'Italia*, Torino, 1845, 859.

Nel Titolo VII, infatti, era prescritto che chiunque avesse «per lo passato ... acquistato per qualsivoglia Titolo di successione, contratto, permuta, divisione, ecc. la proprietà, o l'uso, usufrutto, e godimento vitalizio di beni soggetti all'estimo», fosse tenuto ad eseguire una notificazione all'ufficio censuario attestantene il «trasporto in testa propria», sotto pena di multa e «della rifrazione dei danni che per mancanza di tale trasporto derivassero ai terzi». La disposizione, che in certa misura parrebbe rievocare le soluzioni delle leggi francesi del messidoro, ma che, probabilmente, aveva finalità più fiscali che autenticamente pubblicitarie, conseguì comunque anche questo positivo effetto.

Fu solo nel 1851, tuttavia, che l'entrata in vigore del Codice civile Estense⁸¹ dotò il ducato di un regime ipotecario evoluto, caratterizzato dall'assoluta pubblicità delle ipoteche e dalla loro specialità⁸², ma soprattutto di un moderno (in quanto autonomo), istituto della trascrizione, certo ancora funzionale al regime ipotecario, ma non più parte di esso, col risultato d'esaltarne la funzione pubblicitaria dei negozi traslativi⁸³ e di salvaguardia dei diritti dei terzi⁸⁴.

Indipendenza dal sistema ipotecario, che trovava per la prima volta espressione anche nell'autonomia sistematica. Il capo rubricato "*Della trascrizione*", V del Titolo VIII, dedicato ai "*Modi d'assicurare le obbligazioni*" era infatti posto innanzi a quello dei privilegi e delle ipoteche: svolta razionale che avrebbe fatto da modello per le legislazioni successive.

La disciplina della trascrizione accolta nel codice ducale (che recepiva peraltro il dettato dal regolamento gregoriano)⁸⁵, si presentava più matura di quella contenuta negli altri codici peninsulari e coeva alle previsioni della legge ipotecaria belga: essa, perciò, poté verosimilmente trarre profitto anche dall'esperienza dei lavori effettuati in Francia. Il fatto, poi, che a differenza dello Stato Pontificio, nel Ducato di Francesco IV trovasse applicazione il principio consensualistico, enfatizzava la modernità del ruolo della trascrizione, quale strumento di pubblicità dichiarativa, correttivo dei difetti di quello.

Per completezza, va ricordato che col trattato di Vienna i ducati di Mas-

⁸¹ Cfr. *Codice civile per gli Stati Estensi*, Modena, 1851. Questo codice, promulgato il 25 ottobre 1851, entrò in vigore dal 1° febbraio 1852.

⁸² Ancorché questa fosse ottenuta in modo indiretto, cioè non attraverso la sua orinazione rigorosa, bensì permettendo la riduzione delle ipoteche eccessive.

⁸³ Il Codice estense prevedeva anche la trascrizione degli atti dichiarativi, tranne, però, la divisione. Cfr. *Codice civile per gli Stati Estensi*, cit., art. 2104. «Gli atti di divisione, o di assegnazione fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione, non sono soggetti a trascrizione».

⁸⁴ Cfr. *Codice civile per gli Stati Estensi*, cit., artt. 2103 ss.

⁸⁵ Cfr. *Codice civile per gli Stati Estensi*, cit., art. 2103: «Tutti gli atti tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, traslativi o dichiarativi della proprietà immobiliare, di enfiteusi, d'usufrutto, e d'anticresi, o costitutivi di servitù, debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione»; art. 2110: «Sino a che gli atti traslativi o dichiarativi di proprietà o dei diritti reali di che nell'articolo 2103, non sono trascritti, non sortono verun effetto riguardo ai terzi».

sa e Carrara con la Lunigiana furono assegnati all'Arciduchessa Maria Beatrice d'Austria; quest'ultima nel 1816 cedette al figlio Francesco IV duca di Modena, la Lunigiana e ad essa fu immediatamente estesa la legislazione estense che, a quell'epoca, manteneva in vigore il sistema ipotecario francese⁸⁶. Massa e Carrara, invece, continuarono ad essere rette dal Codice Napoleone, salvo le note modifiche. Solo nel 1830, con la morte della Duchessa Maria Beatrice, i due ducati si riunirono nello stato modenese⁸⁷, continuando però ad essere governati fino al 1851 dal *Code*, meno che per il regime ipotecario, che fu innovato nel 1836⁸⁸.

Alle soglie dell'unificazione politica della penisola, nella gran parte degli stati italiani si ebbe, dunque, quanto al regime ipotecario, una certa uniformità di legislazione; uniformità derivata dalla conservazione o dalla recezione mediata del modello adottato dal *Code Civil*, che, per quanto oggetto di modificazioni e perfezionamenti formali, non subì mai innovazioni radicali continuando per lo più a consentire la clandestinità dei traffici reali.

Nondimeno nelle eccezioni dello Stato Pontificio e del Ducato di Modena, come pure nelle variazioni apportate alle leggi civili delle Due Sicilie è possibile distinguere un significativo *crescendo* verso una maggior definizione dell'istituto della trascrizione quale strumento specifico per la risoluzione dei conflitti tra soggetti vantanti opposti diritti reali, preordinato alla più accentuata tutela dei traffici⁸⁹: tendenza che, successivamente, sarà confermata e consolidata dal legislatore unitario.

1.4. L'esperienza belga e quella francese

1.4.1. All'indomani della promulgazione del Code civil

Il sistema ipotecario e pubblicitario francese Successivamente alla promulgazione, il *Code civil* fu oggetto di vive critiche per non aver organizzato un sistema pubblicitario idoneo a tutelare i diritti dei terzi; in particolare, l'omissione dell'istituto della trascrizione, che il Mourlon definirà «inesplicabile, strana e dolorosa»⁹⁰, fu giudicata di grande nocimento,

⁸⁶ Cfr. Decreto 18 gennaio 1816 che ordina la pubblicazione ed osservanza del codice estense nella Lunigiana, in *Collezione completa dei moderni codici civili degli stati d'Italia*, Torino, 1845, 848.

⁸⁷ Cfr. Trattato 27 febbraio 1830 tra il Re di Sardegna ed il Duca di Modena in seguito alla riunione agli stati Estensi di Massa e Carrara, in *Collezione generale delle leggi costituzioni editti proclami ecc. per gli Stati Estensi*, Modena, 1814-1857, 20, 268.

⁸⁸ Cfr. Decreto 19 dicembre 1836, in *Collezione completa dei moderni*, cit., 868.

⁸⁹ UNIVERSITE DE PARIS. FACULTE DE DROIT, *Le régime de la publicité foncière dans les projets législatifs de réforme en France et en Italie. Thèse pour le doctorat présentée par Paolo Manuel-Gismond*, Paris, 1933, 347.

⁹⁰ Cfr. F. MOURLON, *Esame critico e pratico del commentario del signor Troplong su' privilegi ... seguito da un'appendice sulla Trascrizione in materia ipotecaria*, Palermo, 1857, 751.

derivandone una scarsa affidabilità del credito fondiario che tanta importanza aveva assunto a seguito dell'eversione del sistema feudale e della vendita dei beni nazionali⁹¹. Del resto, lo stesso Governo Imperiale riconobbe ben presto le imperfezioni del sistema adottato, emanando sin dal 1807 numerosi provvedimenti correttivi ed interpretativi⁹².

Con la dissoluzione delle strutture politiche legate all'Impero, nei territori che mantennero a modello la legislazione ipotecaria francese, l'interesse dell'industria e la sicurezza delle contrattazioni consigliarono dunque ben presto di migliorare, ove possibile, quel modello.

Così (fermo quanto già rilevato in relazione alla nostra esperienza pre-unitaria) è interessante segnalare, ad esempio, come nel Gran Ducato di Baden⁹³ e nel Regno dei Paesi Bassi⁹⁴, venisse riaffermato il principio dell'efficacia reale della trascrizione: i diritti reali, di godimento e garanzia, non si sarebbero acquistati che con l'espletamento di tale formalità⁹⁵.

Per quanto concerne la Francia, ove il regime ipotecario napoleonico fu interamente conservato, i giuristi⁹⁶ da un lato, e gli economisti e gli industriali dall'altro, furono unanimi nel criticare aspramente il sistema. In particolare fu ribadito come esso rendesse impossibile conoscere i carichi gravanti i beni immobili ed il tipo e l'estensione dei diritti reali che limitavano le facoltà dominicali a quelli annesse⁹⁷; fu stigmatizzato come esso avesse disconosciuto e reso, di fatto, illusorio il principio fondamentale

⁹¹ Cfr. I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., CXIV; A. CARABELLI, *Il diritto ipotecario*, cit., 51, R.T. TROPLONG, *Privileges et hypothèques: commentaire de la loi d 23 mars 1855 sur la transcription en matiere hypothécaire*, Paris, 1856, Preface, *passim*; J. MALEVILLE, *Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, contenant le texte des lois; le Précis des observations faites sur chaque article ... et les observations particulières de l'auteur, pour concilier et rectifier quelques-uns de ces articles*, Paris, 1807, sub. art. 2193.

⁹² Cfr. *Avis du Conseil d'état du 1^{er} juin 1807, loi du 3 septembre 1807, loi du 4 septembre 1807, avis du Conseil d'état du 22 janvier 1808; avis du Conseil d'état du 22 octobre 1808*.

⁹³ Quivi, pur conservando quale base il "Badisches landrecht" del 1809, sostanziale traduzione del *Code*, fu stabilito che i diritti reali, di godimento e garanzia, non si acquistassero che con l'iscrizione dell'atto traslativo sul libro degli immobili. Cfr. H. KASPERS, *Vom Sachspiegel zum Code Napoléon*, Koln, 1972, 152.

⁹⁴ Il *Burgerlijk Wetboek* del 1838 esigeva per la *traslatio dominii* la trascrizione del titolo in un pubblico registro.

L'art. 671, in particolare, prevedeva che «*De levering of opdracht van onroerende zaken geschiedt door de overschrijving van de akte in de daartoe bestemde openbare registers*». Cfr. *Burgerlijk wetboek. Officiële uitgave*, 's Gravenhage, 1837. Su questo codice, «esemplato in larga misura modello del Codice francese del 1804», cfr. anche A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., 488.

⁹⁵ Cfr. *Documents relatifs*, cit., XXXI.

⁹⁶ Non doveva essere solo sarcasmo quello del Dupin, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quando lamentava che «colui che compra non è certo di rimanere proprietario, colui che paga, di non essere obbligato a pagare una seconda volta; e colui che presta, d'essere rimborsato». Cfr. F. MOURLON, *Esame critico e pratico*, cit., 751.

⁹⁷ Cfr. *Documents relatifs*, cit., XXXIX.

della pubblicità: principio che era divenuto, almeno nelle coscienze giuridiche, un canone universale ed incontrastabile del diritto moderno; e fu invocato un intervento legislativo che vi ponesse rimedio, riesumando, se del caso, anche la legge dell'anno VII.

Sarebbero tuttavia dovuti trascorrere quasi quarant'anni perché il legislatore transalpino si ponesse seriamente sulla via della riforma, dato che né le energiche sollecitazioni effettuate negli anni '20 dal governatore della Banca di Francia e futuro presidente del consiglio, Casimir Périer, né la pressione politica derivante dai voti della quasi totalità dei consigli generali dei dipartimenti⁹⁸, sortirono concreti effetti⁹⁹.

Solo nel 1841, infatti, il Ministro Guardasigilli Martin (du Nord), con *modus operandi* già sperimentato dai governi francesi sin dai tempi del cancelliere Daguesseau, condusse un'inchiesta al fine di verificare ufficialmente il "gradimento" del sistema ipotecario e pubblicitario napoleonico; con circolare ministeriale 7 maggio 1841, infatti, la Corte di Cassazione, le corti reali e le facoltà di diritto vennero invitate ad esprimere la propria opinione sulla legislazione ipotecaria vigente, ed a formulare le opportune proposte di riforma.

Conformemente alle aspettative, salvi, naturalmente, i tributi formali al mitizzato (*rectius*: mitizzando) *Code*, il regime della clandestinità fu «*condamné sans retour*» ed emerse un quadro ampiamente favorevole alla riforma, posto che, delle ventisette relazioni che giunsero al Ministero, ben ventidue si espressero favorevolmente circa la necessità di reintrodurre l'istituto della trascrizione¹⁰⁰; soltanto due, quelle redatte dalle Corti di Bordeaux e Tolosa, auspicarono la conservazione del regime vigente.

1.4.2. *Il Belgio*

Mentre in Francia i buoni propositi del governo orleanista, per quanto utili, non avevano prodotto risultati concreti¹⁰¹, in Belgio, a partire dal

⁹⁸ Espressero istanze di modifica del sistema ipotecario vigente i consigli generali dei dipartimenti di Ardennes (1835-1837); Ariège (1839); Aube (1837); Calvados (1834); Charente-Inférieure (1837); Corrèze (1839-1841); Hérault (1836-1837-1839-1842); Indre (1836-1837-1838-1830-1840); Loiret (1834-1836-1843); Lot (1834-1841); Lozère (1833); Maine et Loire (1835-1836); Marne (1834); Mayenne (1838-1839-1842-1843); Meurthe (1839); Moselle (1839-1841-1843); Nièvre (1837-1838); Nord (1835-1839-1841); Pas de Calais (1841); Basses-Pyrénées (1835); Bas-Rhin (1843); Haute-Rhin (1835-1836-1837-1838-1830-1840-1841-1842); Haute-Saône (1836); Sarthe (1837-1841-1842-1843); Seine (1835-1839-1841-1842-1843); Somme (1835-1838-1841-1843); Tarn (1843); Vancluse (1836); Haute-Vienne (1841-1842-1843) cfr. *Documents relatifs*, cit., XLV ss.

⁹⁹ Salva la presentazione alla Camera dei Deputati, nella seduta del 16 aprile 1836, di una seria petizione attestante l'urgenza di una riforma del sistema ipotecario. Cfr. *Documents relatifs*, cit., XLV.

¹⁰⁰ Cfr. L. ROSSI, voce *Trascrizione*, cit., 25.

¹⁰¹ Esclusa, naturalmente, la pubblicazione, nel 1844, dei citati "Documents relatifs au

'43, il ministro della Giustizia D'Anethan, si attivò per varare un'organica revisione del sistema ipotecario, che restituisse il debito spazio alla pubblicità immobiliare ed alla trascrizione, istituendo a tal fine un'apposita commissione¹⁰².

I territori di Fiandra, Brabante, Malines ed Hainaut¹⁰³ erano stati "pays de nantissement" per eccellenza; annessi dal 1795 alla Francia, anche in essi le antiche formalità pubblicitarie erano state surrogate dalla trascrizione; anche in essi aveva avuto vigore la legge di Brumaio dell'anno VII che, infine, era stata abrogata dal regime ipotecario accolto nel *Code Civil*; regime i cui difetti, criticati ormai ovunque, erano tanto più sentiti in un'area geografica dalla spiccata vocazione imprenditoriale che aveva raggiunto uno sviluppo di proporzioni rilevantissime, dove l'affluire dei capitali verso le attività industriali aveva particolarmente impoverito l'agricoltura e gli sforzi governativi profusi per soccorrerne la credibilità economica erano rimasti infruttuosi. Le cause di un tale stato di cose, non potendo evidentemente risiedere nella proprietà immobiliare stessa, dovevano dunque ricercarsi nelle leggi che la reggevano, regolandone la trasmissione e la divisione¹⁰⁴.

Era sotto gli occhi di tutti il fatto che, vigendo una legislazione ove il proprietario non poteva più provare con certezza la sua qualità, ove i finanziatori non erano più in condizione di verificare in modo certo quali fossero i carichi gravanti sugli immobili offerti loro in garanzia e dove, peraltro, la messa in opera della stessa garanzia era subordinata all'espletamento di formalità così numerose e costose da rendere, di fatto, illusoria la stessa, era impossibile che la proprietà immobiliare tornasse ad essere una fonte credibile di credito.

Tra i tecnici del diritto e quelli dell'economia vi era, dunque, totale accordo nel riconoscere i vizi della legislazione vigente, ed univoco era l'appello levato al legislatore affinché stabilisse un principio che, oltre dar nuova vita al credito fondiario, impedisse ai contraenti d'essere vittime dal reato di "stellionato", non essendo messe in grado di verificare gli atti preesistenti che potessero loro esser opposti¹⁰⁵.

régime hypothécaire" che diverranno fonte, o comunque imprescindibile parametro di confronto, dei legislatori europei che nel corso dell'800 si posero il problema della pubblicità immobiliare e della riforma del sistema ipotecario.

¹⁰² Cfr. *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire* cit., 477.

¹⁰³ Le antiche coutumes del Belgio sono pubblicate dalla «Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique»; istituzione fondata nel 1846 su proposta del ministro della giustizia d'Anethan ed a tutt'oggi alle dipendenze del ministero.

¹⁰⁴ Cfr. *Discussion du projet de loi portant révision du régime hypothécaire, séance du 30 janvier 1851*, in *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 200.

¹⁰⁵ In effetti, la trascrizione degli atti traslativi del dominio fu imposta nel Regno dei Paesi Bassi (1815-1830) con legge 3 gennaio 1824, ma fu ordinata come semplice misura fiscale, senza che l'acquisto della proprietà ne dipendesse. Cfr. *Revision du régime hypothécaire. Exposé des motifs*, in *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 2.

L'unica via praticabile, peraltro illuminata dall'avanzata tradizione pubblicitaria di quei paesi, era dunque una radicale riforma del regime ipotecario, alla quale facesse da irrinunciabile complemento un'efficiente sistema di «*publicité réelle*»; posto che solo quest'ultimo avrebbe garantito tutti i diritti, sarebbe stato il mezzo per eliminare concretamente tutti gli ostacoli alla circolazione dei beni, ed avrebbe garantito il credito nella maniera più completa¹⁰⁶.

Considerato questo stato di cose, non desta certo meraviglia che una delle precipue cure del ministro De Haussy, subentrato nell'agosto del '47 al barone d'Anethan al vertice del dicastero della Giustizia, fosse la riforma del sistema ipotecario.

Nel pensiero del Guardasigilli, l'intima relazione esistente tra la trasmissione della proprietà e le ipoteche, avrebbe reso necessario il far marciare di pari passo le riforme dell'una e dell'altra¹⁰⁷; ed il modo più razionale di perseguire tale obiettivo sarebbe stato quello di dedicare alcune disposizioni della roganda legge ipotecaria alla pubblicità della trasmissione della proprietà, costituendole, significativamente, in un titolo preliminare che fosse governato dal principio secondo il quale la pubblicità, riguardo ai terzi, fosse condizione di tutte le trasmissioni od alienazioni di diritti reali¹⁰⁸.

L'acquisita incontestabilità del principio consensualistico ed il determinante peso assunto nelle decisioni legislative dalle ragioni dell'economia, aveva evidentemente comportato, nella mente del legislatore, lo specificarsi della funzione della trascrizione nei termini esclusivi della pubblicità dichiarativa.

In questo senso, il progetto di legge avrebbe dovuto segnare un ritorno agli antichi principî, ma «*jusqu'a certain point*», poiché dare nuovo corso ad essi non doveva significare emulare la legge di Brumaio, bensì considerare la stessa in ottica critica, migliorandola ovunque fosse possibile e rapportandola ai tempi moderni¹⁰⁹.

Una commissione speciale fu dunque nominata dal ministero, affinché attendesse all'auspicata riforma e, potendo essa godere dei materiali apprestati dalla commissione del '43, riuscì a terminare i lavori già nel febbraio del '48 fornendo al ministro un progetto di legge, cui accompagnò un dettagliato *Rapport*.

¹⁰⁶ Tali gli obiettivi della riforma agli occhi del Guardasigilli De Haussy. Cfr. *Revision du régime hypothécaire. Exposé du motifs*, in *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 1.

¹⁰⁷ Cfr. *Ibidem*, 2.

¹⁰⁸ Nei disegni del ministro v'era l'intenzione di spingere fino all'estremo limite questo legame attraverso la fusione degli uffici del catasto con le conservatorie delle ipoteche, e realizzando, così, un sistema assolutamente innovativo di pubblicità; tuttavia, la sua idea fu subito stroncata dalla Commissione della Camera, la quale giustificò il rigetto con la prevedibile imprecisione delle trascrizioni troppo dettagliate a livello catastale.

¹⁰⁹ Cfr. *Revision du régime hypothécaire. Exposé du motifs*, in *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 2.

Il progetto fu presentato alla Camera dei Rappresentati che, a propria volta, nominò al suo interno un'apposita commissione incaricata di riferirne; durante lo svolgimento dei lavori, il nuovo Guardasigilli Victor Tesh¹¹⁰ ed i deputati Lelièvre, Jullien e Thibaut proposero alcuni emendamenti al progetto ministeriale ed anche sulla base di questi ultimi, la commissione modificò il progetto governativo, che il referente Lelièvre presentò alla Camera, giustificando le modificazioni apportate in tre diverse relazioni.

La Camera discusse ed approvò il progetto modificato¹¹¹ che, passato all'altra Camera fu ulteriormente emendato dalla preposta Commissione di Giustizia; gli emendamenti proposti, peraltro non inficanti i principi portanti e le scelte di fondo il sistema originale, furono approvati dal Senato¹¹² e, dopo il controesame della Commissione Giustizia della Camera¹¹³, da questa definitivamente ed all'unanimità approvati il 3 luglio 1851.

La promulgazione ad opera di Re Leopoldo giunse il 16 dicembre 1851 e la "*Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*" divenne legge dello stato, sostituendo col proprio dettato il Titolo XVIII del Libro III del *Code Civil*.

Quanto all'impostazione sistematica, concepita dalla commissione governativa e sopravvissuta immutata alla revisione parlamentare, la legge si presentava divisa in due parti; una prima, di "*Disposition préliminaires*", dedicata alla teoria generale della pubblicità delle trasmissioni dei diritti reali; la seconda, dedicata al sistema ipotecario.

Nei sei articoli di disposizioni preliminari trovavano posto le norme che posero il legislatore belga all'avanguardia nella legislazione pubblicitaria continentale innestata sul ceppo francese segnando, a mio avviso, il primo univoco e consapevole utilizzo dell'istituto della trascrizione in chiave moderna, ossia con funzione di mera pubblicità dichiarativa e decisa prevalenza della tutela dei diritti dei terzi.

Era previsto che tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito od oneroso traslativi o dichiarativi dei diritti reali immobiliari, eccettuati i privilegi e le ipoteche, dovessero trascriversi¹¹⁴ per intero in un registro *ad hoc* e che, fino

¹¹⁰ Succeduto al De Haussy il 12 agosto 1850.

¹¹¹ La discussione si svolse dal 30 gennaio al 12 febbraio 1851, ogni articolo fu singolarmente oggetto di discussione, proposte d'emendamento, e specifica approvazione e, dopo un doppio turno di votazione, l'intero progetto modificato fu approvato il 27 febbraio 1851.

¹¹² La discussione si svolse dal 28 al 31 maggio 1851, concludendosi con duplice votazione e l'approvazione d'alcuni emendamenti.

¹¹³ Sulla base della relazione 26 giugno 1851 del deputato Lelièvre.

¹¹⁴ È interessante notare come la formulazione originale dell'art. 1 elaborata dalla commissione speciale prevedesse, al fine dell'opponibilità ai terzi, l'espletamento della "*réalisation*"; essa consisteva nell'annotazione certa fatta dal conservatore attingendo da una copia autentica del titolo, copia il cui deposito era obbligatorio; non vi era differenza con la trascrizione, ma la terminologia originale, che si rifaceva direttamente alla *coutume* feudale, rivela le intenzioni del governo di rifarsi formalmente alle *coutumes* autoctone precedente alla legge di Brumaio.

all'espletamento della formalità, essi non sarebbero stati opponibili ai terzi che avessero contratto senza frode.

La stessa regola valeva per le sentenze passate in giudicato che tenessero luogo delle convenzioni o dei titoli per la trasmissione di quei diritti, per la rinuncia ai medesimi, per le locazioni ultranovennali e per le quietanze di canoni per almeno tre anni¹¹⁵.

Del pari, ogni domanda d'annullamento o revocazione di quegli stessi diritti avrebbe dovuto iscriversi a margine della trascrizione dell'atto impugnato; ed ogni sentenza pronunciante sulla medesima avrebbe dovuto annotarsi a margine dell'iscrizione della domanda¹¹⁶: l'iscrizione a margine della domanda era condizione di procedibilità del giudizio di annullamento o revocazione di un atto trascritto¹¹⁷.

1.4.3. La Francia

Paradossalmente la Francia, che per prima aveva proclamato i nuovi principî, e nella quale le critiche della dottrina contro il sistema vigente erano più accese, dopo l'approvazione della legge belga, restava l'unica nazione europea ad aver lasciato totalmente immutata la disciplina ipotecaria napoleonica.

In effetti, anche sulla scorta dei materiali raccolti nel '41, nel 1848 il deputato Pougeard propose un progetto di legge modificativo del sistema ipotecario reintroduttivo della trascrizione, e la Camera nominò per l'esame di esso un'apposita commissione; tuttavia, contemporaneamente allo svolgimento dei lavori in sede parlamentare, un 'gruppo di lavoro' costituito per ordine del guardasigilli¹¹⁸ (dunque in sede governativa), redasse un progetto sul medesimo oggetto.

Il progetto ministeriale fu presentato all'Assemblea Nazionale nella seduta del 4 aprile 1850, praticamente in contemporanea alla conclusione dei lavori della commissione parlamentare. Senza che i due progetti venissero preventivamente unificati, il senatore Vatimesnil li presentò all'Aula il 25 aprile 1850 con una relazione congiunta¹¹⁹.

Forti di un ampio consenso generale sul valore della pubblicità quale vera base della sicurezza e del credito e della proprietà fondiaria, i promotori della legge sulla trascrizione ritenevano pressoché certa una sua approvazione *de plano*. Così invece non fu: i sopravvenuti mutamenti politici determinati dal colpo di stato del 2 dicembre 1851, 'bruciarono' il progetto ancora prima che se ne raggiungesse la terza lettura.

¹¹⁵ Cfr. Art. 1. *Loi sur le régime hypothécaire du 16 decembre 1851*.

¹¹⁶ Cfr. Art. 2. *ivi*.

¹¹⁷ Cfr. Art. 3. *Ivi*.

¹¹⁸ Tra i redattori di questo progetto si ricordano Vatimesnil, Demante, Valette, Galonde, Michel, e Rouher.

¹¹⁹ Cfr. *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 472.

Ad ogni buon conto, i tempi erano oramai maturi per la riforma del sistema; così non appena il nuovo regime politico poté dirsi stabilizzato, si giunse all'approvazione nel nuovo impianto normativo e la legge "*sur la transcription en matiere hypothécaire du 23 mars 1855*", ristabilì il principio della pubblicità delle trasmissioni della proprietà immobiliare, lasciando immutato, com'era prevedibile, l'ormai radicato principio consensualistico,

Ratio cardine della legge era, anche qui, il principio che la proprietà e tutti i pesi in grado di scemarne il valore, fossero sottoposti al regime della pubblicità attraverso la trascrizione; e che in difetto di tale formalità le alienazioni o costituzioni di diritti reali, benché valide tra le parti, restassero prive di qualsiasi effetto rispetto ai terzi dei quali avrebbero potuto ledere gli interessi.

Stando ai primi cinque articoli dei dodici che compongono la legge francese doveva essere trascritto nell'ufficio delle ipoteche qualunque atto tra vivi, traslativo di proprietà immobiliare o di diritti reali capaci d'ipoteca; qualunque atto di rinuncia a quei diritti; le sentenze dichiaranti l'esistenza d'una convenzione verbale della natura di quelle precedenti e le sentenze d'aggiudicazione diverse da quella pronunciata su vendita all'incanto in vantaggio di coeredi o compartecipanti¹²⁰.

Dovevano del pari essere trascritti gli atti costitutivi d'anticresi, di servitù, d'uso ed abitazione; gli atti contenenti rinuncia a questi diritti; le sentenze che ne dichiarassero l'esistenza in virtù di convenzione verbale; le locazioni di durata maggiore a 18 anni; gli atti o le sentenze comprovanti, quietanza o cessione di somme corrispondenti a tre annate di pigione od affitti non scaduti¹²¹: fino alla trascrizione tali atti e tali sentenze non erano opponibili ai terzi che vantassero diritti sugli immobili e li avessero conservati conformandosi alle disposizioni della legge¹²².

Anche le sentenze pronuncianti lo scioglimento, la nullità o la rescissione di un atto trascritto dovevano, entro un mese dal giorno in cui fossero passate in giudicato, essere menzionate a margine della trascrizione fatta sul registro, e del relativo onere fu gravato il procuratore della parte nel cui interesse la menzione era stata fatta, sotto pena d'una multa di cento franchi¹²³.

Ne risultò, quindi, una disciplina sostanzialmente uniforme a quella belga, con la quale essa presentava differenze per lo più di mero dettaglio, oltre che di tipo sistematico. Diciamo per lo più, perché tra la legge belga e quella francese correva una differenza fondamentale relativa all'opponibilità ai terzi degli atti trascritti; per la prima, infatti, ispirata alle *coutume* di Brabant ed Hainaut, ma sul punto soprattutto dalla *coutume* di Namur

¹²⁰ Cfr. Art. 1, *Loi sur la transcription en matiere hypothécaire du 23 mars 1855*.

¹²¹ Cfr. Art. 2, *Loi sur la transcription*, cit.

¹²² Cfr. Art. 3, *Loi sur la transcription*, cit.

¹²³ Cfr. Art. 4, *Loi sur la transcription*, cit.

e dall'antica giurisprudenza belga¹²⁴, il terzo che godeva dell'inopponibilità doveva aver contratto «*sans fraude*»; la seconda, invece, non faceva cenno alla buona fede del terzo acquirente.

1.5. Attività dei governi provvisori risorgimentali

Con la Pace di Villafranca e la cessione "indiretta"¹²⁵ della Lombardia a Vittorio Emanuele II fu legittimato il governo provvisorio già costituitosi a Milano dal giugno del 1859¹²⁶. L'esecutivo torinese, che fino ad allora si era limitato, quanto al diritto civile, a conservare la legislazione vigente¹²⁷, ritenne opportuno porre tra le proprie priorità il problema della riforma del sistema ipotecario e di quello della pubblicità dei trasferimenti della proprietà immobiliare. Già il 31 agosto 1859, infatti, il Ministro della Giustizia Miglietti scriveva al Governatore di Milano, pregandolo di «assumere coll'aiuto di persone perite della cosa quelle speciali nozioni» che il governo sabauda «possedeva solo imperfettamente», posto che tale settore del diritto doveva necessariamente essere comune alle antiche ed alle nuove province, costituendo il presupposto stesso di altre e più meditate riforme¹²⁸. Della consegna ministeriale furono delegati dal Vigliani i magistrati Maggi e Quintavalle¹²⁹. I consiglieri della Corte d'Appello meneghina, con una succinta relazione tecnica, pur non negando che di massima la conservazione nella Lombardia del sistema ipotecario francese aveva avuto effetti benefici, sottolinearono come esso garantisse solamente la pubblicità delle ipoteche e delle fasi di queste, non occupandosi minimamente della pubblicità del traffico della proprietà e dei diritti reali¹³⁰.

¹²⁴ Cfr. *Nouvelle loi sur le régime hypothécaire*, cit., 115 ove è esplicitato il riferimento del legislatore belga alla giurisprudenza del Conseil de Namur e ad una sentenza sul tema del 22 ottobre 1666.

¹²⁵ Indiretta poiché l'Imperatore d'Austria cedette i suoi diritti sulla Lombardia (eccetto le fortezze di Peschiera e Mantova) a Napoleone III, il quale s'impegnò a rimmetterli al Re di Sardegna; rimessione, quest'ultima, che fu formalizzata col il trattato di Zurigo del 10 novembre reso esecutivo con R.D. 1° dicembre 1859, n. 3811, poi convertito nella legge 6 giugno 1860, n. 4106.

¹²⁶ Retto, secondo le disposizioni del R.D. 8 giugno 1859, n. 3425, dal Governatore plenipotenziario Paolo Onorato Vigliani.

¹²⁷ Cfr. art. 39 del R.D. 8 giugno 1859.

¹²⁸ Per il testo della lettera, cfr. S. SOLIMANO, "Il letto di procuste", cit., 21, nota 41.

¹²⁹ Liberale Quintavalle era già membro della Commissione incaricata dal Vigliani con Decreto 11 luglio 1859, n. 150 di proporre riforme nella legislazione civile e penale della Lombardia. Cfr. E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX, II, 1859-1861*, Parte I, *Lombardia-Emilia*, Milano, 1865. La commissione fu composta da: Muolinelli, Quintavalle, Sertoli, Uberti, Trezzi, Sormani, Carcano, Righini, Imperatori, Borgomanero, Rossi e Lauzi.

¹³⁰ «Egli è quindi a conchiudersi che mancano del tutto in queste province registri e mez-

Se nel proprio seno, dunque, il governo di Rattazzi non trascurava di preparare il terreno per ordire le scelte fondamentali relative alla futura legislazione civile, sul fronte ufficiale mantenne un atteggiamento a dir poco riservato; e questa riluttanza a rivelare i propri disegni in merito all'unificazione legislativa delle nuove ed antiche province, unita alla disponibilità dei pieni poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 25 aprile 1859, nonché alla "smania" unificatrice palesata in altri settori della legislazione, naturalmente, preoccupò non poco quella parte dell'opinione pubblica, degli economisti e dei giuristi che, con profonda sensibilità, coglieva le implicazioni immediate, ma soprattutto quelle mediate d'una presa di posizione definitiva in merito al sistema della pubblicità immobiliare; del resto, la sviluppata indole comparatistica di molti dei nostri giuristi conferiva loro una naturale apertura verso le esperienze peninsulari ed europee, e li spingeva ad auspicare che il legislatore unitario guardasse verso Modena, Parigi e Bruxelles.

A paradigma di questi auspici si levò la voce di Oreste Regnoli che, nell'incertezza del momento, ritenne opportuno «di mostrare con vivi segni» quanto ogni scelta legislativa fosse fondamentale, pubblicando nell'agosto del '59 alcune «brevi osservazioni» volte ad attrarre l'attenzione «di uomini più dotti»¹³¹. Tra queste osservazioni, il giurista forlivese dedicò un posto d'onore a quelle relative alla trascrizione e, dopo aver sommariamente tracciato le alterne fortune, dalla rivoluzione al '59, del sistema ipotecario adottato al di là ed al di qua delle Alpi¹³², ed aver dato atto degli studi, delle proposte e delle critiche relative all'argomento, auspicava che chi avrebbe dovuto attendere alla redazione di un Codice civile, tenesse nel debito conto questi ultimi, come ne aveva tenuto conto la legge francese del 1855 e, soprattutto, la «legge pubblicata nell'industre Belgio il 16 dicembre 1851 ... nella quale quasi tutte quelle riforme, anche le più radicali, trovano finalmente luogo e riceveranno legittima sanzione»¹³³.

Scendendo nel merito della «auspicabile riforma», il Regnoli considerava «fuor di dubbio che nella compilazione del futuro codice avesse a proclamarsi e formularsi innanzi tutto in modo esplicito che gli atti i quali importano trasmissione, o dichiarazione di proprietà, formano un vincolo tra le parti contraenti e le fanno abili a procederne alla trascrizione; ma che essi non sono validi ed efficaci rimpetto ai terzi se non in quanto trascritti»¹³⁴;

zi qualsiasi per la pubblicità dei domini». Cfr. *Archivio di Stato di Milano, Regio Governo di Lombardia*, c. 15, f. 2.

¹³¹ Cfr. *Prefazione*, in O. REGNOLI, *Sulla formazione*, cit.,

¹³² Assai rilevante è che il Regnoli desse atto dell'uso impreciso della locuzione, la quale non atteneva solo al regime ipotecario strettamente inteso, ma anche alle alienazioni ed alle traslazioni della proprietà degli immobili.

¹³³ Cfr. O. REGNOLI, *Sulla formazione*, cit., 70.

¹³⁴ Cfr. *ivi*, 71.

riteneva che oggetto di trascrizione avrebbe dovuto essere ogni atto *inter vivos* comportante l'alienazione della proprietà immobiliare, nonché dei diritti reali suscettibili d'ipoteca¹³⁵; ma, soprattutto, ambiva a che l'istituto acquisisse una concreta autonomia funzionale da confermare anche sul piano sistematico, ritenendo che «in ben ordinato codice [la trascrizione] deve precedere anche nella materiale disposizione dei titoli ogni regolamento circa alle ipoteche e alle iscrizioni, perché l'imporre vincoli ed obbligazioni sopra un fondo presuppone che ne sia accertato nel possessore il diritto di proprietà, la legittima facoltà di disporre»¹³⁶.

Tornando sul versante della politica legislativa può essere interessante esaminare come i governi provvisori, instaurati nel '59 nei ducati padani, in Toscana e nelle legazioni pontificie, e nel '60 nelle Marche, nell'Umbria e nei territori meridionali, affrontarono la questione relativa al sistema ipotecario e della pubblicità immobiliare.

Nelle more dell'annessione formale, tali esecutivi espletarono, infatti, un'intensa attività di riforma in campo civile, che, pur conservando provvisoriamente il complesso della legislazione vigente, fu tesa a svecchiarla e ad omologarne i contenuti a quella sabauda.

Nei territori emiliani, prima come amministrazioni indipendenti e poi come dipartimenti del governo dell'Emilia, costituitosi sul finire di novembre del '59¹³⁷, il regime ipotecario vigente fu generalmente conservato¹³⁸. Ne risultò, dunque, la temporanea compresenza dei sistemi Parmense ed Estense. Tale situazione, tuttavia, non era destinata a durare, poiché già il 27 dicembre 1859, con decreto n. 78¹³⁹, il Dittatore Farini stabilì che nelle Regie province dell'Emilia, dal 1° maggio 1860, avrebbe avuto vigore il Codice civile sardo. Per preparare il terreno all'assimilazione legislativa col Piemonte, «l'energico uomo»¹⁴⁰ cui era affidato il governo di quelle provin-

¹³⁵ Quasi tutti i codici preunitari avevano già compreso tra i diritti reali suscettibili d'ipoteca non solo l'usufrutto, ma anche il dominio diretto e l'utile; le legislazioni svizzere e tedesche ne ampliarono il numero e la legge francese del '55 vi annoverò esplicitamente l'anticresi, le servitù ed i diritti d'uso e d'abitazione. La legge belga, con miglior lezione, sottopose a trascrizione "*tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques*".

¹³⁶ Cfr. O. REGNOLI, *Sulla formazione*, cit., 70.

¹³⁷ Cfr. Decreto 30 novembre 1859, n. 22.

¹³⁸ Cfr. Decreto del governo provvisorio per le province modenesi 18 maggio 1859, n. 4; decreto 29 luglio 1859, n. 82, per le province parmensi (distretto Bagnore); legge 27 maggio 1859, n. 16; decreto 9 giugno 1859, n. 31, per la provincia di Pontremoli. Dopo l'unione sotto la guida del Farini delle amministrazioni provvisorie di Parma a Modena, Decreto 18 agosto 1859, n. 179. Tutti in E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi*, cit.;

¹³⁹ Per gli atti del governo provvisorio emiliano, cfr. *Raccolta ufficiale degli atti di governo dittatorio per le province modenesi e parmensi*, Modena, 1859.

¹⁴⁰ Cfr. O. REGNOLI, *Prolusione al corso di diritto civile*, in *Scritti editi e inediti di diritto civile*, 4.

ce nominò¹⁴¹ una commissione¹⁴², incaricandola di «studiare e preparare con tutta sollecitudine le leggi ed i decreti che debbono parificare gli istituti e gli ordinamenti di queste province con quelli della monarchia sarda»¹⁴³.

Già nelle prime adunanze, tuttavia, la commissione, riunita a Bologna, non si fece scrupolo di rilevare che «quanto alla materia delle ipoteche, [fosse] grandissima la differenza tra le leggi sarde e quelle dell'Emilia, molto più conformi a quanto è ordinato nelle moderne legislazioni», auspicando «che il codice stesso (l'Albertino) non [venisse], con un'adozione pura e semplice, a far retrocedere paesi che lo hanno in questa parte di gran lunga superato».

In effetti, come abbiamo avuto occasione di vedere, la pubblicità delle ipoteche era stata estesamente adottata dal codice di Maria Luigia, quella delle alienazioni aveva trovato posto nel Regolamento Gregoriano, e, mentre entrambi i tipi di pubblicità erano stati recepiti e migliorati dal codice Modenese, quello Piemontese non ne aveva accolto alcuno. Non andavano, infatti, molto lontano dal vero i commissari asserendo che «quei difetti stessi che nel loro sistema non dissimularono i francesi, che qua e là, con più o meno successo, si andarono in Italia correggendo, non ispirarono dal codice di Re Carlo Alberto».

Concordi, dunque, nel ritenere che il sistema ipotecario piemontese non fosse importabile «senza sacrificare la sicurezza dei possessi e del credito», i Commissari, decisamente avversi ad una «parificazione» al ribasso, ritennero invece opportuno trarre ispirazione dalle esperienze continentali più evolute, al fine di elaborare un progetto che, nella materia di nostro interesse, fosse conforme ai voti della miglior dottrina coeva.

Del resto, come ci attesta lo stesso Regnoli, che della commissione fu membro, nonché principale propulsore¹⁴⁴, nel seno del consesso emiliano era radicata l'opinione che l'unificazione col Piemonte non fosse troppo prossima e che quindi il Farini, al di là degli «*sbotti*» patriottici, avrebbe sancito e pubblicato assieme al Codice Albertino tutte le leggi modificative dello stesso che la commissione avesse proposto; del resto il fatto che anche il Governo dell'alta Italia fosse convinto della necessità di rivedere il Codice del '37 era palesato dal fatto che, in quei giorni, anche a Torino si lavorava in tal senso¹⁴⁵.

¹⁴¹ Decreto 30 novembre 1859, n. 23.

¹⁴² La commissione in parola aveva come presidente Marco Minghetti e come vicepresidenti Nicolosi e Berti-Pichat; era ripartita in 3 sezioni, delle quali, ai nostri fini, rileva quella per la Giustizia ed i Culti composta da Giovan Battista Niccolosi e Giovanni Musini (per Parma), Pietro Muratori Lodovico borsellini (per Modena), Oreste Regnoli (per la Romagna).

¹⁴³ Cfr. Decreto 30 novembre 1859, n. 23, in E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi*, cit.

¹⁴⁴ Sulla funzione trainante del Regnoli in seno alla Commissione Emiliana cfr. S. SOLIMANO, «*Il letto di procuste*», cit., 112 ss.

¹⁴⁵ Cfr. O. REGNOLI, *Prolusione al corso*, cit., 4 ss.

Convinti, dunque, che il proprio lavoro non sarebbe stato vano, i giuristi emiliani svilupparono il proprio progetto prendendo a modello la legge belga del '51, quella francese del '55 ed i progetti portoghesi in tema di trascrizione, normative che venivano unanimemente considerate come le più razionali ed efficienti per perseguire gli essenziali obiettivi del rilancio del credito e del sostegno delle nascenti industrie.

Del resto, la scelta del modello di riferimento era sostanzialmente vincolata, o comunque, limitata all'imitazione del sistema franco-belga, essendo quello austriaco, pur riconosciuto come migliore, concretamente inattuabile, presupponendo un impianto catastale *ad hoc* ¹⁴⁶.

Nel progetto della Commissione dell'Emilia, dunque, fu previsto un autonomo Titolo "*Della trascrizione*" da aggiungersi dopo il Titolo XXI, Libro III del Codice civile sardo, che imponeva la necessità della trascrizione, non solo nell'alienazione delle proprietà immobiliari e dei diritti di godimento di frutti, ma anche nelle cessioni temporanee di rendita e nelle locazioni ¹⁴⁷:

¹⁴⁶ Cfr. *Sunto delle discussioni della commissione di legislazione per l'Emilia e proposte di decreto al governatore generale*, Torino, 1860, 139.

¹⁴⁷ Il testo del titolo elaborato dalla commissione di legislazione dell'Emilia era il seguente: «Art. 287. Tutti gli alti tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, traslativi o dichiarativi della proprietà immobiliare, di enfiteusi, d'usufrutto, e di anticresi, o costitutivi di servitù, gli assegnamenti per licitazione, le divisioni e le alienazioni di redditi di beni immobili debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. Essa deve farsi all'ufficio delle ipoteche del circondario ove sono situati i beni; e se questi sono posti in diversi circondari deve essere fatta in quello nel quale ne esiste la maggior parte. Negli uffici degli altri circondari basta un'annotazione nel Libro delle trascrizioni, contenente l'indicazione della data e della qualità dell'atto, del nome e cognome delle parti e del notaro, dei beni che esistono nel circondario, del tempo e dell'ufficio in cui si fece la trascrizione. Per ottenere tale annotazione si rilascia al conservatore di quell'ufficio un certificato dal conservatore né cui registri è stata fatta la trascrizione. Art. 288. La trascrizione si fa tanto degli atti pubblici, quanto delle scritture private. Art. 289. Quando con un medesimo atto si trasferisce la proprietà o un diritto reale a diverse persone, la trascrizione fatta da uno dei contraenti produce effetto anche riguardo agli altri. Art. 290. All'effetto di ottenere la trascrizione, si rilascia al competente ufficio delle ipoteche una copia autentica dell'atto pubblico, o uno degli originali della privata scrittura ovvero una copia di questa, collazionata e autenticata dal pubblico archivio, presentandola con una nota in doppio contenente le indicazioni del nome e cognome, paternità, domicilio di tutti i contraenti, e della elezione del domicilio fatta da chi dimanda la trascrizione; della data e qualità dell'atto da trascrivere: degli stabili o loro qualità, situazione, confinazione, e prezzo nei casi che sia stato loro attribuito. Il conservatore rilascia alla parte una delle note nella quale certifica l'eseguita trascrizione. Art. 291. I notari od i cancellieri sono obbligati di rilasciare alla parte interessata copia autentica del rogito, della sentenza o dell'appuntamento conciliativo, dietro rimborso della sola spesa viva. Questa copia non può servire ad altro uso fuorché a quello della trascrizione; ed i notari e cancellieri devono a piedi della medesima apporre la dichiarazione. Art. 292. In ogni caso lo stesso conservatore deve iscrivere d'ufficio il privilegio a favore dell'alienante pel prezzo insoluto e per gli obblighi o pesi assunti dall'acquirente, ed a favore di chiunque altro che abbia sborsato danaro in pagamento del prezzo convenuto. Tale iscrizione non ha luogo, se viene presentato al conservatore un altro atto autentico da cui risulti che fu pagato il prezzo e che gli obblighi e pesi furono adempiti. Art. 293. Sino a che gli atti traslativi e dichiarativi di pro-

naturalmente la trascrizione del titolo o dell'atto era condizione della sua opponibilità ai terzi ¹⁴⁸.

Le speranze dei commissari di vedere i propri lavori rivestiti della sanzione ufficiale erano, però, destinante a spegnersi assai presto. Quando, infatti, con la costituzione del nuovo gabinetto Cavour fu posto al vertice del ministero di Grazia e Giustizia il Cassinis, questi, con una manovra che appariva savia, ma che soprattutto evitava imbarazzi politici, dispose, con l'assenso del Farini, la fusione delle commissioni che, rispettivamente, a Torino ed a Bologna, lavoravano sulla revisione del codice sardo ¹⁴⁹. La commissione emiliana, dunque, venne sciolta il 9 febbraio 1860 ed i suoi lavori non divennero nulla più che materiali per il nuovo consesso.

Tenutisi l'11 ed il 12 marzo 1860 i referendum d'annessione, e divenuto il problema dell'unificazione legislativa delle nuove province emiliane esclusiva competenza del governo sabauda, nel giro di poco tempo fu decretato ¹⁵⁰ che l'applicazione del Codice Albertino in quelle province fosse differita al 1° gennaio 1861 ¹⁵¹, data dalla quale, in effetti, ebbe applicazione la legge ipotecaria sarda.

È interessante notare come una legge successiva, datata 27 ottobre 1860 ¹⁵², oltre a confermare la proroga dell'attuazione del Codice Albertino nelle province modenesi e parmensi, sancì l'estensione dello stesso alle Romagne dal 1° gennaio 1861, escludendo, tuttavia, il sistema ipotecario che,

prietà e dei diritti reali di che nell'art. 288 della presente legge non sono trascritti, non sortono verun effetto riguardo ai terzi. Art. 294. Perciò non può l'acquirente impugnare le iscrizioni che venissero fatte sui beni medesimi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori agli atti medesimi: salvo solo il regresso contro l'altro contraente a termini di ragione. Art. 295. Cominciando col giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata fatta la trascrizione, non può essere chiesta né fatta utilmente alcuna iscrizione per qualsiasi titolo derivante dai precedenti proprietari.

Ciò nondimeno i creditori aventi diritto anteriore di privilegio o d'ipoteca per la cui iscrizione sia accordato un termine dalla legge, potranno utilmente fare la loro iscrizione; entro il termine prescritto anche quando l'acquirente del fondo soggetto al privilegio od all'ipoteca abbia fatto la trascrizione prima che il detto termine sia compiuto. Art. 296. Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell'acquirente: ma devono anticiparsi da quello che la chiede. Nel caso di più acquirenti, la parte, a di cui istanza si fa la trascrizione, può ripetere da ciascuno di loro quella quota di spese che è proporzionata agli acquisti rispettivi». Cfr. *Sunto delle discussioni*, cit., 238-240.

¹⁴⁸ «Sino a che gli atti traslativi e dichiarativi di proprietà e dei diritti ... non sono trascritti, non sortono verun effetto riguardo ai terzi». Cfr. art. 293 progetto della commissione emiliana, in *Sunto delle discussioni*, cit., 240.

¹⁴⁹ Con decreto datato 25 febbraio 1860.

¹⁵⁰ Cfr. legge 20 maggio 1860, n. 4097.

¹⁵¹ Poiché questa legge aveva effetto retroattivo al 1° maggio (data in cui ai sensi del decreto 78/1859 del Farini il codice albertino dovuta entrare in vigore) era previsto che gli atti compiuti da questo giorno a quello della promulgazione della legge in parola, secondo le forme previste dal codice sardo, avessero piena validità.

¹⁵² Cfr. legge 27 novembre 1860, n. 4380.

quindi, per la provincia ex-pontificia, restava regolato dal Motuproprio del 1834¹⁵³. Significativamente la scelta fu confermata anche per le Marche e l'Umbria posto che, quando i rispettivi commissari governativi¹⁵⁴ vi stabilirono l'attuazione della legislazione sarda a partire dal 1° gennaio 1861¹⁵⁵ in luogo di quella pontificia, reputata non «conforme ai tempi», fecero espressamente salvo il regime ipotecario gregoriano¹⁵⁶: segno tangibile della considerazione che il sistema ipotecario e pubblicitario accolto nello Stato della Chiesa godeva presso il Governo di Torino.

In Toscana il locale governo provvisorio¹⁵⁷ appena insediatosi confermò «le leggi, [i] regolamenti [e gli] ordini vigenti nel Granducato»¹⁵⁸ e, salvo qualche ritocco formale, il sistema ipotecario ordinato dal Motuproprio del '36 fu conservato¹⁵⁹.

Nelle province meridionali, affidate alla luogotenenza del principe Eugenio di Carignano, con Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861 fu stabilito il mantenimento in vigore della parte civile del Codice per lo regno delle due Sicilie, nella parte in cui non contrastasse «con lo statuto fondamentale del regno»¹⁶⁰. Restò quindi saldo il regime ipotecario vigente.

¹⁵³ Va precisato che, nel luglio del 1859, il commissario governativo per Bologna, D'Aze-glio, decretò l'abrogazione nelle Romagne della legislazione civile pontificia, richiamando in vigore il *Code Napoléon* a partire dal 1° settembre 1859; a causa della difficoltà incontrate nella riorganizzazione delle corti giudiziarie, con Decreto 27 agosto 1859, n. 97, l'entrata in vigore dei codici napoleonici fu però differita al 1° gennaio 1860 (cfr. Decreto 28 luglio 1859, n. 71, in E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi*, cit., ma non fu mai in concreto realizzata, col risultato che il regime ipotecario gregoriano fu conservato).

¹⁵⁴ Lorenzo Valerio per le Marche e Gioacchino Napoleone Pepoli per l'Umbria.

¹⁵⁵ In realtà, a causa dei ritardi nella riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario sul modello di quello sardo, il governo marchigiano e quello umbro furono costretti, a prescindere da quanto il parlamento sabauda avesse stabilito per l'Emilia, a postergare l'attuazione del Codice Albertino, nei propri territori, al 1° febbraio 1861 Cfr. Decreto 22 dicembre 1860, n. 590, in *Raccolta ufficiale degli atti del Regio commissario generale straordinario nelle province delle marche*, Ancona, 1860-61 e Decreto 23 dicembre 1860, n. 279, serie 235, in *Atti ufficiali pubblicati dal marchese G.N. Pepoli ... regio commissario generale straordinario per le province dell'Umbria*, Firenze, 1861. Assieme all'attuazione del codice, la proroga suddetta interessava anche le leggi ad esso connesse pubblicate il 5 novembre; la vigenza del Codice penale, invece, restava fissata per il 1° gennaio.

¹⁵⁶ Cfr. Decreto 31 ottobre 1860, n. 224, in *Raccolta ufficiale degli atti del Regio commissario generale straordinario nelle province delle marche*, Ancona, 1860-61 e *Atti ufficiali pubblicati dal marchese G.N. Pepoli ... regio commissario generale straordinario per le province dell'Umbria*, Firenze, 1861.

¹⁵⁷ Retto da un triumvirato composto da Ubaldino Peruzzi, Vincenzo Malenchini e Alessandro Danzini.

¹⁵⁸ Cfr. Decreto 28 aprile 1859, n. 5, in E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi*, cit., *Atti del governo provvisorio della Toscana dal 27 aprile 1859 al 25 marzo 1860*.

¹⁵⁹ Cfr. Decreto 17 marzo 1860, n. 703, in E.F. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Fasti legislativi*, cit.

¹⁶⁰ Cfr. D.Lgt. 17 febbraio 1861, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*, Torino, 1861.

Quanto al sistema ipotecario, dunque, i governi provvisori¹⁶¹ adottarono un atteggiamento uniforme, caratterizzato dalla progressiva sostituzione dei regimi vigenti, inizialmente conservabili in quanto basati sulla medesima matrice francese, con il sistema dettato dal Codice Albertino; unica e significativa eccezione fu fatta per i territori appartenuti allo stato della Chiesa, ove il regime gregoriano sopravvisse all'introduzione del codice sabauda fino all'avvento del codice Pisanelli: segno evidente della riconosciuta superiorità di quel sistema pubblicitario ed ipotecario.

Verrebbe da interrogarsi circa il motivo per cui lo stesso trattamento non fu riservato alle province Modenesi che, come si è visto, godevano d'un sistema migliore di quello pontificio. La soluzione potrebbe, forse, ravvisarsi nel fatto che l'unificazione del governo dell'Emilia sottopose necessariamente quelle province ad una sorte unitaria; e poiché l'adozione incondizionata del codice piemontese fu direttamente stabilita dal Farini, che, quando si trattava di unificare, non andava per il sottile, la bontà del regime ipotecario estense non fu sufficiente a preservare i territori Modenesi e Reggiani da una repentina piemontesizzazione. Del resto, con un Farini che dichiarava «ho cacciato giù i campanili e costituito un governo solo; ad anno nuovo ... tutte le leggi, i regolamenti, i nomi ed anche gli spropositi saranno piemontesi»¹⁶² non ci si poteva aspettare eccessivo riguardo per il sistema ducale, ancorché più evoluto; le ragioni del diritto (ma, nella specie, anche quelle dell'economia) erano costrette a cedere il passo a quelle della politica.

1.6. *Vicende postunitarie*

La conseguita unità politica della penisola, come è noto, pose subito il problema dell'unificazione legislativa¹⁶³, carica peraltro del forte valore simbolico di vessillo della conquistata unità¹⁶⁴. Quanto all'istituto della

¹⁶¹ La circostanza potrebbe forse interpretarsi come indizio di un possibile coordinamento da parte del governo di Torino.

¹⁶² Cfr. Lettera di Farini a Castelli del 30 novembre 1859, in D. MACK SMITH, *Il risorgimento italiano*, Roma, 1999, 412.

¹⁶³ Sulle prime fasi dell'unificazione, cfr. A. AQUARONE, *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, R. BONINI, *Disegno storico*, cit., 13-18; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto*, cit., 3-111; S. SOLIMANO, "Il letto di procuste", cit.

¹⁶⁴ In ordine al valore simbolico dell'uniformazione legislativa cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato liberale*, in S. MAZZAMUTO-P. RESCIGNO (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014, 23 ss.; ID., *Codice civile ed identità giuridica*, cit., 22 ss. Per la declinazione del codice unitario in termini iconici da parte di coloro che aspiravano alla costruzione del nuovo stato secondo il principio di laicità, cfr. S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico, "Atti dei convegni Lincei"*, Roma, 2006, 55-88.

trascrizione, ammesso già in varie province italiane, accolto sotto forme diverse nelle legislazioni europee, considerato ormai irrinunciabile anche dalla Commissione legislativa dell'Emilia ed oggettivamente necessario ai nuovi bisogni del credito e dei traffici, non poteva, in una prospettiva razionale, esso non poteva essere certo omissso dal Codice civile italiano in via di formazione¹⁶⁵; l'evoluzione dell'istituto attraverso i progetti ministeriali che portarono al codice del 1865, mostra di essere caratterizzata da un progressivo ampliamento del novero degli atti trascrivibili, pur lasciando inalterata la struttura fondamentale e la sistematica dettata dal primo progetto. Lo stesso Guardasigilli Cassinis, in occasione della presentazione alle Camere del "Progetto di Revisione del codice Albertino"¹⁶⁶, ebbe a ricordare che nonostante il Libro I «[raccolgesse] le più numerose ed importanti innovazioni al sistema vigente», e, in generale, per i libri seguenti, «la commissione non [avesse avuto] che da seguire le note vie», pure v'erano state in essi affrontate «gravissime questioni». Tra queste, il Guardasigilli annoverò «il sistema ... della trascrizione dei diritti reali ed altri simili interessanti i terzi»¹⁶⁷, complemento necessario di un sistema ipotecario improntato alla massima pubblicità e specialità.

Le ragioni dell'economia, e nella specie le esigenze della velocità e sicurezza delle contrattazioni, imponevano dunque ai giuristi di Palazzo Carignano una risoluzione pronta ed efficace; e la direzione da prendere non poteva essere altra che quella già seguita dalla commissione emiliana, ossia il reintrodurre la piena pubblicità dei trasferimenti immobiliari.

Il primo progetto Cassinis¹⁶⁸ voleva soggetti a trascrizione tutti gli atti tra vivi, a titolo gratuito ed oneroso, traslativi della proprietà dei beni immobili o di altri beni suscettibili d'ipoteca; quelli che costituissero o trasferissero servitù prediali, diritti di uso e di abitazione, come quelli di rinuncia agli stessi; infine, i contratti di locazione ultranovennale e gli atti e le sentenze di quietanza o cessione di canoni non ancora scaduti per un termine maggiore di un anno¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Cfr. I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., CVIII.

¹⁶⁶ Cfr. *Progetto di revisione del Codice civile Albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministro di grazia e giustizia del 24 dicembre e 23 febbraio 1860 comunicato al parlamento dal ministro di grazia e giustizia (Cassinis)*, Torino, 1860.

¹⁶⁷ Cfr. *Progetto di revisione*, cit., 251.

¹⁶⁸ Alias convenzionale del Progetto di revisione del Codice civile Albertino.

¹⁶⁹ Cfr. Progetto di revisione del Codice civile Albertino, cit., Libro IV, Titolo XI, artt. 2277-2286 che qui di seguito si trascrivono. «Art. 2277. Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione: 1. Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, traslativi di proprietà immobiliare, e di altri beni suscettivi di ipoteca; 2. Gli atti costitutivi o traslativi di servitù prediali, di uso o di abitazione; 3. Gli atti di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4. Le sentenze di deliberamento di proprietà immobiliare o di altri diritti suscettivi di ipoteca, eccettuato il caso di deliberamento seguito in giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio; 5. I contratti di locazione ec-

cedenti i nove anni; 6. Gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di un anno. Art. 2278. Si dovranno pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge: 1. La domanda di revoca di donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di prole, a termini dell'art. 1256. 2. L'atto di comando nei giudizi di esecuzione a termini dell'art. 2266; 3. Le sentenze dichiarative di fallimento a termini dell'art. 2184. Art. 2279. La trascrizione non può farsi se non in virtù di atto pubblico, o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti se le sottoscrizioni dei contraenti non siano state autenticate da notaio, od in altro modo legalmente accertate. Art. 2280. La parte che domanda la trascrizione dell'atto deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, a meno che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, nel quale caso basterà la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura presenta i requisiti prescritti dall'articolo precedente. Art. 2281. Insieme alla copia dell'atto il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche una nota per doppio contenente le seguenti indicazioni: 1. Il nome e cognome, il nome del padre, e il domicilio de' contraenti; 2. La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione; 3. Il nome dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione del tribunale che ha pronunciata la sentenza; 4. La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni prescritte dall'art. 2175. Art. 2282. La trascrizione deve essere fatta all'ufficio delle ipoteche del circondario in cui sono situati i beni. Se i beni sono posti in diversi circondari, il titolo deve essere presentato all'ufficio del circondario in cui è situata la maggior parte di essi. Per la trascrizione da farsi negli altri uffici basterà la presentazione, insieme alla nota per doppio prescritta dall'articolo precedente, di un certificato del conservatore delle ipoteche presso il quale si è fatto il deposito del titolo, nel quale certificato dovrà essere indicato il numero d'ordine assegnato al titolo stesso sul registro progressivo indicato nell'art. 2201. Art. 2283. Il conservatore delle ipoteche conserverà nei suoi archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo, e il numero del volume in cui avrà collocato il titolo stesso. Nel caso previsto nell'articolo precedente, che il titolo sia depositato presso un altro ufficio, indicherà la data del certificato dell'altro conservatore, e il volume in cui lo avrà collocato. Il conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni preindicate. Art. 2284. L'erroneità o l'omissione di alcuna delle indicazioni prescritte nelle note menzionale nell'articolo 2261 non nuoce alla validità della trascrizione, fuorché nel caso che indica assoluta incertezza sul trapasso del diritto o sullo stabile che ne è l'oggetto. Art. 2285. La trascrizione dell'atto da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse. Art. 2286. Sino a che non siano trascritti gli atti e le sentenze enunciate nell'art. 2277 non avranno alcun effetto riguardo ai terzi che abbiano a qualunque titolo acquistato diritti sull'immobile, ed i medesimi legalmente conservati. Art. 2287. Seguita la trascrizione, non potrà avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti concessi dal precedente proprietario, quantunque la concessione risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

Sarà tuttavia salvo in favore dell'alienante e del condividente il diritto di iscrivere nel termine utile l'ipoteca legale loro attribuita dall'art. 2168 numeri 1 e 2. Art. 2288. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui siasi pure trascritta l'accettazione, e l'omologazione nel caso che queste si contengano in atti separati. Art. 2289. Coloro che hanno stipulato una convenzione, o che hanno ottenuta una sentenza, soggetta a trascrizione, in favore di persona incapace da loro amministrata, o che le hanno prestata assistenza od autorizzazione nella convenzione o nel giudizio, dovranno curare che siegua la trascrizione dell'atto. La mancanza della trascrizione potrà anche essere opposta ai minori,

L'ascendenza della normativa francese e belga era evidente, ma, rispetto a queste, il progetto Ministeriale difettava dell'importante innovazione consistente nella trascrizione delle domande d'annullamento, rescissione o risoluzione dei contratti e le relative sentenze. In effetti è problematico rendersi ragione di questa omissione posto che membro autorevole e, di fatto influente, della commissione ministeriale era Oreste Regnoli, che proprio per tale scelta normativa aveva lodato il legislatore belga¹⁷⁰.

La lacuna fu parzialmente colmata dal Guardasigilli Miglietti il cui progetto, in tema di pubblicità immobiliare, pur non discostandosi, per il resto, dalla regolamentazione adottata dal suo predecessore, consentì la trascrizione delle domande di revocazione e risoluzione¹⁷¹; tuttavia, solo in occasione della revisione senatoria al progetto Pisanelli¹⁷² l'esecuzione della formalità in parola fu consentita anche alle relative sentenze.

Quanto al profilo sistematico, sia il progetto di revisione del Codice Albertino che il progetto Miglietti, dedicavano alla trascrizione un autonomo titolo¹⁷³, secondo l'impostazione del Codice Estense e del progetto della commissione emiliana.

La scelta del Pisanelli, relativamente all'istituto in esame, non fu dissimile da quella dei Guardasigilli che lo precedettero; e, del resto, «gli intendimenti che informavano il progetto sulla materia della trascrizione»

agli interdetti, e a qualsivoglia altra persona incapace, salvo solo ad essi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori cui incumbe l'obbligo della trascrizione. Il difetto di trascrizione però non può mai essere opposto dalle persone a cui incumbeva di farla e dai loro eredi. Art. 2290. Ogni sentenza che dichiari la nullità, o pronunzi la risoluzione o rescissione di un atto trascritto, deve essere menzionata in margine della trascrizione. Entro il termine di giorni trenta da quello in cui la sentenza abbia acquistato autorità di cosa giudicata, il procuratore della parte che l'ha ottenuta deve, sotto pena di lire cento di multa, presentare al conservatore delle ipoteche una nota da lui redatta e sottoscritta contenente le necessarie indicazioni. Il conservatore gliene rilascerà ricevuta. Art. 2291. Quando si presenti alla trascrizione un atto pel quale non siasi ancora pagata la tassa di finanza, a cui sia soggetto, si osserveranno le prescrizioni dell'art. 2181. Art. 2292. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione. Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare a chi ha fatta la trascrizione la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato».

¹⁷⁰ Cfr. O. REGNOLI, *Sulla formazione di un nuovo Codice civile*, cit., 72.

¹⁷¹ Cfr. *Progetto di Codice civile del regno d'Italia presentato alla camera dei senatori dal ministro della Giustizia On. Vincenzo Miglietti nella tornata del 9 gennaio 1862*, in MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI, *Lavori preparatori del Codice civile del regno d'Italia*, VII, Roma, 1892, 473-478. Di fatto, salve sporadiche modifiche formali, il progetto Miglietti, in tema di trascrizione, si differenziava da quello del Cassinis solo per la modifica accennata (art. 2216) e per l'aggiunta, nel novero degli atti soggetti a trascrizione, delle sentenze che dichiarassero l'esistenza di convenzioni verbali aventi ad oggetto negozi per i quali la trascrizione era prevista (art. 2115, n. 7).

¹⁷² Cfr. art. 1959 revisione senatoria del progetto Pisanelli. L'originario progetto del Guardasigilli, infatti, si limitava a replicare, nell'art. 1902, l'art. 2116 del progetto Miglietti.

¹⁷³ Cfr. Libro IV, Titolo X, Progetto Miglietti e Libro IV, Titolo XI, Progetto Cassinis.

erano chiari: nella sostanza, coincidevano con quelli che in Belgio ed in Francia avevano giustificato la reintroduzione dell'istituto.

Anche per l'Italia, dunque, l'obiettivo cui si mirava era l'agevolazione delle istituzioni di credito fondiario, la liberazione della proprietà immobiliare dai vincoli che ne diminuivano il valore e, infine, il rendere più facili e sicure le contrattazioni immobiliari, garantendo la certezza del diritto acquistato¹⁷⁴.

Naturalmente, poiché era noto che gli sforzi per conseguire i vantaggi della pubblicità delle ipoteche sarebbero stati inutili, ove analoga certezza non si fosse raggiunta circa la proprietà del fondo sottoposto ad ipoteca, e circa i pesi che potessero diminuirne il valore, la formalità della trascrizione si presentava come un complemento necessario, non solo al sistema della proprietà immobiliare, ma ancora a quello delle ipoteche. Il principio, qui come altrove fu, dunque, stabilire che i titoli traslativi del dominio di un immobile, o costitutivi di diritti che ne diminuissero la libertà, o ne scemassero la piena disponibilità in chi lo possedesse, per essere efficaci rispetto ai terzi avrebbero dovuto essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.

Tuttavia, sull'esempio transalpino, l'onere della trascrizione fu limitato alle trasmissioni *inter vivos*, con esclusione, dunque, di quelle *mortis causa*, sul presupposto che mancasse il titolo da trascrivere nelle successioni *ab intestato* e che, in quelle testamentarie: a) apparisse irragionevole condizionare l'efficacia di un testamento dalla volontà degli eredi potenzialmente controinteressati; b) rispetto ai legatari, la probabilità che essi ignorassero le disposizioni ordinate in loro favore, sconsigliava d'imporre l'espletamento della formalità quale condizione di opponibilità ai terzi del loro titolo¹⁷⁵. Secondo il progetto, dunque, andavano soggetti alla trascrizione non solamente gli atti traslativi di diritti reali, ma, in determinati casi, anche le locazioni¹⁷⁶ ed i pagamenti anticipati dei fitti¹⁷⁷. Relativa-

¹⁷⁴ Cfr. Relazione sul progetto del *terzo libro del Codice civile pel Regno d'Italia presentato al Senato dal Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863*, § 5, 187.

¹⁷⁵ Altrimenti si sarebbe potuta favorire la malizia degli eredi che alienando a terzi i beni legati, prima che i legatari ne avessero conoscenza, avrebbero potuto facilmente spogliarli dei loro diritti.

¹⁷⁶ «Le locazioni degli immobili, allorché sono convenute per un tempo assai lungo, vengono dalla legge riputate quali atti eccedenti la semplice amministrazione; esse tolgono per tutto quel tempo la piena e libera disponibilità del fondo locato, scemandone così notabilmente il valore commerciale. Sembrò logico che la legge, la quale assoggetta alla trascrizione l'atto per cui si acquista una servitù qualunque, che nelle sue conseguenze può molte volte costituire un peso di minor importanza del vincolo derivante da un lungo affitto, dovesse anche sottoporre questo alla detta formalità. La legge francese limitò l'obbligo della trascrizione delle locazioni che eccedono il termine di diciott'anni; questa limitazione parve affatto arbitraria, mancando essa di ogni rapporto giuridico colle altre istituzioni del diritto civile. Più logica la legge belga fissò il detto limite ai nove anni, essendo questo il termine per cui i tutori, gli usufruttuari e generalmente coloro che non hanno il diritto o la capacità di fare atti eccedenti la

mente all'opzione se imporre o meno, a pena d'inopponibilità ai terzi, la trascrizione dei titoli meramente dichiarativi e non traslativi dei diritti, il progetto ministeriale accolse l'opinione negativa, sulla base della considerazione che una sentenza che, ad esempio, riconoscesse taluno proprietario di un immobile, avrebbe dovuto necessariamente fondarsi su di un titolo anteriore che era appunto l'atto da trascriversi: naturalmente con l'eccezione del caso in cui il titolo anteriore fosse una convenzione verbale, essendo allora evidente, che il titolo scritto suscettibile di trascrizione non avrebbe potuto essere che la sentenza medesima.

Funzione principale del sistema della trascrizione configurato dal progetto Pisanelli era l'inopponibilità ai terzi delle sentenze e degli atti soggetti a trascrizione ma non trascritti.

L'espletamento della formalità, comunque, non operava irrevocabilmente la trasmissione del diritto riguardo ai terzi a prescindere dalla sorte dell'atto trascritto nei rapporti tra le parti contraenti, poiché se esso fosse stato affetto da nullità, l'efficacia *ex tunc* della declaratoria di questa avrebbe paralizzato anche l'effetto della trascrizione, col risultato che i diritti acquistati dai terzi sarebbero caduti con l'atto medesimo. La stessa regola trovava applicazione nel caso in cui l'atto fosse stato revocato in forza di una condizione risolutiva espressa nel titolo, e indipendente dalla volontà o dal fatto dell'acquirente, sul presupposto che i terzi che avevano contratto con quest'ultimo potevano e dovevano conoscere la qualità del titolo che serviva di giuridico fondamento alle loro stipulazioni.

Qualora, invece, la revocazione o la risoluzione dei titoli fossero state determinate da un fatto dell'acquirente, come nel caso della revocazione delle donazioni per ingratitudine del donatario o da un inadempimento di natura contrattuale, i terzi che avessero acquisito un diritto sull'immobile, non avendo potuto ragionevolmente prevedere il fatto che avrebbe dato luogo alla revocazione o risoluzione dell'atto, avrebbero goduto dell'effetto della trascrizione, qualunque fosse stata la sorte dell'atto trascritto¹⁷⁸.

Nelle ipotesi di rescissione del contratto per lesione, essendo in questione un vizio riguardante non tanto la validità intrinseca dell'atto, bensì

semplice amministrazione, possono concedere locazioni di beni immobili». Cfr. Relazione sul progetto del *terzo libro del Codice civile pel Regno d'Italia*, cit., § 5, 187.

¹⁷⁷ «La riscossione anticipata dei fitti per un periodo maggiore di un anno scema dall'un canto il valore di produzione dell'immobile, rispetto ai terzi che acquistassero il diritto di goderne i frutti, e può d'altro canto riguardarsi come una frode consumata a danno dei terzi medesimi; si ravvisò pertanto necessario di sottoporre tali pagamenti alla trascrizione, affinché la pubblicità renda impossibile il danno e la frode». Cfr. Relazione sul progetto del *terzo libro del Codice civile pel Regno d'Italia*, cit., *ivi*.

¹⁷⁸ Lo stesso principio era applicabile al caso in cui l'atto venisse impugnato dai creditori come fatto dal debitore in frode delle loro ragioni, perché i terzi che avessero contratto in buona fede con l'acquirente, non avrebbero potuto né avrebbero avuto facile mezzo per conoscere, la frode intervenuta col medesimo. Essi non avrebbero dovuto sottostare alle conseguenze di un raggio a cui erano affatto estranei.

i rapporti personali di obbligazione del compratore verso il venditore, i diritti acquisiti dai terzi venivano fatti salvi. In omaggio alla certezza delle situazioni giuridiche, lo stesso principio si applicava nel caso di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli al donante, posto che, non essendo la risoluzione oggetto di convenzione tra le parti e potendosi verificare per tutto il corso della vita del donante, avrebbe reso incerti per lungo tempo i diritti acquistati dai terzi prima di quell'avvenimento.

Per tutti quei casi nei quali la risoluzione non operava di diritto anche verso i terzi, il guardasigilli ritenne necessario fissare una linea tra la buona e la mala fede dei medesimi, e ricondusse la stessa al parametro dell'oggettiva conoscibilità, imponendo la trascrizione delle domande di risoluzione; quantunque l'atto non fosse ancora risolto, e non fosse neppure stata emanata o trascritta la sentenza di risoluzione, infatti, la pendenza d'una domanda giudiziale diretta a tal fine, e la trascrizione della medesima, veniva reputata sufficiente ad impedire che i terzi potessero acquistare diritti irrevocabili sopra l'immobile: con la pubblicità, effettuata legalmente con la trascrizione della domanda, viene infatti meno in loro la buona fede sull'incontestato diritto del proprietario.

La Commissione Senatoria cui fu demandata la revisione del progetto Pisanelli, che in relazione ad alcune parti mantenne un atteggiamento di moderato conservatorismo, accolse invece con entusiasmo l'introduzione della trascrizione obbligatoria di tutti gli atti traslativi di dominio giudicandola «con ottimo senno tolta a base del novello sistema di pubblicità»¹⁷⁹.

Essa, tuttavia, ritenne opportuno adottare alcune modifiche migliorative, che non fece mistero di mutuare direttamente dalla legge francese del '55.

In primo luogo, il termine minimo di un anno che rendeva soggetti a trascrizione gli atti e le sentenze da cui risultasse la liberazione o la cessione di fitti o pigioni non ancora scaduti, apparve alla commissione troppo stretto, e tale da creare un vincolo vessatorio a carico del locatore, senza che del resto apparisse ben dimostrata la convenienza d'imporre la trascrizione delle cessioni di fitto e le pigioni trascorrenti il breve limite di un anno. Essa lo aumentò quindi a tre anni¹⁸⁰.

Di maggior momento fu poi l'aggiunta, cui già s'è fatto cenno, di un articolo che prescriveva l'annotazione a margine dell'atto trascritto su cui incidevano, delle sentenze con le quali fosse stato pronunciato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione del medesimo¹⁸¹: annotazione da farsi a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria pronunciante la sentenza entro un mese dal suo passaggio in giudicato, sotto pena d'una sanzione tra 100 e 200 lire.

In effetti, il progetto ministeriale enunciando la natura unilaterale o bi-

¹⁷⁹ Cfr. Relazione Vacca sul Libro III. n. 268.

¹⁸⁰ Cfr. art. 1901 n. 6 progetto Pisanelli e art. 1957 n. 6 progetto senatorio.

¹⁸¹ Art. 1959 progetto senatorio.

laterale degli atti da sottoporre a trascrizione, aveva ommesso d'elencare le sentenze di annullamento, rescissione o revocazione di un atto trascritto¹⁸²; e dato che la trascrizione di un atto ne permetteva la conoscenza, ma non permetteva ai terzi di conoscerne i vizi che ne minavano la validità, era coerente che, ove fosse intervenuto annullamento, la rescissione o la revocazione dell'atto per autorità di cosa giudicata, non si lasciasse ignorare ai terzi l'evento che aveva colpito l'atto trascritto: agli occhi dei senatori era evidente che, qualora questa pubblicità fosse mancata, il fine a cui tendeva la legge sarebbe stato facilmente vanificato.

Dopo la revisione senatoria, il progetto giunse alla Camera dei deputati ove spettò allo stesso Pisanelli aprire le discussioni, in funzione di relatore della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per l'unificazione legislativa¹⁸³.

Gli interventi dei deputati relativi alla trascrizione furono limitati e poco incisivi, spaziando dalle generiche raccomandazioni dell'On. Panattoni¹⁸⁴, che auspicava si traesse maggior profitto dal sistema vigente in Toscana, a quelle più specifiche dell'On. Giuseppe Romano, che espresse il desiderio di «ordinare la trascrizione delle domande di rivendica e degli atti che interrompono la prescrizione e la prenotazione, sancita dal codice austriaco, per i diritti reali»¹⁸⁵.

Dalla sua, Pisanelli, dopo avere affermato che da un «giudizio spassionato» sul nuovo codice non sarebbero potute emergere critiche alla disciplina della trascrizione, replicava alla richiesta di Romano che la trascrizione della domanda di rivendicazione non era stata accolta, né avrebbe potuto esserlo poiché, in caso contrario, si sarebbe dovuto stabilire che tutti i diritti acquistati dai terzi dopo di essa lo sarebbero stati in vano; con la conseguenza di paralizzare i diritti di un proprietario prima che si fosse di essi giudicato.

Toni assai più polemici assunse l'intervento di Pasquale Stanislao Mancini, a tenore del quale l'obbligo della trascrizione avrebbe dovuto essere esteso ad un maggior numero di atti ed alla manifestazione di ogni diritto reale; ai suoi occhi il sistema ministeriale appariva incompleto e poiché ogni offesa, anche minima, al principio della pubblicità era potenzialmente idonea a paralizzare la confidenza dei contraenti per l'acquisto di immobili o diritti reali, il governo avrebbe dovuto completare logicamente e radicalmente il proprio sistema, oppure tanto valeva che rinunciasse «a questa immensità d'artifici e di vincoli», che altrimenti si sarebbero rivelati «mezzi inutili e non idonei al fine propostosi».

¹⁸² Cfr. art. 1902 progetto Pisanelli.

¹⁸³ Cfr. *Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, presentato dal Ministro Guardasigilli (Vacca) nella tornata del 24 novembre 1864 – Tornata dell'8 febbraio 1865*, in S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., 1 ss.

¹⁸⁴ Cfr. *ivi*, 70.

¹⁸⁵ Cfr. *ivi*, 63.

Al senato, l'unico intervento di qualche rilievo fu quello del Senatore Arnulfo che pur salutando con favore l'introduzione nel nuovo codice del Titolo "*Della trascrizione*", idoneo strumento a «garantirsi dai vizi di proprietà», rilevò come il pur apprezzabile fine della tutela dell'interesse dei terzi non dovesse prevalere su quello delle parti contraenti.

Egli, infatti, avrebbe desiderato lo stralcio dell'art. 1958, n. 3 nella parte in cui pregiudicava i contraenti in favore dei terzi, stabilendo la trascrizione delle domande di revocazione e risoluzione indicate negli articoli 1112, 1121, 1268, 1341, 1848, 1577, 2867 del progetto sulla base della convinzione che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli richiamati, di fatto, paralizzassero l'effetto di tutte le clausole risolutorie, espresse o tacite, contenute nei contratti di vendita, di permuta, nelle donazioni e nelle costituzioni di rendite, contribuendo così potentemente a diminuire il numero di simili contrattazioni¹⁸⁶.

Ottenuta l'approvazione da parte delle Camere, il rogando codice giunse nel seno della Commissione di Coordinamento¹⁸⁷ istituita sulla scorta della legge del 2 aprile '65¹⁸⁸; *ivi*, il Titolo "*Della Trascrizione*" fu oggetto di un certo rimaneggiamento che, pur avendo natura prevalentemente formale¹⁸⁹, non mancò di comprendere interventi di maggior momento.

Certo sul numero e la qualità dei ritocchi dovette avere un certo peso l'assenza in sede di discussione del Pisanelli, che dal 20 maggio aveva abbandonato la commissione speciale per «impreteribili affari domestici»¹⁹⁰.

¹⁸⁶ Il senatore Arnulfo si espresse, inoltre, perché fossero dettate disposizioni puntuali che risolvessero in anticipo le questioni relative a più trascrizioni effettuate nello stesso giorno e relative agli stessi immobili al fine di non lasciarne la soluzione all'arbitrio dei giudici; sottolineò, poi, un'incresciosa vиста in cui era incorsa la commissione senatoria; essa, infatti, aveva imposto, a pena di nullità, la forma scritta per i contratti d'alienazione d'immobili, ma ciò nonostante aveva conservato l'art. 1937, n. 7 (poi 1932, n. 8 del C.c.) che contemplava la trascrizione delle sentenze dichiaranti l'esistenza di una convenzione verbale relativa ai contratti traslativi di proprietà; naturalmente poiché tali contratti, con le modifiche introdotte, non avrebbero avuto effetto se conclusi verbalmente, non avrebbero certo potuto costituire oggetto di positivo accertamento giudiziale; evidentemente l'ispirazione un po' troppo letterale al modello francese ove la forma scritta per le compravendite immobiliari non era requisito *ad substantiam*, aveva favorito l'errore.

Cfr. S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., II, *Discussioni*, 277 ss.

¹⁸⁷ Componevano la commissione Cassinis, Pisanelli, Bonacci, Bartalini, Cadorna, Chiesi, Giovanni De Foresta, Mancini, Niutta, Pallieri, Precerutti, Restelli, Sighele, Stara; segretari: Adolfo De Foresta, Spanna, e Vaccarone.

¹⁸⁸ Cfr. *Legge 2 aprile 1865, n. 2215*, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Torino, 1865.

¹⁸⁹ Nel dettaglio, la commissione di Coordinamento approvò modificazioni formali volte a migliorarne la lezione ed il coordinamento agli art. 1960, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1970 e 2110 del progetto senatorio. Cfr. Verbale 48, seduta antimeridiana del 24 maggio 1865, in S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., III, 450 ss.

¹⁹⁰ *Processi verbali delle sedute della commissione speciale nominata con R.D. del 2 aprile*

Fu così che, su proposta del Guardasigilli Vacca, fu imposto l'obbligo della trascrizione anche per i contratti di società aventi ad oggetto il godimento di beni immobili, qualora la società avesse durata ultranovennale o fosse costituita a tempo indeterminato e su proposta del Bonacci furono annoverati tra gli atti soggetti a trascrizione *anche quelli* che comportavano il trasferimento dell'esercizio del diritto d'usufrutto; quanto all'obbligo d'annotazione della sentenza pronunciante l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto trascritto a margine del medesimo, esso fu posto non più a carico del cancelliere, bensì del procuratore della parte o, in difetto, della parte stessa, che avesse ottenuto la sentenza, sulla base del fatto che assai minori erano le probabilità che il cancelliere avesse cognizione del passaggio in giudicato della sentenza.

Può essere interessante rilevare come, anche nel corso delle sedute della Commissione di Coordinamento, il commissario Chiesi ripropose la questione della trascrivibilità dei testamenti o delle parti di essi contenenti disposizioni a titolo particolare, ma la ritirasse innanzi alle obiezioni del presidente il quale ribadì come la scelta fosse già stata compiuta dai compilatori dei progetti e come, quindi, il valutare l'opportunità di tale opzione esulasse i limiti entro i quali la commissione doveva operare.

Mancini, facendosi alfiere dei voti espressi del deputato Romano in sede di discussione parlamentare, propose l'inserimento tra gli oggetti della trascrizione anche della domanda di rivendicazione, ma la sua proposta non venne accolta.

Ultimati i lavori di coordinamento il Ministro della Giustizia non ritenne di dover apportare ulteriori emendamenti al Titolo XXII del codice che, quindi, restò immutato fino alla promulgazione del Codice civile del Regno d'Italia, il 25 giugno 1865¹⁹¹.

1.7. Dalla "età giolittiana" al 21 aprile 1942

Nel secondo capitolo si è accennato a come, sin dagli inizi del ventesimo secolo, imperiose esigenze giuridiche e sociali avessero posto all'ordine del giorno dei giuristi e del legislatore la necessità di riformare la disciplina della trascrizione; si trattava di una normativa, del resto, che, pur considerata avanzata al momento della promulgazione¹⁹², datava ormai

1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie a mente della legge di detto giorno, Torino, 1866, 521.

¹⁹¹ Cfr. R.D. del 25 giugno 1865, n. 2358, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Torino, 1865.

¹⁹² Cfr. E. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano ...*, Firenze, 1874, 122 e 207 ss.; G. FOSCHINI, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascun articolo ...*, Chieti, 1967, 631 ss. Cfr. anche *Relazione sul progetto del terzo libro del Codice civile*, in GIANZANA, *Codice civile*, cit., I, 331 ss.

mezzo secolo: cinque decenni durante i quali, di fatto, non aveva subito alcuna modificazione.

Le critiche rivolte al Titolo XXII del codice Pisanelli¹⁹³, escludendo le più radicali¹⁹⁴, erano di ordine quantitativo e qualitativo. La limitazione degli atti e delle domande trascrivibili era ritenuta arbitraria ed illogica, rendeva impossibile ricostruire la storia giuridica di un bene e generava incertezza in ordine alle prospettive di rivendica ed evizione. La tutela dei diritti dei terzi in buona fede non era assoluta, come nel caso di risoluzione del diritto del dante causa del trascrivente. La trascrizione era un onere, la cui omissione non era sanzionata. Nel complesso, il sistema non consentiva di ricostruire integralmente la serie dei "passaggi" immobiliari e mortificava la funzione pubblicitaria generale che l'istituto veniva ormai ritenuto dover svolgere.

Le conseguenze pratiche, del resto, erano di grave momento, sia in termini di coerenza dell'ordinamento giuridico, sia in termini economico-sociali: incertezza della prova dei domini e, dunque, frequenza del contenzioso giudiziale; difetto di garanzia del credito fondiario e, dunque, diffidenza del capitale all'investimento immobiliare, in particolare terriero. Nodi critici "classici" vertendosi in tema di pubblicità immobiliare, ma la cui soluzione era percepita come improcrastinabile.

La circostanza che tali difetti fossero avvertiti specialmente in occasione del dibattito delle leggi sul credito fondiario, era poi ulteriore indice che le esortazioni generali per la riforma dell'istituto della pubblicità non fossero mere querele dottrinali, ma esigenze della vita reale¹⁹⁵.

¹⁹³ Per un quadro generale delle critiche all'istituto cfr. I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., XCVIII ss., E. BIANCHI, *Considerazioni generali*, cit. *passim*; G. LOZZI, *Dell'efficacia della trascrizione di una vendita simulata in confronto dei terzi*, in *Giornale delle leggi*, X, 217 ss.; L. VITA, *Della trascrizione delle alienazioni successive*, in *Giur. it.*, 1880, IV, 14 ss.; G. VADALA-PAPALE, *L'istituto della trascrizione e le sue riforme*, in *Circolo giuridico*, 16 (1885); C.F. GABBA, *Natura ed effetti della trascrizione*, in *Questioni di diritto civile*, I, Torino, 1909, 23; G. MIRABELLI, *Dei principii fondamentali dell'istituto della trascrizione e delle conseguenze che ne derivano*, in *Raccolta del diritto dei terzi secondo il Codice civile italiano*, I, Torino, 1889, 88; V. SIMONCELLI, *Gli articoli 1932 n. 7 e 1942 del Codice civile e V articolo 687 del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1892, IV, 257 ss.; G. SALVIOLI, *La pubblicità nella vendita storicamente esaminata*, in *Riv. it. scienze giur.*, XVIII, 1894, 196-236.

¹⁹⁴ Vadala Papale giunse ad affermare che l'istituto della trascrizione, proprio in quanto costituente deroga al principio consensualistico, era «amorfo, ibrido, insoddisfacente» e che dunque, per prostrarne l'esistenza, se ne sarebbe dovuta «rinsanguare la vita». Cfr. VADALA-PAPALE, *L'istituto della trascrizione*, cit., 8.

¹⁹⁵ Cfr. Relazione ministeriale al progetto governativo Luzzatti (Ministro del tesoro) Ronchetti (Ministro di grazia e giustizia e dei culti), Rava (Ministro dell'agricoltura, industria e commercio), Majorana (Ministro delle finanze) per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni e altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (9 febbraio 1905-26 giugno 1906). Cfr. ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Archivio della Camera Regia (1848-1943)*; *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943)*, vol. 818. Ivi si trovano decreto di presentazione; verbali della Commissione

A tali inconvenienti si volse quindi con maggior frequenza, nei primi anni del XIX secolo, l'attenzione dei giuristi e degli uomini di Stato per studiarne e concretarne gli opportuni rimedi.

Molti dei giuristi più critici erano parlamentari. La riforma della trascrizione fu quindi posta all'Ordine del giorno del legislatore e nel novembre 1902¹⁹⁶ venne istituita una commissione incaricata di studiare modifiche alla materia¹⁹⁷.

Sulla falsariga del *project Darlan* (Disegno di legge presentato al Senato francese il 27 ottobre 1896)¹⁹⁸ alla cui redazione sembrerebbero aver concorso anche Emanuele Gianturco e Vincenzo Simoncelli¹⁹⁹, la commissione elaborò un disegno per la riforma della trascrizione (c.d. progetto Filomusi). Presentato alla Camera il 9 febbraio 1905 nell'alveo (art. 1-18) del disegno di legge per l'approvazione dei «provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni e di altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà»²⁰⁰ e discusso tra il marzo e l'aprile del 1906 su relazione Gianturco, fu approvato dall'assemblea²⁰¹, ma poi decadde per la chiusura della sessione²⁰².

Il progetto era fedele al sistema franco-belga e si limitava ad aumentare le fattispecie trascrivibili. Non soddisfò quindi i *desiderata* della dottrina che lo ritenne anche disarmonico e non risparmiò pesanti critiche, in particolare a firma di Venezian, Coviello²⁰³ e Mosca²⁰⁴.

speciale di undici membri; corrispondenza e carte di lavoro della Commissione; relazione e testo della Commissione; testo dei proponenti presentato in seconda lettura l'8 giugno 1905, modificato dalla Commissione (n. 116 B); elenco dei deputati iscritti per la discussione in Aula; esito della votazione in Aula. Approvato nella seduta del 26 giugno 1906.

¹⁹⁶ Cfr. R.D. 30 novembre 1902.

¹⁹⁷ Tra i commissari sono da ricordare soprattutto Ippolito Luzzatti e Francesco Filomusi Guelfi che presentarono autonomi schemi di disegno di legge circa la trascrizione, ma ad aver l'approvazione della commissione fu solo quello del Filomusi.

¹⁹⁸ Cfr. F.C. DE LOYNES, *Le projet de loi sur la Réforme du Régime hypothécaire*, in *Revue critique de législation et jurisprudence*, 1897, 245.

¹⁹⁹ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Annali del Credito e della Previdenza*, 1909, 216 ss.

²⁰⁰ Cfr. Atti della Camera dei deputati, sessione 1904-1905, n. 116.

²⁰¹ Cfr. E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, Roma, 1909.

²⁰² Cfr. A. ASCOLI, *Discorso inaugurale pavese e riforma del Codice civile*, riprodotto in R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo*, cit., 212.

²⁰³ Sulla figura e l'opera di Nicola Coviello, cfr. F. CARNELUTTI, *Nicola Coviello*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, 730; A. ASCOLI, *Nicola Coviello*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 499; L. Martone, *Nicola Coviello*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 30 (1984); P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, 409 ss.; C. LATINI, *El espíritu egoísta de aquél derecho: Nicola Coviello y la ciencia jurídica italiana entre individualismo y solidarismo*, in *Revista de derecho, empresa y sociedad*, 3 (2013), 148-159.

²⁰⁴ Cfr. G. VENEZIAN, *La riforma della trascrizione nel disegno di legge per lo sgravio del de-*

La stroncatura del progetto Filomusi, indusse il Gianturco, che, come si è visto, in quello aveva avuto parte significativa, ad elaborare un proprio progetto che fu presentato alla Camera l'8 giugno 1905²⁰⁵.

Il progetto replicava pedissequamente gli articoli 1932, 1933 e 1934 del Codice Pisanelli, nonché norme codicistiche sulle "modalità" della trascrizione e sugli atti trascrivibili, salvo includervi gli atti a causa di morte (testamenti e dichiarazioni successorie), gli atti di costituzione di dote aventi ad oggetto diritti reali su immobili e crediti ipotecari e gli atti e le domande interruttive della prescrizione dei diritti reali su immobili²⁰⁶. Il notaio era obbligato a curare la trascrizione degli atti da lui stipulati, ma solo su richiesta di parte ed anticipo delle spese. Il che rendeva la norma poco efficace.

Da un punto di vista funzionale l'elaborato non si allontanava dalla logica della pubblicità meramente dichiarativa.

Investito da forti critiche di disorganicità non divenne legge nazionale²⁰⁷, ma fu riprodotto letteralmente nel Codice civile per la colonia eritrea promulgato con R.D. 28 giugno 1909²⁰⁸.

L'ultimo dei progetti prebellici presentati e discussi in parlamento ebbe la paternità di Vittorio Scialoja del 1910²⁰⁹. Sebbene in occasione dei lavori sulla normativa coloniale il romanista torinese avesse sostenuto nella forma e nella sostanza le proposte del Gianturco ed in occasione della presentazione del proprio disegno di legge (forse quale omaggio al collega da pochi anni scomparso²¹⁰) di esse si fosse dichiarato tributario, l'unico elemento comune ai due progetti fu la fedeltà alla tradizione, al fine di evitare la «pericolosa imitazione di sistemi stranieri di pubblicità», quali il sistema australiano di immatricolazione (*Act Torrens*) e quello dei libri

bito ipotecario, in *La Temi*, 1905, 153 ss.; N. COVIELLO, *Osservazioni sulla riforma della pubblicità immobiliare*, in *Temi siciliana*, 1905, 9-10; T. MOSCA, *Come dovrebbe essere emendato il disegno di legge sulla trascrizione*, Roma, 1905.

²⁰⁵ Cfr. *supra*, 59.

²⁰⁶ Il progetto elencava la rivendica, la petizione di eredità, l'azione di rilascio della cosa legata, di divisione, di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, di nullità, di revoca o d'inefficacia di un testamento o di una disposizione testamentaria, di nullità o di risoluzione di un contratto traslativo o costitutivo di diritti immobiliari.

²⁰⁷ Cfr. I. LUZZATI, *Della trascrizione*, cit., 160, nota 2.

²⁰⁸ Cfr. Questo Codice, pubblicato e promulgato con R.D. 28 giugno 1909, si occupa della trascrizione nel Titolo XXVI del Libro III, agli artt. 1973-2003.

²⁰⁹ Cfr. Atti Parlamentari, Senato del Regno, XXIII Legislatura, prima sessione 1909-1910, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 174. Cfr. anche V. SCIALOJA, *Progetto di riforma della trascrizione immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, 252, ed in *Studi giuridici*, IV, Roma, 1933, 57 ss.; G. VENEZIAN, *Il disegno di legge Scialoja sulla trascrizione (1910)*, in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1920, 120; F. FERRARA, *Il progetto Scialoja sulla trascrizione*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 468; L. GALATERIA, *Della pubblicità immobiliare. Le sue origini e i suoi progetti di riforma*, Napoli, 1937, 105 ss.

²¹⁰ Emanuele Gianturco era, infatti, morto il 10 novembre 1907.

fondari²¹¹. Sistemi la cui attuazione era affermata impossibile per le difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla necessità di radicale conversione di sistema del catasto.

Le difficoltà indubbiamente c'erano, ma un suo peso potrebbe aver avuto la predilezione dello Scialoja per una politica del diritto filofrancese²¹².

Quanto a contenuti, il progetto aumentava il numero gli atti tra vivi e delle sentenze trascrivibili, perfezionava le norme sugli effetti della trascrizione²¹³, obbligava in notaio a chiedere alle parti se volessero trascrivere l'atto e, in caso affermativo, a provvedervi anticipando le spese²¹⁴; ancora, prevedeva la pubblicazione degli acquisti *mortis causa*²¹⁵, finalizzandola alla ricostruzione della catena dei trasferimenti ed ammetteva al beneficio dell'usucapione decennale chi in buona fede avesse trascritto un acquisto a causa di morte²¹⁶. Era rafforzato anche il principio di autenticità, secondo il quale la formalità poteva compiersi solo in forza di un atto pubblico od una scrittura privata autenticata o giudizialmente riconosciuta²¹⁷.

In termini funzionali, Scialoja sottolineo come il proprio sistema non mirasse solamente alla predisposizione di un criterio di prevalenza di uno fra più titoli ugualmente validi, bensì si ponesse l'obiettivo di realizzare, «in un non lontano avvenire, la completa pubblicità di tutti i trasferimenti immobiliari» ... ordinando «che la pubblicazione di ogni acquisto [fosse] subordinata all'accertamento della pubblicazione del diritto dell'autore»²¹⁸.

In effetti, una più ampia funzione pubblicitaria emerge anche dalla scelta di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti incidenti sulla capacità d'agire dei proprietari d'immobili (nei casi di interdizione od inabilitazione ed in quelli di fallimento); con ciò superando l'inconsistente sistema di pubblicità allora vigente in relazione alle sentenze d'interdizione ed inabilitazione incardinato sui registri delle preture; sistema che prevedeva una pubblicità parziale e, comunque, illusoria.

²¹¹ Cfr. V. SCIALOJA, *Studi Giuridici*, IV, Roma, 1933, 58.

²¹² Lo Scialoja ebbe ruolo preminente nel progetto del *Codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti*. Una sua certa diffidenza verso l'influenza della dottrina tedesca sembra ravvisabile anche nella relazione che presentò al Senato sul disegno di legge delega del 1923. Cfr. *Relazione delle Sottocommissione I. Sulla riforma del Codice civile*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo*, cit., 301.

²¹³ Comprendendovi, tra l'altro, la cessione dei beni fatta ai creditori e ai legatari dell'erede beneficiato (naturalmente, quando nell'eredità vi fossero beni immobili), gli atti con i quali il direttario ottenesse la devoluzione, o l'enfiteuta l'affrancazione, del fondo enfiteutico, nonché l'atto di costituzione di dote fatta dalla donna a sé stessa.

²¹⁴ Cfr. art. 33 del progetto.

²¹⁵ Cfr. art. 8 progetto Scialoja.

²¹⁶ Cfr. art. 8, ult. comma progetto Scialoja.

²¹⁷ Cfr. Art. 19 progetto Scialoja.

²¹⁸ Cfr. Senato del Regno d'Italia, Atti parlamentari del Senato del Regno. Documenti: dal n. 136 al n. 255, Roma 1913, 8.

Dal fatto che il progetto richiedesse anche la trascrizione degli atti interruttivi della prescrizione e l'obbligo dell'annotazione a margine dell'iscrizione d'ipoteca nei casi di trasmissione del vincolo per cessione, surrogazione, di postergazione di grado e di costituzione in dote del credito garantito emergeva, infine, una spiccata vocazione alla tutela dei terzi.

Pur non mirando a costituire uno "*stato civile*" della proprietà immobiliare e, dunque, non cercando di riprodurre il c.d. sistema germanico (la trascrizione restava, infatti, un onere), il progetto in parola, funzionalmente, si allontanava dall'ordinamento della trascrizione accolto nel codice Pisanelli; e, proponendosi di giungere ad un raggruppamento delle notizie sulla condizione giuridica dei singoli fondi attraverso il perfezionamento del sistema dei registri ipotecari, attribuiva all'istituto una prevalente funzione pubblicitaria generale.

L'autorevolezza del promotore ed il generale apprezzamento espresso in ambito dottrinale²¹⁹ e parlamentare²²⁰, comunque, non valsero a garantire l'approvazione neppure di questo progetto.

A tradurre in legge i propositi di riforma²²¹ furono necessarie le contingenze belliche del triennio 1916-18, e la concessione di una piena delega legislativa al Governo.

Con il D.L. 9 novembre 1916 n. 1525, allegato "H", si dispose innanzitutto²²² la trascrivibilità degli atti di divisione; si impose l'obbligo di trascrivere a carico del notaio o altro pubblico ufficiale rogante o autenticante entro un mese dalla data dell'atto, estendendo l'obbligo ai cancellieri relativamente alle sentenze e ad altri provvedimenti soggetti a trascrizione; fu previsto, infine, un apparato sanzionatorio in caso di omissione²²³. Il D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 575, integrando il Testo unico delle tasse ipotecarie, approvato con D.Lgt. 6 gennaio 1918, n. 135, apportò ulteriori modifiche alla disciplina; in particolare, mentre l'art. 18 del Testo unico sanciva l'obbligo del pubblico ufficiale rogante o autenticante di trascrivere entro novanta giorni dalla data dell'atto, l'art. 19 poneva a carico dei cancellieri l'obbligo di richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze o dalla presentazione delle domande giudiziali la relativa trascrizione. L'art. 4 del D.Lgt. n. 575/1918 riassunse l'elenco delle nuove fattispecie soggette a trascrizione ed il R.D.L. 24 novembre 1919 n. 2163, allegato

²¹⁹ Cfr. F. VASSALLI, *Problemi della unificazione legislativa*, in *Studi giuridici*, Roma, 1939, 339.

²²⁰ In ambito parlamentare il progetto fu definito «il più acuto, il più equilibrato ed il più conveniente» alle circostanze del periodo, cfr. L. ROSSI, *Sulle riforme del Codice civile, Relazione e discorso parlamentare*, Torino, 1923, 43; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile*, cit., *Allegato n. 1, Relazione della Sottocommissione I. Sulle modificazioni al Codice civile*, 69.

²²¹ Pur nei termini sostanziali della mera estensione delle fattispecie trascrivibili.

²²² Con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

²²³ Cfr. artt. 1, 2, 3 e 4 D.L. 9 novembre 1916 n. 1525, allegato "H".

"E", prevede²²⁴, all'articolo 2, l'obbligo di trascrizione dei certificati di denunciata successione riguardanti successioni legittime comprendenti beni o diritti immobiliari, fissandone condizioni e modalità; obbligo che fu poi esteso²²⁵ alle successioni testamentarie, in sostituzione dell'obbligo di trascrizione dei testamenti dall'art. 6 del R.D. 20 agosto 1923, n. 1802. Ulteriori modifiche di natura procedimentale vennero apportate con il R.D. 23 dicembre 1923, n. 2772²²⁶.

Invero, delle trascrizioni ordinate da tali interventi, collocati in provvedimenti fiscali e motivati da ragioni di bilancio, fu posta in dubbio la rilevanza civilistica²²⁷.

La Corte di Cassazione, tuttavia, a partire dal 1931 affermò che la pubblicità raggiunta mediante esse aveva senz'altro raggiunto scopi ed effetti civili²²⁸.

Di fatto, però, estendendo l'ambito di applicazione della pubblicità; avvalendosi dell'intervento obbligatorio di pubblici ufficiali per garantire l'adempimento delle formalità; rafforzando il principio d'autenticità e con esso riducendo delle ipotesi di nullità, a beneficio della certezza del diritto; creando – con la trascrizione degli acquisti *mortis causa* e delle divisioni – i presupposti per l'introduzione del principio di continuità delle formalità pubblicitarie, i citati provvedimenti, riassunti e coordinati negli articoli da 17 a 23 del Testo unico sulle tasse ipotecarie di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3272²²⁹, posero in risalto le nuove finalità pubblicistiche della trascrizione.

Finalità che ormai trascendevano sia gli interessi dei privati contraenti, sia l'interesse generale al buon funzionamento del commercio immobiliare e del credito.

Con la fine della Prima Guerra mondiale l'Italia dovette affrontare il problema dall'unificazione giuridica con il Trentino e la Venezia Giulia, province acquistate all'esito del conflitto e soggette al regime tavolare²³⁰.

²²⁴ Con decorrenza dal 1° gennaio 1920.

²²⁵ Con decorrenza dal 24 agosto 1923.

²²⁶ Con decorrenza per le successioni la cui tassa fosse stata pagata a partire dal 1° gennaio 1924.

²²⁷ Cfr. L. COVIELLO, *La trascrizione ordinata dalla legge sulle tasse ipotecarie, in relazione al Codice civile vigente e al progetto di riforma*, in *Foro it.*, 63 (1938), IV, cc. 1 ss.

²²⁸ Cfr. Cass. Civile 27 aprile 1939, in *Sinossi giuridica*, fasc. 568, art. 19 (36e), quest. 2a; Cass. Civile 28 giugno 1938, *ivi*, fasc. 557, art. 1942; Cass. Civile 3 marzo 1931, *ivi*, fasc. 493, art. 19 (36e), quest. 2a.

²²⁹ Cfr. Testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie e sulle trascrizioni obbligatorie 30 dicembre 1923 n. 3272.

²³⁰ Sui problemi giuridici relativi all'annessione della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia al Regno d'Italia, con particolare riguardo al sistema della pubblicità immobiliare, cfr. E. FIOCCHI MALASPINA, *Le nuove province del Regno* cit., 247-252; EAD., *Il libro fondiario in Venezia Giulia*, cit., 145-166.

La circostanza costituì l'occasione per un'ulteriore riflessione, sull'opportunità di riformare il sistema pubblicitario italiano che, comparato con quello del *Grundbuch*, era generalmente considerato inferiore.

Le commissioni ed i comitati ministeriali istituiti per lo studio delle questioni della smobilitazione e dell'unificazione legislativa²³¹ furono consapevoli che la riforma della trascrizione, considerata nella prospettiva dell'unificazione, non poneva solo il problema della pubblicità immobiliare, ma anche quello della costituzione e del trasferimento dei diritti reali.

Tuttavia, per non scardinare il principio del consenso traslativo, ritenuto un «cardine del nostro codice in materia di diritti reali», si affermò l'orientamento che voleva una riforma limitata al mero perfezionamento del sistema pubblicitario dei diritti sui fondi²³².

La Commissione del Dopoguerra²³³, lavorò soprattutto sulla base del progetto Scialoja, perfezionandolo ed integrandolo alla luce delle osservazioni esposte dal Coviello nella seconda edizione della sua opera monografica dedicata all'istituto, della legislazione emergenziale e di diversi istituti della legislazione tavolare delle «nuove province».

Nei primi anni Venti del XX secolo, dunque, il *background* sul quale sarebbe stata impostata la riforma dell'istituto della trascrizione nel contesto dei lavori di novellazione del Codice civile poteva dirsi costituito.

Abbiamo visto che con legge 30 dicembre 1923, il Governo veniva delegato, tra l'altro, della modifica delle disposizioni codicistiche riguardanti la trascrizione²³⁴.

Agli occhi della sottocommissione parlamentare della Camera²³⁵ incaricata di riferire sul disegno di legge per la riforma e pubblicazione dei nuovi codici la superiorità del sistema tavolare su quello «latino» era pale-

²³¹ Alla commissione Reale per il dopoguerra (istituita con D.Lgt. 16 settembre 1917, n. 1529) succedette la Commissione per la revisione della legislazione di guerra l'estensione alle nuove province delle leggi del Regno (istituita con R.D. 7 novembre 1920 n. 1673 attuativo del R.D. 14 settembre 1919 n° 1735) alla quale subentrò, in forza del R.D. 20 luglio 1922 n. 1038, un «Comitato tecnico per la legislazione relativa all'unificazione del diritto nelle nuove province».

²³² Cfr. F. VASSALLI, *Le riforme del Codice civile in relazione alla proprietà fondiaria*, in *Studi giuridici*, I, Roma, 1939, 359.

²³³ Cfr. V. SCIALOJA, *La riforma dei codici*, cit., 211; COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *Studi e proposte della prima sottocommissione*, cit.

Per quanto concerne l'opera del Coviello, si tratta dell'edizione del 1914, riveduta ed ampliata dall'autore con l'ausilio del fratello Leonardo, e pubblicata postuma nel trattato *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza ... per cura di Pasquale Fiore*, Torino, 1914. Cfr. anche MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo*, cit., Relazione (al Senato) della Sottocommissione I. Sulle modificazioni al Codice civile, 305.

²³⁴ Cfr. Art. 1, comma 1, n. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, in *G.U.* 8 gennaio 1924, n. 6.

²³⁵ Sottocommissione I, composta da Rossi, Riccio, Ferri, Janfolla, Rosadi, Degni.

se e la scelta astrattamente migliore sarebbe stata quella di unificare la legislazione delle nuove e delle vecchie province estendendo alle seconde il sistema austriaco. La deficienza strutturale del sistema castale in essere in larga parte d'Italia avrebbe però reso inattuabile la scelta²³⁶.

Sulla base di tali considerazioni, per «non togliere il meglio dove il meglio può sussistere», la Commissione propose quindi di conservare entrambi i sistemi²³⁷, ma di prevedere «che la trascrizione divent[asse] elemento essenziale per l'acquisto della proprietà anche tra le parti»²³⁸.

Per stornare le probabili critiche ad un provvedimento d'unificazione che non unificava affatto, la commissione affermò inoltre che «più che di due istituti sostanziali diversi, si tratta[va] di due modi diversi di assicurare il diritto»²³⁹.

Argomento, invero, non molto convincente, al quale però è sotteso un presupposto rilevante. La convinzione che, funzionalmente, la trascrizione fosse (ormai) qualcosa di diverso da un mero criterio di selezione tra acquirenti dal medesimo dante causa e costituisse un presidio del diritto oggettivo, più che di quello soggettivo, con ciò tingendosi di piena rilevanza pubblicistica.

La Commissione senatoria²⁴⁰, incaricata a sua volta di esprimere parere sul disegno di legge si limitò a sottolineare «l'impensabilità» di introdurre il sistema tavolare nelle vecchie province e l'opportunità di riformare la materia.

Approvata la legge delega, della trascrizione si occupò, a partire dal 1924 la sottocommissione I della Commissione Reale per la riforma dei codici. Posto il problema dell'unificazione legislativa ne furono approfonditi co-

²³⁶ In effetti già nel 1893, una commissione istituita dal ministro Bonacci, era stata incaricata di un preliminare studio di fattibilità dell'adozione di un sistema analogo a quello tavolare fondato però su base catastale, ma aveva dato parere negativo.

²³⁷ Di estremo interesse fu anche il suggerimento espresso «a titolo personale» dal relatore Luigi Rossi per il quale si sarebbe potuto però sperimentare l'introduzione del sistema tavolare in quelle province d'Italia in cui il sistema catastale era più perfetto. Egli, in particolare, propose d'istituire, presso ciascun ufficio ipotecario, un registro nel quale annotare, per ogni mappa catastale (dunque su base reale), le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di diritti reali relativi al fondo cui la mappa si riferiva; di notificare le formalità presentate all'intestatario del mappale ed ai titolari di diritti reali sullo stesso qualora il loro assenso non risultasse già atto pubblico, scrittura privata autenticata o giudizialmente riconosciuta; che l'iscrizione o trascrizione di un diritto reale nel registro facesse presumere l'esistenza del diritto e la cancellazione ne facesse presumere l'estinzione e che vigesse una presunzione legale di esattezza delle risultanze del registro tanto verso il titolare quanto verso il fondo; che decorsi 5 anni dalla trascrizione nel registro il diritto relativi si intendeva acquisito per usucapione e che contro le trascrizioni e iscrizioni era ammessa l'opposizione del tribunale da svolgersi con rito sommario.

²³⁸ Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO. *Relazione della Sottocommissione I. Sulle modificazioni al Codice civile*, in *Delega al Governo* cit., 70.

²³⁹ Cfr. *ibidem*.

²⁴⁰ Sottocommissione I, composta da Scialoja, Venzi, Calisse, Del Giudice e Polacco.

munque gli aspetti di integrabilità con l'Istituto della intavolazione²⁴¹.

Successivamente, sulla base del coordinamento tra il progetto Scialoja, il codice Pisanelli ed alcune "proposte di riforma dell'istituto della trascrizione" stese dal Coviello nell'ottobre 1924 (che prevedevano il principio dell'efficacia reale della trascrizione), la Commissione produsse un primo "progetto di legge della trascrizione" composto di 38 articoli²⁴²; quest'ultimo, sul quale, come vedremo, lavorerà successivamente anche il Vassalli, diventerà il Titolo V del progetto del Libro II "Cose e diritti reali" del 1937²⁴³.

La trascrizione, da mero criterio di preferenza fra più acquirenti dallo stesso dante causa, diveniva elemento costitutivo dell'acquisto *inter partes* del diritto reale.

La proposta era radicale, apportava un *vulnus* di portata storica al principio consensualistico e riduceva i contratti di trasferimento dei diritti immobiliari, a contratti meramente obbligatori scindendo il *titulus* dal *modus acquirendi*. Nondimeno, la trascrizione continuava ad essere ordinata secondo il sistema "personale". I corpi tecnici richiesti di osservazioni approvarono la scelta²⁴⁴.

Il progetto del '37 apportò anche ulteriori modifiche all'impianto del Codice Pisanelli.

Tra le più significative: l'incremento degli atti trascrivibili, la previsione della trascrizione degli atti aventi indole dichiarativa (divisione e transazione) e, pertanto, dotati di efficacia retroattiva, il vincolo indiretto di inalienabilità degli immobili acquistati *mortis causa* fino alla trascrizione dell'accettazione; l'introduzione delle pubblicità sanante che, decorsi 5 anni, rendeva inattaccabile il titolo trascritto, anche se viziato e proveniente e *a non domino*.

Con il Dicastero Grandi²⁴⁵, tra il '39 ed il '41, dell'istituto della trascrizione ebbe ad occuparsi, come accennato, soprattutto Filippo Vassalli²⁴⁶ con l'ausilio di Francesco Ferrara Jr. ed Emilio Albertario²⁴⁷.

I lavori sull'istituto²⁴⁸ presero le mosse nel novembre 1939²⁴⁹ da un

²⁴¹ Cfr. Atti Parlamentari, XXVII legislatura, Camera dei Deputati, sessione 1924-25, Discussioni, II, 1676.

²⁴² Si tratta del testo che verrà in seguito identificato come primo progetto Coviello.

²⁴³ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile. Codice civile. Secondo libro. Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, 152.

²⁴⁴ Cfr. SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA, *Osservazioni sul progetto del secondo libro del Codice civile. Cose e diritti reali*, Roma, 1938, 36; CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del II libro del Codice civile (Cose e diritti Reali)*, Stamperia Reale di Roma, Roma, 1938, 94.

²⁴⁵ Dino Grandi fu nominato Guardasigilli il 12 luglio 1939.

²⁴⁶ Cfr. AFV, Libro tutela/1-A9. Vassalli aveva partecipato sin dai più remoti inizi ai lavori di codificazione. Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 605.

²⁴⁷ AFV, Libro tutela/1-A10.

²⁴⁸ Titolo V nel progetto della Commissione Reale.

progetto "Della trascrizione", non datato (ma probabilmente del mese di settembre precedente²⁵⁰) di 27 articoli²⁵¹.

Nella forma finale che le relative norme assunsero nel settembre '39, ogni riferimento all'efficacia reale era sparito, sicché l'istituto era ricondotto ad una mera funzione pubblicitaria, per quanto estesa e attenta all'interesse pubblico.

Il *revirement* sorprende se si considera che sin dal maggio del 1923 Vassalli non aveva fatto mistero del suo favore per una riforma attributiva d'efficacia reale della formalità della trascrizione, che superasse il «principio dell'art. 1125 [del Codice del 1865] e suoi derivati ... principio metafisico, contrastante con la natura delle cose ... fonte di anomalia dell'ordinatura della nostra legge»²⁵².

Non è improbabile che il civilista romano, dolentesi a posteriori di aver dovuto «fare e disfare più volte il progetto»²⁵³, abbia rivalutato l'opportunità dell'innovazione anche in considerazione dell'ambiguità dei segnali provenienti dalla Commissione delle Assemblee legislative. E ciò nonostante Grandi avesse invitato questa a compiere un passo definitivo verso la riforma attributiva dell'efficacia reale alla trascrizione che, secondo lui, avrebbe ricondotto il diritto italiano ai lineamenti tradizionali del Diritto Romano e comune, dai quali si era allontanato sotto l'influenza del Codice Napoleonico²⁵⁴.

Sebbene Piola Caselli, relatore in seno alla Commissione sull'art. 358 del progetto del libro delle obbligazioni, da un lato si fosse dichiarato favorevole all'approvazione del principio che faceva della trascrizione condizione d'efficacia *inter partes* del negozio traslativo²⁵⁵, dall'altro insistette sul fatto che la portata della norma «non trasforma[va] necessariamente l'istituto della trascrizione in un istituto nuovo e diverso, ma soltanto rinforza[va] la obbligatorietà di questa formalità ...» e che il suo portato consisteva piuttosto nella «semplice estensione degli effetti giuridici attribuiti alla trascrizione, la quale conserva[va] pertanto il carattere di una condizione di forma, aggiunta per impero di legge e per ragioni che oggi hanno acquistato carattere di interesse pubblico ... essendo la legge che impone

²⁴⁹ Cfr. Lettera 21 novembre 1939 da Stella Richter (per il Gabinetto del Ministero) a Vassalli (AFV, Corr. cod. civ.).

²⁵⁰ Cfr. lettera Vassalli a Grandi del 29 settembre 1939, cit.

²⁵¹ Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 239 s.

²⁵² Cfr. F. VASSALLI, *Le riforme del Codice civile*, cit., 360.

²⁵³ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 627, nota 1.

²⁵⁴ Cfr. D. GRANDI, *Discorso pronunciato alla C.A.L. il 9 febbraio 1940-XVIII*, in *Riv. Dir. Agrario*, 1940, 87 ss. Nel senso dell'efficacia reale erano orientate del resto le disposizioni contenute nell'ordinamento fondiario dell'Eritrea (R.D. del 31 gennaio 1909, n. 37) e della Libia (Titolo VI, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356), quelle relative al trasferimento dell'aeronave e, naturalmente, quelle delle nuove Provincie.

²⁵⁵ Approvazione che di fatto avvenne con 11 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti. Cfr. *Atti della commissione delle assemblee legislative, libro delle obbligazioni*, cit., 411.

questa condizione per riconoscere efficacia reale di negozi giuridici i quali sono e rimangono già perfetti e completi nei loro elementi costitutivi»²⁵⁶.

Di fatto, nonostante la formale approvazione di cui si è detto, sin dalla prima bozza del Libro VI, datata novembre 1940, ogni riferimento all'efficacia reale della trascrizione risulta già pretermesso e la norma sugli “*effetti della trascrizione*” resterà invariata nelle bozze successive (II, II e VI), come pure nel relativo capo del Libro VI, pubblicato nel '41, e nel definitivo Codice civile.

La mancata adozione di un sistema di pubblicità costitutiva è peraltro alla base di una delle principali critiche mosse dalla dottrina al codice del 1942. La scelta dei *conditores* di risolvere a favore del l'usucapente il conflitto tra questi e l'avente causa a titolo derivativo dal precedente titolare, a prescindere dall'avvenuta trascrizione della sentenza accertante l'acquisto a titolo originario²⁵⁷, generava insicurezza degli acquisti.

Si tratta, probabilmente, di critica fondata, ma a condizione di porsi nella prospettiva teleologica di portare al massimo grado d'efficienza astratta il sistema pubblicitario. Occorre considerare che far delle risultanze formali di un registro l'unico vero strumento in grado di garantire la sicurezza della circolazione giuridica si scontrava con la *ratio* dell'istituto dell'usucapione consistente nel privilegiare chi impiega attivamente del bene, rispetto a chi ne ha la titolarità formale. Ed in un contesto storico nel qua-

²⁵⁶ Cfr. *ivi*, 409. È mirabile lo sforzo esegetico con il quale Piola Caselli mostrava di approvare formalmente l'innovazione patrocinata dal ministro Grandi, ma di fatto ne depotenziava la portata realmente innovativa. Tra le righe del verbale (n. 33) della riunione del 20 aprile 1940 sembra peraltro emergere la convinzione della maggioranza dei commissari che il passaggio all'efficacia reale fosse prematuro, sebbene la trascrizione avrebbe dovuto imporsi con maggior rigore, per garantirne la funzione pubblicitaria sia per l'acquistato valore di interesse pubblico, sia per fungere da ponte per il passaggio, auspicato per il futuro, ad un sistema nel quale fosse integrata nella logica di un catasto probatorio.

²⁵⁷ Il progetto della Commissione reale del '37 aveva previsto la trascrizione delle domande e delle sentenze volte ad accertare l'usucapione, precisando che restassero «sempre salvi i diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva». Cfr. Art. 365, COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile. Codice civile. Secondo libro. Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, Roma, 1937.

Del resto, alla funzionalizzazione della trascrizione all'interesse pubblico ed alla certezza del diritto oggettivo, era coerente attribuire prevalenza alla conoscibilità formale risultante da pubblici registri, rispetto al rapporto di fatto con la *res*.

Nelle prime bozze ministeriali del Libro della Tutela dei diritti la trascrizione delle domande dirette a far dichiarare verificata l'usucapione fu conservata, ma il *dies ad quem* dell'opponibilità al trascrivente degli atti trascritti o iscritti prima della trascrizione della domanda non fu più quella d'adempimento della formalità, ma quella «del verificarsi dell'usucapione». Cfr. art. 11, n. 5, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale*, Roma, 1940).

Nell'ultima versione del Libro “*della tutela dei diritti*” la norma sulla trascrizione delle domande d'usucapione scomparì, prevedendosi solo quella delle domande interruttive (art. 10, n. 5) e delle sentenze dichiarative (art. 46).

le s'era affermata con prepotenza l'esigenza di attribuire alla proprietà una "funzione sociale"²⁵⁸, contemperandone l'aspetto individualistico con le esigenze espresse dalla comunità, la scelta operata dai *conditores* appare tutt'altro che ingiustificata²⁵⁹.

L'esame delle quattro bozze ministeriali del Libro VI e dei successivi testi approvati consente di rilevare frequenti, ma poco significative, correzioni stilistiche oltre a ripensamenti sistematici quali l'anticipazione della Sez. XIII del Titolo IV, "Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori" per accorparla ad un nuovo Titolo II; al fianco di essi si registra tuttavia la modifica sostanziale di diversi articoli.

Rilevante, ad esempio, l'estensione del numero di fattispecie trascrivibili d'ufficio²⁶⁰, lo stralcio della previsione della trascrivibilità delle sentenze relative ai provvedimenti di nomina di amministratori di beni altrui, in caso di interdizione, inabilitazione o fallimento ed il ridimensionamento, con il meccanismo del rinvio, degli articoli relativi alla trascrizione relativamente ai beni mobili.

Modifiche di natura stilistica, probabilmente dovute alla presenza nelle commissioni ministeriali dei giusprocessualisti²⁶¹ o dovute a mere esigenze di coordinamento, interessarono la revisione del Libro VI in occasione della ripubblicazione nel corpo del Codice civile.

²⁵⁸ Finalità esplicitata anche nella Relazione al Re che accompagna il testo definitivo del Libro III del Codice civile ove si legge che «*la proprietà è riconosciuta e protetta perché è considerata come lo strumento più efficace e più utile per la produzione. [...] I beni devono essere diretti alla produzione e il proprietario non può impiegarli ai fini puramente egoistici, ma deve usarli in modo che producano la propria utilità e concorrano al raggiungimento di quei fini unitari*». Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 23. Si veda anche C.A. BIGGINI, *Riforma dei codici e diritto di proprietà*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, a cura della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, 1939, 68. Con riguardo al pensiero di Vassalli sul punto, cfr. S. PATTI, *La funzione sociale nella 'civiltà italiana' dell'ultimo secolo*, in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale*, cit., 26-28.

Più in generale sulla funzionalizzazione sociale del diritto di proprietà tra Otto e Novecento, cfr. A. IANNARELLI, *Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni*, *ivi*, 33-64 (e soprattutto 54-57).

Di una «preminente funzione sociale» della proprietà, giustificata dal dovere «di cooperare al benessere generale» e di «sacrificare» gli interessi privati in omaggio a quelli superiori dello Stato parla la commissione della Corte di Cassazione in carica di riferire sul progetto del libro Cose e diritti reali (1937). Cfr. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del II libro del Codice civile (Cose e diritti Reali)*, Stamperia Reale di Roma, Roma, 1938, 19.

²⁵⁹ E ciò a prescindere dalle difficoltà pratiche, espresse nella Relazione al Re che avrebbe comportato l'adozione di un sistema esemplato su quello tavolare. Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 1066.

²⁶⁰ È il caso della trascrizione del vincolo derivante dal patrimonio familiare costituito per testamento che doveva eseguirsi dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

²⁶¹ Ad esempio, la sostituzione del riferimento al "giudizio di espropriazione" con quello alla "esecuzione forzata".

Esaminando la normativa recepita dal nuovo Codice si riscontra un deciso ampliamento della gamma delle domande giudiziali trascrivibili; la conferma della scelta, già operata dal legislatore de '65, di escludere la retroattività reale per le azioni di risoluzione, rescissione, revocazione; ma soprattutto il ridimensionamento della retroattività reale delle azioni di nullità e annullamento. Nella maggior parte dei casi, infatti, il terzo di buona fede (soprattutto se acquirente a titolo oneroso), che non abbia rinvenuto nei registri immobiliari la trascrizione di una domanda giudiziale, è liberato dallo spettro dell'evizione ad opera di un precedente proprietario, con l'importante eccezione dell'azione di riduzione delle donazioni (la cui disciplina è ancora sbilanciata a favore dei legittimari), e salva l'usucapione ordinaria che continua a perfezionarsi *extra tabulas*.

Mediante la c.d. pubblicità sanante (ispirata alla disciplina della c.d. annotazione di litigiosità *ex artt.* 61-64 della legge tavolare²⁶²) venne, inoltre, fatto salvo l'acquisto del terzo in buona fede in caso di nullità o annullabilità del titolo del suo autore, subordinatamente al decorso di un certo periodo di tempo²⁶³ così, parzialmente, superando il principio opposto sancito esplicitamente dalla giurisprudenza formatasi sul Codice Pisanelli²⁶⁴.

Complessivamente, il sistema registrò anche un deciso movimento – grazie al notevole ampliamento delle fattispecie soggette a pubblicità immobiliare²⁶⁵ – nella direzione della completezza dei registri immobiliari.

Con l'attribuzione di importanti effetti civilistici alla trascrizione degli acquisti *mortis causa* (oltre che delle divisioni) infatti, era stato possibile raggiungere effettivamente l'obiettivo d'una miglior tutela dei terzi acquirenti e dei creditori²⁶⁶ e l'introduzione del principio di continuità – fondamentale ai fini dell'utilizzo dei registri immobiliari aventi un impianto "a base personale", la cui attuazione si garantiva con l'obbligo notarile della trascrizione – costituì il presupposto indispensabile per l'effettivo funzionamento dei registri immobiliari quale "stato civile" della proprietà. D'al-

²⁶² In tal senso L. MENGONI, *Problemi di diritto tavolare nel quadro dell'ordinamento italiano*, in *Atti del Convegno di studio sui problemi del libro fondiario*, Trento, 1972, 47. Per l'analogia tra la c.d. pubblicità sanante *ex art.* 2652, nn. 6 e 7, e l'usucapione tavolare, cfr. invece la relazione redatta da Leonardo Coviello al progetto della Commissione Reale per la riforma dei codici, del 1937, 157 ss.

²⁶³ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 1080.

²⁶⁴ Cfr. Cass. Roma 31 gennaio 1889, in *Annali Giur.*, 1889, 145; Cass. Roma 14 giugno 1893, in *Foro it.*, I, 1893, 751; Cass. Napoli 7 febbraio 1905, in *Dir. giur.*, XX, 1089.

²⁶⁵ Si pensi, tra l'altro, alla pubblicità dell'avveramento della condizione, delle vicende risolutive anche di matrice negoziale, delle convenzioni matrimoniali, ecc.

²⁶⁶ La sicurezza degli acquisti dall'erede o legatario è garantita dalla disciplina degli artt. 534 e 2652, n. 7, C.c., a sua volta mutuata dalla disciplina tavolare vigente nelle cc.dd. nuove province: cfr. G. PETRELLI, *Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e donatari*, in *Notariato*, 2005, 211 ss.

tra parte, l'introduzione dell'obbligo del notaio di trascrivere significò il superamento del c.d. principio di autoresponsabilità del richiedente nella formazione della nota di trascrizione; e l'ampliamento dei casi di legittimo rifiuto di trascrizione da parte del conservatore incrinò decisamente il dogma del ruolo meramente passivo del conservatore; tutte novità, queste, perfettamente coerenti con la natura di istituto di ordine pubblico ormai propria della trascrizione.

Quanto al titolo necessario per la trascrizione, il nuovo codice confermò la disciplina risultante dal codice Pisanelli e dalla legislazione di guerra. L'art. 2657 dispose la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della trascrizione; allo stesso tempo l'art. 2671 prevede l'obbligo a carico del notaio di trascrivere nel più breve tempo possibile. Il tutto in un contesto normativo che imponeva al pubblico ufficiale il controllo sulla capacità e legittimazione delle parti²⁶⁷ e gli vietava di ricevere o autenticare atti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume²⁶⁸.

Se si considera che il legislatore del '42 ha in qualche modo introdotto – con l'istituto della c.d. pubblicità sanante²⁶⁹ – un principio di pubblica fede dei registri immobiliari²⁷⁰ e che, nel contempo, al conservatore non competevano incisivi poteri di controllo della legalità sostanziale dell'atto²⁷¹, emerge ancor più chiaramente l'importanza del controllo di legalità ad opera del notaio, il cui intervento poteva rendere statisticamente irrilevanti le fattispecie di nullità, e con esse la concreta possibilità di lesione del diritto dell'originario alienante.

Il sistema del codice del 1942 venne così ad avvicinarsi notevolmente a quello dei libri fondiari, ed in particolare a quello austriaco, rispetto al quale le differenze apparivano ormai più di ordine quantitativo che qualitativo. Proprio nella grande attenzione alla tutela della sicurezza dei traf-

²⁶⁷ Cfr. art. 54 del R.D. n. 1326/1914.

²⁶⁸ Cfr. art. 28 della legge n. 89/1913.

²⁶⁹ Cfr. art. 2652, n. 6, C.c.

²⁷⁰ Sia pure subordinatamente al concorso di altre circostanze, quali il decorso del tempo, la buona fede, l'onerosità dell'acquisto.

²⁷¹ Dottrina e giurisprudenza sono concordi, sulla base del tassativo disposto dell'art. 2674 C.c., nel circoscrivere il controllo del conservatore ai profili formali ed estrinseci, esclusa la possibilità di rifiutare la trascrizione in presenza di vizi sostanziali dell'atto, e addirittura anche nel caso di radicale invalidità: cfr. N. COVIELLO, *Della trascrizione*, I, cit., 492 ss.; C. MAIORCA, *Della trascrizione degli atti relativi a beni immobili*, in *Comm. cod. civ. dir. da M. D'Amelio ed E. Finzi. Libro della tutela dei diritti*, Firenze, 1943, 17 ss.; S. PUGLIATTI, *La trascrizione immobiliare*, I, cit., 37 ss.; ID., *La trascrizione, II, L'organizzazione e l'attuazione della pubblicità patrimoniale*, Milano, 1989, 401 ss., 460 ss.; F.S. GENTILE, *La trascrizione immobiliare*, Napoli, 1959, 127 e 631; S. NATOLI, *Della tutela dei diritti. Trascrizione*, in *Commentario del Codice civile*, Torino, 1959, 228; L. FERRI-P. ZANELLI, *Della trascrizione*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1995, 345, 463 ss.; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, I, Milano 1998, 32, 404 ss.

fici, rispetto alla tutela della posizione dell'alienante e del proprietario originario è forse possibile è ravvisare addirittura un capovolgimento di principi, rispetto a quelli ricevuti dalla tradizione²⁷², in linea con il nuovo ruolo assegnato nel sistema del codice alla tutela dell'affidamento.

1.8. Considerazioni conclusive

La ricostruzione delle alterne vicende che interessarono l'istituto della trascrizione dalla fine del diciottesimo secolo alla metà del secolo XX e, in particolare, il raffronto tra i caratteri strutturali e funzionali che esso venne ad assumere nelle esperienze giuridiche esaminate nelle pagine precedenti, consente di trarre alcune conclusioni circa le linee guida che hanno segnato il divenire storico dell'istituto.

La Rivoluzione francese fu propugnatrice del principio della libera circolazione dei beni e, tra i necessari corollari di questo annoverò, a particolare presidio della sicurezza dei traffici, il principio della pubblicità dei negozi giuridici.

Sebbene il *nomen iuris* "transcription", sia comparso²⁷³ per la prima volta in appendice alla legge 27 settembre 1790, nel contesto di tale norma, e, a quanto consta, anche nella volontà del legislatore ad essa sottesa, la trascrizione non ebbe rango d'istituto autonomo; essa, pur condizionante la *transactio domini*, fu semplicemente una formalità adottata in sostituzione d'altre formalità cancellate d'imperio siccome dipendenti dalle corti feudali. La limitazione spaziale dell'applicazione della norma ai paesi "du nantissement" conferma, del resto, la sua natura di provvedimento necessitato e, in ogni caso, di scarsa o nessuna portata innovativa; di provvedimento, insomma, in relazione di sostanziale continuità con il passato prerivoluzionario.

Le aspettative di veder concretizzato sul piano normativo un compiuto ed efficiente sistema di pubblicità immobiliare davvero coerente con lo spirito dell'89, trovarono spazio, in particolar modo per l'influenza delle frange fisiocratiche delle assemblee legislative, nelle leggi gemelle del messidor anno III; ma tali provvedimenti, pubblicati in anticipo sui tempi, non ebbero mai concreta attuazione.

Con la legge del brumaio dell'anno VII il principio della pubblicità dei trasferimenti dei diritti su immobili ebbe, di fatto, concreta attuazione; e lo ebbe attraverso la previsione della trascrizione che, nella sostanza, fu investita della funzione di pubblicità costitutiva. Una funzione – l'attribuzione d'efficacia reale all'esaurimento di una prescritta formalità – in sé per nulla rivoluzionaria, ma rispetto alla quale fu enfatizzata l'idoneità ad

²⁷² Cfr. in tal senso, significativamente, A. PROTO PISANI, *La trascrizione delle domande giudiziali*, Napoli, 1968, 246-247.

²⁷³ In un dettato normativo, s'intende.

assicurare la conoscibilità dei negozi e lo stato dei pesi gravanti sui beni fondi; aspetto, quest'ultimo, che forse contribuì, soprattutto agli occhi dei commentatori ottocenteschi e del secolo scorso, a far ravvisare nella legge dell'anno VII il prototipo del moderno istituto della trascrizione.

Con la codificazione napoleonica ed in particolare con l'affermazione del principio consensualistico in essa consacrato, la funzione assegnata al sistema alla trascrizione entrò in crisi. L'attribuzione d'efficacia reale al mero consenso legittimamente manifestato, postulato dell'elevazione a canone normativo della volontà privata in omaggio ad una visione giusnaturalista ed illuminista, comportò necessariamente di privare del medesimo effetto ciò che l'aveva avuto con la legge di Brumaio, ossia la trascrizione.

A seguito dello svuotamento della sua funzione principale, l'istituto, contestualmente ridotto anche nella concorrente, ma secondaria, funzione pubblicitaria, fu relegato al rango di formalità marginale per la purgazione delle ipoteche. Del resto, il seguire fedelmente la stella polare della volontà imponeva di porre in risalto l'aspetto interno dei rapporti giuridici, lasciando in secondo piano l'interesse dei terzi, e, per certi versi, anche quello generale, alla pubblicità dei negozi giuridici.

Escludendo la singolare esperienza dello Stato della Chiesa, redivivo feudo del diritto comune, ove il sistema ipotecario poté ispirarsi autenticamente al modello della legge del brumaio, l'età della restaurazione, recependo sostanzialmente il sistema pubblicitario napoleonico, vide per lo più l'istituto languire come costola del sistema ipotecario.

Fu solo dalla metà del secolo, a partire dalla reinterpretazione datane nel 1851 dal legislatore belga, che l'istituto della trascrizione assurse a nuova vita, assumendo una connotazione realmente moderna ed una dignità autonoma.

Tale modello, inaugurato, appunto, dalla legge belga del '51, dal Codice estense e dalla legge francese del '55, recepì dalla normativa rivoluzionaria l'aspetto meramente oggettivo della formalità²⁷⁴, ma destinò ad essa, nella sua connotazione autenticamente moderna, una diversa funzione, maturata e divenuta indispensabile solo in seguito al consolidamento nelle coscienze giuridiche e nelle legislazioni della fondamentale scelta effettuata dal codificatore napoleonico, secondo la quale la proprietà si trasferisce per effetto del mero consenso.

Funzione la cui emersione progressiva negli assetti normativi successivi è rinvenibile anche attraverso il mutamento delle architetture sistematiche realizzate dalle diverse leggi di riforma: da "*costola*" del sistema ipotecario ad antecedente logico di esso; da mezzo di purgazione delle ipoteche, a presupposto essenziale, sempre preliminare, della legge ipotecaria; per divenire infine un autonomo istituto che, mantenendo una relazione

²⁷⁴ Il quale a sua volta era stato mutuato dalla "*realisation*" propria del Nantissement a cui lo stesso progetto belga, originariamente, si ispirò.

funzionale con il diritto delle ipoteche, considera codeste alla stregua d'ogni altro diritto reale, e trova una propria giustificazione quale correttivo del dualismo irriducibile tra libertà delle contrattazioni e garanzia dei terzi nell'affermazione del principio consensualistico.

Anche i *conditores* unitari, cui la scuola francese aveva fornito un deciso *imprinting*, strutturarono il sistema pubblicitario accolto nel codice Pisanelli in modo che la trascrizione confluisse nell'alveo del modello franco-belga²⁷⁵; modello che ne individua la mediata giustificazione economica nell'agevolazione e nello stimolo al credito fondiario e ne fonda la *ratio* giuridica sulla necessità di dotare l'ordinamento di un meccanismo pubblicitario volto a dirimere i conflitti intersoggettivi generati dalla rivendicazione di diritti contrastanti su un medesimo bene; conflitti resi possibili da un sistema di circolazione degli immobili che aveva fatto proprio il portato dell'art. 1138 del *Code Napoléon*.

L'istituto della trascrizione, così come si affermò alla metà dell'800 e così come fu recepito nel nostro primo codice unitario, più che il perfezionamento del modello varato dalle leggi rivoluzionarie, potrebbe dunque considerarsi frutto del compiuto sviluppo del principio consensualistico; non un prodotto, quindi, della mera idealità pubblicitaria, del resto sempre tesa alla logica ipotecaria. L'acquisita incontestabilità del citato principio ed il determinante peso assunto nelle decisioni legislative dalle ragioni dell'economia, anche a discapito dell'intrinseca logica giuridica, furono, insomma, le principali cause che determinarono lo specificarsi della funzione della trascrizione nei termini esclusivi della pubblicità dichiarativa.

La crisi dello stato liberale e della *Weltanschauung* che ne costituiva il fondamento ideale, avvenuta dopo un cinquantennio d'onorato servizio, rese obsoleto agli occhi dei giuristi, dei politici e degli economisti il sistema di pubblicità immobiliare realizzato con il Codice del 1865.

²⁷⁵ Va rilevato come nella medesima famiglia sia tuttavia ravvisabile una differenza di fondo, che pur lasciando inalterata la funzione della trascrizione, incide sulla sua effettività. Tra la legge belga da un lato, e l'analoga normativa francese ed italiana dall'altro, v'è, infatti, una differenza saliente; mentre per la prima fino all'adempimento dell'onere di trascrizione, i titoli traslativi «*ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude*», per le altre non viene dato rilievo alla buona fede soggettiva risolvendosi la questione ponendo l'accento sull'effettiva conoscibilità dell'atto.

Con l'obiettivo di tutelare la buona fede individuale il legislatore belga ha finito per vulnerare gravemente l'efficacia dell'istituto il quale tende invece alla tutela della buona fede pubblica: mancherebbe, infatti, la certezza dei diritti e verrebbe scossa la certezza del credito fondiario qualora i dati risultanti dai registri immobiliari si potessero eliminare in tutto od in parte dall'esito di prove malsicure o magari fallaci, necessarie per determinare se in quel tal giorno il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza di un titolo anteriore al suo e derivante dal medesimo autore.

Più coerente, dunque, appare la scelta del legislatore francese, seguita dall'italiano, disponendo energicamente che gli atti ed i contratti non resi pubblici «non hanno effetto» rispetto ai terzi che hanno acquistato e mediante trascrizione ed hanno conservato diritti sull'immobile, senza distinguere tra terzi in buona e malafede.

Se anche i progetti Filomusi Guelfi e Gianturco si mantennero strettamente aderenti al solco del tradizionale sistema franco-belga implementando semplicemente il novero delle fattispecie trascrivibili ai fini di una maggior coerenza sistematica dell'istituto, già dai lavori legislativi e dalle discussioni – parlamentari e dottrinarie – attorno al progetto Scialoja cominciò a farsi strada l'idea dell'elaborazione di un sistema che non mirasse solamente alla predisposizione di un criterio di prevalenza di uno fra più titoli ugualmente validi, bensì alla realizzazione di un più ampio apparato pubblicitario posto a presidio del credito e dei terzi.

Alla consapevolezza della potenziale duplice funzione, emergente, di fatto, in tutti i progetti successivi a quello della Commissione Reale pubblicato nel 1937, si affiancò la novità (ma sarebbe forse possibile parlare di ritorno) dell'attribuzione d'efficacia reale alla formalità della trascrizione; novità il cui scopo pratico, forse, non mirava ad altro che stimolare gli interessati alla trascrizione degli atti e ad impedire che sfuggissero ad essa negozi che si riferissero a costituzione, trasferimento, modificazione o rinuncia di diritti reali immobiliari; ma le cui ripercussioni sistematiche non potevano certo dirsi di poco momento.

I giuristi che fecero parte dei comitati ministeriali istituiti del Guardasigilli Grandi a partire dal '39, pur ripudiando la soluzione dell'efficacia reale, siccome troppo ardita e ritenuta inattuabile a causa dello stato del catasto italiano, ricondussero l'istituto alla funzione di mezzo di pubblicità non mancando, però, di strutturare il tessuto normativo in modo da farne risaltare il valore di interesse pubblico, nel senso di ottenere il funzionamento dei registri immobiliari quale "stato civile" della proprietà; scelta, del resto, coerente con le concezioni d'individuo, società, Stato e del loro rapporto emerse a partire dalla fine dell'800, rielaborate negli anni della prima guerra e fatte proprie e portate a compimento con la codificazione del 1942²⁷⁶.

Stando così le cose, non è forse azzardato relativizzare anche l'espressione secondo-ottocentesca della trascrizione, considerandola come la riprova del deciso polimorfismo funzionale che ha caratterizzato storicamente l'istituto: dalla pubblicità costitutiva, propria della prima fase, ove la formalità, anche in conseguenza degli stretti legami con l'*ancien regime*, è elevata al rango di elemento essenziale ai fini della *traslatio dominii*; alla pubblicità dichiarativa, tipica della seconda fase, ove la trascrizione, sulla base di sollecitazioni economiche, assume finalità eminentemente ed esclusivamente protettive del diritto dei singoli; per finire con la pubblicità notizia, affian-

²⁷⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente, II, Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947*, Roma, 1970, 1493 s.; I. STOLZI, *Private, public and collective: the twentieth century in Italy from fascism to democracy*, in M.R. MADSEN-C. THORNHILL (ed.), *Law and the formation of Modern Europe*, Cambridge, 2014, 145-178, *passim*.

catasi progressivamente alla precedente, a partire dalla codificazione del '42, con lo scopo di fornire, a chiunque possa avervi interesse, completezza d'informazione intorno alla condizione giuridica degli immobili.

2. Il diritto delle prove, l'incerto limes tra sostanza e rito e l'influenza della scienza processualciviltistica

Per quello che concerne il "diritto delle prove", il codice Pisanelli, collocando la materia nel Capo V del Titolo "Delle obbligazioni e dei contratti in genere" (art. 1312-1377 C.c.), era rimasto sostanzialmente fedele alle scelte del legislatore napoleonico²⁷⁷, il quale aveva considerato tali regole come complemento di quelle sulla natura, sugli effetti, sulle specie e sull'estinzione delle obbligazioni²⁷⁸. La scelta dei *conditores* unitari, comunque, non era stata affatto scontata poiché l'esempio dei codici della restaurazione aveva loro offerto un panorama eterogeneo di possibili soluzioni alternative.

Se è vero, infatti, che il Codice del Regno delle due Sicilie (parte prima: leggi civili) ed il Codice albertino avevano seguito il modello francese²⁷⁹, quelli parmense ed estense avevano collocato la disciplina della prova in calce ai rispettivi libri III, conferendo ai titoli ad essa dedicati un maggior respiro sistematico²⁸⁰; la legislazione austriaca, infine, salve alcune norme relative ai "mezzi" ammissibili per la prova dei confini²⁸¹ e ad alcune presunzioni legali²⁸², neppure aveva collocato la disciplina nel Codice civile, bensì, integralmente, in quello di rito²⁸³.

All'accennata potenziale alternativa "topografica" non corrispondeva, però, un altrettanto varia articolazione strutturale dei mezzi di prova, posto

²⁷⁷ Nel *Code civil*, il diritto delle prove era collocato sub rubrica "de la preuve des obligations, et de celle du paiement". Nella scelta i *conditores* transalpini furono ampiamente tributari della quarta parte del trattato delle obbligazioni del Pothier, dedicata, appunto alla «*preuve tant des obligations que de leurs paiemens*». Cfr. R.J. POTHIER, *Traité des obligations, selon les regles tant du for de la con science, que du for extérieur*. II, Paris, 1764, 307 ss.

²⁷⁸ Cfr. *Proces-verbaux du Conseil d'Etat, contenant la discussion du projet de Code civil*, Paris, An IX-XII, IV, 218 ss.; *Motivi, rapporti e discorsi per la discussione del codice civile di Napoleone il grande. Nuova traduzione italiana*, Firenze, 1806, t. III, II, 187 ss.

²⁷⁹ Cfr. *Codice per lo Regno delle due Sicilie. Leggi Civili*, artt. 1269 ss., Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna, artt. 1408 ss., in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia*, Torino, 1845.

²⁸⁰ Cfr. *Codice civile per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla*, artt. 2260 ss., in *Collezione completa*, cit.; *Codice civile per gli Stati Estensi*, Modena, Modena, 1851, artt. 2328 ss.

²⁸¹ Cfr. *Codice civile generale austriaco*, Milano, 1815, § 825.

²⁸² Cfr. *ivi*, §§ 924-927.

²⁸³ Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1815, §§ 160-302.

che tutti i modelli a cui il legislatore unitario poteva ispirarsi adottavano la partizione tradizionale che li scindeva in prova documentale (atto pubblico e scrittura privata), presunzioni, testimonianza, confessione e giuramento); partizione, del resto, frutto di una elaborazione razionale dei "modi" di ricostruzione dei fatti storici e dunque ben difficilmente modificabile.

Anche sul piano della regolamentazione specifica dei singoli "mezzi", nel primo codice unitario²⁸⁴, non si registrarono, dunque, modifiche di rilievo rispetto alla normativa francese, salvo gli aggiornamenti introdotti al fine di portare le norme al passo con l'evoluzione tecnologica²⁸⁵. D'altro canto, all'epoca della preparazione del codice del '65, i principi fondanti "il diritto delle prove" non furono oggetto di particolari critiche, al punto che il ministro Pisanelli poté presentarli alla Camera come «pacifici in dottrina e giurisprudenza»²⁸⁶.

Alla vigilia dei lavori della seconda codificazione civile, nell'ordinamento giuridico italiano il diritto delle prove restava, di fatto, disperso fra tre codici²⁸⁷; situazione dipendente più che da un difetto del legislatore, da una certa ambiguità della materia stessa, che alimentava, anche nelle indagini più meditate²⁸⁸, incertezze nella sua stessa definizione²⁸⁹. Il diritto processuale, del resto, era ancora solidamente strutturato sul terreno del diritto sostanziale al punto che la pratica forense, il linguaggio legislativo e perfino la concezione scientifica si muovevano, spesso ambiguamente, in un continuo scambio tra il concetto della "esistenza" del diritto e il concetto della sua "prova".

Nonostante tali oggettive difficoltà, in vigenza dei codici del '65, la dottrina, guidata soprattutto dal Chiovenda²⁹⁰, aveva saputo unificare concettualmente una disciplina di fatto smembrata più o meno arbitrariamente;

²⁸⁴ Lo stesso vale per i codici preunitari, con l'esclusione del Codice parmense il quale non conteneva alcuna limitazione all'ammissibilità della prova testimoniale in relazione al valore. Cfr. art. 2297 *Codice civile per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla*, artt. 2260 ss., in *Collezione completa*, cit.

²⁸⁵ Cfr. intervento di Pasquale Stanislao Mancini durante la discussione alla Camera dei Deputati sul progetto della legge 2 aprile 1865 (tornata del 22 febbraio 1865), in S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., II, 193.

²⁸⁶ Cfr. *Del progetto di Codice civile pel Regno d'Italia presentando al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino, 1863, 46.

²⁸⁷ I due codici privatistici e quello di rito civile.

²⁸⁸ Ad esempio, in quella di Nicola Coviello; cfr. N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*. Milano, 1915, 515 ss.

²⁸⁹ Ambiguità, del resto, riflessa – e forse determinata – anche dalla polivalenza del termine "prova" nella cui area semantica possono ricomprendersi significati allusivi al mezzo così come al risultato probatorio. Cfr. B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 3 ss.

²⁹⁰ Negli ultimi anni del '800, mentre per alcuni istituti la discussione circa il loro "vero" carattere era ancora viva, in ordine alla disciplina delle prove ogni dissenso era cessato ed i civilisti ne avevano tranquillamente abbandonato lo studio ai processualisti.

in particolare affermando e riuscendo a far prevalere il principio che ciascuna norma andasse considerata per la sua propria natura, secondo il suo oggetto e il suo contenuto, indipendentemente dalla sua collocazione in una od altra parte della legislazione²⁹¹.

Portare a compimento un'opera d'unificazione concettuale non è mai cosa facile o scontata. Lo era ancor meno nel caso di specie, dovendosi fare i conti con la relativa autonomia, anche interpretativa, dei codici di merito (civile e commerciale) e rito. L'operazione, peraltro, finiva con tradursi a che nei termini di una critica di natura sistematica all'impostazione dei codici vigenti.

Lo sforzo dottrinale teso all'unificazione aveva raggiunto la sua massima espressione nel 1915 con la pubblicazione da parte di Francesco Carnelutti de *"La prova civile"*; opera nella quale l'eminente giurista, sulla base della dottrina italiana precedente²⁹², ma soprattutto sul modello delle opere di Von Tevenar, Collmann, Heusler e Stein²⁹³, aveva cercato di costituire dalla disciplina delle singole prove un vero e proprio *"sistema della prova civile"*; obiettivo realizzato, per dirla con lo stesso Carnelutti, attraverso la ricomposizione in un sistema di istituti «dispersi per tutte le vie del diritto privato»²⁹⁴.

E sotto questo profilo è chiaro che l'inquadramento sistematico svolgesse un ruolo pratico rilevante poiché, cooperando ad organizzare nozioni e ad enucleare principi, consentiva di colmare in via interpretativa le lacune di una disciplina frammentaria²⁹⁵.

Elaborate le necessarie basi dottrinali, agli occhi dei giuristi mancava solamente l'occasione propizia che consentisse di tradurre la teoria in diritto positivo e, in particolare, di correggere la distribuzione delle norme in parola, ormai percepita come irrazionale, per riportarle tutte, armonicamente coordinate, al loro posto *"naturale"*. Quest'occasione sembrò giunta, allorché, a livello politico, venne presa la decisione di riformare simultaneamente i codici civile e di procedura civile.

²⁹¹ Cfr. E.T. LIEBMAN, *Norme processuali nel Codice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 3, I, 1948, 154; V. ANDRIOLI, *Studi sulle prove civili*, Milano, 2008, 6.

²⁹² Ad esempio, l'opera di G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, Firenze, 1884, III, § XX e C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, Firenze, 1904.

²⁹³ Sulla scorta del Chiovenda, la scienza giusprocessualistica italiana, per quanto concerne il diritto delle prove è vistosamente tributaria delle riflessioni della processualistica tedesca, in particolare di alcune fortunate opere, quali, J.W. VON TEVENAR, *Theorie der Beweise im Civilprozeß*, Magdeburg, 1805; K.C. COLLMANN, *Grundlinien einer Theorie des Beweises im Civilprozeß*, Braunschweig, 1822; F. STEIN, *Das Private Wissen des Richters*, Leipzig, 1893; A. HEUSLER, *Die Grundlagen des Beweisrechts*, Tübingen, 1879; R.F. VON CANSTEIN, *Die Grundlagen des Beweisrechtes*, in *Zeit für deut. Civilprozesses*, 1880, 324 ss.

²⁹⁴ Cfr. F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1947, 5.

²⁹⁵ Cfr. G. VERDE, *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 603.

In effetti, i progetti succedutisi dal Titolo I, Capo VI del "Codice delle obbligazioni e dei contratti" del '27²⁹⁶, passando per l'appendice al progetto preliminare del Libro delle obbligazioni (libro presentato alla Commissione delle Assemblee Legislative nei primi mesi del '40), per finire con le bozze del Libro "della tutela", delle citate riflessioni dottrinali risultano, in qualche misura, tributari.

Si è già accennato nel secondo capitolo come, a causa dell'astratta idoneità del diritto delle prove a collocarsi sul confine tra in diritto sostanziale e quello processuale, già in seno alla commissione italo francese si fosse posta la questione se lasciare tale materia nell'alveo del primo, ovvero se ricollocarla integralmente in quello del secondo. E, del resto, il fatto che le coeve legislazioni straniere (diverse dalla francese) prese in considerazione dalla commissione – ed in particolare quella dell'impero germanico²⁹⁷, l'austriaca²⁹⁸, e la svizzera²⁹⁹ –, disciplinassero l'intero diritto delle prove nei codici processuali e non in quelli civili rendeva necessario, quantomeno, affrontare la questione³⁰⁰.

In seno alla commissione prevalse la soluzione favorevole al mantenimento della disciplina nel Codice civile, sulla base dalla convinzione, espressa nella relazione accompagnatoria al progetto, che la prova fosse condizione essenziale per l'attuazione pratica del diritto e che quindi ne assumesse un'irrinunciabile funzione di certificazione e di tutela³⁰¹. Riconoscimento di una esplicita utilità stragiudiziale che determinò, in sede dei comitati ministeriali alle prese, successivamente, con la redazione del Libro "della tutela"³⁰², l'allestimento, per esse, di un titolo autonomo collocato "prima" e "fuori" dalla tutela giurisdizionale.

²⁹⁶ Che sarà riprodotto, come più volte ricordato, nel progetto del Libro IV "Delle obbligazioni e dei contratti" pubblicato nel 1936.

²⁹⁷ Cfr. *Civil Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877*, in *Reichs-Gesetzblatt n. 6 den 19. Februar 1877*, Berlin, 1877 e la successiva *Civilprozeßordnung, vom 17. Mai. 1898*.

²⁹⁸ Cfr. *Civilprozeßordnung. Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche, Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten*, Wien, 1896.

²⁹⁹ Né il *Codice federale delle obbligazioni, in vigore dal primo gennaio 1883*, Berna, 1882; né la *Legge federale completante il Codice civile svizzero. (Libro quinto. Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911)*, Berna, 1911, prevedevano, infatti, disposizioni sulla prova.

³⁰⁰ La scelta di collocare il diritto delle prove "fuori" dal Codice civile era stata compiuta anche legislatore sassone del 1863 che pure, rispetto agli altri codici d'area germanica, prevedeva, tra le «*allgemeine Bestimmungen*», alcune norme (§§171-175) dedicate alla prova in generale raccolte sotto la rubrica «*beweis des rechte*». Cfr. *Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen*, cit.

Sulla codificazione civile sassone si veda ancora utilmente, cfr. DÖLEMEYER B., *Kodifikation und Gesetzgebung des allgemeinen Privatrechts. Achter Abschnitt: Deutschland, in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, III/2, Das 19. Jahrhundert.*, München, 1982, 1403-1625.

³⁰¹ Cfr. § 26, Relazione al progetto italo francese.

³⁰² Anche sulla base del voto espresso in seno alla C.A.L. di estendere il nome del titolo con riferimento alla «conservazione ... dei diritti».

Tra l'altro, a differenza di quanto si sarebbe potuto prevedere, tra gli esperti cui era stata commessa la preparazione del Codice civile e del codice processuale, non vi furono particolari obiezioni alla scelta di mantenere le prove nel Codice civile; anche Andrioli, Calamandrei e Redenti diedero il loro *placet*.

Del resto, sebbene i processualisti avessero preteso di ricondurre al dominio della propria disciplina gli istituti in parola (tanto che Chiovenda, seguendo l'esempio del Mattiolo³⁰³, aveva incluso nei *Principii* e più tardi nelle *Istituzioni* la teoria delle prove³⁰⁴; ed anche Carnelutti, nelle *sue Lezioni*, nel *Sistema*³⁰⁵ e nel progetto di codice di procedura civile³⁰⁶, aveva seguito la stessa strada), a mano a mano che si faceva più approfondita la riflessione intorno ai rapporti tra il diritto sostanziale e il diritto processuale, la dottrina prevalente³⁰⁷ si persuadeva che, per quanto funzionali al processo, sul piano sistematico le prove lo precedessero *logicamente*, sì che, dunque, dovessero rimanere collocate all'interno del Codice civile³⁰⁸.

Maturato questo orientamento, le successive scelte del legislatore di "commercializzare" il diritto civile unificando il diritto delle obbligazioni e di "ricollocare" il diritto delle prove dall'alveo tradizionale³⁰⁹ ad un libro autonomo, estese ed amplificò l'ambito di efficacia delle norme, conferendo loro una *vis* espansiva, direttamente emanante dall'autonoma collocazione sistematica codicistica, di cui prima difettavano. L'inserimento nel Libro VI, a suo modo una "parte generale", ne garantiva, infatti, la potenziale³¹⁰ applicazione a tutte le fattispecie civilistiche (*rectius*: privatistiche) codificate e non solo ai rapporti obbligatori. Aspetto essenziale, quest'ultimo, che i

³⁰³ L. MATTIROLI, *Trattato di diritto giudiziario civile*, Torino, 1902, II e III, n. 277 e ss., 265 ss.

³⁰⁴ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, §§ 55 s., 782 ss. e § 60 s., 813 ss.; § 78 s., 906; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935-1936, I, § 15, 338 ss.; II, §§ 55 s., 405 ss.

³⁰⁵ F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1933, n. 143, 385 ss. e III, nn. 227 s., 234 ss.; ID., *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1936, I, 279 s. e 374 s.

³⁰⁶ Cfr. F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile. Parte I: Del processo di cognizione. Parte II: Del processo di esecuzione*, Padova, 1926, artt. 104 ss.

³⁰⁷ L'unica voce discordante fu quella, severa, di Liebman sul cui giudizio al Codice civile dovette forse avere qualche peso il trattamento riservatogli dal Regime che lo promulgò. È noto, infatti, che il processualista italiano, colpito dalle leggi razziali del '38 esulò in Sud America per essere poi reintegrato nell'insegnamento solo nel 1945.

³⁰⁸ Ciò nondimeno Carnelutti, nelle *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1943, riteneva comunque di contenere, seppur in termini strettamente riassuntivi, l'istituto delle prove.

³⁰⁹ Come abbiamo avuto modo di vedere sin dalla riflessione di Pothier il diritto delle prove era collocato nell'alveo di quello delle obbligazioni. Cfr. *supra*, 155, nota 277.

³¹⁰ Salve le eccezioni e limitazioni che le singole fattispecie a tale applicazione potessero. Si pensi, ad esempio, al caso dei diritti indisponibili.

giuristi di Grandi vollero sottolineare in occasione della presentazione alla C.A.L. della bozza ministeriale sulle prove rubricando il Titolo "Della prova dei diritti"; specificazione successivamente stralciata, ma che, evidentemente, presentandosi la bozza, per la prima volta, quale appendice al Libro delle obbligazioni, voleva sottolineare proprio la portata generale del titolo.

Sebbene il diritto delle prove accolto nel nuovo codice sia strutturato sulla falsariga di quello precedente, l'esame analitico delle fonti rivela scelte normative originali idonee a svelare lo "spirito" che i *conditores* intesero infondere alla disciplina. E ad almeno quattro istituti appartengono le norme da cui è stato possibile trarre utili elementi in tal senso: segnatamente la confessione, gli oneri probatori, la scrittura privata e la prova testimoniale.

La funzione – scontata – di "mezzi" razionali per attestare in sede giudiziale o stragiudiziale fatti storici giuridicamente rilevati può, infatti, atteggiarsi diversamente a seconda dell'interesse che con essi il legislatore voglia prioritariamente assicurare³¹¹.

Rispetto alla normativa del 1865 il nuovo codice ridimensionava significativamente il valore probatorio della confessione e ne ammetteva la revocabilità anche in caso di violenza.

Quanto alla confessione giudiziale, le relative norme stabilivano, infatti, che nel caso di dichiarazioni sfavorevoli al confitente rese contestualmente ad altre volte ad infirmare l'efficacia del fatto confessato, il valore probatorio della dichiarazione, che in vigenza del codice Pisanelli era quello di piena prova, ossia di prova legale³¹², venisse rimesso al libero apprezzamento del giudice³¹³; principio che fu sancito anche quanto alla confessione stragiudiziale, nel caso in cui fosse resa a terzi³¹⁴. Ed è da segnalare che il progetto italo francese (e quindi anche il progetto di Libro IV del '36), in termini di ridimensionamento era andato ben oltre, rimettendo al libero apprezzamento del giudice anche il valore della confessione stragiudiziale resa alla controparte³¹⁵.

Poiché confessare è un modo di disporre dei propri diritti, circoscrivere l'efficacia della confessione e rimetterla, in diversi casi, all'apprezzamento del giudice, equivale, da un lato, a limitare l'autonomia privata, dall'altro ad aumentare i poteri di controllo dell'autorità giudiziaria sulla formazio-

³¹¹ Sul concetto di "mezzi di prova razionali", cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., 481, nota 134.

³¹² Cfr. art. 1357, 1358 Codice civile (1865).

³¹³ Cfr. art. 2733 Codice civile (1942).

³¹⁴ Cfr. art. 2735 Codice civile (1942).

³¹⁵ Cfr. art. 308 progetto Libro IV, Obbligazioni e Contratti (1936). È da segnalare una decisa tendenza dei compilatori di tale libro a portare alle estreme conseguenze principi che, pur condivisi in seno ai comitati ministeriali operativi dal '39, trovarono espressione normativa più moderata. Al caso citato e salve le considerazioni che seguiranno nel testo, può aggiungersi la subordinazione del deferimento del giuramento decisorio alla preventiva autorizzazione del magistrato (art. 311 del progetto Libro IV, Obbligazioni e Contratti); scelta normativa abbandonata nei progetti successivi.

ne della “*verità processuale*”. Il tutto nel segno della tendenza ad incrementare il controllo pubblicistico sul processo.

Seppur in modo diverso, l'introduzione (sin dalla bozza I del Libro della Tutela³¹⁶) della revocabilità (*rectius*: invalidabilità) della confessione per violenza³¹⁷, al fianco del tradizionale errore di fatto, tinge poi la disciplina di una connotazione morale: con tale norma, infatti, lo Stato si fa garante del fatto che la confessione estorta con la violenza giammai possa profittare all'estorsore, ancorché i fatti confessati siano veri.

Di segno analogo, poiché confermano, seppur con qualche ondeggiamento, una certa tendenza verso la progressiva limitazione dell'autonomia privata in favore di un maggior controllo autoritativo sulle contrattazioni individuali, sono le variazioni che interessarono la norma sulla derogabilità degli oneri probatori³¹⁸; norma affatto sconosciuta al codice Pisanelli.

Introdotta nell'art. 70 del progetto ministeriale di Libro delle obbligazioni (bozza I del 1° maggio 1940), tale disposizione prevedeva la nullità di qualsiasi patto diretto ad invertire o modificare l'onere legale della prova; l'art. 59 della bozza I del Libro della Tutela, in parziale riforma, circoscrisse l'ambito della sanzione alle convenzioni relative all'inversione o la modifica dell'onere aventi ad oggetto diritti indisponibili³¹⁹; e la versione definitiva (art. 55 del Libro VI), immutata nel Codice del '42 (art. 2698 C.c.) tornava a ridimensionare l'autonomia privata estendendo la nullità ai casi in cui la modificazione pattizia dell'onere rendesse «eccessivamente difficile l'esercizio del diritto» ad una delle parti contraenti³²⁰.

La tendenza ad imporre limiti all'autonomia delle parti attraverso la riduzione dell'efficacia dei mezzi prova emerge anche con riguardo alla disciplina delle prove documentali. E, infatti, la determinazione del valore probatorio della scrittura privata, nella stesura definitiva, assunse una connotazione più “*sensibile*” all'interesse pubblico.

L'art. 4 dello schema ministeriale sui mezzi di prova aveva disposto che la scrittura privata sottoscritta e riconosciuta da colui contro il quale era prodotta, o legalmente considerata come riconosciuta, facesse fede come l'atto pubblico; la Commissione delle Assemblee legislative, disapprovan-

³¹⁶ Cfr. art. 90, Bozza I, progetto ministeriale del Libro “*della tutela dei diritti*” (1940).

³¹⁷ Cfr. art. 2732 Codice civile (1942).

³¹⁸ Per una ricostruzione della dottrina tedesca ottocentesca sui c.d. patti probatori cfr. T.M. PEZZANI, *Il regime convenzionale delle prove*, Milano, 2009, 7 ss.

³¹⁹ «Convenzioni su l'onere della prova. Sono valide le convenzioni, con le quali è invertito ovvero modificato l'onere della prova, salvo che si tratti di diritti non disponibili dalle parti». Cfr. 59 Progetto ministeriale del Libro “*della tutela dei diritti*”, bozza I (1940).

³²⁰ «Patti relativi all'onere della prova. – Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione e la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto». Cfr. art. 2698 Codice civile (1942).

do esplicitamente l'equiparazione, propose invece di stabilire che chi avesse riconosciuto una scrittura non potesse più impugnarla, neanche di fronte ai terzi³²¹; le ultime bozze del Libro VI³²², infine, recependo l'orientamento emerso in seno alla commissione parlamentare, con formula radicalmente diversa da quella adottata nell'art. 1320 del codice del '65³²³, che confondeva l'efficacia probatoria delle dichiarazioni con quella del documento, affermava che la scrittura faceva prova quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi le avesse sottoscritte.

Utili spunti di riflessione possono, infine, trarsi anche dalla disciplina circa i limiti alla prova testimoniale accolta nel nuovo Codice. Materia la cui sistemazione si era dimostrata problematica sia in considerazione della diversità di disciplina accolta nel vecchio Codice civile ed in quello di commercio, sia per la difficoltà di contemperare in un regime generale le legittime diffidenze che in materia contrattuale quel mezzo di prova suscitava, con le esigenze della tutela della buona fede³²⁴.

Il Codice Pisanelli aveva previsto una generale limitazione alla prova per testi delle convenzioni nel caso in cui il valore di esse superasse una certa soglia o se la capitolazione relativa avesse ad oggetto fatti contraddetti documentalmente, o patti aggiunti a scritti prodotti, salve le eccezioni al divieto d'ammissione poste dagli articoli 1347 e 1348³²⁵; il progetto del Libro IV del '36 (e, prima di esso, negli identici termini, il progetto italo francese) si era posto nello stesso alveo; la prima bozza ministeriale del Libro della tutela, invece, *recependo il voto dei processualisti*³²⁶ ed ispirandosi al sistema della procedura civile austriaca, escluse ogni tipo di limitazione di valore³²⁷ all'ammissibilità della prova per testi³²⁸.

³²¹ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., verbale n. 31, 418.

³²² «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».

³²³ «La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quello che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa».

³²⁴ Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Libro della tutela dei diritti, Relazione*, Roma, 1941, 20.

³²⁵ Gli articoli citati consentivano di derogare al divieto della prova testimoniale nei casi in cui vi fosse un principio di prova scritta, non fosse stato possibile al creditore procurarsi prova scritta e quando la prova scritta fosse stata perduta a causa di un evento riconducibile al caso fortuito od alla forza maggiore.

³²⁶ *In primis* l'Andreoli.

³²⁷ Restava però valido il divieto d'ammissione nel caso in cui volesse provarsi per testi una circostanza aggiunta o contraria al contenuto contrattuale di un documento. Cfr. art. 81 Progetto ministeriale del Libro "della tutela dei diritti", bozza I (1940).

³²⁸ «Ammissibilità della prova testimoniale. Per far luogo all'ammissione della prova testimoniale dei contratti, l'autorità giudiziaria deve tener conto della qualità delle parti, della

Sebbene in sede di formulazione definitiva³²⁹ i *conditores* optassero per il ripristino delle limitazioni generali di valore, nondimeno, ispirandosi alla normativa commercialistica, attribuirono espressamente al giudice un ampio potere discrezionale di superarle³³⁰. Ciò che può intendersi, indirettamente, come una deroga al principio dispositivo del processo in favore dell'accertamento della verità sostanziale in luogo di quella endoprocessuale; ennesimo spiraglio, dunque, attraverso il quale l'interesse pubblico poteva insinuarsi nel processo civile.

Pur in un ambito, quale quello dei mezzi di prova, che, per la propria natura strumentale e tecnica non sarebbe parso tra i più idonei a farsi rivelatore delle scelte di fondo adottate dal legislatore del '42, l'esame condotto nelle pagine che precedono consente di formulare alcune significative conclusioni.

La scelta di collocare (*rectius*: di lasciare) il diritto delle prove nel Codice civile e, nell'alveo di questo, di inserirlo in un libro dalla portata generale, corrispose, in parte, ai *desiderata* della più autorevole dottrina coeva e fu resa possibile dell'attività di sistematizzazione da questa svolta a partire dalla fine dell'800, oltreché dalla scelta di sopprimere il Codice di commercio e, conseguentemente, di unificare il diritto delle obbligazioni.

Essa, tuttavia, rispecchia anche la volontà del legislatore di concepire la prova non solo come uno strumento, destinato ai privati, per la dimostrazione dei loro diritti soggettivi, ma anche come un mezzo finalizzato all'attuazione del diritto oggettivo; concezione che trova puntuale conferma nei contenuti specifici delle norme del '42 che, rispetto al modello del '65, comportarono innovazioni di rilievo ed in particolare nella disciplina della confessione e del giuramento, come in quella sugli oneri probatori e sulla prova per testi; regole dalle quali emerge una significativa tendenza alla limitazione dell'autonomia privata ed all'incremento dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria sul processo: caratteri coerenti con una concezione decisamente pubblicistica di quest'ultimo.

3. Il titolo della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

3.1. Le disposizioni generali

Le disposizioni del Titolo III del Libro “*della tutela*” disciplinano i mez-

natura del contratto e di ogni altra circostanza». Cfr. art. 80 progetto ministeriale del Libro “*della tutela dei diritti*”, bozza I (1940)

³²⁹ Cfr. art. 2721 Codice civile (1942).

³³⁰ Cfr. secondo comma dell'art. 2721 Codice civile (1942) la cui norma derivato dall'art. 44 del Codice di Commercio (1882).

zi che l'ordinamento giuridico appresta per la realizzazione dei diritti sul patrimonio dell'obbligato, regolando, in tal modo, il "momento" della responsabilità patrimoniale, del debitore.

Il titolo, nella versione definitiva, si presentava (e si presenta) diviso in cinque capi: il primo dedicato alle disposizioni generali, il secondo ai privilegi, il terzo al pegno, il quarto alle ipoteche e il quinto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Le disposizioni circa la c.d. "responsabilità generica" del debitore attestano una significativa innovazione rispetto alla disciplina previgente.

Il codice Pisanelli le conteneva nel Titolo XXIII del Libro III dedicato ai Privilegi ed alle Ipoteche³³¹; il Libro della tutela riserva loro, con autonoma rubrica "responsabilità patrimoniale", il primo articolo del Capo I del Titolo III³³².

Lo svincolo dalla materia dei privilegi evidenziò la valenza autonoma alle norme sulla responsabilità patrimoniale quali presidio di tutela esterna di ogni rapporto obbligatorio; e la scelta di porre la responsabilità patrimoniale del debitore a fondamento della protezione di tutti i diritti soggettivi, fece assurgere il principio di responsabilità alla sfera di quelli fondamentali e di ordine pubblico, giusta anche la garanzia apprestata mediante una riserva di legge che impediva all'autonomia privata di derogarlo³³³.

Le "disposizioni generali" del Titolo III introducevano inoltre non un più esplicito divieto di patto commissorio³³⁴ che, pur previsto limitatamente al pegno nel codice Pisanelli³³⁵, era stato oggetto, nel luglio del

³³¹ Cfr. artt. 1948 e 1949 Codice civile (1865). Il primo articolo prevedeva che «Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri»; il secondo, che «I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione».

³³² Cfr. art. 97 Libro della Tutela dei diritti (1941) = Art. 2740 C.c. 1941. «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

³³³ Recente dottrina civilistica, anche sulla base di deduzioni basate sul primo schema del Libro V, ritiene che la scelta dei *conditores* fosse rivelatrice di una presa di posizione sulla questione dottrina circa la natura dell'obbligazione ed in particolare circa il rapporto esistente tra debito e responsabilità. Cfr. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, 53.

³³⁴ Cfr. Prog. Comm, Reale, Libro diritti reali, art. 414; Libro obbligazioni art. 675; progetto Ministeriale libro. Obbligazioni, art. 693, art. 2744 C.c.

³³⁵ Cfr. art. 1884, 2° comma, *Codice civile per Regno d'Italia*, Torino, 1865. È però da rilevare che la questione della soppressione del patto commissorio anche con riguardo al pegno era stata sollevata anche durante i lavori preparatori del Codice Pisanelli, ma la Commissione Legislativa, nella seduta antimeridiana del 23 maggio 1865, aveva scartato l'idea sulla base dell'idea che il divieto tutelasse il debitore da abusi del creditore e mantenuto la formulazione della norma che dall'articolo art. 2062 del primo progetto Cassinis era confluita, attraverso l'art. 1853 del progetto Pisanelli, nell'art. 1908 del progetto Senatorio. Cfr. *Progetto di revisione del Codice civile Albertino*, cit.; *Processi verbali delle sedute della commissione speciale per il Codice civile*, Torino, 1866. G. FOSCHINI, *I motivi del Codice civile*, cit., 661 s.

1923³³⁶, di un eclatante *revirement* giurisprudenziale ad opera della neonata Cassazione unica³³⁷.

In palese contrasto con la tradizione del diritto comune³³⁸, la giurisprudenza precedente delle Cassazioni “regionali”³³⁹ e la dottrina dominante³⁴⁰, ed i più autorevoli precedenti legislativi stranieri³⁴¹ la Suprema Corte, sulla base di un’argomentazione formale³⁴², aveva, infatti, ammesso la validità del patto commissorio nei mutui ipotecari.

La questione, com’è ben immaginabile, aveva dato luogo a gravi dissensi nella dottrina che si era spaccata in due fronti, rispettivamente contrari e favorevoli all’innovazione, capitanati, il primo, da Emilio Albertario³⁴³, il secondo da Biagio Brugi³⁴⁴.

In seno alla Commissione Reale³⁴⁵, emerse decisamente un orientamento volto al ripristino dello *status quo ante* attraverso l’esplicitazione di un divieto generale di patto commissorio³⁴⁶, consideratone, da un lato, il carat-

Discussione analoga era stata affrontata, e risolta nel senso tradizionale, anche nel 1804, in seno al *Conseil d’état* alle prese con la discussione del titolo *du nantissement* del *project du Code civil*, dai consiglieri Bègouen e Berlier. Cfr. *Seancè du 10 ventose an 12*, in *Procès-verbaux du Conseil d’état, contenant la discussion du project de Code civil*, Paris, 1804, V, 158 s.

Per una ricostruzione storica del divieto di patto commissorio dal diritto romano al Codice civile vigente, cfr. A. SACCHI, *Lex Commissoria e divieto del patto commissorio. Autonomia negoziale o tutela del contraente più debole?*, in *Ius Antiquum*, 19, 2007 pubblicato sul sito <http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Sacchi-Ius-Antiquum-19-2007.htm>.

³³⁶ Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28 luglio 1923, in *Foro it.*, 1928, I, 935.

³³⁷ Essa fu costituita con legge 24 marzo 1923, n. 601. Cfr. *XX*, nota 65.

³³⁸ Cfr. J. BRUNNMAN, *Joannis brunnemanni jurisconsulti commentarius in codicem Justinianeum ...*, Napoli, 1778, II, 681 s.

³³⁹ Tra le molte: Cass. Roma, 15 maggio 1914, in *Foro it.*, Rep. 1914, voce *Mutuo*, n. 3; Cass. Napoli, 23 febbraio 1991, in *Foro it.*, Rep. 1911, voce *cit.*, n. 6.

³⁴⁰ Cfr. G. CHIRONI, *Ipoteca e patto commissorio*, in *Riv. dir. comm.*, 1917, II, 708; E. ALBERTARIO, *Sulla nullità del patto commissorio aggiunto al mutuo ipotecario*, in *Riv. dir. comm.*, 1924, II, 233; E. BETTI, *Su gli oneri e i limiti dell’autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1931, II, 688.

³⁴¹ Cfr. §§ 1147 e 1149 BGB; art. 816 ZGB; art. 765 *Código Civil* Brasileiro, criado pela Lei n° 3.071 de 1 de janeiro de 1916.

³⁴² La questione si pose a proposito dell’estensione del divieto del patto commissorio sancito espressamente solo per il pegno (art. 1884 C.c.) e l’anticresi (art. 1894 C.c.), all’ipoteca. Mentre i procedenti ammettevano pacificamente l’interpretazione estensiva della norma, la Cassazione, con sentenza a Sezioni unite del 28 luglio 1923, optò per un’esegesi restrittiva allegando il carattere eccezionale della norma ed il divieto di analogia desumibile dall’art. 4 delle preleggi del tempo.

³⁴³ Cfr. *Nota* di Albertario a Cass. Roma, Sez. Un., 28 luglio 1923, in *Riv. dir. comm.*, 1924, II, 233.

³⁴⁴ B. BRUGI, *Limiti del divieto di patto commissorio*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, II, 46.

³⁴⁵ Cfr. Relazione della Commissione Reale al Libro diritti reali, *cit.*, 173.

³⁴⁶ A quanto consta, non più messo seriamente in discussione nell’alveo dei comitati ministeriali.

tere usurario in danno del debitore; dall'altro il possibile *vulnus* ai creditori ipotecari, in quanto quelli posteriormente iscritti non sarebbero stati garantiti dal loro titolo di prelazione qualora lo stipulante il patto avesse preferito impadronirsi del bene in virtù di esso, anziché porlo agli incanti.

Confermato il principio, in seno ai comitati ministeriali, fu precisata l'estensione della sanzione di nullità sia al patto commissorio *in continenti* come per quello *ex intervallo*³⁴⁷; ed anche nel perseguimento dell'obiettivo ancipite di tutelare il debitore dagli abusi e di dare maggior sicurezza al credito in generale, è percepibile una preferenza del legislatore per la seconda; elezione che emerge anche dalla nuova collocazione della norma: non più confinata in un comma delle norme sul disciplina del pegno, ma posta in un titolo di disposizioni generali in tema di garanzie patrimoniali, con l'esplicita rubrica di "*divieto di patto commissorio*"³⁴⁸.

3.2. La disciplina dei privilegi

La disciplina dei privilegi, fu tra quelle che preoccuparono maggiormente i legislatori del '42³⁴⁹, sia per il valore direttamente politico dell'attribuzione di cause di prelazione nella soddisfazione dei crediti, sia (ed è effetto direttamente connesso al primo) per la diversità degli elementi che, storicamente avevano concorso alla loro formazione, rendendone ambigua la stessa nozione scientifica: situazione, quest'ultima, complicata successivamente al 1865 della promulgazione di numerose leggi speciali che avevano finito con lo sconvolgere il sistema adottato dal Pisanelli.

In particolare, il primo Codice unitario, che in sostanza aveva recepito il sistema francese, con tutte le ambiguità cui dava luogo la nozione di privilegio reale, aveva cercato di semplificarne l'ordinamento, riducendo drasticamente il numero dei privilegi immobiliari, dichiarandoli esenti da iscrizione e limitando l'efficacia dei privilegi generali ai soli mobili. Successivamente, però, una serie di leggi speciali, introducendo nuovi privilegi, con caratteri ed effetti assolutamente diversi da quelli voluti dal Codice civile (privilegi convenzionali, privilegi generali sugli immobili, privilegi soggetti ad iscrizione, attribuzione di un'*actio propter rem* al creditore) aveva, di fatto, mortificato quella semplicità a cui il legislatore del 1865 aveva voluto ricondurre l'istituto³⁵⁰.

³⁴⁷ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 62.

³⁴⁸ Cfr. art. 2744 Codice civile (1942).

³⁴⁹ Cfr. § 63, *ivi*.

³⁵⁰ Spesso, infatti, le leggi speciali nel dichiarare privilegiato un determinato credito, non si limitavano a richiamare uno dei privilegi previsti nel codice, col grado relativo, ma ne creavano di nuovi, i quali, o per le condizioni richieste per il loro esercizio o per l'indole e l'ampiezza dei poteri accordati al creditore, spesso in contrasto con i principi stessi del codice, si discostavano profondamente dalla figura di un semplice diritto di prelazione, per

L'espansione attraverso leggi speciali del numero dei privilegi veniva percepita, al pari delle ipoteche occulte del diritto anteriore alla promulgazione del Codice, come una vera insidia al credito, sicché nella prima fase dei lavori di riforma, l'obiettivo ideale dei *conditores* fu fissato nella riconduzione ad unità di sistema di tutti i privilegi sparsi nelle leggi speciali.

Sebbene tale fine fosse ritenuto prioritario anche dalla Commissione delle Assemblee Legislative³⁵¹, la presa di coscienza che la completa resistemizzazione avrebbe importato una necessaria riforma, se non un'abrogazione esplicita, delle leggi speciali che molti privilegi avevano introdotto ed una deviazione da quegli scopi che, introducendoli, i loro compilatori si erano proposti³⁵², determinò un ridimensionamento del *target* di riforma. Il nuovo obiettivo divenne dunque il riordinamento di quei privilegi che, per la stessa loro natura, potevano trovar posto in una legge generale, senza tralasciare tuttavia di fissare alcuni principî che, nel caso di dubbio, potessero servire di guida all'interprete nell'applicazione delle leggi speciali.

Quanto ai vari privilegi regolati dal codice, la Commissione Reale accentuò, rispetto al codice del 1865, la differenza sostanziale esistente tra le due grandi categorie di privilegi, quelli generali e quelli speciali, riscontrando nei primi i caratteri di una semplice azione privilegiata, il cui effetto si esauriva nel diritto di prelazione sugli altri crediti in concorso, e nei secondi (privilegi speciali) una funzione accessoria di garanzia, che vincolava la *res* al creditore privilegiato, e determinava, quindi, degli effetti reali. Affrontando poi lo studio di tali ultimi effetti, ed in particolare il conflitto che essi potessero determinare con i diritti reali dei terzi sulla cosa soggetta al privilegio, la Commissione precisò il dettato normativo, onde eliminare i gravi dubbi sorti in dottrina e giurisprudenza, specialmente riguardo ai mobili, per gli effetti derivanti dal possesso di buona fede.

Significativo fu, infine, l'accoglimento dei *desiderata* della dottrina nel senso di tenere distinti dai privilegi le altre cause di prelazione aventi origine e natura diversa, e cioè non solo l'ipoteca, ma anche il pegno³⁵³; e la formulazione di una graduatoria generale e completa dei privilegi, in luogo di quella lacunosa e disordinata del codice Pisanelli, con l'inserzione di quei privilegi che, pur introdotti da leggi speciali, per il loro carattere di stabilità e per la frequenza con la quale ricorrevano nei rapporti sociali, furono considerati meritevoli di sistemazione in una legge «fondamentale

accostarsi piuttosto a quelle del pegno o dell'ipoteca. Ciò che rendeva problematica anche la loro stessa collocazione sistematica.

³⁵¹ Cfr. *Atti C.A.L., Libro diritti reali*, cit., verb. n. 40, 501.

³⁵² Con conseguenze pratiche non facilmente prevedibili.

³⁵³ Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile. Codice civile. Secondo libro. Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, cit., 163. In particolare, il pegno fu eliminato dal novero dei privilegi sulla base della considerazione che la prelazione del creditore pignoratizio trova il suo fondamento non nel favore della causa del credito, ma, immediatamente, nella volontà delle parti.

e duratura» qual era ancora ritenuto il Codice civile³⁵⁴. Tra di essi, rispettivamente, il privilegio dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, i privilegi agrari (legale e convenzionale) e quello per i crediti nascenti da reato; triade che, non a caso, fa correre la mente allo Stato, alla produzione agricola ed all'ordine pubblico e che rende significativamente la cifra del tempo in cui il codice fu progettato.

3.3. La disciplina del pegno e dell'ipoteca

Per quello che concerne il pegno³⁵⁵, il relativo capo non presenta particolari novità rispetto al regime del '65, se non di natura sistematica³⁵⁶.

Se pure, infatti, la disciplina dell'istituto si presenta a prima vista più compiuta di quella che dettavano il Codice Pisanelli³⁵⁷ ed il Codice di commercio del 1882³⁵⁸, nonché scientificamente più esatta³⁵⁹, ciò che più rileva è la collocazione del pegno in un titolo dalla rubrica quale quella del Titolo IV del Libro VI, tra i privilegi e le ipoteche, poiché ciò pone in evidenza nettamente la vocazione funzionale e, quindi, pur non escludendo l'applicabilità alla convenzione costitutiva di esso delle norme generali sui contratti, la profonda analogia con l'altra tipica garanzia reale che è l'ipoteca³⁶⁰.

Per quello che concerne questo istituto, ed anzi per l'intero sistema del diritto ipotecario, già in seno alla Commissione reale³⁶¹ era stata espressa la convinzione che si trattasse della parte del Codice civile meno bisogno-

³⁵⁴ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 66.

³⁵⁵ Sulla disciplina del pegno in vigenza del Codice Pisanelli, per un esaustivo quadro dottrinale e giurisprudenziale cfr. G. MIRABELLI, *Il comodato, il mutuo, la costituzione di rendita, il deposito ed il sequestro, il pegno, il contratto vitalizio, l'anticresi, la fideiussione, il giuoco e la scommessa, la transazione in il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza a cura di Pasquale Fiore*, Torino, 1915, 381 ss.; G. CHIRONI, *Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno*, Torino, 1894, n. 292; E. BIANCHI, *Trattato dei privilegi e delle ipoteche*, in *Dir. civ. it.*, a cura di Pasquale Fiore, Torino, 1915, n. 324; E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di Diritto Civile Italiano*, III, 2, 414 ss.; B. BRUGI, *Istituzioni di diritto civile italiano: con speciale riguardo a tutto il diritto privato*, Milano, 1914; R. DE RUGGERO, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1934, II, 553 ss.

³⁵⁶ Nel codice Pisanelli il pegno si trovava regolato nel Libro III, tra i contratti, e la stessa commissione Reale gli aveva dato collocazione analoga nel Libro IV (cfr. Titolo XVIII, progetto Commissione Reale, Libro "Obbligazioni e contratti", artt. 660-686).

³⁵⁷ Cfr. art. 1878 ss. Codice civile 1865.

³⁵⁸ Cfr. art. 454 ss. Codice di commercio del Regno d'Italia, Roma, 1882.

³⁵⁹ In seno alla C.A.L. (cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., verb. n. 20, 260), ad esempio, in ordine alla definizione dei beni che possono essere dati in pegno, fu proposto di sopprimere la distinzione tra cose corporali ed incorporali (pure proposta della Commissione Reale) e la redazione definitiva vi contemplò i mobili, le universalità dei mobili, i crediti ed altri diritti sui mobili.

³⁶⁰ Per l'identificazione funzionale, cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 69.

³⁶¹ Cfr. *Relazione Commissione Reale, Libro diritti reali*, cit., 173.

sa di riforme radicali. I caratteri dell'istituto introdotti durante la rivoluzione e confermati dalla codificazione francese – pubblicità e specialità – erano ormai dati per essenziali ed acquisiti.

Se già il codice Pisanelli³⁶², del resto, in tale materia³⁶³, ispirandosi largamente alla legge ipotecaria belga 16 dicembre 1851³⁶⁴, aveva segnato un notevole progresso rispetto al *Code Napoléon* ed ai codici civili preunitari³⁶⁵, l'integrazione della disciplina operata dalle norme del Codice commerciale del 1882³⁶⁶ e dalle varie leggi sugli istituti di credito fondiario raccolte nel T.U. 16 luglio 1905, avevano posto quella italiana tra le migliori legislazioni ipotecarie europee.

L'attività dei *conditores* si limitò quindi ad introdurre alcuni mutamenti e vari ritocchi formali, anche per troncane questioni dibattute³⁶⁷.

Merita nondimeno attenzione la discussione svoltasi in seno alla Commissione delle Assemblee Legislative³⁶⁸ ove molto ed autorevolmente³⁶⁹ s'insistette circa l'importanza delle modificazioni di forma, e soprattutto in relazione alla terminologia da usare nei riguardi dell'istituto: in particolare, nel voto di sostituire le parole "possessore", "debitore", "immobile", utilizzate nel Codice Pisanelli e nel progetto del libro dei diritti reali dalla Commissione Reale, con le espressioni, rispettivamente, "terzo acquirente", "datore dell'ipoteca" e "bene ipotecato". Vesti formali di concetti idonei ad esprimere lo svincolo dell'istituto dell'alveo dei diritti reali a vantaggio di un più ampio respiro sistematico.

E ciò in tendenziale coerenza con le motivazioni successivamente fornite dal Vassalli, che al titolo aveva lavorato con Gini e Cicu³⁷⁰, secondo le

³⁶² Sulla dottrina formatasi sull'istituto dell'ipoteca del Codice Pisanelli, cfr. E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di Diritto Civile*, cit., III, 2, 392 ss.; ID., *Trattato dei privilegi e delle ipoteche*, Firenze, 1904; G. CHIRONI, *Trattato dei privilegi*, cit.; G. CANNADA BARTOLI, *Sistema ipotecario italiano*, Napoli, 1879; L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, IV, 2, Torino, 1881, 500 ss.; I. LUZZATI, *Dei privilegi e delle ipoteche*, Torino, 1884; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, X, Torino, 1888; E. GIANTURCO, *Disposizioni sulla pubblicità*, cit.; E. BIANCHI, *Delle ipoteche*, in *Il diritto civile italiano*, a cura di Pasquale Fiore, Napoli, 1924; A. CICU, *L'ipoteca*, Bologna, 1929; F. FERRARA (Jr), *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932; G. GORLA, *Le garanzie reali dell'obbligazione*, Roma, 1935; L. COVIELLO, *Delle ipoteche nel diritto civile italiano*, Roma, 1936; R. MOSCHELLA, *Ipoteche (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1938; L. COVIELLO, *Proposte di riforma al civile in tema di ipoteche*, in *Foro it.*, 1934, IV, 209 ss.

³⁶³ Cfr. art. 1964-2053 Codice civile 1865.

³⁶⁴ Sulla *Loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1851*, cfr. *supra*, 117 ss.

³⁶⁵ Cfr. Sulla legislazione ipotecaria degli Stati preunitari, cfr. *supra*, 102 ss.

³⁶⁶ Cfr. art. 710, 776-779, 786, 791, 824, 834, 838, 843 Codice Commercio 1882.

³⁶⁷ Su tutte, quella circa il carattere costitutivo dell'iscrizione ipotecaria.

³⁶⁸ Cfr. *Atti C.A.L., Libro diritti reali*, verb. n. 35, pag. 440.

³⁶⁹ L'intervento fu di Scialoja con l'adesione del Presedente d'Amelio.

³⁷⁰ Cfr. *supra*, 53, nota 212, 67 e 73.

quali la collocazione nel Libro "Delle cose e dei diritti reali" risultava difettosa perché comportava che la legge, implicitamente, definisse l'ipoteca come un diritto reale; qualificazione, quest'ultima, che alcuni orientamenti dottrinali, attribuendo particolare rilievo alla funzione processuale dell'istituto, cominciavano a negare³⁷¹. E non può considerarsi un caso³⁷², che il legislatore, a fronte del codice precedente che definiva testualmente l'ipoteca come diritto reale³⁷³ abbia ommesso qualsiasi definizione ed abbia strutturato il contenuto di tale diritto, pur senza alterare le linee essenziali dell'istituto, in una dimensione eminentemente processuale³⁷⁴. Ogni dubbio sul punto è tolto dalla determinazione che il primo comma dell'art. 2808 del nuovo Codice fa dei poteri attribuiti al creditore ipotecario (diritto di seguito e diritto di prelazione), che, pur non esaurendo il quadro dei poteri spettanti al titolare del diritto d'ipoteca, evidenzia gli aspetti essenziali di questa nel suo momento dinamico, nella fase cioè di realizzazione, e legittima in pieno la sua nuova collocazione nel Libro della tutela dei diritti³⁷⁵; libro, come già s'è rilevato, che funge da ponte tra sostanza e rito.

³⁷¹ Si allude alle teorie che fanno capo alla concezione elaborata, separatamente, da Carnelutti, Carnacini e Liebman che avevano negato il carattere della realtà all'ipoteca in quanto priva di assolutezza ed immediatezza, poiché il creditore, per attuare il proprio diritto, doveva ricorrere alla procedura esecutiva. Cfr. F. CARNELUTTI, *La natura giuridica dell'ipoteca*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1939. I, 3 ss.; T. CARNACINI, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936 e E.T. LIEBMAN, *Il titolo esecutivo riguardo ai terzi*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1934 I, 127 ss., 146 s. ed *ivi* nota 2.

La questione della "natura" dell'ipoteca era già stata sollevata, seppur in termini molto diversi, e quasi un secolo prima, da Victor-Napoléon Marcadé il quale aveva sostenuto che essa non fosse un *ius in re*, ma un *ius ad rem immobilem*, e che quindi non importasse un «*démembrement de propriété*»; per la maggioranza degli altri esegeti (Duranton; Zachariae; Aubry et Rau, Laurent) però, l'ipoteca doveva considerarsi un *ius in re*, identico a ogni altro nella sua essenza, poiché, pesando sulla proprietà e restringendola, non poteva che essere una frazione di essa. Della stessa opinione furono i nostri Borsari e Giovanardi. Cfr. E. PAFICCI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., III, 2, 499, nota 1.

Peraltro, sul finire dell'800, non mancarono anche inquadramenti teorici originali come quello di Giampiero Chironi, che propose, senza particolare seguito, la qualifica dell'ipoteca come diritto al valore della cosa. Cfr. G. CHIRONI, *Trattato dei privilegi*, cit., 384 ss.

³⁷² Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro diritti reali*, cit., verbale n. 35, 441.

³⁷³ Cfr. art. 1964 Codice civile (1865).

³⁷⁴ Cfr. art. 2808 Codice civile (1942).

³⁷⁵ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 70. Ivi è pure implicito l'indirizzo interpretativo che il legislatore suggerisce alla dottrina a cui sarebbe stata affidato il compito «di ricostruire, sulla base degli elementi testuali, la natura del diritto d'ipoteca», consigliando ai futuri interpreti la necessità di tener presenti nella loro organica interdipendenza tutti gli effetti, che dall'ipoteca derivano sia nei rapporti tra il creditore ipotecario e gli altri creditori, sia nei rapporti tra il costituente e il creditore.

3.4. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

L'ultimo capo del Titolo III, dedicato ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale³⁷⁶, disciplina i poteri (meglio: le azioni) che la legge attribuisce al creditore al fine d'impedire che la solvibilità del debitore possa essere compromessa per effetto di atti da lui compiuti. Secondo tale criterio teleologico, originariamente suggerito dal Rendenti, esso accorpa, nel Capo V, le azioni surrogatoria, revocatoria ed il sequestro conservativo.

Come si visto nelle pagine precedenti³⁷⁷, l'innovazione sistematica fu tra quelle che in maggior misura suscitarono perplessità tra i *conditores* non addetti al Libro della tutela, se non addirittura la convinzione di un'indebita ingerenza sulla configurazione dei libri già programmata, in particolare sull'assetto di quello delle obbligazioni³⁷⁸.

Sebbene anche per questo "capo" l'aspetto "topografico" rilevi maggiormente rispetto a quello contenutistico, pure in quest'ultimo ambito le novità significative non mancarono.

In particolare, quanto alla surrogatoria³⁷⁹, l'esplicitazione³⁸⁰, nella stes-

³⁷⁶ Gruppo di norme che, ancora nelle bozze I del Libro della tutela era costituito in titolo autonomo. Cfr. Titolo V, artt. 270-276, Libro delle Tutela, Bozza I.

³⁷⁷ Cfr. *supra*, 84 ss.

³⁷⁸ Ancora in occasione della presentazione alla CAL della parte generale del Libro delle obbligazioni, (bozza I del maggio 1940), quella in cui mezzi di prova e prescrizione furono collocate in separata appendice, le azioni revocatoria e surrogatoria erano saldamente collocate nel corpo del libro, al cap. VII, con rubrica ad hoc nel titolo delle obbligazioni in generale.

³⁷⁹ Cfr. art. 1234 Codice civile (1865): «I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore».

Art. 106 Progetto Libro IV, Obbligazioni e contratti (1936): «Azione surrogatoria. Qualunque creditore, per un credito scaduto o anche a termine, ha facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni del debitore ad eccezione di quelli esclusivamente inerenti alla persona del debitore. Affinché l'azione sia ammissibile, il creditore deve dimostrare il suo credito; ma non è necessario che egli sia munito di un titolo esecutivo; né che vi sia costituzione in mora del debitore, il quale tuttavia dev'essere chiamato in causa».

Art. 125 Progetto ministeriale libro Obbligazioni (Bozza del maggio 1940): «Azione surrogatoria. Il creditore, per assicurare il soddisfacimento o la conservazione delle proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore aventi contenuto patrimoniale, sempre che non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, se agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato. In ogni caso non è necessario che il debitore sia preventivamente costituito in mora».

Art. 270 Progetto ministeriale Libro della tutela (Bozza del Novembre 1940): «Condizioni modalità ed effetti della surrogatoria – Il creditore, per assicurare il soddisfacimento e la conservazione delle proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore verso i terzi e che questi trascuri di esercitare, purché abbiano contenuto patrimoniale, e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizioni di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, se agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato».

sa formula dell'art. 2900, della finalità eminentemente conservativa dell'azione³⁸¹, tale da escluderne l'esercizio qualora si trattasse di diritti ed azioni non aventi contenuto patrimoniale, nonché di diritti e di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non potessero essere esercitati che dal loro titolare, testimonia la volontà del legislatore di funzionalizzare l'istituto attribuendogli una più generale valenza di tutela del credito.

L'opzione, peraltro, si poneva in decisa rottura con la funzione di strumento d'esecuzione che all'azione era attribuita dal codice Pisanelli e che era stata accentuata dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 1234 del Codice del 1865³⁸².

La disposizione di cui al secondo comma della norma di cui all'art. 2900, relativa ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, introdotta sin dal progetto del Libro IV della Commissione Reale, esplicita, poi, la natura liminare, alla frontiera tra diritto sostanziale e processuale, della stessa, legittimandone la collocazione in un libro dalle caratteristiche che, progressivamente, stiamo vedendo essere proprie di quello sesto del codice. Ciò che è ancora più evidente se si considera che il comma in parola fu introdotto soprattutto per superare la vessata questione della necessità di partecipazione al processo del debitore, dato il suo evidente interesse e date, soprattutto, le difficoltà relative all'estensione del giudicato quando egli ne fosse rimasto estraneo³⁸³.

Infine, è assai rilevante il fatto che il legislatore del '42, nel designare uno dei presupposti dell'azione, faccia riferimento alla «trascuratezza» del

Art. 259 Libro delle tutela dei diritti (1941) e art. 2900 Codice civile (1942): «Condizioni, modalità ed effetti – Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi».

³⁸⁰ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 118.

³⁸¹ Formula ben diversa da quella accolta nel Codice Pisanelli, ma anche rispetto a quella prevista nel progetto del libro Obbligazioni e Contratti della Commissione Reale, che, come può vedersi alla nota precedente, non esplicitavano la funzione dell'istituto. Significativa è poi la circostanza che il progetto ministeriale del novembre 1940, prima bozza del Libro della tutela, in luogo dell'espressione «soddisfacimento o conservazione», utilizzasse quella di «soddisfacimento e conservazione»; sostituzione d'una semplice congiunzione che, però, nell'eliminare l'alternatività dei fini ammissibili, rende ancora indubbia la finalità che il legislatore voleva fare propria dell'azione in parola.

³⁸² Cfr. S. LARocca, *L'azione surrogatoria*, in C. LATINI-R. FAVALE (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria (1865-2015). Atti del workshop. Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, 2016, 100.

³⁸³ Cfr. § 118 *Relazione del Ministro Guardasigilli alla Maestà del Re Imperatore sul libro del Codice Civile "Della Tutela dei diritti"*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Libro della tutela dei diritti*, Roma, 1941, 38.

debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti, anziché alla tradizionale figura della «inerzia».

La variazione comportava l'esperibilità dell'azione anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, non lo facesse con la necessaria diligenza; ciò che, rispetto alla normativa previgente e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza³⁸⁴, incrementava l'efficacia della tutela per il creditore³⁸⁵. Ed è probabile che l'omissione di un riferimento letterale ad una categoria concettuale quale quelle della diligenza (il legislatore parla, infatti, di «trascuratezza») fosse determinato dalla volontà dei *conditores*, di evitare, sul punto, una troppo ampia discrezionalità ai giudici.

Per quanto attiene alla c.d. *pauliana*, la relativa disciplina fu oggetto di un'approfondita e significativa revisione³⁸⁶, disattendente, in larga misura, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 1235 del Codice Pisanelli, ed orientata all'estensione dell'effettività della tutela dei creditori.

Sebbene la Commissione Reale (e, prima di essa, il Comitato italo-francese per il codice delle obbligazioni) avesse subordinato la possibilità di revoca dell'atto d'alienazione fraudolento all'esigibilità del credito ed alla dimostrazione³⁸⁷ della sua anteriorità, pur escludendo la necessità di provare quest'ultima con uno scritto avente data certa³⁸⁸, i progetti successivi, in netto contrasto con la giurisprudenza prevalente³⁸⁹, ammisero la revocabilità degli atti anteriori al sorgere del credito nel caso in cui fossero preordinati a pregiudicare il soddisfacimento del credito³⁹⁰.

³⁸⁴ Cfr. Cass. Roma, 28 novembre 1902, in *Giur. it.*, 1903, I, 1, 23.

Per quello che, invece, concerne l'indicazione del requisito necessario della patrimonialità dei diritti oggetto di surrogazione, introdotta a partire dal Progetto ministeriale del libro Obbligazioni (Bozza I del maggio 1940) essa fu ampiamente tributaria della giurisprudenza. Cfr. Cass. Roma, 26 aprile 1901, in *Foro it.*, 1901, I, 724; Cass. Firenze, 18 luglio 1910, in *Giur. it.*, 1910, 1216.

³⁸⁵ Cfr. App. Firenze, 7 luglio 1901, in *Annali Giur. it.*, 1902, 392; Cass. Torino, 17 gennaio 1914, in *La Giurisprudenza*, 1914, 320.

³⁸⁶ Cfr. Codice civile (1865) art. 1235; Progetto Libro IV, Obbligazioni e contratti (1936), Art. 107; Progetto ministeriale libro Obbligazioni (Bozza del Maggio 1940), Artt. 126, 127, 128, 129; Progetto ministeriale Libro della tutela (Bozza del Novembre 1940), Artt. 271, 272, 273, 274; Libro della tutela dei diritti (1941), Artt. 260, 261, 262, 263; Codice civile (1942), Artt. 2901, 2902, 2903, 2904. Tutti riprodotti nel quadro sinottico di cui all'appendice C.

³⁸⁷ Cfr. art. 1235 C.c.

³⁸⁸ Cfr. *Relazione Commissione Reale, Libro obbligazioni*, 30.

³⁸⁹ Cfr. Cass. Napoli, 19 novembre 1889, in *Gazzetta del procuratore*, XXIII, 593; Cass. Torino 13 novembre 1889, in *La Giurisprudenza*, 1890, 764; Corte d'Appello di Roma 24 marzo 1891, in *Temì Romana*, 1891, 130; Cass. Torino, 7 marzo 1895, in *La Giurisprudenza*, 1895, 479; Cassazione Napoli, 27 febbraio 1897, in *La Legge*, 1897, 1, 511; Cass. Torino, 29 giugno 1914, in *La Giurisprudenza*, 1914, 1161.

³⁹⁰ A partire dal Progetto ministeriale Libro della tutela (Bozza del novembre 1940) sarà inoltre specificato che la preordinazione avrebbe dovuto essere «dolosa».

In seno alla C.A.L., peraltro, la nuova disposizione era stata giudicata «eccessiva e pericolosa» sostenendosi che avrebbe potuto «mettere in forse la facilità e la libertà degli scambi»³⁹¹.

Per aggirare la critica, del resto già in parte superata dall'introduzione di un termine prescrizionale breve (cinque anni)³⁹², il comitato ministeriale operativo sul Libro "della tutela", introdusse nel proprio progetto del novembre '40 la precisazione, probabilmente superflua, che la preordinazione dovesse essere «dolosa».

Estremamente significativa è anche l'evoluzione della normativa in tema di efficacia della revocatoria rispetto ai c.d. terzi mediati.

Nel caso di alienazione ulteriore effettuata dall'avente causa del debitore in frode delle ragioni creditorie il Codice del '65 disponeva che la revocazione dell'atto non producesse effetto in danno ai terzi non partecipi della frode che avessero acquistato a titolo oneroso diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione³⁹³. Nel caso di partecipazione alla frode o, comunque, nel caso di atti a titolo gratuito, gli effetti della revocatoria erano estesi loro.

Il progetto del Libro delle obbligazioni della Commissione reale, pur adottando una formula più ampia e precisa, non aveva mutato le cose.

A partire dal progetto ministeriale del maggio '40, però, oltre alla previsione espressa dell'equiparazione agli atti a titolo oneroso delle prestazioni di garanzia contestuali al credito garantito e l'esclusione della revocabilità degli atti di pagamento dei debiti scaduti, fu sancita la prevalenza della domanda di revocazione trascritta, anche rispetto all'atto oneroso di cui un "terzo mediato", in buona fede, fosse avente causa, qualora tale atto non fosse stato trascritto³⁹⁴.

Sempre a partire dal progetto ministeriale del Libro delle obbligazioni la disciplina – e ciò ne palesa la natura bifronte – viene integrata con la specificazione degli effetti processuali della revocazione, sia in ordine alla possibilità di promuovere azioni esecutive o conservative, che in relazione alla partecipazione del terzo contraente che avesse verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio della revocatoria, alla distribuzione delle somme ricavate dall'espropriazione³⁹⁵.

³⁹¹ Cfr. *Atti C.A.L., Libro delle Obbligazioni*, cit., verb. n. 3, 61 s.

³⁹² A partire dal progetto ministeriale del Libro delle obbligazioni del maggio '40, per la revocatoria, fu introdotto un termine prescrizionale specifico di cinque anni, rispetto a quello ordinario trentennale previsto dall'art. 2135 del precedente Codice.

³⁹³ Cfr. artt. 1235, 1933, 3° comma e 1942 Codice civile (1865).

³⁹⁴ Previsione scomparsa nella bozza I del Libro della Tutela, ma "ricomparsa" nella redazione ultima del libro.

³⁹⁵ Il progetto ministeriale del maggio '40, sulla scia di quello del '36, escludeva decisamente il concorso del terzo contraente che avesse verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio della revocatoria, alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita

Per quello che concerne il terzo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, cioè il sequestro conservativo³⁹⁶, collocato dalla Commissione Reale ancora al fianco di quello convenzionale³⁹⁷, si registra nei progetti dei comitati ministeriali e, tramite questi, nel definitivo assetto codicistico, una netta e razionale specificazione funzionale dell'istituto attraverso la separazione della fattispecie negoziale e la nuova collocazione.

Sul piano sostanziale, all'estensione ai beni immobili di quelli sequestrabili, prevista dal nuovo codice di rito³⁹⁸, faceva da corrispettivo, nello stesso senso d'espansione della portata cautelare, la concessione al creditore della facoltà di chiederlo anche nei confronti del terzo acquirente dal debitore, qualora fosse stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Infine, mentre l'esplicito rimando al codice di rito sottolineava la natura ambivalente dell'istituto³⁹⁹, la disciplina dei suoi effetti, rimandando a quelli del pignoramento, ne sottolineava l'affinità con gli altri contenuti nel Libro "*della tutela dei diritti*" e, dunque, si dimostrava idonea a fondare su solide basi razionali la scelta sistematica dal legislatore.

All'esito dell'esame condotto nelle pagine precedenti può affermarsi l'esistenza di una tendenza del legislatore del '42 a perseguire una politica legislativa volta ad assicurare, quanto più possibile, la certezza del sistema giuridico e la tutela effettiva del legittimo affidamento dei terzi, l'una e l'altro concepiti come valori d'interesse pubblico.

Se alcune disposizioni generali in tema di responsabilità patrimoniale attestano una decisa limitazione dell'autonomia negoziale privata qualora la stessa si riveli potenzialmente foriera d'effetti iniqui per una delle parti contraenti o possa vanificare la tutela dei terzi che facessero affidamento

del bene oggetto dell'atto revocato; a partire dal progetto seguente, quello del Libro della tutela datato novembre '40, se ne consentì la partecipazione, ancorché subordinatamente al soddisfacimento del creditore precedente. Cfr. Appendice C.

³⁹⁶ Cfr. art. 1867 C.c. 1865, art. 924. C.p.c. 1865; art. 653, n. 3, Progetto Commissione Reale, Libro obbligazioni, artt. 264 s. Libro della tutela (1941); artt. 2905 s. C.c. 1942.

Per un quadro della dottrina formatasi sull'istituto in vigenza del Codice Pisanelli, cfr. E. GIANTURCO, *Contratti speciali: donazioni, enfiteusi, superficie, mutuo, comodato, deposito, sequestro. Lezioni raccolte [da] Nicola Stolfi e Salvatore Tucci*, Napoli, 1904, 297; E. NORSA, *Il sequestro nella legislazione vigente: commento alla sezione 3, capo 2, titolo 18, libro 3 del Codice civile e al capo 1, titolo 11, libro 3 del Codice di procedura civile*, Padova, 1879, n. 17; G. MIRABELLI, *Il comodato, il mutuo*, cit., 355 ss.; S. GIANZANA, *Del sequestro giudiziario e conservativo: articoli 921-937 Cod. Proc. Civ.*, Torino, 1884.

³⁹⁷ Già così, infatti, era nel Codice Pisanelli che fedele alla tradizione accorpava in unico titolo deposito e sequestro, distinguendo nel capo relativo al primo istituto, le fattispecie del convenzionale e del giudiziario. Cfr. Titolo XVIII, Libro III. C.c. 1865.

³⁹⁸ Cfr. art. 671 C.p.c. (1942).

³⁹⁹ Nel codice del 1865 anche le norme sul sequestro giudiziario, ed in particolare l'art. 1876, davano una connotazione più sostanziale dell'istituto, ricondotto o meglio, evidenziato, sotto l'aspetto del rapporto obbligatorio nascente tra sequestrato e sequestratario.

su legittimi titoli di prelazione, la materia dei privilegi mostra una decisa prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato. Le norme sul pegno e l'ipoteca, che pure non subirono, quanto al diritto sostanziale, molte modificazioni, sul piano formale registrano la volontà del legislatore di concepire tali istituti quali strumenti effettivi, dinamici, di tutela, mettendone in risalto, anche a livello definitorio, gli aspetti processuali. Circostanza, quest'ultima, che è ben evidente anche in relazione alla disciplina delle azioni volte alla conservazione della garanzia patrimoniale.

Significativo, infine, il fatto che, in numerosi casi, le concrete scelte normative siano avvenute in consapevole contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali maturati in relazione alle fattispecie modificate.

4. "Della Tutela giurisdizionale dei diritti": *un titolo che vale un libro*

La rubrica scelta dal legislatore per il Titolo IV del Libro VI, "Della Tutela giurisdizionale dei diritti", richiama quella dell'intero libro. L'opzione normativa, originariamente suggerita dal Redenti⁴⁰⁰ e del cui valore simbolico Dino Grandi era ben consapevole⁴⁰¹, nella sua idoneità ad attrarre prepotentemente l'attenzione dell'interprete, si rivela potenzialmente idonea ad assurgere a chiave di lettura per la comprensione dell'essenza, si potrebbe dire lo spirito, del libro che la contiene.

I ventisette articoli che nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 1941 e nel 1942⁴⁰² vennero componendo il titolo, contengono norme generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti che, secondo un criterio teleologico piuttosto elastico, sono preordinate alla tutela dei diritti ed alla realizzazione di essi⁴⁰³.

⁴⁰⁰ Cfr. *supra*, 91 s.

Sulla figura di Enrico Redenti e, in particolare, sul ruolo da lui svolto nei lavori preparatori del Codice di Procedura civile cfr. F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del Codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 1, 75-126; F. CARPI, *Spunti per il sessantesimo compleanno del codice di rito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 3, 1009 ss.; T. CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 1 ss.

⁴⁰¹ Si rammenterà, infatti, come il Guardasigilli ebbe ad esprimere gravi perplessità in relazione al fatto che nella bozza I del Libro "della Tutela", il titolo in parola (allora il III) constasse di soli quattro articoli, segnatamente dedicati all'attività giurisdizionale (art. 97), agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi (art. 98), alla cosa giudicata sostanziale (art. 99) ed agli effetti costitutivi delle sentenze (art. 100). Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della tutela dei diritti. Progetto ministeriale*, cit., 29 s.

⁴⁰² Il duplice riferimento allude alla pubblicazione del titolo unitamente al solo Libro VI, prima, e nel corpo dell'intero Codice civile, poi.

⁴⁰³ In questo senso si veda anche la relazione al Codice di procedura civile cfr. *Codice di procedura civile con la relazione al Re*, s.l., 1940. Le norme accorpato avevano ad oggetto

A livello contenutistico importanti innovazioni rispetto alla normativa precedente non mancarono; di particolare importanza, ad esempio, furono l'introduzione della distinzione tra effetti *costitutivi* e *dichiarativi* della sentenza, della disciplina della nullità degli atti del processo esecutivo e la previsione dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio, nonché dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto; tipo d'esecuzione, quest'ultimo, la cui possibilità la giurisprudenza formatasi sul Codice Pisanelli, in accordo con la dottrina tradizionale, aveva negato, qualificandone il contenuto (prestazione del consenso) come un fare infungibile⁴⁰⁴.

La novità più significativa consistette tuttavia nel fatto stesso dell'inserimento nel Codice civile di regole strettamente connesse al processo di cognizione ed a quello d'esecuzione, nonché nella loro collocazione in un autonomo titolo all'interno del nuovo libro (allora il quinto, successivamente, con l'introduzione del "*Libro del lavoro*", il sesto) entro il quale, a partire dal '40, era stato deciso di includere gli istituti aventi una generale funzione di tutela e garanzia dei diritti.

Sebbene l'introduzione di norme di impronta tradizionalmente processuale nel Codice civile, sin dai primi timidi innesti operati dalla Commissione Reale nel progetto del Libro I, avesse suscitato in certa dottrina note d'autentico sdegno al punto d'indurre alcuni a parlare di scelta «pericolosa e censurabile» e, per di più, in contrasto con «il processo storico di differenziazione delle norme»⁴⁰⁵, nella relazione al Re, riecheggiando illustri precedenti dottrinali⁴⁰⁶, l'opportunità della nuova scelta sistematica venne difesa con vigore, qualificandola addirittura come «naturale e necessaria»⁴⁰⁷.

Anche se tali aggettivi, di primo acchito, parrebbero pretenziosi al punto di poterli ritenere riconducibili a quel sostrato retorico di cui le relazioni ufficiali non sono certo scovre, ad un più attento esame essi consentono di comprendere come i fondamenti della scelta del codificatore del '42 riposassero su di una ben precisa concezione del diritto e sull'adesione ad una altrettanto precisa concezione della funzione del processo civile.

*Secondo la logica sistematica palesata nella citata relazione al Codice*⁴⁰⁸, confermata in molti dei discorsi ufficiali tenuti dal Ministro Guardasigilli successivamente alla concezione del libro sesto, all'ordine delle discipline

l'attività giurisdizionale, gli effetti costitutivi delle sentenze, la cosa giudicata, l'espropriazione, l'esecuzione forzata in forma specifica e gli effetti del pignoramento.

⁴⁰⁴ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., verbale n. 9, 122 ss.

⁴⁰⁵ Cfr. A. VERGA, *Contributo per la riforma del Codice civile*, Modena, 1932, 5.

⁴⁰⁶ Il riferimento all'ordine naturale è di matrice domatiana.

⁴⁰⁷ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 121.

⁴⁰⁸ Cfr. *ibidem*.

processuali avrebbero dovuto appartenere tutte le norme riguardanti "il modo", cioè il processo di formazione dei provvedimenti giurisdizionali; la determinazione di quali fossero i possibili provvedimenti finali di merito, quando e da chi potessero essere emanati e quale efficacia essi spiegassero al di fuori dal processo (e cioè nel mondo dei rapporti sostanziali), era ritenuto appartenere al regime dei diritti soggettivi, «dei quali essi provvedimenti costituiscono il presidio e la garanzia suprema di vigore o di valor pratico nel momento critico della insoddisfazione o del litigio»⁴⁰⁹.

A tali criteri, invero, avevano in qualche misura inteso idealmente uniformarsi anche gli autori dei codici civile e processual-civile del '65⁴¹⁰; ma quei *conditores*, secondo il giudizio espresso dai posteri, non erano riusciti a raggiungere una soddisfacente collocazione dei singoli istituti, essendo loro d'ostacolo, da un lato, la mortificazione dell'intuizione della distinzione fra "statica" e "dinamica" del diritto che, pur presente, era stata svilita dalla carenza di fondamenti teorici⁴¹¹; dall'altro, la partizione stessa del Codice civile in soli tre libri, l'ultimo dei quali finiva col conglobare come una *lex satura* materie diverse e non ben ripartite⁴¹². Nel codice Pisanelli, ad esempio, le disposizioni sull'autorità della cosa giudicata⁴¹³ avevano trovato una collocazione, a dir poco singolare, tra le prove delle obbliga-

⁴⁰⁹ Cfr. *ibidem*.

⁴¹⁰ Cfr. *Del progetto di Codice civile pel Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino, 1863, 56.

⁴¹¹ Cfr. F. CARNELUTTI, *Metodologia del diritto*, Padova, 1939, 70; ID., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940, 21.

Di fondamentale importanza, per la distinzione fra "statica" e "dinamica" del diritto fu l'elaborazione di Goldschmidt. Egli assunse come punto di partenza l'affermazione che ogni norma giuridica materiale può e deve essere presa in considerazione da un duplice punto di vista: quello «statico», secondo il quale la norma vale come imperativo di condotta per il suo destinatario, e quello «dinamico», che attribuisce alla stessa norma il valore di misura e criterio di giudizio dell'attività decisoria del giudice. Proprio questo concetto, infatti, gli permise, e permise a chi ne seguì l'insegnamento, di scendere sul terreno in cui si disputava intorno alla natura sostanziale o processuale di numerosi istituti (in primo luogo del diritto d'azione) e di affermare che i contendenti delle due parti avevano tutti ragione e torto nello stesso tempo, trattandosi d'istituti appartenenti ad un ramo del diritto che è insieme sostanziale e giudiziario. La complessa costruzione dell'autore, qui solo accennata, è stata elaborata ed esposta dallo stesso in una serie di contributi apparsi durante un quarantennio: tra essi, fondamentali, *Materielles Justizrecht* (1905); *Ungerechtfertigter Vollstreckungsbetrieb* (1910); *Zwei Beitrage zum materiellem Ziviljustizrecht* (1914); *Prozess als Rechtslage* (1925); *Zivillprozessrecht* (1932); *Teoria general del proceso* (1930); *Problemas generales del derecho* (opera postuma, pubblicata nel 1944 a Buenos Aires, in cui gli stessi concetti servono a disegnare una vera e propria teoria generale del diritto, sulla quale cfr. R. TREVES, *El testamento filosofico de un procesalista James Goldschmidt*, in *Revista de derecho procesal*, IV, 1946, I, 187-205. Cfr. anche E. HEINITZ, *Limiti oggettivi della cosa giudicata*, Padova, 1937, 50 ss.).

⁴¹² L'unico esempio di una certa unità concettuale era dato dalle norme sull'espropriazione forzata immobiliare, regolata al Titolo XXVI del Libro VI.

⁴¹³ Cfr. *Codice civile per Regno d'Italia*, Torino, 1865, artt. 1350 e 1351.

zioni, sotto specie di presunzione legale; e sorte non diversa da un collocamento «irrazionale e frammentario» era toccata a buona parte delle altre norme di contenuto processuale in esso contenute⁴¹⁴.

Ora, l'«*affinamento*» delle norme di rilevanza processuale accolte nel primo Codice civile unitario (precisamente di quelle sulle prove e quelle relative al giudicato ed alla responsabilità patrimoniale) compiuto dai processualisti nei primi decenni del '900⁴¹⁵, al momento della contestuale ricodificazione del diritto sostanziale e di quello processuale, come già si è accennato⁴¹⁶, aveva sollevato la questione della loro stessa collocazione; ed anche se la preferenza venne accordata «senza lotta» al Codice civile⁴¹⁷, l'attenzione dei *conditores* si era focalizzata sui rapporti tra quegli istituti e gli altri ivi collocati: rapporti neppure intuiti all'epoca della promulgazione del Codice Pisanelli, ma che negli anni '40 del '900 potevano considerarsi approfonditamente studiati⁴¹⁸.

In particolare, la decisione di lasciare nel codice di diritto sostanziale le norme sulle prove, il cui studio era ormai divenuto monopolio dei processualisti che le avevano concepite come strumento essenziale per l'attuazione dell'ordinamento attraverso il processo, costituì il primo presupposto logico per il completamento del Libro VI con quello che al processo «*stava intorno*». Su tale tendenza dovette pesare non poco l'incursione,

⁴¹⁴ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 1065.

⁴¹⁵ In particolare, seguendo il magistero di Chiovena e Carnelutti, cfr. E.T. LIEBMAN, *Il titolo esecutivo*, cit., 154 ss.

⁴¹⁶ Cfr. *supra*, 156 e 159 ss.

⁴¹⁷ Cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 11.

⁴¹⁸ Prima dell'avvento della scuola Chiovendiana, molti dei temi del diritto processuale si trovano trattati, quasi esclusivamente, dai civilisti. Sebbene la letteratura (commentari, trattati, manuali o istituzioni, monografie) fiorita attorno al codice del 1865 sia, com'è noto, vastissima, spunti interessanti per la riflessione in parola possono trovarsi, sotto il tema dell'*esercizio e tutela dei diritti*, con cui era d'uso chiudere la *parte generale*, in E. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., vol. II, parte II; ed in N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, cit., § 158 ss. (ivi si parla addirittura di «difesa giudiziaria»). Studi di vario spessore furono pubblicati inoltre in forma di note alle traduzioni italiane di opere straniere. Di particolare importanza sono le note di FADDA e BENZA alla traduzione del Diritto delle Pandette del WINDSCHEID, specialmente vol. I, 1168 ss.; e le note di ASCOLI e CAMMEO alla traduzione della Parte generale del diritto privato francese moderno del CROME, Milano, 1906, 349 ss., per tacere dei vari annotatori del GLÜCK nei libri d'argomento processuale.

Per quello che concerne i contributi di quella che potremmo chiamare *paleoprocessualistica*, cfr. i «*trattati*» di L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Firenze, 1884; F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, Firenze, 1876; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1899; oltre ai «*manuali*» di G. SAREDO, *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, Firenze, 1873; D. VITI, *Commento sistematico del codice di procedura civile del Regno d'Italia: coordinato colle teoriche delle azioni e delle giurisdizioni*, Napoli, 1876; M. MARIANI, *Appunti di procedura civile*, Pavia, 1899; C. LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano, 1900; V. SIMONCELLI, *Lezioni di diritto giudiziario*, Roma, 1905 e V. GALANTE, *Lezioni di diritto processuale civile. Corso di lezioni universitarie*, Napoli, 1907.

nelle commissioni ministeriali operanti sul Libro "della tutela", proprio dei processualisti, cultori di una scienza nuova, ma, nondimeno, già affermata e capace di guadagnare ulteriore spazio⁴¹⁹.

Poiché gli istituti che costituiscono il "ponte" di passaggio tra il processo e il diritto soggettivo hanno, per loro stessa natura, una connotazione bifronte, possono cioè essere presi in considerazione per il modo con cui si comportano nel processo, come per gli effetti che esercitano sui rapporti di diritto sostanziale fuori del processo. Ciò li rende oggettivamente suscettibili di diversa sistemazione a seconda del punto di vista da cui si guardino.

Posta questa premessa, un utile criterio per interpretare la scelta del legislatore del '42, può essere, dunque, quella di risalire al punto di vista, tra i vari possibili, che i realizzatori del codice fecero proprio; e, a ben vedere, il criterio della scelta adottata può restringersi ad uno: quello cioè derivante dalla visione più generale sulla funzione del processo civile nel quadro dell'ordinamento giuridico. Funzione questa le cui possibili varianti, a loro volta, erano circoscrivibili a due: o considerare il processo un semplice mezzo per la difesa dell'interesse del singolo per la tutela dei diritti privati, oppure considerarlo come strumento di un'essenziale funzione dello Stato, diretta all'attuazione del diritto oggettivo.

Aderire alla prima opinione significava ritenere che i diritti e le facoltà esercitate nel processo non fossero altro che l'emanazione degli stessi diritti privati in conflitto, e che gli effetti prodotti dal processo rilevassero solo nella misura in cui gli stessi fossero incidenti sui rapporti giuridici dei litiganti. Privilegiare invece la seconda tesi, equivaleva ad inquadrare l'azione, il diritto delle prove, la cosa giudicata e la vendita forzata in un'ottica tale da renderle parti ed elementi e risultati di una complessa attività dello Stato diretta a perseguire un pubblico interesse. La loro disciplina, in tutti i suoi aspetti, tanto sostanziali quanto formali, diventava un qualcosa di unitario ed appartenente al diritto pubblico e, quindi, in netta contrapposizione con i rapporti giuridici privati su cui quell'attività era destinata a operare.

Ebbene, la collocazione prospettica (meglio: la scelta di campo) del legislatore del 1942 è sorprendentemente esplicita. In particolare, essa è palesata nella relazione accompagnatoria al Codice di procedura civile ove si afferma, senza mezzi termini, che l'orientamento generale della riforma consistette nel raccogliere i risultati dell'opera della scuola sistematica fondata da Giuseppe Chiovenda, cioè «di quella radicale revisione teorica

⁴¹⁹In ordine alla vivacità della "nuova" processualistica italiana ed ai suoi strumenti di penetrazione della cultura giuridica, cfr. V. DENTI-M. TARUFFO, *La rivista di diritto processuale civile*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16 (1987), 631-664. Per un quadro sintetico delle vicende di tale scuola e, soprattutto, dei suoi rapporti di dipendenza prima, e di emancipazione, poi, da quella tedesca cfr. F. CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., XVI s.

di tutti gli istituti processuali, che rivendicò al diritto pubblico il processo civile e ne rinnovò la dottrina, studiandolo non più come espressione di una lotta di interessi privati, ma come strumento della più augusta tra le funzioni dello Stato»⁴²⁰.

Nella concezione chiovendiana, fatta propria dal legislatore, l'idea liberale secondo cui il processo civile fosse un'attività giurisdizionale pubblica al servizio dei privati, veniva ribaltata in senso autoritario⁴²¹, per cui anche nel processo civile l'interesse privato, con l'azione, veniva ad adempiere ad una funzione pubblica promuovendo, con l'attuazione della legge, un interesse dello Stato⁴²².

In particolare, il rapporto tra azione e giurisdizione era inteso come rapporto organico tra il privato che ha la legge dalla sua parte (cioè che è già astrattamente tutelato dalla legge) e la funzione di rendere concreta la legge (mentre l'altro privato, quello che «ha già» torto, è oggetto dell'applicazione della legge); e ne derivava, quindi, che il punto di contatto tra l'interesse dello Stato e quello del privato fosse l'attuazione della legge⁴²³.

La riflessione degli allievi del giurista di Premosello⁴²⁴, soprattutto negli sviluppi delineati da Piero Calamandrei sulla base delle idee del Maestro⁴²⁵, aveva condotto, tra l'altro, la prevalente dottrina (processualistica) ad affermare l'impossibilità di tracciare una netta frontiera tra il diritto materiale e quello processuale ed a sostenere la necessità di riconoscere tra i due campi una zona di frontiera che servisse di collegamento e di passaggio⁴²⁶.

Le norme del diritto sostanziale, infatti, oltre ad indirizzarsi ai singoli affinché tenessero una certa condotta, venivano concepite come dirette anche all'organo giudiziario, al quale comandavano di giudicare confor-

⁴²⁰ Cfr. *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del ministro guardasigilli (Grandi), presentata nell'udienza 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, Roma, 1940, n. 2.

⁴²¹ Per una diversa opinione, nel senso della negazione di una visione necessariamente autoritaria del processo civile derivabile dal pensiero Chiovendiano, Cfr. V. DENTI-M. TARUFFO, *La rivista di diritto processuale*, cit., 636.

⁴²² Sul pensiero di Chiovenda, in particolare esercitarono una notevole influenza quello di Franz Klein e la suggestione della *Civilprozessordnung* austriaca del 1895. Cfr. *ibidem*.

⁴²³ Cfr. G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, 391.

⁴²⁴ Paese natale di Giuseppe Chiovenda sito in provincia di Verbano Cusio Ossola che in memoria dell'illustre cittadino, successivamente alla sua morte, cambiò denominazione in Premosello-Chiovenda.

⁴²⁵ Cfr. *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del ministro guardasigilli (Grandi), presentata nell'udienza 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, Roma, 1940, n. 2.

⁴²⁶ Nello stesso senso cfr. M.T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, I, 82; E. REDENTI, *Trattato di diritto processuale civile*, II, 3b. Critico, invece, E.T. LIEBMAN, *Il titolo esecutivo*, cit., 158.

memente al loro contenuto; e questo aspetto (o questa funzione) delle norme sostanziali in genere, ma propria soprattutto di certe norme sussidiarie all'attività giurisdizionale in cui tale finalità era manifesta, era considerato presupposto idoneo all'individuazione dogmatica di un nuovo genere di regole, qualificabile come diritto *processuale* (o *giudiziario*) *sostanziale*.

Categoria dottrinale⁴²⁷, quest'ultima, entro la quale trovarono la loro miglior collocazione proprio le norme giuridiche regolanti l'ammissibilità e l'efficacia dei mezzi di prova e i tipi e gli effetti della tutela giurisdizionale dei diritti. E ciò, soprattutto, per la loro idoneità ad estendere i propri effetti sul contenuto del provvedimento del giudice, poiché «regolano l'azione: appartengono cioè al diritto sostanziale in quanto si fa valere nel processo, non più come diritto alla prestazione dell'obbligato, ma come diritto alla garanzia giurisdizionale promessa dallo Stato»⁴²⁸.

Il risultato di tale ragionamento, dalla spiccata idoneità a fornire al legislatore un concreto modello di "*architettura giuridica*", era quello di stagliare, tra diritto sostanziale e processuale, un complesso di regole miste, idonee a riunire in sé alcuni caratteri dell'uno e dell'altro, pur distinguendosi dal primo per il fatto di appartenere alla procedura ed all'attività degli organi giurisdizionali, e dal secondo per il loro carattere sostanziale e non formale.

Il legislatore, alle prese col problema della distribuzione della materia tra il Codice civile e il Codice di procedura civile, fece dunque propria anche tale teorizzazione, collocando le materie rientranti nel delineato *tertium genus*, ancorché nell'alveo del Codice civile, in una zona deliberatamente di frontiera: il Libro VI, ed in particolare il suo Titolo IV⁴²⁹.

Sotto un altro punto di vista, il riavvicinamento del diritto sostanziale a

⁴²⁷ Del concetto parlarono per primi Goldschmidt e Chiovenda.

⁴²⁸ Cfr. P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, 15, 37, 191-193.

⁴²⁹ Tale ideologia, tradottasi in un'architettura legislativa, vigorosamente difesa da Francesco Carnelutti all'indomani della promulgazione del Codice, fu ripudiata dalla letteratura posteriore che, a partire dal 1948, con Liebman censurò come arbitrario l'aver smembrato la disciplina delle prove, della cosa giudicata e dell'esecuzione forzata tra il Codice civile e il Codice di procedura, assieme all'inclusione, nel Libro VI, di «disposizioni molto generiche riguardanti l'azione in generale, l'azione esecutiva e l'azione cautelare», ritenute superflue e che «sono in parte la ripetizione di altre norme del Codice di procedura civile».

Liebman, invero, criticò anche lo stesso impiego del concetto di "*tutela dei diritti*" «di netto sapore pandettistico», rilevando come esso non fosse stato trasferito nella legislazione neppure dai tedeschi, che ne erano stati gli inventori; respinse le motivazioni fondate sul «collegamento tra il diritto processuale e il diritto sostanziale», ritenendolo «un problema scientifico e non legislativo»; e su queste premesse rivendicò la natura processuale degli istituti, attinenti alla tutela giurisdizionale. Cfr. G. TARZIA, *Il libro della tutela dei diritti quarant'anni dopo*, in *Riv. dir. proc.*, XXXVIII (II serie), Padova, 1983, 59 s.; cfr. anche L. MONTESANO, "*Pubblico*" e "*privato*" in norme del codice sulla tutela giurisdizionale dei diritti, in *I cinquant'anni del Codice civile, Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, I e II, Milano, 1993.

quello processuale fu reso possibile, se non addirittura agevolato, proprio dall'elaborazione dottrinale (questa volta civilistica) di una categoria concettuale generale quale quella della "tutela dei diritti". Paradossalmente ciò avveniva proprio negli anni in cui la processual-civilistica italiana lavorava per una emancipazione e, forse addirittura, per l'autosufficienza del proprio oggetto di studio, spingendo in avanti, sul piano scientifico, una demarcazione tra "diritto soggettivo" ed "azione" che aveva le proprie radici nella partizione disciplinare frutto del processo della codificazione moderna⁴³⁰.

Nei primi anni del '900, infatti, la categoria, di matrice tedesca⁴³¹, era stata recepita da quella parte della dottrina italiana che, abbandonato l'approccio esegetico di stampo francese, si era rivolta alla speculazione pandettistica. Il concetto di "Rechtsschutz" era stato così incluso nelle ricostruzioni dogmatiche della "parte generale" del diritto civile italiano, ed era stato utilizzato per ricomprendervi quegli istituti che dividevano una funzione di "difesa dei diritti", fosse essa preventiva, siccome tendente a prevenire future violazioni, o repressiva, in quanto volta alla tutela – giudiziale – dalle violazioni già in atto⁴³².

Ebbene, proprio la convergenza di "un" modo di concepire la funzione del processo civile con la decisione di dare riconoscimento normativo alla categoria dogmatica della "tutela dei diritti", rese perfettamente razionale il disciplinare nel Codice civile anche gli aspetti generali di tale "tutela" nel suo momento "giurisdizionale". Cosa che, appunto, avvenne con l'introduzione nel Libro VI del titolo del quale ci stiamo occupando.

Poiché il Titolo IV del Libro VI per collocazione e contenuto assume anche il ruolo di un autentico ponte tra due codici, la sua introduzione aveva l'effetto di evidenziare, pur nel seno di un codice votato all'astrattezza ed alla razionalità, che il diritto esiste non solo se è affermato dal legislatore, ma soprattutto se ad esso è data attuazione concreta attraverso il processo⁴³³. Visione del diritto intrisa senz'altro da un'inedita pragmaticità.

Il concetto, del resto, è ricavabile sin dal Capo I del titolo in parola, che

⁴³⁰ Cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976, 21 e 182.

⁴³¹ Come conferma Carnelutti rifacendosi al concetto di *Rechtsschutz*. Cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 3.

⁴³² Nicola Coviello, come già precisato in nota 837, nel suo "Manuale di diritto civile italiano", la cui ultima edizione, la quarta, è del 1929, dedicò un'apposita sezione all'*Esercizio e difesa dei diritti* collocandovi, nella sottosezione dedicata alla *difesa giudiziaria*, le norme generali sull'azione, sull'eccezione, sulla prova (onere e mezzi) e sulla sentenza e sulla cosa giudicata. Cfr. N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, cit., 482 ss.

Occorre precisare che sebbene l'impianto originale dell'opera, edita per la prima volta nel 1910, non subì significativi rimaneggiamenti, le tre edizioni successive (1915, 1924 e 1929) furono curate dal Leonardo Coviello, fratello di Nicola, morto nel 1913.

⁴³³ Sulle categorie concettuali della generalità ed astrattezza proprie dei moderni codici cfr. P. CARONI, *Saggi sulla storia*, cit., 28 ss.; P. GROSSI, *Mitologie giuridiche*, cit., 99 ss.

sotto la rubrica «disposizioni generali», si apre con un articolo enunciante il principio della domanda. Detto principio che si può considerare cardine di tutto l'ordinamento della tutela giurisdizionale, riafferma il parallelismo per cui allo stesso titolare del diritto soggettivo, cui ne spetta l'esercizio e la disposizione nei limiti consentiti dalla legge, spetta di regola anche di chiederne la protezione.

In conclusione, fu dunque proprio nel Titolo "della tutela giurisdizionale dei diritti" che la concezione pubblicistica del processo, le istanze sostanziali di tutela fatte proprie dalla politica e l'adesione alle più avanzate concezioni dottrinali dell'epoca, trovarono dunque il loro più autentico punto di convergenza e di equilibrio.

E che tale baricentro fosse collocato nel Codice civile è perfettamente coerente con la tematica generale della centralità di tale fonte.

Quando fu promulgato, infatti, quest'ultimo aveva una funzione di *lex generalis*, di deposito dei principî relativi ai rapporti interprivati⁴³⁴: era, dunque, perfettamente "naturale" che anche le norme, generali appunto, sulla tutela giurisdizionale, per di più fondate su una nuova concezione ed intrise di nuovo spirito, trovassero in esso sede.

5. La prescrizione e la decadenza

In materia di prescrizione il Codice Pisanelli aveva recepito in larga misura la disciplina accolta nel Codice Napoleone ricomprendendo in uno stesso alveo le fattispecie dell'usucapione e della prescrizione estintiva⁴³⁵; sulla scorta dei codici preunitari e dei lavori della Commissione emiliana del 1859⁴³⁶ il legislatore italiano ne aveva però migliorato l'or-

⁴³⁴ Funzione, questa, che il Codice civile ha in buona parte perduto, da un lato per il sopravvenire della Carta costituzionale e l'enunciazione, in essa, di principi aventi valore sovraordinato a quelli della legge comune, dall'altro per il prepotente dilagare delle leggi speciali.

⁴³⁵ Cfr. Libro III, Titolo XXVIII, artt. 2105-2147 Codice civile (1865) e Libro III, Titolo XX, artt. 2219-2281 *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano, 1806. Il *Code Napoléon* definiva la prescrizione come «un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la lois».

⁴³⁶ Cfr. §§ 1451 ss. ABGB; artt. 2125 ss. Codice per lo Regno delle due Sicilie, Leggi Civili; artt. 1303-1317, 2332 ss. Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla; artt. 2354 ss. Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna; art. 2261 ss. Codice civile per gli Stati Estensi. I codici preunitari si attennero per lo più alla disciplina del *Code Napoléon* scostandosene solo in alcuni casi. Differenze significative si riscontrano però nel codice di Parma, per il quale la "prescrizione" era un «modo di acquistare il dominio di una cosa, o un diritto sulla medesima; di liberarsi da un carico che rendeva meno perfetto il nostro dominio mediante un possesso continuato per un certo tratto di tempo e sotto le condizioni stabilite dalla legge».

dine e la forma⁴³⁷, in alcuni casi mutandone anche la sostanza⁴³⁸.

Sotto l'aspetto funzionale, non diversamente da quanto erasi sostenuto ai primi dell'Ottocento in seno al *Conseil d'Etat*, le norme costituenti la disciplina dell'istituto erano considerate come volte a soddisfare un'unica esigenza: «rendere certa la condizione dei beni e delle persone»⁴³⁹.

L'omissione di qualsiasi riferimento alla prescrizione estintiva era determinata dal fatto che essa, con originale scelta sistematica, era regolata autonomamente tra le cause di estinzione delle obbligazioni nel Capo IX del Libro III.

Altre differenze rispetto al modello francese si registrano nella legge Toscana del 2 maggio 1836 che, all'art 170, con definizione pragmatica stabiliva che «La prescrizione posta in essere col lasso del tempo e colle condizioni da dirsi in appresso, libera il debitore dalle sue obbligazioni verso il creditore, e spoglia questo dalle azioni corrispondenti, libera i beni dalle ipoteche, e dai privilegi a favore del terzo possessore e li fa perdere al creditore, e diventa anche un modo legittimo per il possessore di acquistare il dominio e di perderlo per il proprietario».

L'ABGB, infine, si differenziava dal *Code* anche sotto il profilo terminologico, utilizzando il termine "prescrizione" là dove il denotato era utilizzato in riferimento al modo di estinzione di un diritto ed il termine "usucapione" quando si alludesse al modo di acquisto di un diritto. Quanto alle definizioni, il § 1451 definiva la prescrizione come «la perdita di un diritto non esercitato entro un certo tempo stabilito dalla legge», mentre il § 1452 stabiliva che «allorché il diritto prescritto in forza di possesso legale si trasferisce nello stesso tempo in altri, dicesi il diritto acquisito per usucapione, ed il modo di acquistare chiamasi usucapione».

Per un'analisi dell'istituto della prescrizione disciplinata dal Codice civile del Regno di Sardegna si veda V. PASTORE, *Della prescrizione*, in *Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1846, 1 ss.

Per quanto concerne l'opera della Commissione emiliana, in particolare, essa aveva proposto di unificare tutte le prescrizioni estintive superiori a trent'anni riducendone la durata a tale misura. Cfr. *Sunto delle discussioni*, cit., 251.

⁴³⁷ Ad esempio, dal titolo dedicato alla prescrizione era stato scorporato il capo contenente le norme sul possesso, che invece nel *Code* vi era incluso. Le cause di impedimento e sospensione, invece, erano state antergate a quelle di interruzione.

⁴³⁸ È il caso dei requisiti per l'usucapione abbreviata ai quali fu aggiunto quello della trascrizione. Cfr. art. 2137 Codice civile (1865); nonché dell'abolizione della differenza dei termini di prescrizione nel caso di controinteressato presente od assente o di collocazione dei beni nella stessa od in diversa provincia rispetto al domicilio od alla dimora dello stesso.

⁴³⁹ Cfr. *Relazione sul progetto del terzo libro del Codice civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 ottobre 1863*, n. 45, in S. GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle relazioni ministeriali*, cit., I, 150; *Procès-verbaux du Conseil d'Etat*, cit., V, 259-284; *Motivi, rapporti e discorsi per la discussione del Codice civile*, cit., III, IV, 719-724.

È degno di nota che nei processi verbali delle discussioni al Consiglio di Stato francese per l'approvazione del *Code Civil*, pur non mettendosi in dubbio l'unità dell'istituto della prescrizione, sia evidente il maggior rilievo che i consiglieri attribuirono alla quella acquisitiva, rispetto all'estintiva.

Per quanto concerne gli scopi perseguiti con l'istituto della prescrizione, è interessante rilevare anche l'opinione del Savigny. Nel pensiero del fondatore della *scuola storica*, la prescrizione aveva due ulteriori scopi. Il primo consistente nella diminuzione dei processi; il secondo, applicabile solo alla prescrizione estintiva, consistente nella limitazione della facoltà unilaterale dell'attore di ritardare l'azione con il fine di rendere più difficoltosa la difesa del convenuto. La prescrizione, pertanto, secondo Savigny avrebbe anche avuto la fun-

In altre parole, per il codificatore del 1865, insomma, l'istituto della prescrizione serviva ad adeguare le situazioni di diritto a quelle di fatto consolidate, circoscrivendo pertanto l'incertezza giuridica in determinati limiti di tempo stabiliti dalla legge.

Per quello che concerne i termini prescrizionali, sebbene nel corso dei lavori preparatori fossero emerse istanze volte alla loro riduzione, quelli ordinari furono mantenuti nella misura di trent'anni⁴⁴⁰.

Se in Francia, nel corso dell'Ottocento, all'istituto erano stati dedicati importanti studi monografici da Vazeille, Troplong e Le Roux de Bretagne⁴⁴¹, oltre ad estese trattazioni in numerosi "cours de droit civil"⁴⁴², anche in Italia, nei commentari di diritto italiano o di parte di esso, in vigore del nuovo Codice, la dottrina era stata capace di numerosi ed approfonditi studi dai quali era progressivamente emersa l'esigenza di un rinnovamento della disciplina⁴⁴³.

Particolarmente delicata era la questione circa la separazione tra gli istituti della prescrizione estintiva e quella acquisitiva (usucapione); fattispecie normativamente unificate sin dal diritto romano sulla base della considerazione – strutturale – che il decorso del tempo era l'elemento centrale di entrambe; ciò sebbene differissero l'una dall'altra quanto a scopo e condizioni.

Già Carl Savigny aveva criticato il tentativo di raccogliere sotto un concetto generico comune tutte le modificazioni dei rapporti giuridici dipendenti dal tempo⁴⁴⁴ e così aveva fatto, ancorché in diversi termini, parte

zione di evitare liti infondate e le condanne ingiuste per mancanza di prove, impedendo l'abuso del diritto dell'attore a danno del diritto di difesa del convenuto; diritto quest'ultimo che dopo un notevole lasso di tempo avrebbe potuto essere ostacolato dal venir meno dei mezzi di prova, quale, ad esempio, la morte dei testimoni. Cfr. F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. di Vittorio Scialoja, Torino, 1893, 309 ss.

⁴⁴⁰ Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Romano, nel corso della discussione alla Camera del progetto di legge 2 aprile 1865 furono concordi nell'auspicare la riduzione della prescrizione trentennale a quindici anni e di quella decennale a cinque. Suggestiva l'argomentazione fornita a sostegno della proposta dal giurista di Castel Baronia, secondo il quale «cinque anni della vita moderna, coi prodigi del vapore e dell'elettrico, [valevano] assai più che dieci dei tempi romani». Cfr. S. GIANZANA, *Codice civile*, cit., II, 194 e 63.

⁴⁴¹ Cfr. F.A. VAZEILLE, *Traité des Prescriptions, suivant les Nouveaux Codes Français*. Par M.F.A. Vazeille, ancien avocat a la cour royale de Riom, Paris, 1822; A. LE ROUX DE BRETAGNE, *Nouveau traité de la prescription en matière civile*, par A. Le Roux de Bretagne, Paris, 1869; R.T. TROPLONG, *De la Prescription, ou Commentaire du titre XX du livre III du Code civil*, par M. Troplong, Paris, 1835.

⁴⁴² Tra i quali, in particolare, cfr. A. DURANTON, *Cours de droit civil suivant le Code française ... (quatrième édition)*, 11, Mannheim, 1841, 281-483.

⁴⁴³ Di particolare fortuna, tra le molte, furono le opere di A. PUGLIESE, *La prescrizione nel diritto civile italiano*, Torino, 1892; G. MIRABELLI, *La prescrizione*, Napoli-Torino, 1915; V. ROLANDI RICCI, *Studio critico-storico sulla prescrizione civile*, Genova, 1880.

⁴⁴⁴ Cfr. C.F. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano*, cit., 308. Peraltro, tale tentativo, ad oltre un secolo di distanza, avrebbe portato Francesco Carnelutti a teorizzare la categoria dei

della dottrina secondo ottocentesca⁴⁴⁵; in particolare sostenendo che per la costituzione di un diritto ovvero per la sua estinzione non potesse considerarsi sufficiente il mero decorso del tempo, ma occorresse altresì un fatto dell'uomo⁴⁴⁶.

Fu però l'accento posto dalla dottrina di fine '800 sugli aspetti teleologici delle norme a far emergere l'idea che la confusione fatta tra le due forme di prescrizione fosse irrazionale e che, in particolare, da essa dipendessero molti degli errori che la dottrina aveva evidenziato nella materia⁴⁴⁷.

A partire dall'opera di Alessandro Pugliese fu dunque ammessa la necessità di una trattazione separata delle due fattispecie⁴⁴⁸. Necessità con-

“fatti giuridici temporali”, tra i quali egli collocava, appunto, la prescrizione, «con la qual parola di origine processuale, nient'altro si vuol denotare se non che la giuridicità di una situazione si muta, anzi si capovolge per il semplice durare, oltre un certo tempo, dei suoi elementi materiali». Tale categoria non ebbe però seguito nella dottrina. Cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1946, 275 ss.

⁴⁴⁵ Per la ricostruzione della circolazione del pensiero e di Savigny nella penisola italiana, cfr. L. MOSCATI, *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione* (Ius Nostrum, 6), Roma, 2000; EAD., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 26 (1997), 307-324; EAD., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, III, Napoli 1997, 249-65; EAD., *Le prime relazioni di Savigny con l'Italia*, in *Panorami*, 6 (1994), 111-47; EAD., *Savigny in Italia. Sulla fase iniziale della recezione*, in *Panorami*, 2 (1990), 55-89.

⁴⁴⁶ Cfr. A. PUGLIESE, *La prescrizione nel diritto civile*, I, *La prescrizione acquisitiva*, cit., 1-2, ove Pugliese sostiene che «il tempo non vale mai di per sé a costituire il diritto soggettivo, alla cui nascita è necessario il fatto dell'uomo», corroborando la propria tesi con la massima antica “*tempus non est modus constituendi vel dissolvendi iuris*”; brocardo ripreso anche da G. MIRABELLI, *Della prescrizione*, cit., 6, e da Troplong. Quest'ultimo, in particolare, aveva criticato la definizione che il *Code civil* dava della prescrizione e secondo la quale il tempo era un mezzo per acquistare o perdere un diritto, sostenendo che «*Les lois romaines ont dit avec profondeur et vérité: Tempus non est modus constituendi vel dissolvendi iuris*». Cfr. TROPLONG, *Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code, De la prescription ou commentaires du tit. XX du liv. III du code civil*, cit., 12, n. 24.

⁴⁴⁷ Si vedano, ad esempio, le critiche di A. PUGLIESE, *La prescrizione nel diritto civile*, II, *La prescrizione estintiva*, cit., 3-4; ID., *La prescrizione nel diritto civile*; ID., *La prescrizione acquisitiva*, cit., 5-9, 42-43.

⁴⁴⁸ Pugliese rilevò la necessità di separare la prescrizione estintiva dalla prescrizione acquisitiva, essendo l'uno «un istituto generale, che appartiene alla categoria dei modi comuni con cui i diritti soggettivi privati si estinguono, e l'altro è un modo speciale di acquisto di alcuni pochi diritti tassativamente determinati». L'autore evidenziò, inoltre, che «mentre nella prescrizione acquisitiva lo stato di fatto è dinamico, perché è moto all'acquisto di un diritto, e nella estintiva è passivo, perché è inerzia conducente all'estinzione di un diritto, e che da esse segue che in quella lo stato di fatto si converte in stato giuridico, senza del che non si avrebbe un legittimo modo di acquisto, e che in questa semplicemente si consolida e diventa intangibile». Cfr. A. PUGLIESE, *Trattato della prescrizione acquisitiva*, cit., I, 3 ss.

L'autore, inoltre, nel ribadire che la prescrizione estintiva ed acquisitiva sono due istituti che devono essere trattati separatamente, individuò tra gli articoli dedicati dal Codice ci-

divisa, seppur *obtorto collo*, anche da Fadda e Bensa⁴⁴⁹, i quali pure affermavano l'unità delle prescrizioni da un punto di vista economico e non mancavano di rammentare come la tradizione giuridica moderna fosse tutta per l'unità del concetto di prescrizione⁴⁵⁰.

Autorevoli codici civili stranieri, quali il Sassone del 1863 ed il germanico del 1896, avevano, del resto, regolamentato distintamente le fattispecie⁴⁵¹; e la giurisprudenza del Regno aveva maturato un indirizzo costante nel corroborare la distinzione⁴⁵². Tra le numerose sentenze in tal senso⁴⁵³ merita, per il modo esplicito in cui la questione è trattata, l'*obiter dictum* di Cassazione Roma 29 luglio 1880⁴⁵⁴, secondo la quale «sebbene Giustiniano

vile del 1865 alla prescrizione le norme dedicate all'uno e all'altro istituto, indicando, in particolare, gli artt. 2106, 2115, 2116, 2117, 2118, comma 1°, 2124, 2137 quali norme riferibili unicamente alla prescrizione acquisitiva e gli artt. 2122, 2127, 2130-2132, 2136, 2138-2146, quali norme riferibili unicamente alla prescrizione estintiva. Cfr. ID., *La prescrizione nel diritto civile*, I, *La prescrizione acquisitiva*, cit., 8-9 e 42 ss.

⁴⁴⁹ Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette, prima traduzione italiana a cura di C. Fadda e P.E. Bensa*, Milano-Roma-Napoli, I, 1902, 1073 s., in particolare 1074.

⁴⁵⁰ In realtà, già POTHIER aveva studiato i due istituti separatamente considerando in un trattato speciale "*Della prescrizione che risulta dal possesso*" la prescrizione acquisitiva e quella estintiva in un capitolo del suo trattato "*Delle Obbligazioni*"; anche A. TISSIER (*Della Prescrizione, in Trattato di diritto civile a cura di Baudry-Lacantinerie*, II, § 1, n. 34, Parigi, 1899), trattava distintamente la prescrizione acquisitiva da quella estintiva e, pur prospettandone le regole comuni, non mancava di indicare le differenze profonde tra i due istituti.

⁴⁵¹ In particolare, il Codice civile sassone considerava in maniera distinta la perdita delle azioni per prescrizione, dalla perdita per non uso di altri diritti (servitù reali e personali, diritti di credito) e trattava dell'usucapione unitamente ai vari modi di acquisto della proprietà, cfr. §§ 167, 170 *Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen, nebst Publications-Verordnung vom 2. Januar 1863*, Dresden, 1863; il BGB trattava della prescrizione estintiva delle ragioni (*Rechtsanspruch*, Libro I, Sez. V, Titolo VI, § 194), distinguendo, quella tabulare estintiva dei diritti sulle cose altrui (§ 901), da quella estintiva della servitù per non uso in caso speciale (§ 1028); e regolava la prescrizione acquisitiva (*Ersitzung*) in altro libro (Libro III, Sez. II, Titolo I, § 937). Cfr. *Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in Reichs-Gesetzblatt 1896. Nr. 21*, Berlin, 1896; per una traduzione italiana del BGB cfr. L. EUSEBIO, *Codice civile dell'Impero Germanico promulgato il 18 agosto 1896. Seguito dalla legge introduttiva. Traduzione italiana dell'Avv. Ludovico Eusebio*, Torino, 1897.

⁴⁵² Per un panorama generale degli orientamenti giurisprudenziali in tema di prescrizione si vedano App. Brescia, 23 novembre 1870, in *Annali Giur. it.*, V, 2, 362; App. Venezia, 9 settembre 1886, in *Legge*, 1887, II, 486; Cass. Torino, 20 ottobre 1869, in *Annali Giur. it.*, III, 1, 305; Cass. Roma, 12 marzo 1881, in *Legge*, 1881, II, 37; Cass. Torino, 15 settembre e 15 novembre 1882, 9 maggio 1883, 18 luglio 1889, in *Giur. it.* 1882, 669, 1883, 33 e 701 e 1889, 585; Cass. Napoli, 7 gennaio 1882 e 12 novembre 1886, in *Legge*, 1882, II, 430 e 1887, I, 377; Cass. Firenze, 13 dicembre 1888, in *Legge*, 1889, II, 83; App. Palermo, 16 febbraio e 1° settembre 1886, in *Legge*, 1886, I, 807 e 1887, I, 196.

⁴⁵³ Cfr. Cass. Firenze, 15 luglio 1901, in *Foro it.*, 1901, I, 1095; Cass. Napoli, 4 febbraio 1903, in *Legge*, 1903, 1272; Cass. Torino, 19 novembre 1903, in *Legge*, 1904, 1272; Cass. Palermo, 13 gennaio 1905, in *Giur. it.*, 1905, I, 1, 640; Corte di Appello di Firenze, 12 febbraio 1901, in *Foro it.*, 1901, I, 428; Appello Genova, 10 dicembre 1907, in *Temi Gen.*, 1907, 716.

⁴⁵⁴ Cfr. Cass. Roma, 29 luglio 1880, in *Foro it.*, 1880, I, 1, 460.

[avesse stimato] opportuno di ridurre sotto alla medesima regola l'acquisizione per usucapione e la decadenza per eccezione di prescrizione in ordine alle cose ed al decorso del tempo, tuttavia l'imperatore, per ciò che riguarda il modo, non poté intendere, né intese di ridurre in uno e trasformare in identica cosa due istituti per essenziale natura sì grandemente diversi».

Oltre alle critiche d'ordine sistematico, dal 1909, dalle colonne Rivista di Diritto Civile, testata dall'esplicita vocazione allo stimolo degli interventi legislativi⁴⁵⁵, si erano diramate istanze auspicanti una contrazione significativa dei termini prescrizionali che avevano fatto presa non solo tra i giuristi, ma anche nel mondo degli affari; nei primi anni venti, poteva dirsi formato un solido fronte dottrinale, corroborato da un consenso generalizzato, favorevole all'unificazione delle prescrizioni estintive civili e commerciali, alla fissazione di tutti i termini ordinari in dieci anni, e di quelli brevi tra i due ed i quattro anni; quanto alle prescrizioni acquisitive, alla riduzione del relativo termine da trenta a dieci anni⁴⁵⁶.

Recettive dei voti generalizzati, le assemblee legislative, in occasione della discussione sulla legge di delegazione n. 2814 del '23 inserirono la prescrizione tra gli istituti la cui riforma era demandata al Governo.

Come esposto nel capitolo secondo⁴⁵⁷, in seno alla Commissione Reale per la riforma dei Codici si registrò una particolare attenzione all'elaborazione di progetti separati relativi alla prescrizione estintiva ed acquisitiva; sebbene in un primo momento⁴⁵⁸, almeno per quanto concerne la normativa civilistica⁴⁵⁹, la collocazione degli istituti fosse rimasta incerta, successivamente si optò per l'inserimento dell'usucapione entro l'ordito del Libro "*Delle Cose e dei diritti reali*" e della prescrizione estintiva entro quello "*Delle obbligazioni e dei contratti*".

Che la riforma dell'istituto venisse percepita come estremamente urgente è attestato anche dal fatto che nella tornata dell'11 maggio 1932-X Alfredo Rocco, nonostante la promulgazione della legge delega cui s'è fatto cenno, ritenne comunque opportuno presentare al Senato un disegno di legge per la riduzione provvisoria della prescrizione a dieci anni⁴⁶⁰.

⁴⁵⁵ Cfr. G. FURGUELE, *La "Rivista di diritto civile" dal 1909 al 1931*, in *Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 16 (1987), Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 546.

⁴⁵⁶ Cfr. L. ROSSI, *Sulle riforme del Codice*, cit., 47; M.R. DI SIMONE, *L'ABGB ed il dibattito per la riforma*, cit., 949.

⁴⁵⁷ Cfr. *supra*, 61.

⁴⁵⁸ In particolare, tra il 1924 ed il 1927.

⁴⁵⁹ Per quanto concerne il diritto commerciale, nel c.d. progetto d'Amelio (1925), infatti, trovarono posto disposizioni sulla prescrizione estintiva in generale, sia con riguardo alla materia societaria, che con riguardo al diritto delle obbligazioni e dei contratti commerciali. Prescrizioni speciali erano previste nei titoli dedicati al trasporto ed all'assicurazione.

⁴⁶⁰ Cfr. A. MONTEL, *Considerazioni sul disegno di legge relativo all'abbreviazione dei termi-*

Con l'avvento di Grandi al dicastero della Giustizia, dell'istituto (*rectius*: degli istituti, essendosi decisa la collocazione della prescrizione acquisitiva, ormai appellata univocamente usucapione, riservandosi il *nomen* "prescrizione" solo a quella estintiva) si occuparono Vassalli, Azzariti, e Francesco Pellegrini.

Stabilita la collocazione dell'usucapione, tra gli "effetti del possesso" nel nuovo Libro "della proprietà"⁴⁶¹, le bozze Pellegrini⁴⁶² relative alla prescrizione estintiva, conformemente ai *desiderata* di Emilio Betti, auspicante lo svincolo della prescrizione estintiva dal Libro IV⁴⁶³, furono accorpate allo schema provvisorio presentato alla C.A.L.⁴⁶⁴ quale appendice del Libro *delle obbligazioni e dei contratti*, destinata a divenire il primo nucleo del Libro V (poi VI).

Con poche modificazioni⁴⁶⁵, subite in sede di revisione delle bozze del Libro della Tutela, la prescrizione (estintiva) diverrà il Titolo V del Libro VI emancipandosi dalla collocazione in calce al diritto delle obbligazioni e contratti⁴⁶⁶.

Nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale gli istituti della pre-

ni della prescrizione in materia civile, in *Riv. Dir. Agrario*, 12, 1933, 61-72. Il d.d.l. Rocco non fu approvato per le difficoltà di coordinamento con il Codice.

⁴⁶¹ Cfr. in particolare, gli art. 341-348 del progetto ministeriale del Libro della proprietà; cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della proprietà*, Roma, 1940, 103 ss.

⁴⁶² Rimaneggiate dal Vassalli.

⁴⁶³ Cfr. E. BETTI, *Per la riforma del Codice civile*, cit., 302 ss.

La prescrizione estintiva, era, infatti, regolata nella Sez. VII del Capo IV (estinzione delle obbligazioni) del Titolo I, del Libro delle Obbligazioni e contratti.

⁴⁶⁴ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., 712 ss.

⁴⁶⁵ Per lo più apportate da Vassalli sulla base delle osservazioni di Giuseppe Pugliese, avvocato alessandrino autore di quella che, all'epoca, era la più apprezzata monografia dedicata all'istituto e che per primo sostenne la necessità della netta separazione tra i due "tipi" di prescrizione. Ciò che è significativo della volontà dei *conditores*, almeno per questa materia, di adempiere i voti della dottrina.

⁴⁶⁶ Il testo del Libro VI pubblicato nella G.U. del 1942 presenta, rispetto al quello pubblicato nel 1941, alcune integrazioni e modifiche, tra le quali la soppressione della norma che prevedeva esplicitamente l'interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale avesse effetto anche riguardo al fideiussore (art. 305); la più esaustiva spiegazione, nell'art. 294 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno) degli effetti sulla prescrizione dell'azione civile in caso di fattispecie rilevante anche per il diritto penale nel caso in cui il reato fosse estinto per causa diversa dalla prescrizione o fosse intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale; ed, infine, l'aggiunta, dell'art. 2953 dedicato agli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi).

In particolare, queste ultime due modifiche, attestano una particolare attenzione al rapporto tra diritto e processo e tengono conto delle perplessità che la dottrina aveva manifestato nel 1941, all'indomani della pubblicazione del Libro VI. Cfr. G. PANDOLFELLI-G. SCARPELLO-M. STELLA RICHTER-G. DALLARI, *Codice civile. Libro della tutela dei diritti illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, Milano, 1941, 222.

scrizione acquisitiva e della prescrizione estintiva vennero, dunque, nettamente distinti, essendone riconosciuta, come rilevato, la diversità degli elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. Poiché delle due la prima trovò la sua disciplina nel Libro della proprietà⁴⁶⁷, tra i modi d'acquisto dei diritti reali, ci occuperemo d'ora innanzi solo della seconda, collocata nel Libro VI proprio in quanto ritenuta istituto di applicazione generale.

Già a livello definitorio, il codificatore del '42 abbandonò la formula del codice del 1865⁴⁶⁸ che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione sembrava estendere l'usucapione – limitata ai diritti reali – a tutti i diritti, e circoscrivere la prescrizione (estintiva) ai diritti di obbligazione.

Con formula più propria e meno scolastica, il primo comma dell'art. 2934 tolse, infatti, ogni dubbio circa la portata generale dell'istituto⁴⁶⁹.

Enunciato il principio, di ordine pubblico, che ogni diritto si estingue per prescrizione⁴⁷⁰, fu introdotta l'eccezione dell'imprescrittibilità dei "*diritti indisponibili*", ricorrendo ad una categoria la cui compiuta definizione ed elaborazione era lasciata alla dottrina.

Invero, nel primo schema ministeriale sulla prescrizione, in luogo della formula citata era stata adottata quella di "*diritti inalienabili*"; espressione criticata in seno alla C.A.L. ove era stata ritenuta poco chiara e ne era stata proposta la sostituzione con un riferimento ai «diritti relativi a cose fuori commercio» sulla scorta dell'art. 2113 del vecchio Codice⁴⁷¹.

L'adozione di una formula diversa da quella proposta dai comitati ministeriali, ma sostanzialmente ad essa equipollente, se mostra, da un lato, il rispetto del Ministro dell'opinione espressa in seno alla Commissione delle assemblee legislative, dall'altro rivela l'intenzione di quello a non rinunciare troppo facilmente alle novità che erano destinate a divenire caratteri propri del nuovo Codice.

La questione del *dies a quo* del termine di prescrizione, non disciplinato nel codice Pisanelli⁴⁷², e per questo motivo oggetto di dispute dottrinali e contrasti giurisprudenziali⁴⁷³, fu superata con l'introduzione di una

⁴⁶⁷ Nel nuovo codice costantemente designata col termine di usucapione.

⁴⁶⁸ Cfr. art. 2105 Codice civile (1865).

⁴⁶⁹ La collocazione della prescrizione *sub specie* della tutela del diritto, giudicata «sistematicamente felice» dal Carnelutti (cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 11), ebbe, tra l'altro, per conseguenza un'accentuazione dell'unità della prescrizione, che non più la legge distingue in estintiva ed acquisitiva.

⁴⁷⁰ Quando il titolare non lo eserciti per il tempo stabilito dalla legge.

⁴⁷¹ Cfr. *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni*, cit., verbale. n. 32, 431.

⁴⁷² Anche nel Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni né, di conseguenza, nel progetto del 1936 la questione era risolta. Lo sarà solo a partire dal progetto ministeriale del novembre 1940 con la medesima soluzione che diverrà definitiva.

⁴⁷³ Cfr. Cass. Torino 27 giugno 1883, in *La Legge*, XXIV, I, 338; Cass. Torino 3 febbraio

norma generale che prevedeva la decorrenza del termine dal momento in cui «il diritto può essere fatto valere»⁴⁷⁴. Scelta adesiva alla teoria c.d. "della realizzazione", opposta a quella c.d. "della lesione", secondo la quale, invece, il termine avrebbe dovuto farsi decorrere della violazione del diritto.

Peraltro, l'esplicitazione che il riferimento alla "possibilità" fosse limitato a quella legale, «non influenzando sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto», evidenziava, ancora una volta, una prevalenza dell'interesse pubblico all'attuazione dell'ordinamento, piuttosto che quella del privato alla soddisfazione del proprio diritto⁴⁷⁵.

L'art. 2936 del nuovo Codice sancì la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione⁴⁷⁶, esplicitando così le finalità d'ordine pubblico informanti l'istituto e superando la teoria, comunque minoritaria in dottrina, secondo la quale la prescrizione sarebbe stata stabilita nell'interesse del debitore⁴⁷⁷.

Altrettanto significativa fu la soppressione della norma dell'art. 2110 del cessato Codice sull'opponibilità della prescrizione in appello: pur introdotta a causa dell'incompatibilità con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo Codice di procedura civile, che non consentiva alle parti di proporre in appello nuove eccezioni salvo che esistessero gravi motivi accertati dal giudice, l'omissione può essere interpretata come un indice dell'accresciuto interesse pubblico alla rapida attuazione dell'ordinamento.

Oltre all'introduzione della distinzione delle cause di sospensione della prescrizione in due categorie, a seconda che derivassero il loro fondamento dal rapporto fra le parti ovvero dalla condizione del titolare del diritto⁴⁷⁸, elencando le cause di sospensione dipendenti dai rapporti fra le parti, il nuovo Codice apportò notevoli modificazioni rispetto alla disciplina di cui all'art. 2110 del Codice Pisanelli. In primo luogo, aggiungendo i rapporti tra l'adottante e l'adottato e tra l'affiliante e l'affiliato; in secondo luogo, prevedendo, oltre all'ipotesi che i beni siano sottoposti per legge all'amministrazione altrui, anche quella secondo cui fossero sottoposti a provvedimento del giudice, e determinando altresì il momento finale della sospensione⁴⁷⁹. In terzo luogo, fu estesa la sospensione anche

1882, in *Annali Giur. it.*, XVI, I, 315; Corte d'Appello Genova, 16 marzo 1897, in *Annali Giur. it.*, 1897, III, 263.

⁴⁷⁴ Cfr. art. 2935 Codice civile (1942).

⁴⁷⁵ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 1198.

⁴⁷⁶ Cfr. anche Progetto Comm. Reale del libro obbligazioni e contratti, art. 235, 2° comma; schema ministeriale sulla prescrizione, art. 3.

⁴⁷⁷ Cfr. *Relazione al Re Imperatore*, cit., n. 137.

⁴⁷⁸ Cfr. artt. 2941 e 2942 Codice civile (1942).

⁴⁷⁹ Quello in cui è approvato definitivamente il conto reso dall'amministratore.

alle persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, quanto alle azioni di responsabilità contro i medesimi, finché questi fossero in carica; in ultimo, sul presupposto che l'ordinamento giuridico non potesse ammettere che alcuno traesse profitto dal proprio dolo, fu disposto che la prescrizione rimanesse sospesa tra il debitore che avesse dolosamente occultato l'esistenza del debito, e il creditore, finché il dolo non fosse stato scoperto.

Quanto alla disciplina dell'interruzione della prescrizione, sebbene il primo schema ministeriale avesse stabilito che per ottenere tale effetto gli atti di costituzione in mora dovessero essere notificati a mezzo di ufficiale giudiziario e la C.A.L., ritenendo la disposizione troppo rigorosa, avesse proposto di attribuire valore alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento⁴⁸⁰, il testo definitivo non prescrisse, che l'atto di costituzione in mora, valido come tale, dovesse presentare speciali requisiti formali. Tale scelta antiformalistica, se pure sconta qualcosa nei termini della certezza, denota una maggior attenzione del legislatore a quelli della giustizia.

Recependo in pieno i desiderata della dottrina, il nuovo codice ridusse il tempo necessario alla prescrizione ordinaria da trent'anni a dieci, secondo un parametro già stabilito dal Codice di commercio del 1882⁴⁸¹. L'eliminazione della distinzione fra materia civile e materia commerciale, nonché la riconduzione nell'ambito del Codice civile di gran parte degli istituti regolati dal Codice di commercio, aveva infatti posto la necessità di unificare i termini di prescrizione ordinaria⁴⁸².

Tra i termini di prescrizione abbreviata assunse particolare valore, per la peculiare ratio sottese, quello del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissato in cinque anni.

Stando alla relazione accompagnatoria al Codice civile, infatti, tale scelta era fondata su di una constatazione empirica. Nella maggioranza dei casi, infatti, la prova del fatto illecito era fornita per testimoni; poiché, col decorso del tempo, il ricordo delle circostanze scompare o si attenua, accrescendo la fallacia del mezzo di prova, fu ritenuto opportuno, con scelta

⁴⁸⁰ *Atti della Commissione delle Assemblee legislative, Libro delle Obbligazioni, cit., verbale. n. 32, 345.*

⁴⁸¹ Cfr. art. 2946 Codice civile (1942).

⁴⁸² D'altro canto sebbene a partire dal progetto d'Amelio del '25 (artt. 322-326) fosse stata proposta la riduzione del ordinario di prescrizione in materia commerciale da dieci a cinque anni, le commissioni civilistiche non ritennero opportuno, per le fattispecie di loro competenza, estremizzare tanto la riduzione essendo «già sembrato forte il distacco dai trenta attuali ai dieci ... né certo è consigliabile una ulteriore diminuzione, a fine di non turbare le abitudini della pratica, soprattutto in riguardo ai mutui, che sogliono essere fatti e talvolta anche rinnovati tacitamente per lunghi anni». Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile. Codice civile. Quarto libro. Obbligazioni e contratti, Progetto e relazione*, Roma, 1936, 85.

pragmatica, limitare il potere di far valere il diritto stesso entro un tempo nel quale fosse ragionevole ritenere di provarlo con certezza.

Anche la fissazione in due anni del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli era fondata su constatazioni empiriche: nella specie la supposta difficoltà, per il convenuto, di vincere, ad oltre due anni dall'evento, la presunzione di colpa sancita dalla legge.

È comunque da segnalare che l'esplicitata *ratio* fu mutuata dalla giurisprudenza formatasi sui codici civile e commerciale precedenti⁴⁸³.

Un'assoluta novità fu costituita dall'introduzione "della decadenza" alla quale il legislatore dedicò un autonomo capo del Titolo IV⁴⁸⁴.

Tale istituto, sconosciuto al Codice Pisanelli, era frutto dell'elaborazione dottrinale⁴⁸⁵ la quale aveva ritagliato, partendo dall'alveo della prescrizione, una fattispecie "altra", per la quale non erano applicabili le norme relative all'interruzione ed alla sospensione di quella, attese le diverse finalità. Infatti, se lo scopo della prescrizione era «di porre fine ad un diritto, che non essendo stato esercitato, si può supporre abbandonato dal titolare», quello della decadenza era individuato nel «prestabilire il tempo in cui un diritto possa essere utilmente esercitato»⁴⁸⁶. La dottrina, tra l'altro, aveva precisato che, a differenza della prescrizione, sempre fondata e finalizzata a ragioni d'ordine pubblico, la decadenza era invece talvolta stabilita anche per considerazioni d'ordine privato.

Di particolare momento fu, infine, l'introduzione della facoltà di stabilire decadenze d'origine contrattuale; soprattutto, però, nella definizione dei suoi limiti, nel senso di prevedere la nullità del patto che rendesse eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del proprio diritto⁴⁸⁷: ennesimo segno dell'ingerenza del legislatore negli assetti d'interesse interprivati per ragioni equitative⁴⁸⁸.

⁴⁸³ Per ampia citazione della giurisprudenza formatasi *in terminis* sul Codice civile del 1865. Cfr. C. RUPERTO, *Prescrizione e decadenza*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, 1985, 331.

⁴⁸⁴ La cui prima comparsa si ebbe nel progetto ministeriale del Libro della tutela del novembre 1940.

⁴⁸⁵ In particolare, l'elaborazione sviluppata da Coviello, Modica e Siciliani sulla base degli artt. 77, 106, 108, 109, 166, 1082, 1478, 1505, 1516, 1517, 1531 del Codice civile (1865).

Cfr. N. COVIELLO, *Manuale*, cit., § 150, 478-481; I. MODICA, *Teoria della Decadenza nel Diritto Civile Italiano. Studio critico-ricostruttivo-esegetico della decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione*, Torino, 1906; T. SICILIANI, voce *Decadenza*, in *Dizionario pratico del diritto privato*, II, Milano, 1913, 576.

⁴⁸⁶ Cfr. N. COVIELLO, *Manuale*, cit., § 150, 478.

⁴⁸⁷ La disposizione è dominata dallo stesso principio informatore dell'art. 2698, che egualmente sancisce la nullità del patto con il quale è invertito o modificato l'onere della prova, se l'esercizio del diritto è reso a una delle parti eccessivamente difficile.

⁴⁸⁸ Il senso di tale disposizione emerge anche dall'evoluzione della formulazione dell'arti-

Conclusivamente c'è da chiedersi se la scelta del legislatore di comprendere nel generico concetto di "*tutela dei diritti*" la prescrizione sia stato un espediente costruttivo dettato solamente dalla già sottolineata generalità dell'istituto, ovvero dal fatto che esso rispondesse anche ad una precisa, ma diversa, logica dottrinale. A ben guardare, l'architettura legislativa complessiva data all'istituto pare consentire una risposta affermativa; e ciò sebbene le relazioni ufficiali non ne rechino esplicita traccia.

Senza scomodare le suggestive riflessioni di Von Jhering⁴⁸⁹ è dato d'esperienza che i "*diritti*" non è sufficiente averli acquistati, ma è necessario anche difenderli, affinché non s'indeboliscano o, addirittura, non si perdano; e quella che la legge chiama la loro "*tutela*" è l'attività necessaria affinché tale perdita non si verifichi.

Il concetto della *tutela giuridica*, che la dottrina tedesca aveva sviluppato ai fini particolari della scienza processuale⁴⁹⁰, ad opera della dottrina italiana influenzata dalla pandettistica s'era progressivamente venuta allargando fino a comprendere ogni specie d'attività, posteriore all'acquisto del diritto, necessaria a garantirne la conservazione o l'efficacia pratica. Che, ad esempio, la *tutela giurisdizionale* fosse una specie del genere così delineato è intuitivo, e lo abbiamo visto in precedenza⁴⁹¹; ma anche alla prescrizione tale concetto di tutela poteva facilmente applicarsi considerando l'importanza assunta da essa rispetto al concetto di *pretesa*⁴⁹², così come lo aveva progressivamente "*affinato*" la processualciviltà nostra⁴⁹³.

Importante era soprattutto la sua collocazione nella dinamica giuridica e così la sua figura di *fatto*, non di *situazione*⁴⁹⁴.

Per l'art. 99 del nuovo Codice di procedura civile⁴⁹⁵, infatti, "*pretende-*

colo nei successivi progetti in cui il Capo "*della decadenza*" fu introdotto. Dalla previsione, della bozza I del Libro della tutela, che «le parti non [potessero] stabilire termini di decadenza che [rendessero] impossibile l'esercizio del diritto»; a quella definitiva in base alla quale veniva considerato «nullo il patto con cui si [stabilissero] termini di decadenza che [rendessero] eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto».

⁴⁸⁹ Si allude all'opera di R. VON JHERING, *Der Kampf ums Recht*, Wien, 1873.

⁴⁹⁰ Cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 11.

⁴⁹¹ Cfr. *supra*, 183 s.

⁴⁹² Cfr. F. CARNELUTTI, *Appunti sulla prescrizione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, 1, 31.

⁴⁹³ Cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria generale*, cit., § 43, 74 e § 126, 321; ID., *Istituzioni*, cit., § 8 ss., 8 s.

In generale, sul più ampio concetto d'azione, cfr. G. CHIOVENDA, *Azione*, in *Diz. prat. dir. priv.*, Milano, 1913-1939; ID., *L'azione nel sistema de' diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, Roma, 1930-31.

⁴⁹⁴ Cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria generale*, cit., § 142, 360.

⁴⁹⁵ Che in ciò riproduceva l'art. 35 del Codice di procedura civile del 1865. Cfr. *Codice di procedura pel Regno d'Italia*, Torino, 1865.

re" significava *far valere* un diritto (o, meglio, un interesse) e perciò esigere il rispetto dal titolare della situazione passiva. In altre parole, non bastava aver fatto il necessario per acquistare il diritto poiché, di fronte ad un evento che lo contraddicesse, cioè tecnicamente, la passività di fronte alla *resistenza dell'obbligato*⁴⁹⁶, occorreva che l'inerzia fosse rotta dalla pretesa.

Ed è proprio questa del "pretendere" l'attività necessaria per conservare il diritto, nella quale pertanto si risolve la sua tutela⁴⁹⁷.

Sebbene nella definizione della prescrizione contenuta nell'art. 2934 del Codice civile anziché di "pretendere" si parli di "esercitare", se solo si tiene conto del fatto che la natura del diritto soggettivo era concepita come *potere*⁴⁹⁸, il significato diveniva sostanzialmente il medesimo; e, quindi, l'*esercizio* doveva risolversi in un agire nei confronti di coloro che gli erano soggetti.

Appunto il concetto dell'esercizio, accennato nell'art. 2934, si precisa con quello dell'interruzione della prescrizione all'art. 2943, dove si finisce con il ritagliare la figura della pretesa. Le specie dell'interruzione, secondo l'art. 2943, sono, infatti, la *domanda giudiziale* e la *costituzione in mora; e poiché, nel lessico del legislatore del Codice civile, domanda giudiziale equivale a pretesa*⁴⁹⁹, il cerchio, per cos'dire, si quadra, e la nuova collocazione sistematica dell'istituto in parola appare assolutamente coerente⁵⁰⁰.

Come si è detto, non è stato possibile trovare un riscontro documentale del fatto che alla collocazione della prescrizione estintiva nel Libro VI abbia concorso l'adesione da parte del legislatore alla dottrina che fa proprie le considerazioni da ultimo svolte; tuttavia esse, parte integrante di quelle

⁴⁹⁶ Cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria generale*, cit., § 43, 73; ID., *Istituzioni*, cit., n. 9, 9.

⁴⁹⁷ L'inquadramento della prescrizione in un alveo di natura processuale, quale eccezione per respingere un'azione, nel più ampio quadro dell'effettiva tutela del diritto è già intuito e sviluppato anche nelle istituzioni del Pacifici Mazzoni con note di Giulio Venzi (cfr. Emidio PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, a cura del Sen. Giulio Venzi, II, 2, 1928, 41 ss.) che, infatti, collocano la materia nella parte generale della trattazione sub specie «esercizio, difesa e garanzia dei diritti».

⁴⁹⁸ Cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria generale*, cit., § 90, 222.

⁴⁹⁹ In ciò la formula legislativa era rimasta fedele alla dogmatica civilistica meno progredita che, appunto, non distingueva concettualmente tra domanda giudiziale e pretesa giudiziale. Del resto, anche la giurisprudenza, in termini coerenti, tendeva allora ad affermare, almeno con riferimento alla prescrizione, l'identità dei concetti di azione e diritto. Cfr. Cass. Firenze, 10 giugno 1912, in *Foro veneto*, 1912, 553.

⁵⁰⁰ A livello di possibile influenza sul legislatore italiano di consideri che il BGB, al § 194 dell'*Allgemeiner teil* (Libro I, Sez. V) dichiarava esplicitamente soggetta a prescrizione l'azione o, più propriamente, la pretesa (*Anspruch*), intendendola come diritto di pretendere da altri un fatto od un'omissione: «*Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung*». Cfr. *Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896*, in *Reichs-Gesetzblatt 1896. Nr. 21*, Berlin, 1896.

stesse teorie che esplicitamente furono poste alla base della collocazione nel Libro “*della tutela*” delle norme di cui al Titolo III, sembrano confermare l’ipotesi.

Non sorprende, dunque, che Carnelutti, che di tale costruzione concettuale fu autore, considerasse la collocazione della prescrizione *sub specie* della “*tutela del diritto*”, «sistematicamente felice»⁵⁰¹.

⁵⁰¹ Cfr. F. CARNELLUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 11.

NOTE CONCLUSIVE

In occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Libro “*Della tutela dei diritti*”, il Ministero di Grazia e Giustizia segnalava, con comunicato stampa indirizzato ad un pubblico «non tecnico», le caratteristiche che ufficialmente si voleva fossero proprie del nuovo libro: si trattava di un’originale innovazione normativa, attraverso la quale il Regime, con il raggruppare istituti tradizionali di carattere generale volti tutti alla difesa ed alla realizzazione dei diritti secondo una fondamentale idea unitaria ed un’armonica sistemazione, aveva loro conferito «una nuova fisionomia coerente ai postulati della dottrina giuridica fascista». Infine, tale sistemazione veniva ad integrare, sul piano del diritto sostanziale, la riforma del processo civile da poco compiuta¹.

A parte i toni propagandistici, enfaticanti la connotazione politica d’un libro pure definito ufficialmente “*di carattere esclusivamente tecnico*”², la fonte citata esprime sinteticamente alcune delle eterogenee anime che al Libro VI possono realmente attribuirsi: l’essere una indiscussa novità nel panorama delle fonti nazionali ed internazionali e quindi, anche utile elemento da spendere in termini di propaganda politica; il consistere in una conquista per la scienza giuridica, in quanto interprete delle più avanzate elaborazioni dottrinali coeve; infine, l’esprimere un sistema di “*giustizia civile*” a tutto tondo, nel quale l’attuazione del diritto (oggettivo) doveva essere garantito nei suoi aspetti sostanziali e processuali nell’interesse superiore della Nazione.

Come si avuto modo di rilevare, in effetti, prendendo le mosse dai tratti comuni di norme apparentemente eterogenee quanto a funzione e struttura – ma in realtà tra loro collegate teleologicamente in virtù della comune funzione strumentale volta ad assicurare, in via preventiva o successiva, l’attuazione del diritto soggettivo – i *conditores* adottarono una nuova forma idonea a farsi portatrice di eterogenei valori; significati la cui pluralità possibile maturò per gradi, forse anche perché l’intuizione iniziale – intuizione lo-

¹ Cfr. ARCHIVIO CENTRALE DI STATO, *Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia*, b. 29, f. 137.

² Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *L’attività del ministero di Grazia e Giustizia nell’anno 1941-XX. Relazione del Ministro Guardasigilli (Grandi) alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, 1942, § 7.

gica e non politica – era foriera, in quanto tale, di notevole sviluppo.

Sul piano politico la nuova scelta sistematica attestò normativamente la volontà di fondare la tutela dei diritti soggettivi sulla valorizzazione dell'iniziativa privata ai fini del conseguimento del pubblico interesse³; orientamento, questo, del quale il Regime sottolineò strumentalmente la "caratterizzazione Fascista" ma che, in realtà, non faceva che dare forma ad una tendenza già da tempo presente nella società. Tendenza, quest'ultima, sfociata nella progressiva emersione dall'ordito sociale d'autonome istanze di protezione che andavano oltre l'elementare nozione secondo cui un ordinamento giuridico che affermi diritti senza fornire strumenti di tutela degli stessi non sia compiuto, per esprimere, invece, un qualcosa di ulteriore e di diverso. Un segno, forse, del passaggio dalla razionale, ma fredda, compostezza del diritto liberale, ad un diritto che viene concepito dal legislatore in senso più sociale. Una funzione di "tutela" che dovette il suo atteggiarsi all'esperienza tragica della grande guerra più che al lavoro del socialismo giuridico che, pure, sin dai tardi anni '70 dell'Ottocento aveva costituito un vivido pungolo alla coscienza "sociale" dei giuristi italiani.

Si è considerato come il diritto privato ottocentesco avesse mantenuto ragioni di fissità sconosciute al diritto pubblico; diritto, quest'ultimo, caratterizzato dalla stretta connessione con l'organizzazione dello Stato e, quindi, influenzato da tutte le vicende di questo. La guerra, forzatamente, aveva trasfigurato lo Stato e, in qualche misura, lo aveva spinto ad assoggettare al diritto pubblico la maggior parte dei rapporti della vita civile, legando così quest'ultima disciplina alle ripercussioni di quelle vicende.

Del resto, la scelta compiuta dal legislatore durante e dopo la guerra nel senso della progressiva erosione degli spazi del diritto privato era parsa una scelta obbligata, stanti le esigenze belliche prima, e la necessità di far fronte agli enormi debiti di guerra poi⁴.

La legislazione "emergenziale" aveva soppresso quasi integralmente, nel campo dell'economia, il rispetto della volontà individuale, valore tra i più sacri della tradizione giuridica liberale e cuore del suo diritto privato, ed assieme ad essa aveva obliterato, o comunque snaturato, molti altri istituti che di quello erano i capisaldi. Anche, e forse proprio per questo, la legislazione di guerra aveva segnato la crisi del diritto privato ottocentesco e dei "suoi" codici: la certezza del diritto data dalla stabilità ed immutabilità

³ Cfr. Relazione al Duce 27 luglio 1940, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni*, cit. Tale relazione, ancorché sia frutto di una «sostanziazione postuma» (cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 618, nota 1), è comunque utilizzabile poiché consiste in una razionalizzazione successiva di fatti e vicende che in parte trovarono un proprio senso ed una propria logica in un momento dinamico.

⁴ Senza il capillare controllo dell'economia, necessario per un collocamento più efficiente ed utile delle risorse, sarebbe stato impossibile per lo Stato saldare i debiti contratti con gli altri stati e provvedere al sempre maggiore peso del nascente Stato sociale.

del sistema venne meno, tutto il sistema che su tale presupposto era fondato si destabilizzò e sorsero così nuove istanze rivendicanti una sicurezza ed una tutela effettiva cui solo l'autorità Statale poteva ormai efficacemente provvedere.

Mentre il fascismo, giusta la sua vocazione totalitaria e, in particolare, la sua volontà di controllare l'esistenza di ogni cittadino "dalla culla alla tomba", si faceva a suo modo interprete di tali tendenze⁵, nel seno delle Commissioni delle quali abbiamo seguito l'opera, gli indirizzi di lunga durata, sedimentati nella «coscienza collettiva della civiltà giuridica Italiana»⁶, poterono essere accuratamente ponderati, innervando i progetti di riforma e preparando il terreno a innovazioni, anche sistematiche, fondamentali⁷. Tale tendenza, avvertita ma forse ancora evanescente fino all'epoca del dicastero Solmi, poté trovare fertile terreno, anche sul piano tecnico, a partire dal luglio 1939.

Si è avuta occasione di rilevare come con l'avvento del guardasigilli Dino Grandi ed il passaggio delle redini della codificazione nelle mani di Filippo Vassalli, tra il 1939 ed il 1941, si registri infatti lo sforzo di coniugare la tradizione civilistica con i principi corporativi⁸ e con le esigenze della nuova economia, fatta di intervento statale, di sovvenzioni ed incentivi, ma anche di nuova organizzazione industriale, di sindacalismo e di cooperazione⁹.

La circostanza che il Conte di Mordano, fedele al concetto che «dall'azione [venissero] sempre i suggerimenti migliori anche nel campo delle idee», e che le stesse «formule definitive [dovessero consolidarsi] attraverso l'esperienza», pur avendo chiari *in pectore* i fini politici da raggiungere con la nuova codificazione, non avesse preconizzato le vie precise per rag-

⁵ Nella concezione fascista dello Stato, infatti, l'individuo ha libertà e gode di diritti solo quando è pienamente inserito all'interno del corpo sociale gerarchicamente ordinato dello Stato (il c.d. *Stato etico*). Per un approfondito della dottrina giuspubblicistica in relazione all'esperienza totalitaria italiana cfr. P. COSTA, *Lo stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra Fascismo e repubblica*, 28 (1999), I, 61-174.

⁶ L'efficace espressione è di Paolo Grossi (P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., 288).

⁷ Si pensi, ad esempio, all'incremento dei poteri discrezionali del giudice in ordine al controllo sui contratti e sull'esercizio dei diritti di cui già al progetto italo francese di Codice delle obbligazioni il quale dava, in questo modo, voce agli orientamenti dottrinali che reclamavano da tempo la fissazione di limiti alla libertà negoziale od all'esercizio del diritto in nome della giustizia, della morale, dell'equità e della solidarietà sociale. Cfr. G. CHIODI, *"Innovare senza distruggere"*, cit., 110.

⁸ Per un'approfondita e lucida analisi della fondamentale questione della conformazione dell'ordinamento ai principi generali "dell'ordinamento giuridico fascista", anche allo scopo di plasmare ed indirizzare il diritto privato, cfr. A. SCIUMÈ, *I principi generali*, cit., 265 ss.

⁹ Cfr. M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale. Scritti editi e inediti* (1972-2007), Milano, 2009, 983 s.

giungerli, consentì ai giuristi delegati di realizzare l'opera legislativa con ampi margini di manovra; anche, e forse soprattutto, in relazione alla topografia codicistica. Del resto, sul fronte tecnico, garantito il supporto politico, lo stato stesso dei progetti fino ad allora elaborati non comprometteva seriamente lo spazio d'azione.

La Commissione Reale aveva, infatti, scelto di ripartire la materia del Codice civile in quattro libri, comprendendo la trascrizione, i privilegi e le ipoteche oltre ad una disposizione relativa alla espropriazione forzata degli immobili, nel Libro II, rubricato "*Delle cose e dei diritti reali*"; le materie delle prove ed il pegno nel progetto di Libro IV, "*Obbligazioni e contratti*"; mentre la prescrizione, avvenuta la scissione tra la fattispecie estintiva e quella acquisitiva, era regolamentata in entrambi i libri.

Tale sistemazione, pure formalmente emancipata dalla tripartizione tradizionale ereditata dal *Code Napoléon*, non ne costituiva in realtà che un timido perfezionamento¹⁰; ad essa, infatti, per quanto atteneva alla logica interna dell'accorpamento degli istituti, restava sostanzialmente fedele; e ciò, forse, anche in coerenza con l'intento, non troppo nascosto di Scialoja e D'Amelio, di aggiornare il sistema del diritto privato piuttosto che di rinnovarlo.

Gli schemi tradizionali, però, andavano ormai stretti alle nuove esigenze politiche, come pure ai nuovi orientamenti della scienza giuridica.

Ad esempio, la trascrizione, nell'emergere della sua funzione attuativa della pubblicità dei diritti, aveva progressivamente registrato, nell'applicazione concreta, una tendenza ad andare oltre la pubblicità dei soli diritti reali; le prove erano ormai percepite come riguardanti non soltanto rapporti di credito, ma ogni rapporto giuridico, fosse esso dedotto in giudizio o documentato a fini preventivi di sicurezza. Le norme sull'espropriazione riguardavano un sistema di esecuzione forzata riservato ormai più ai diritti di credito che non ai diritti reali, ed alla prescrizione estintiva era riconosciuta un'indubbia portata generale che non ne giustificava più la collocazione a fianco dei diritti di credito. A dubbi ed a questioni delicate dava inoltre luogo la collocazione dei privilegi e delle ipoteche, regolati nel progetto dei diritti reali. Ed esclusa per i privilegi in generale ogni ragione di tale collocazione, per le ipoteche la sistemazione importava che la legge le definisse come diritti reali; qualificazione che alcuni orientamenti dottrinali, attribuenti particolare rilievo alla funzione processuale dell'istituto, cominciavano a negare.

Queste considerazioni, unitamente al fatto che le diverse materie potessero ricollegarsi attraverso il *fil rouge* della comune funzione, o perlomeno ravvicinarsi in ragione di finalità convergenti indussero Vassalli, per il quale il diritto era un *magistero d'arte*, a proporre al Guardasigilli la for-

¹⁰ La distribuzione della materia in quattro libri anziché in tre fu dovuto, infatti, all'esigenza di non smembrare il già preparato progetto italo francese.

mazione di un nuovo Libro del Codice avente per oggetto “*la tutela dei diritti*” nel quale le materie suddette si susseguissero secondo il nesso logico accennato¹¹.

Il ricorso alla categoria concettuale della “*tutela del diritto*”, peraltro, costituì il riconoscimento normativo di un ente in parte già utilizzato dalle ricostruzioni dogmatiche del diritto civile italiano per ricomprendervi quegli istituti che dividevano una funzione di “*difesa dei diritti*”, fosse essa preventiva, siccome tendente a prevenire future violazioni, o repressiva, in quanto volta alla tutela – giudiziale – dalle violazioni già in atto.

A parte la retorica connessa all'introduzione della Carta del Lavoro ed all'affermazione dell'ordinamento corporativo¹², motivi che in ogni discorso ufficiale annunciavano l'avvento di radicali – quanto improbabili, agli occhi dei tecnici – riforme nella sostanza di un diritto privato da accordare alla «straordinaria evoluzione politica e giuridica della Rivoluzione»¹³, non è da escludere che l'enfasi profusa nel sollecitare la ricerca di novità – anche, se non soprattutto – a scopo celebrativo ebbe un suo peso sulla tendenza dei tecnici a ricercare soluzioni originali¹⁴; tendenza rafforzata alla certezza da parte dei *conditores* di avere quale committente un esecutivo forte, capace d'imporre soluzioni radicali.

Tra tali soluzioni originali emerse la concezione di un libro che avrebbe potuto soddisfare formalmente le aspirazioni della politica e, nel contempo, costituire un riconoscimento delle più recenti conquiste della scienza giuridica; un libro, dunque, per nulla affatto «saltato fuori»¹⁵ o «residuale»¹⁶, ma che fu il frutto dell'intento di perseguire una perfezione strutturale e concettuale che rispecchiasse realmente il portato ideale sotteso alla nuova codificazione.

L'esame specifico dei singoli istituti confluiti nel libro “*della tutela*”, ed in particolare delle più significative modificazioni introdotte rispetto al Codice Pisanelli, non solo ha consentito di trovare una giustificazione razionale alla loro unitaria collocazione, ma anche di verificare come esse siano state effettivamente informate alla predilezione dell'interesse pub-

¹¹ Nella visione di Vassalli, infatti, il diritto era «una varietà che si compone in schemi ordinati ... materialità dei rapporti che si spiritualizza ... e la legge l'enunciazione di un'armonia». Cfr. F. VASSALLI, *Arte e vita nel diritto civile*, cit., in *Studi giuridici*, cit., II, 399. Cfr. G.B. FERRI, *Filippo Vassalli: Codice civile e categorie concettuali*, in *Ritorno al diritto*, 7, 2008, 19.

¹² Sul corporativismo concepito in termini di tutela efficiente cfr. I. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., 301 ss.

¹³ Cfr. Relazione al Duce 27 luglio 1940, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit.

¹⁴ È Grandi, infatti, che lo attesta al duce nella relazione 27 luglio 1940 citata.

¹⁵ Cfr. F. CARNELUTTI, *Tutela dei diritti*, cit., 3.

¹⁶ Cfr. G. ALPA, *I caratteri del Codice civile del '42*, in *Codici. Una riflessione*, cit., 198.

blico rispetto a quello privato, in particolar modo nel tendere alla materiale attuazione dell'ordinamento giuridico ed al perseguire gli obiettivi della certezza e dell'effettività della tutela, intesi come valori pubblicistici.

Così le norme sulla trascrizione, pur riconducendo l'istituto alla funzione di mezzo di pubblicità, non mancarono di strutturarne il tessuto normativo in modo da farne risaltare il valore pubblicistico, concependo i registri immobiliari quale una sorta di "*stato civile*" della proprietà.

Nell'ambito del diritto delle prove, la disciplina della confessione e del giuramento, quella degli oneri probatori e la prova testimoniale, mostrarono una tendenza alla limitazione dell'autonomia privata ed all'incremento dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria sul processo; caratteri, questi, coerenti con una concezione decisamente pubblicistica di quest'ultimo.

Non diversamente, se alcune disposizioni generali in tema di responsabilità patrimoniale attestavano una decisa limitazione dell'autonomia negoziale qualora la stessa fosse foriera d'effetti iniqui per una delle parti contraenti o vanificasse la tutela dei terzi, la materia dei privilegi mostrava una decisa prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato.

Le norme sul pegno e l'ipoteca, dal canto loro, vennero riconfigurate quali strumenti effettivi, dinamici, di tutela, mettendone in risalto, anche a livello definitorio, gli aspetti processuali. Circostanza, quest'ultima, che fu ben evidente anche in relazione alla disciplina delle azioni volte alla conservazione della garanzia patrimoniale. Alcune norme relative alla prescrizione, infine, oltre a specificare le finalità d'ordine pubblico informanti l'istituto, potevano interpretarsi come un indice dell'accresciuto interesse pubblico alla rapida attuazione dell'ordinamento.

Assai significativo è poi il fatto che in molti casi i *conditores* recepiro, nell'introdurre norme sconosciute al Codice del 1865, i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale precedente, salvo disattenderla completamente qualora fosse in potenziale contrasto con le nuove scelte di politica legislativa.

Si è avuta occasione di rilevare che a determinare l'inclusione nel Libro VI delle regole connesse al processo di cognizione ed a quello d'esecuzione – evento non previsto al momento della concezione di esso, seppure coerente con le potenzialità di sviluppo di cui la categoria "*della tutela del diritto*" era capace – fu soprattutto l'influenza dei processualisti che entrarono a far parte del comitato ministeriale incaricato della redazione del libro. Influenza, questa, resa comunque possibile dall'esplicita adesione del legislatore alle teorie di Chiovenda e della sua scuola, soprattutto negli sviluppi elaborati da Piero Calamandrei.

L'introduzione delle norme che sarebbero state collocate nel Titolo "*Della tutela giurisdizionale dei diritti*" era stata giustificata logicamente sulla base dell'analogia di esse con le regole sulla prova, essendo entrambe, secondo l'interpretazione che ne davano i processualisti, strumenti – pubblici – per l'attuazione dell'ordinamento attraverso il processo.

L'individuazione dogmatica di un nuovo genere di regole, poste alla frontiera tra il diritto sostanziale e quello processuale qualificato come "*diritto processuale (o giudiziario) sostanziale*", aveva fornito gli strumenti concettuali per legittimare ulteriormente l'innovativa scelta sistematica, attribuendo al Libro VI anche un'esplicita connotazione quale "*ponte*" tra il diritto sostanziale e quello processuale.

Il Libro VI, dunque, nato dallo stralcio d'istituti generali dai progetti dei libri "*Delle cose e dei diritti reali*" e "*Delle obbligazioni e dei contratti*" sulla base dell'introduzione di un'elastica categoria concettuale di derivazione pandettistica e alimentato da una visione pubblicistica del processo e dall'attenzione all'effettività del diritto, poté trovare, in corso d'opera, ulteriori fondamenti razionali nelle teorie sul diritto e sul processo, elaborate dalla nuova scienza processual-civilistica divenendo, nel suo assetto definitivo, tale da essere giudicato uno dei migliori pregi del nuovo Codice.

Opera, quest'ultima, che tra le codificazioni civili europee fu giudicata la più moderna, non solo perché profondamente rinnovata nei contenuti a seguito dell'unificazione del diritto civile con quello commerciale¹⁷, ma anche, se non soprattutto, per il peso che seppe dare alla logica sistematica¹⁸.

Critiche in ordine alla ripartizione della materia nel Libro VI ed alla stessa decisione di introdurlo, già all'indomani della promulgazione del Codice, non mancarono, anche da parte degli stessi processualisti; conseguenza forse inevitabile per le opere legislative che aderiscono esplicitamente a concezioni scientifiche, cristallizzandone i risultati speculativi¹⁹ ma che, proprio per tale motivo, sono la più autentica espressione del retaggio, delle idee, delle tensioni correnti nella società ed, in definitiva, dello spirito dello specifico contesto storico in cui videro la luce.

¹⁷ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia*, cit., 523.

¹⁸ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., 606.

¹⁹ Lo stesso Vassalli ne era profondamente consapevole se pensiamo che nella celebre proklusione romana del 1930, mentre rendeva «omaggio alle esigenze pratiche a cui il codice corrisponde», non mancava di avvertire il disagio della costrizione della legge civile in un codice, sostenendo che «l'adozione di sistemazioni e classificazioni, il porre definizioni ed il fare ricorso ad espedienti costruttivi, pregiudicasse o mortificasse l'indagine scientifica». Cfr. F. VASSALLI, *Arte e vita nel diritto civile*, cit., in *Studi giuridici*, cit., II, 400.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV., *I cinquant'anni del Codice civile, Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, I e II, Milano, 1993.
- AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2016.
- ALBERTARIO E., *Sulla nullità del patto commissorio aggiunto al mutuo ipotecario*, in *Riv. dir. comm.*, XXII (1924), II, 233-285.
- ALPA G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari, 2000.
- ALPA G., *I caratteri del Codice civile del '42*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti dell'incontro di studio tenutosi a Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002.
- ALPA G.-CHIODI G., *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, 2007.
- ANDRIOLI V., *Studi sulle prove civili*, Milano, 2008.
- AQUARONE A., *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960.
- AQUARONE A., *L'organizzazione dello stato totalitario*, Torino, 1965.
- ARANGIO-RUIZ V., *Filippo Vassalli*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1955-1956, 16 ss.
- ASCARELLI T., *Problemi preliminari della riforma del diritto commerciale*, in *Foro it.*, 1937, IV, 5.
- ASCARELLI T., *La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti*, in *Rivista delle società*, 1960, 1-17.
- ASCHERI M., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008.
- ASCOLI A., *Nicola Coviello*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 499-503.
- ASQUINI A., *Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico di diritto privato?*, in *Riv. dir. comm.*, XXV (1927), I, 507-524.
- ASQUINI A., *Scritti giuridici*, Padova, 1936-1939.
- ASQUINI A., *Una svolta storica del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, XXXVIII (1940), I, 509-517.
- ASQUINI A., *Dal Codice di Commercio del 1865 al libro del lavoro del Codice civile del 1942*, in *Riv. dir. comm.*, LXV (1967), 1-8.
- ASTUTI G., *Il code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Annali di storia del diritto*, XIV-XVII (1970-1973).
- Atti del governo di Lombardia*, Milano, 1815-1816.
- Atti ufficiali pubblicati dal marchese G.N. Pepoli ... Regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria*, Firenze, 1861.
- Atti Parlamentari, Senato del Regno, XXIII Legislatura, prima sessione 1909-1910, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 174*, Roma, 1910.

- Atti della commissione delle assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile. Libro delle cose e dei diritti reali (Art. 2 della legge 20 dicembre 1923-II, N. 2814 e art. 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260)*, Roma, Tipografia del Senato, 1940.
- Atti della commissione delle assemblee legislative costituita a norma degli articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile: Libro delle obbligazioni ed alcune parti del libro V, Della tutela dei diritti*, Roma, 1940.
- Atti del comitato dei rappresentanti le confederazioni sindacali per l'esame del progetto di Codice civile: Libro delle obbligazioni, Titolo dei contratti di lavoro*, Roma, 1941.
- BAGGIO G.-FREGOSO E.-MICOLO F. (a cura di), *Diritto Codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011.
- BELFIORE A., *Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979.
- BESSON, E., *Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, étude historique et critique sur la publicité des transmissions immobilières en France et à l'étranger, depuis les origines jusqu'à nos jours*, Paris, 1891.
- BETTI E., *Il progetto di un Codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti*, in *Riv. dir. comm.* (XXVII) 1929, I, 665-668.
- BETTI E., *Sul progetto di un Codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, XXVIII (1930), I, 184-189.
- BETTI E., *Su gli oneri e i limiti dell'autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, XXIX (1931), II, 689-715.
- BETTI E., *L'influenza francese e l'esempio tedesco nel progetto (IV libro) di riforma del Codice civile. Conferenza tenuta al Circolo giuridico di Milano, 17 dicembre 1938*, in *Monitore dei tribunali*, 80, 1939, 417-425.
- BETTI E., *Per la riforma del Codice civile in materia patrimoniale: fasi di elaborazione e mete da raggiungere*, Milano, 1941, in *Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, Rendiconti, Lettere*, LXXIV, fasc. II (1940-41), 301-381.
- BETTI E., *A proposito di una revisione del Codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, XLIII (1945), I, 20-22.
- BIANCHI E., *Della origine del Codice civile italiano e di alcuni fra i più importanti pregi e difetti del medesimo: parole lette dall'avv. Emilio Bianchi nella R. università di Pisa il 23 novembre 1876 come prelezione ad un corso libero di Codice civile elementare*, Pisa, 1876.
- BIANCHI E., *Considerazioni generali sul sistema ipotecario e sulla trasduzione secondo il Codice civile italiano*, Pisa, 1877.
- BIANCHI E., *Il divorzio. Considerazioni sul progetto di legge presentato al parlamento italiano*, 1879.
- BIANCHI E., *Il catasto nei suoi effetti giuridici (Firenze nel r. Istituto di scienze sociali il 15 maggio 1892)*, Pisa, 1892.
- BIANCHI E., *Trattato dei privilegi e delle ipoteche* in *Dir. civ. it.*, a cura di Pasquale Fiore, Torino, 1915.

- BIANCHI E., *Delle ipoteche*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di Pasquale Fiore), Napoli, 1924.
- BIGGINI C.A., *Riforma dei codici e diritto di proprietà*, in *La concezione fascista della proprietà privata*, a cura della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Roma, 1939.
- BIROCCHI I., *Notazioni sul contratto* (A proposito di un recente lavoro di G. Alpa), in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19 (1990), 637-659.
- BIROCCHI I., *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. BIROCCHI-L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, 9-61.
- BIROCCHI I., *L'età vivantiana: tra Sfratta e Rocco, giovani commercialisti crescono* (Mossa e Ascuini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921), in ID. (a cura di), *"Non più satellite". Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019, 167-233.
- BIROCCHI I. (a cura di), *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019.
- BIROCCHI I., *Tra i due codici. La giuscommercialistica italiana dopo il "Manifesto" di Vidari (1870-1882)*, in ID. (a cura di), *"Non più satellite". Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019, 107-165.
- BOBBIO N., *Cultura e fascismo*, in G. QUAZZA (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, 1973.
- BOLLATI DI SAINT PIERRE E., *Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX*, II, 1859-1861, Parte I, Lombardia-Emilia, Milano, 1865.
- Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e degli affari di culto*, Roma, 1919-1932.
- BONINI R., *I romanisti e il I libro del Codice civile del 1942*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CLXXXVII (1974), 59-144.
- BONINI R., *Appunti di storia delle codificazioni*, Bologna, 1990.
- BONINI R., *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del Codice civile. Atti del convegno di Milano del 4-6 giugno 1992*, Milano, 1993, 1, 27 ss.
- BONINI R., *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna, 1996.
- BONINI R., *Il diritto privato dal nuovo secolo alla Prima guerra mondiale, Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Bologna, 1996.
- BONOMI I., *Problemi della guerra e della pace, discorso tenuto a Mantova il 13 gennaio 1918*, in *Vie nuove*, 15-31 gennaio 1918.
- BORSARI L., *Commentario del Codice civile italiano*, IV, 2, Torino, 1881.
- BRACCIA R., *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in AA.VV., *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, 2011, 1-62.
- BRACCIA R., *La legislazione della Grande Guerra e il diritto privato*, in A. SCIUMÈ (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, 187-215.
- BRECCIA U., *Le obbligazioni*, Milano, 1991.
- BRUGI B., *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquant'anni di storia italiana, 1869-1910*, Milano, 1911.

- BRUGI B., *Istituzioni di diritto civile italiano: con speciale riguardo a tutto il diritto privato*, Milano, 1914.
- BRUGI B., *Limiti del divieto di patto commissorio*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, II, 46-48.
- BRUNELLI G., *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro del lavoro*, Milano, 1943.
- BRUNELLI G.-ZAPPULLI C., *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro delle successioni e donazioni*, Milano, 1940.
- BRUNNMAN J., *Joannis brunnemanni jurisconsulti commentarius in codicem justineaneum*, Napoli, 1778.
- Bulletin des lois de la République Française, septième partie, I.^{er} semestre de l'an VII*, Paris, an VII.
- Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen, nebst Publications-Verordnung vom 2. Januar 1863*, Dresden, 1863.
- Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in Reichs-Gesetzblatt 1896. Nr. 21*, Berlin, 1896.
- Burgerlijk wetboek. Officiele uitgave's*, Gravenhage, 1837.
- CALAMANDREI P., *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1941.
- CAMERA DEI DEPUTATI (a cura della), *La Costituzione della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente, II, Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947*, Roma, 1970.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Dossier di documentazione Storica 3, I lavori preparatori del Codice civile*, s.l., 1994.
- CANNADA BARTOLI G., *Sistema ipotecario italiano*, Napoli, 1879.
- CANNATA C.A., *Dai giuristi ai codici (le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al Codice civile italiano del 1942)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, XXXV (1981), n. 4, 993-1013.
- CANOSA R., *Giuristi ed ideologia corporativa in Italia sotto il fascismo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, XL (1986), n. 4, 1277-1322.
- CAPPELLETTI M., *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, Milano, 1962.
- CAPPELLINI P., *Il Fascismo invisibile. Un'ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e Regime*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra Fascismo e repubblica*, 28 (1999), I, 175-292.
- CAPRIOLI S., *Codice civile. Struttura e vicende*, Milano, 2008.
- CARABELLI A., *Il diritto ipotecario vigente nel Regno Lombardo-Veneto in relazione all'universale giurisprudenza*, Milano, 1856.
- CARAVALE M., *Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?*, in C. ANGELICI-M. CARAVALE-L. MOSCATI-U. PETRONIO-P. SPADA (a cura di), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano-Roma, 2008, 81-115.
- CARAVALE M., *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, 2017.

- CARETTI P., *Il corpus delle leggi razziali*, in D. MENOZZI-A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Roma, 2010, 117-157.
- CARNACINI T., *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936.
- CARNACINI T., *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 1-17.
- CARNELUTTI F., *Nicola Coviello*, in *Riv. dir. comm.*, XI (1913), 1, 730-732.
- CARNELUTTI F., *Appunti sulla prescrizione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, 1, 31 ss.
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1933.
- CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1936.
- CARNELUTTI F., *La natura giuridica dell'ipoteca*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1939. I, 3 ss.
- CARNELUTTI F., *Metodologia del diritto*, Padova, 1939.
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940.
- CARNELUTTI F., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1943.
- CARNELUTTI F., *Tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, XX (1943), 3-14.
- CARNELUTTI F., *La prova civile*, Roma, 1947.
- CARONI P., *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998.
- CARONI P.-DEZZA E. (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del Convegno Internazionale Pavia, 11-12 ottobre 2002*, Padova, 2006.
- CARPI F., *Spunti per il sessantesimo compleanno del codice di rito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 3, 1009-1015.
- CARRARA G., *La legislazione economico-sociale provocata dalla guerra*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 66, 1914, 139-148.
- CARRARA G., *La riparazione dei danni di guerra*, Roma, 1917.
- CARRARA G., *L'intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case*, Roma, 1919.
- CARRARA G., *La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato*, Roma, 1920.
- CARRATTA A., *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 87-138.
- CASANOVA M., *Codice civile ed evoluzione legislativa*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1982.
- CASSI A.A., *Il bravo funzionario asburgico tra absolutismus e Aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano, 1999.
- CASTRONOVO C., *Il Codice civile italiano: significato storico e ideale*, in *Europa e diritto privato*, 4/2019, 1167-1187.
- CAVALLONE B., *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano, 1979.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa, II, Le fonti ed il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005.
- CAVINA M. (a cura di), *Giuristi al bivio. Le facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, 2014.
- CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2011.
- CAZZETTA G., *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato libe-*

- rale, in S. MAZZAMUTO-P. RESCIGNO (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014, 21-43.
- CAZZETTA G., *Codice civile ed identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne. Seconda edizione ampliata*, Torino, 2018.
- CHABOD F., *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, Torino, 2002.
- CHIODI G., "Innovare senza distruggere": *Il progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)*, in G. ALPA-G. CHIODI, *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, 2007.
- CHIODI G., *La funzione sociale del contratto: riflessioni di uno storico del diritto*, in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 151-168.
- CHIODI G., *Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli*, in I. BIROCCHI (a cura di), 'Non più satellite'. *Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa, 2019, 287-330.
- CHIOVENDA G., *Azione*, in *Diz. prat. dir. priv.*, Milano, 1913-1939.
- CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Napoli, 1923.
- CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1931.
- CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935-1936.
- CHIRONI G., *Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno*, Torino, 1894.
- CHIRONI G., *Ipoteca e patto commissorio*, in *Riv. dir. comm.*, XV (1917), II, 706-716.
- CICOZZI E., *Introduzione*, in F. BOCCINI-E. CICOZZI (a cura di), *Opera nazionale per i Combattenti. Progetti (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Strumenti CLXXIV)*, Roma, 2007, IX-LXXI.
- CICU A., *L'ipoteca*, Bologna, 1929.
- CIPRIANI F., *Il Codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell'entrata in vigore*, Napoli, 1992.
- CIPRIANI F., *Piero Calamandrei, la relazione al Re e l'apostolato di Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 749 ss.
- CIPRIANI F., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 1, 75-126.
- Civilprozessordnung. *Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche, Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten*, Wien, 1896.
- Code civil des Français*, Paris, 1804.
- Codice civile per gli Stati di Parma piacenza e Guastalla*, Parma, 1820.
- Codice civile per gli Stati Estensi*, Modena, 1851.
- Codice civile del Regno d'Italia*, Torino, 1865.
- Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907*, Bellinzona, 1908.
- Codice civile generale austriaco vigente nelle nuove Province modificato ed integrato dalle tre novelle parziali, emanate mediante le ord. Imp., 12 ottobre 1914, 22 luglio 1915 e 19 marzo 1916 e dalle disposizioni legislative emanate dopo l'annessione, per cura dell'avv. Filippo del Giudice*, Gorizia, 1927.
- Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano, 1806.
- Codice federale delle obbligazioni. In vigore dal primo gennaio 1883*, Berna, 1882.

- Codice per lo Regno delle Due Sicilie: Leggi Civili*, Napoli, 1819.
- COGLIOLO P., *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Torino, 1917.
- COGLIOLO P., *L'interpretazione sociale del Codice*, in ID., *Scritti vari di diritto privato*, Milano, 1940, 27-30.
- COLAO F., *Decreti-legge nell'esperienza dello Stato liberale*, in *Democrazia e diritto*, 5, 1981, 136-150.
- COLAO F., *Progetti di codificazione civile nella Toscana della restaurazione*, Bologna, 1999.
- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'Etat ... par J.B. Duvergier*, XI, Paris, 1835.
- Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia*, Torino, 1845.
- Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*, Torino, 1861.
- COLLMANN K.C., *Grundlinien einer Theorie des Beweises im Civilprozeß*, Braunschweig, 1822.
- COLORNI V., *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954.
- COMITATO GIURIDICO ITALO-GERMANICO – ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE DEUTSCH-ITALIENISCHEN RECHTBEZIEHUNGEN, *Atti del Primo convegno (Roma 21-25 giugno 1938)*, Roma, 1939.
- COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE DU CADASTRE INSTITUTE AU MINISTERE DES FINANCES PAR DECRET DU 30 MAI 1891, *Rapports, notes, avant-projets et procès-verbaux*, Paris, 1897-1905.
- COMMISSION FRANÇAIS DE L'UNION LEGISLATIVE ENTRE LES NATIONS ALLIEES ET AMIES, *Projet de code des obligations et des contrats: texte définitif approuvé a Paris en Octobre 1927, Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti: testo definitivo approvato a Parigi nell'ottobre 1927*, Parigi, 1929.
- COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *I problemi economici urgenti. Relazione del deputato Edoardo Pantano. Presidente della Sottocommissione economica. Voti e proposte per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace*, Roma, 1919.
- COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, *Studi e proposte della prima sottocommissione: presieduta dal sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali: giugno 1918-giugno 1919*, Roma, 1920.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE B, *Codice di commercio*, Roma, 1925.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Codice civile. Primo libro. Relazione*, Roma, 1931.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Terzo libro – Successioni e donazioni, Progetto e relazione*, Roma, 1936.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Quarto libro – Obbligazioni e contratti, Progetto e relazione*, Roma, 1936.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Sottocommissione per Codice civile – Codice civile – Secondo libro – Cose e diritti reali, Progetto e relazione*, Roma, 1937.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *La sicurezza della circolazione giuridica im-*

- mobiliare. Modifiche legislative in materia di pubblicità immobiliare e di successione necessaria*, Roma, 2012.
- CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del II libro del Codice civile (Cose e diritti Reali)*, Roma, 1938.
- COSTA P., *La "codificazione fascista": osservazioni in margine ad un testo di Panunzio*, in *Dir. priv.*, 1996, II, 569-590.
- COSTA P., *Lo stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra Fascismo e repubblica*, 28 (1999), I, 61-174.
- COSTAMAGNA C., *Linee del diritto privato del fascismo*, Roma, 1938.
- COSTAMAGNA C., *Fascismo e codici*, in *Lo Stato*, 1940.
- COVIELLO L., *Proposte di riforma al civile in tema di ipoteche*, in *Foro it.*, 1934, IV, 209 ss.
- COVIELLO L., *Delle ipoteche nel diritto civile italiano*, Roma, 1936.
- COVIELLO L., *La trascrizione ordinata dalla legge sulle tasse ipotecarie*, in *Relazione al Codice civile vigente e al progetto di riforma*, in *Foro it.*, 63 (1938), IV, cc. 1/2-15/16.
- COVIELLO N., *Osservazioni sulla riforma della pubblicità immobiliare*, in *Temi siciliana*, 1905, 9-10.
- COVIELLO N., *La trascrizione*, Torino, 1907.
- COVIELLO N., *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza ... per cura di Pasquale Fiore*, Torino, 1914.
- COVIELLO N., *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1915.
- D'AMELIO M., *Per l'ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, Milano, 1912.
- D'AMELIO M., *Codice civile. La tutela dei diritti*, in *Corriere della Sera* 8 maggio 1941, 2.
- DE BERNARDI A., *Fascismo e antifascismo. Storia, memoria e culture politiche*, Roma, 2018.
- DE CORES HELGUERA C., *La teoria general del contrato a la luz de la historia*, Montevideo, 2017.
- DE CORES HELGUERA C., *La tutela de inoponibilidad en torno al concepto de publicidad declarativa*, in *Doctrina e jurisprudencia de derecho civil*, V (2017), 45-55.
- DE CUPIS A., *Il giureconsulto Filippo Vassalli*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, 583 ss.
- DE LOYNES P., *Le projet de loi sur la Réforme du Régime hypothécaire*, in *Revue critique de législation et jurisprudence*, 1897, 229-249.
- DE MARTINO A., *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli, 1975.
- DE RUGGERO R., *Leggi di guerra nel diritto privato italiano*, in *Dir. giur.*, 31 (1916), 171-196.
- DE RUGGERO R., *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1934.
- DE RUGGIERO R., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1939.
- DE VERGOTTINI G., *Stato di Guerra e assetto dei poteri costituzionali*, in D. ROSSI (a

- cura di), *La Toga scaligera. Momenti di avvocatura veronese tra le due guerre*, Milano 2019, 17-41.
- DEGLI SFORZA A., *Sul diritto di pegno e d'ipoteca secondo il sistema ipotecario austriaco nei luoghi ove non sono attivate le pubbliche tavole provinciali concorso generale dei creditori e sulla compensazione*, Bergamo, 1846.
- Del progetto di Codice civile pel Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino, 1863.
- DENTI V.-TARUFFO M., *La rivista di diritto processuale civile*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16 (1987), 631-664.
- DESIDERI A., *Storia e storiografia. Dall'illuminismo all'età dell'imperialismo*, Firenze, 1988.
- DEZZA E., *Lezioni di storia della codificazione civile. Il code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1811)*, Torino, 2000.
- DI CECCA D.-FERRI G.-MARCATTILI M. (a cura di), *Il pensiero giuridico italiano. 1941, Bibliografie di Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano, Diritto romano, Diritto civile, commerciale, marittimo, aeronautico, Diritto processuale civile (1941)*, in *Historia et Ius*, 13 (2018), paper 10.
- DI MAJO A., *Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), I, *Il socialismo giuridico ipotesi e letture*, 383-429.
- DI PEZZANI T.M., *Il regime convenzionale delle prove*, Milano, 2009.
- DI RENZO VILLATA G., *La codificazione civile parmense: studi*, Milano, 1979.
- DI RENZO VILLATA G., *Diritto Codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011, 23-82.
- DI SIMONE M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, 1999.
- DI SIMONE M.R., *L'ABGB e il dibattito per la riforma del Codice civile italiano nei primi anni del Novecento*, in *Amicitiae pignus, Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano, 2003, 925-963.
- DI SIMONE M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007.
- DI SIMONE M.R., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006.
- Documents relatifs au régime hypothécaire et aux réformes qui ont été proposées publiés par ordre de M. Martin (du Nord)*, Paris, 1844.
- DÖLEMEYER B., *Kodifikation und Gesetzgebung des allgemeinen Privatrechts. Achter Abschnitt: Deutschland*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, III/2, Das 19. Jahrhundert.*, München, 1982, 1403-1625.
- DURANTON A., *Cours de droit civil suivant le Code française (quatrième édition)*, Mannheim, 1841.
- Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung.*

- Ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathe berufene Kommission. Amtliche Ausgabe*, Berlin und Leipzig, 1888.
- ERCOLE F., *Di alcuni precedenti storici della Trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore alla codificazione*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno d'insegnamento*, Parma, 1910, 521-534.
- ERCOLE F., *Per la storia dei lavori preparatori del Codice civile parmense*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, Parma, 1914, XIV, 135-150.
- EUSEBIO L., *Codice civile dell'Impero Germanico promulgato il 18 agosto 1896. Seguito dalla legge introduttiva. Traduzione italiana dell'Avv. Ludovico Eusebio*, Torino, 1897.
- FAGGELLA G., *La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente ed alle future riforme*, in *Rivista di diritto pubblico*, X (1918), 345-396.
- FAGGELLA G., *La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente. Inaugurazione dell'anno giudiziario 1918*, Trani, 1918.
- FERRANTI F., *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro della proprietà con le disposizioni d'attuazione e transitorie e la carta del lavoro quale premessa al Codice civile*, Milano, 1943.
- FERRARA F., *Il progetto Scialoja sulla trascrizione*, in *Riv. dir. comm.*, VIII (1910), I, 468-474.
- FERRARA F., *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932.
- FERRARA L., *Leggi di guerra (Riflessi privatistici dell'immane conflitto)*, in *Moderni problemi del diritto*, Milano, 1938, 37-67.
- FERRARA L., *Verso in nuovi codici*, in *Moderni problemi del diritto*, Milano, 1938, 103-127.
- FERRI G., *Del Codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli*, in *Foro it.*, LXIX (1944-1946), 37-40.
- FERRI G., *False apparenze di novità nella legislazione civile*, in *Meridiano*, I, 1, 1945.
- FERRI G.B., *Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni*, Padova, 1990.
- FERRI G.B., *Filippo Vassalli e la defascistizzazione del Codice civile*, in *Dir. priv.*, II, 1996.
- FERRI G.B., *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, Padova, 2002.
- FERRI G.B., *Filippo Vassalli: Codice civile e categorie concettuali*, in *Ritorno al diritto*, 7, 2008.
- FIERRO-DOMENECH A., voce *Jacqueminot (Jean-Ignace Jacque)*, in Jean TULARD, (a cura di), *Dictionnaire Napoléon*, Paris, 1989, 962.
- FIOCCHI MALASPINA E., *Le nuove province del Regno d'Italia: il dibattito legislativo e dottrinale per il riconoscimento dei diritti storici (1918-1929)*, in G. ROLLA (a cura di), *Regimi Giuridici Speciali di Autonomia delle Comunità Territoriali. Profili di diritto comparato*, Milano, 2013, 233-252.
- FIOCCHI MALASPINA E., *Il libro fondiario in Venezia Giulia: alcuni profili storico-giuridici*, in G. ROLLA-M. COSULICH (a cura di), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, in *Quaderni della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento*, 3/2014, Napoli, 2014, 145-166.
- FIOCCHI MALASPINA E., *Tracing social spaces: Global perspectives on the History of Land Registration*, in E. FIOCCHI MALASPINA-S. TAROZZI (a cura di), *Historical*

- Perspectives on Property and Land law. An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches*, Madrid, 2019, 177-202.
- FLOUR DE SAINT-GENIS V., *La vieilles archives d'un bureau d'hypothèques à Paris*, in *Annales de l'enregistrement*, 3^a serie, 1893, 11-13.
- FOSCHINI G., *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascun articolo dall'Avv. Gaetano Foschini. Pretore di Vasto in Abruzzo, Chieti*, 1868.
- FROLA S., *Il catasto nei suoi effetti giuridici e conseguenti riforme nella legislazione civile*, Torino, 1888.
- FUNAIOLI C.A. (a cura di), *Della Tutela dei diritti (libro VI Codice civile). Lezioni del Prof. Filippo Vassalli*, Roma, s.d.
- FURFARO F., *Paolo Emilio Bensa: un civilista italiano di formazione (anche) pandettistica*, in *Historia et Ius* 10/2016 – paper 7.
- FURGIUELE G., *La "Rivista di diritto civile" dal 1909 al 1931*, in *Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 16 (1987), *Riv. giur. it.*, 1865-1945, 519-630.
- FUSAR POLI E., *«La causa della conservazione del bello». Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano, 2006.
- GABBA C.F., *Natura ed effetti della trascrizione*, in *Questioni di Diritto civile*, Torino, 1885.
- GALANTE V., *Lezioni di diritto processuale civile. Corso di lezioni universitarie*, Napoli, 1907.
- GALATERIA L., *Della pubblicità immobiliare. Le sue origini e i suoi progetti di riforma*, Napoli, 1937.
- GENTA E., *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, 1978.
- GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Bari, 2000.
- GIANTURCO E., *Studi e ricerche sulla trascrizione e sul sistema ipotecario*, Napoli, 1890.
- GIANTURCO E., *Intorno alla pubblicità del dominio*, Napoli, 1896.
- GIANTURCO E., *Contratti speciali: donazioni, enfiteusi, superficie, mutuo, comodato, deposito, sequestro. Lezioni raccolte da Nicola Stolfi e Salvatore Tucci*, Napoli, 1904.
- GIANTURCO E., *Discorsi parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, Roma, 1909.
- GIANTURCO E., *Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari (1905)*, in *Opere giuridiche*, I, Roma, 1947.
- GIANZANA S., *Del sequestro giudiziario e conservativo: articoli 921-937 Proc. Civ.*, Torino, 1884.
- GIANZANA S., *Codice civile preceduto dalle relazioni ministeriali e senatoria, dalle discussioni parlamentari e dai verbali della commissione di coordinamento, colle referenze sotto ogni articolo agli altri codici: al francese, alla legge romana, nonché a tutti i precedenti legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al codice civile*, Torino, 1887.
- GIORGI G., *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, Firenze, 1884.
- GORLA G., *Le garanzie reali dell'obbligazione*, Roma, 1935.

- GRANDI D., *Delle Obbligazioni, dei Contratti e della Tutela dei diritti (discorso pronunciato nella Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 25 maggio 1940-XVIII, s.l., s.d.*
- GRANDI D., *La riforma fascista dei codici (discorso alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 16 ottobre 1939-XVII),* Roma, 1939.
- GRANDI D., *Il nuovo processo civile,* Roma, 1940.
- GRANDI D., *Proprietà e diritti reali. Discorso pronunciato alla Commissione delle assemblee legislative per la riforma dei codici il 9 febbraio 1940-XVIII,* Roma, 1940.
- GRANDI D., *"Il mio paese. Ricordi autobiografici",* a cura di Renzo De Felice, Bologna, 1985.
- GROSSI P., *Il disagio di un "legislatore" (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico),* in *Quaderni fiorentini*, XXVI (1997), 347-405.
- GROSSI P., *Assolutismo giuridico e diritto privato,* Milano, 1998.
- GROSSI P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950,* Milano, 2000.
- GROSSI P., *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico,* Milano, 2002.
- GROSSI P., *Un recupero per il diritto. Oltre il soggettivismo moderno,* in ID., *Società, diritto, Stato: un recupero per il diritto,* Milano, 2006.
- GROSSI P. *Mitologie giuridiche della modernità,* Milano, 2007.
- GROSSI P., *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento,* in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi,* Milano, 2008.
- GUICHARD A.C., *Code hypothécaire, ou Instructions et Commentaires sur la loi du 11 Brumaire an VII concernant les hypothèques, les privilèges et les mutations d'immeubles,* Paris, an VII.
- HEINITZ E., *Limiti oggettivi della cosa giudicata,* Padova, 1937.
- HEUSLER A., *Die Grundlagen des Beweisrechts,* Tübingen, 1879.
- KASPERS H., *Vom Sachsenspiegel zum Code Napoléon,* Köln, 1972.
- KOMMISSION FÜR DIE ZWEITE LESUNG DES ENTWURFS EINES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS FÜR DAS DEUTSCHE REICH, *Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Zweite Lesung. Nach dem Beschlüssen der Redaktionskommission,* I-VI, Berlin, 1892-1895.
- IANNARELLI A., *Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni,* in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo,* Roma, 2017, 33-64.
- IRTI N., *I cinquant'anni del Codice civile,* Milano, 1992.
- IRTI N., *Codice civile e società politica,* Milano, 1999.
- ISTITUTO DI STUDI LEGISLATIVI, *Sul progetto italo francese di Codice unico delle Obbligazioni dei Contratti. Saggi critici dei proff. E. Adler, R. Bartsch, L. Graulich, H.C. Gutteridge, W.R. Lee, P. Oertmann, H. Oser, I. Pereterskij, E.H. Perreau, R. Pollak, E. Riezler, R. Svatier, G. Scaduto, A. Siegwart, A. Vialleton, R.H. Winfield,* Roma, 1939.
- ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI, *Defascistizzazione e Riforma dei Codici e dell'Ordinamento Giudiziario – Corte di Giustizia Costituzionale,* Edizioni dell'Istituto Italiano di Studi legislativi. Ministero di Grazia e giustizia, Roma, 1946.

- JANNITTI DI GUYANGA A. *Manuale legislativo del periodo di guerra*, Roma, 1919.
- LAROCCA S., *L'azione surrogatoria*, in C. LATINI-R. FAVALE (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria (1865-2015). Atti del workshop. Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, 2016, 89-116.
- LATINI C., «*L'araba fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 35 (2006), 595-721.
- LATINI C., *Una giustizia "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guerra mondiale*, in *Dep – Deportate, esuli e profughe*, 5-6, 2006, 67-85.
- LATINI C., *Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, 2007.
- LATINI C., *El espíritu egoísta de aquél derecho: Nicola Coviello y la ciencia jurídica italiana entre individualismo y solidarismo*, in *Revista de derecho, empresa y sociedad*, 3 (2013), 148-159.
- LATINI C., *The Great War and the Reorientation of Italian Private Law*, in *Comparative legal History*, 2 (2014), 242-263.
- LATINI C., *L'emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in Italia agli inizi del Novecento*. *Historia et Ius*, 13 (2018), 1-22.
- LATINI C.-FAVALE R. (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria (1865-2015). Atti del workshop. Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, 2016.
- LATTES A., *La formazione dei codici estense civile e penale alla metà del secolo XIX*, Modena, 1930.
- LE ROUX DE BRETAGNE, A., *Nouveau traité de la prescription en matière civile, par A. Le Roux de Bretagne*, Paris, 1869.
- Legge federale completante il Codice civile svizzero. (Libro quinto. Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911)*, Berna, 1911.
- Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il Re Carlo Felice*, Torino, 1827.
- LESSONA C., *Manuale di procedura civile*, Milano, 1900.
- LESSONA C., *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, Firenze, 1904.
- LIBERATI, G., *Pubblicità (Diritto Intermedio)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1995.
- LIEBMAN E.T., *Il titolo esecutivo riguardo ai terzi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, I, 127 ss.
- LIEBMAN E.T., *Norme processuali nel Codice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 3, I, 1948, 154-172.
- LO SAVIO G., *Per la riforma dell'ordinamento immobiliare italiano*, Napoli, 1893.
- Lois et actes du gouvernement, I, août 1789 à septembre 1790*, Paris, 1806.
- Lois et actes du gouvernement, III, Mars à Juillet 1791*, Paris, 1806.
- LOZZI G., *Dell'efficacia della trascrizione di una vendita simulata in confronto dei terzi in Giornale delle leggi. Pubblicazione didattica di dottrina, giurisprudenza e consulti gratuiti*, X (1879), 217-220.
- LUZZATI I., *Dei privilegi e delle ipoteche*, Torino, 1884.
- LUZZATI I., *Il progetto per la perequazione fondiaria e la legislazione civile sui beni immobili*, Torino, 1886.

- LUZZATI I., *Della trascrizione, commento teorico pratico al titolo XXII, libro III del Codice civile italiano*, I, Torino, 1889.
- LUZZATI I., *Disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto e sull'istituzione dei libri fondiari preceduto da uno studio sul catasto italiano*, Torino, 1891.
- Progetto del Terzo libro del Codice Civile pel Regno d'Italia presentato al Senato dal Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863*, Torino, 1864.
- MACARIO F.-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017.
- MACK SMITH D., *Il risorgimento italiano*, Roma, 1999.
- MAGNIN P., *Étude sur la publicité des transmissions des droits immobiliers et les livres fonciers*, s.l., 1896.
- MALEVILLE J., *Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, contenant le texte des lois; le Précis des observations faites sur chaque article ... et les observations particulières de l'auteur, pour concilier et rectifier quelques-uns de ces articles*, Paris, 1807.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, XV ed., Torino, 2003.
- MANUEL-GISMONDI P., *Le régime de la publicité foncière dans les projets législatifs de réforme en France et en Italie*, Paris, 1933.
- MARIANI M., *Appunti di procedura civile*, Pavia, 1899.
- MARTONE L., *Diritto d'oltremare: legge e ordine per le colonie del regno d'Italia*, Milano, 2007.
- MARTONE L., *Nicola Coviello*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 30 (1984).
- MASCIARI F., *La codificazione napoletana: elaborazione e riforme tra il 1817 ed il 1859. Prime note*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXII (1999), 281-297.
- MASCIARI F., *La codificazione civile napoletana: elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche, 1815-1850*, Napoli, 2006.
- MASSETTO G.P., *Buona fede nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., II, Torino, 1988, 133-153.
- MASTROBERTI F., *Codici e costituzione nel crepuscolo del regno murattiano (1814-1815)*, in ID. (a cura di), *Il Regno di Napoli nell'Europa Napoleonica. Saggi e Ricerche*, Napoli, 2016, 248-264.
- MASTROBERTI F., *La Facoltà di Giurisprudenza di Bari e le leggi antiebraiche*, in M. CAVINA (a cura di), *Giuristi al bivio. Le facoltà di giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, 2014, 307-316.
- MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Firenze, 1884.
- MAZZACANE A., *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi Storici*, 52-1 (gennaio-marzo 2011), 93-125.
- MENGGONI L., *Problemi di diritto tavolare nel quadro dell'ordinamento italiano*, in *Atti del Convegno di studio sui problemi del libro fondiario*, Trento, 1972.
- MENICONI A., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, 2013.
- MENOZZI D.-MARIUZZO A. (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Roma, 2010.
- MERLIN P.A., *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Quatrième édition, corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile, et en partie originale car augmentée d'un grand nombre d'articles, de notes indicatives des*

changemens apportés aux lois anciennes par les lois nouvelles, de dissertations, de plaidoyers et de réquisitoires de l'éditeur sur les unes et les autres, Paris, 1812-1825.

- MESSINEO F., *Osservazioni sul titolo quinto Della Trascrizione*, in *Osservazioni intorno al secondo libro del Codice civile (Agosto 1937-XV)*, Milano, 1938, 159 ss.
- MILETTI M.N.-MACARIO F. (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, Milano, 2006.
- MINGHETTI M., *La legislazione sociale: conferenza tenuta da Marco Minghetti al Teatro Castelli in Milano il 28 maggio 1882*, Milano, 1882.
- MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *Atti del Consiglio superiore dell'economia nazionale. Voti e Osservazioni sul Progetto del nuovo Codice di Commercio*, Roma, 1909.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al codice civile e per la pubblicazione dei nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile: lavori preparatori: relazione al disegno di legge, discorsi di S.E. Aldo Oviglio, Ministro della giustizia, alla Camera dei deputati e al Senato del Regno e relazioni delle Commissioni parlamentari sulla delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie: Legge 30 dicembre 1923, n. 2814, Regio decreto 4 giugno 1924, Decreto ministeriale 7 luglio 1924*, Roma, 1925.
- MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Annali del Credito e della Previdenza*, Roma, 1909.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile – Osservazioni e proposte sul progetto del libro I*, Roma, 1933-1934.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile – Libro I. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1936.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile – Libro III. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1937.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile – Osservazioni e proposte sul progetto del libro III, Successioni e donazioni*, Roma, 1937.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile – Osservazioni e proposte sul progetto del libro II, Cose e diritti reali*, Roma, 1938.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della tutela dei diritti – Bozze di stampa*, Roma, 1940.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della Proprietà*, Roma, 1940.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale*, Roma, 1940.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Libro delle obbligazioni*, Roma, 1940.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Libro della tutela dei diritti*, Roma, 1941.

- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *L'attività del ministero di grazia e giustizia nell'anno 1941-XX, Relazione del Ministro guardasigilli (Grandi) alla Maestà del Re Imperatore (presentata all'udienza del 21 aprile 1942)*, Roma, 1942.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. Prefazione e relazione al duce del guardasigilli Dino Grandi: Relazione al progetto del libro delle obbligazioni*, Roma, 1942.
- MIRABELLI G., *Dei principii fondamentali dell'istituto della trascrizione e delle conseguenze che ne derivano*, in *Raccolta del diritto dei terzi secondo il Codice civile italiano*, I, Torino, 1889.
- MIRABELLI G., *Il comodato, il mutuo, la costituzione di rendita, il deposito ed il sequestro, il pegno, il contratto vitalizio, l'anticresi, la fideiussione, il giuoco e la scommessa, la transazione in il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza a cura di Pasquale Fiore*, Torino, 1915.
- MIRABELLI G., *La prescrizione*, Napoli-Torino, 1915.
- MODICA I., *Teoria della Decadenza nel Diritto Civile Italiano. Studio critico-ricostruttivo-esegetico della decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione*, 1906.
- MOMBELLI CASTRACANE M., *La codificazione civile nello Stato pontificio. I) Il progetto Bartolucci del 1818*. Napoli, 1987.
- MONACO R., *Sulla riforma dei codici*, in *Meridiano*, I, n. 13, 1° settembre 1945.
- MONTEL A., *Considerazioni sul disegno di legge relativo all'abbreviazione dei termini della prescrizione in materia civile*, in *Riv. Dir. Agrario*, 12 (1933), 61-72.
- MONTESANO L., "Pubblico" e "privato" in norme del codice sulla tutela giurisdizionale dei diritti, in *I cinquant'anni del Codice civile*, *Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, I, Milano, 1993, 409-428.
- MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.
- MORTARA L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1899.
- MOSCA T., *Come dovrebbe essere emendato il disegno di legge sulla trascrizione presentato dal Governo alla Camera il 9 febbraio 1905*, Roma, 1905.
- MOSCATI L., *Da Savigny al Piemonte: Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità* (Quaderni di Clio, 3), Roma, 1984.
- MOSCATI L., *Savigny in Italia. Sulla fase iniziale della recezione*, in *Panorami*, 2 (1990), 55-89.
- MOSCATI L., *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma 1993.
- MOSCATI L., *Le prime relazioni di Savigny con l'Italia*, in *Panorami*, 6 (1994), 111-47.
- MOSCATI L., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, III, Napoli 1997, 249-265.
- MOSCATI L., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 26 (1997), 307-324.
- MOSCATI L., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione* (Ius Nostrum, 6), Roma, 2000.

- MOSCATI L., *La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana*, in *Riv. it. scienze giur.*, VII, 2016, 349-367.
- MOSCHELLA R., *Ipotecche (diritto civile)* in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1938.
- MOSSA L., *Per il diritto dell'Italia*, in *Riv. dir. comm.*, I, XLIII (1945), 1-10.
- Motivi, rapporti e discorsi per la discussione del codice civile di napoleone il grande. Nuova traduzione italiana*, Firenze, 1806.
- MOURLON F., *Esame critico e pratico del commentario del signor Troplong su' privilegi ... seguito da un'appendice sulla Trascrizione in materia ipotecaria*, Palermo, 1857.
- MOZZONI A.M., *La donna ed i suoi rapporti sociali*, Milano, 1864.
- MOZZONI A.M., *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice Civile Italiano*, Milano, 1865.
- MURA E., *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907-1918)*, in *Historia et Ius*, 16/2019 – paper 14 (www.historiaetius.eu).
- MUSSOLINI B., *Discorso per l'inaugurazione del I congresso giuridico italiano*, in *Riv. Dir. Agrario*, 1932, I, 682 s.
- MUSSOLINI B., *Discorso del Duce alla Corona del 28 aprile 1934*, s.l., s.d.
- MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi. XII, Dal giugno 1938 al 18 novembre 1939*, Milano, 1939-XII.
- NARDOZZA M., *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Appunti per una ricerca*, in *Historia et Ius*, 2/2012 – paper 13 (www.historiaetius.eu).
- NARDOZZA M., *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Linee di una storia della storiografia*, Padova, 2013.
- NICOLÒ R., *In memoria di Filippo Vassalli. Commemorazione tenuta nel Palazzo di Giustizia di Roma il 23 giugno 1955*, Roma, 1955.
- NICOLÒ R., *Codice civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960.
- NORSA E., *Il sequestro nella legislazione vigente: commento alla sezione 3., capo 2., titolo 18, libro 3 del Codice civile e al capo 1., titolo 11., libro 3 del Codice di procedura civile*, Padova, 1879.
- NOTARI S., *Le carte Mistrali e i lavori preparatori dei codici parmensi*, in *Clio*, XXVII, 1, 1991, 105-149.
- Nouvelle loi sur le régime hypothécaire, accompagnée de tous les documents officiels relatifs à la loi*, Bruxelles, 1851.
- PACIFICI-MAZZONI E., *Trattato dei privilegi e delle ipoteche*, Firenze, 1904.
- PACIFICI MAZZONI E., *Istituzioni di diritto civile italiano a cura del Sen. Giulio Venzi*, Torino, 1928.
- PADOA SCHIOPPA A., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.
- PADOA SCHIOPPA A., *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 531-553.
- PADOA SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003.
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007.
- PADOA SCHIOPPA A., *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime*, 4, *La società per azioni*, Bari, 2011.

- PALETTI F., "Contenti del presente e sicuri dell'avvenire". *Itinerari della tutela previdenziale nell'Italia unita*, Brescia, 2009.
- PANDOLFELLI G.-SCARPELLO C.-STELLA RICHTER M.-DALLARI G., *Codice civile. Libro della tutela dei diritti illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, Milano, 1941.
- PANUNZIO S., *Il problema dei codici e i limiti della codificazione*, in *Lo Stato*, VII, 1936, 644 ss.
- PASTORE V., *Della prescrizione*, in *Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1846.
- PATTI S., *Codificazione ed evoluzione del diritto privato*, Bari, 1999.
- PATTI S., *La funzione sociale nella 'civiltà italiana' dell'ultimo secolo*, in F. MACARIO-M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 26-28.
- PENE VIDARI G.S., *Un centocinquantesimo: il Codice civile albertino*, in *Studi piemontesi*, XVI, 1987, 315-324.
- PENE VIDARI G.S., *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, LXVIII, 1995.
- PENE VIDARI G.S., *Aspetti di storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano 2 (a.a. 1997-98)*, Torino, 1997.
- PENE VIDARI G.S., *Lezioni di storia del diritto italiano ed europeo. Anno accademico 2007-2008*, Torino, 2008.
- PENE VIDARI G.S., *Elementi di storia del diritto. L'età contemporanea*, Torino, 2010.
- PENE VIDARI G.S., *Restaurazione e riforme nell'età di Maria Luigia*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011, 13-21.
- PENE VIDARI G.S., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, 2011.
- PETRELLI G., *Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e donatari*, in *Notariato*, 2005, 211-220.
- PETRELLI G., *L'autenticità del titolo della trascrizione nell'evoluzione storica e nel diritto comparato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 5, 585-640.
- PETRELLI G., *Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2009, 689-754.
- PETRELLI G., *Questioni generali e problemi aperti in materia di trascrizione immobiliare*, in *Riv. notar.*, 3, pt. 3, 2013, 749-762.
- PETRELLI G., *Trascrizione immobiliare e costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2014, 103-132.
- PETRONIO U., *Una categoria storiografica da rivedere (a proposito di G. ZORDAN, Il codice della veneta mercantile marina, e di A., SCIUMÈ, i tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel regno italico)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 13, Milano, 1984, 705-717.
- PETRONIO U., *La nozione di Code Civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa "completezza")*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27, Milano, 1998, 83-115.
- PETRONIO U., *Filippo Vassalli e i suoi libri*, in S. BULGARELLI-A. CASAMASSIMA (a cura di), *Catalogo del fondo Filippo Vassalli*, s.l., XXXI-XL, 2000.

- PICCIALUTI CAPRIOLI M., *Documenti d'archivio sulla codificazione del 1942*, in P.F. CALASSO, *Studi degli allievi*, Roma, 1978, 565-578.
- POLACCO V., *In memoria di Emanuele Gianturco. Parole pronunciate da Vittorio Polacco nella adunanza del 17 novembre 1907*, Venezia, 1907.
- POLACCO V., *Di alcune deviazioni al diritto privato conseguite al terremoto calabro siculo*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1909, 337-360.
- POLACCO V., *La scuola del diritto civile nell'ora presente*, in *Opere minori, II, Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Modena, 1929, 1-19.
- POTHIER R.J., *Traité des obligations, selon les règles tant du for de la con science, que du for extérieur*, Paris, 1764.
- Processi verbali delle sedute della commissione speciale nominata con R.D. del 2 aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie a mente della legge di detto giorno*, Torino, 1866.
- Proces-verbaux du Conseil d'Etat, contenant la discussion du projet de Code civil. Tome [1-5]*, Paris, An XII [1803-1804].
- Progetto di Codice Civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Relazione a S.E. il signor conte di Magawly-Cerati De Calry, Parma, 1816.
- Progetto di Codice civile del regno d'Italia presentato alla camera dei senatori dal ministro della Giustizia On. Vincenzo Miglietti nella tornata del 9 gennaio 1862*, in MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI, *Lavori preparatori del Codice civile del regno d'Italia*, VII, Roma, 1892, 473-478.
- Progetto di revisione del Codice civile Albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministro di grazia e giustizia del 24 dicembre e 23 febbraio 1860 comunicato al parlamento dal ministro di grazia e giustizia (Cassinis)*, Stamperia della Gazzetta del Popolo, Torino, 1860.
- PROTO PISANI A., *La trascrizione delle domande giudiziali*, Napoli, 1968.
- PROTO PISANI A. *Il codice di procedura civile del '40 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualciviltistica rotta con cinquant'anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra Fascismo e repubblica*, 28 (1999), II, 713-748.
- PUGLIATTI S., *La Trascrizione*, XIV-I, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo*, Milano, 1956.
- PUGLIATTI S., *La Trascrizione, l'organizzazione e l'attuazione della pubblicità patrimoniale*, XIV-II, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo*, Milano, 1989.
- PUGLIESE G., *La prescrizione nel diritto civile*, Torino, 1911.
- PUGLIESE G., *La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione acquisitiva*, Torino, 1921.
- PUGLIESE G., *La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva*, Torino, 1924.
- Raccolta ufficiale degli atti di governo dittatorio per le province modenesi e parmensi*, Modena, 1859.

- Raccolta ufficiale degli atti del Regio commissario generale straordinario nelle province delle marche*, Ancona, 1860-61.
- REAL P.F., *Exposé des motifs du régime hypothécaire actuel modifié, du 1er ventôse an XII Conseil d'Etat*, s.l. s.d.
- REDENTI E., *Trattato della giustizia civile*, Milano, 1941.
- Regio Editto col quale Sua Maestà stabilisce il sistema della pubblicità, e specialità delle Ipoteche in tutti i suoi Stati di terraferma a datare dal 1° di gennaio del 1823, e prescrive le norme relative. In data del 16 di luglio 1822*, Torino, s.d.
- REGNAULT H., *L'insinuation des actes emportant transfert de propriété à titre onéreux dans l'ancien droit français in Mélanges Paul Fournier*, Paris, 1929.
- REGNOLI O., *Sulla formazione di un nuovo Codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*, Genova, 1859.
- REGNOLI O., *Prolusione al corso di diritto civile letta nell'università di Bologna il 5 giugno 1860*, in *Scritti editi ed inediti di diritto civile. Raccolti e pubblicati a cura dell'avvocato Attilio Loero*, Bologna, 1900, 1-17.
- Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1815.
- Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla santità di nostro signore Gregorio Papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834*, Roma, 1834.
- Relazione al Re Imperatore riprodotta in Codice civile. Relazione del ministro Guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di Legge sul Valore giuridico della "Carta del Lavoro"*, Roma, 1943.
- Relazione alla Maestà del Re Imperatore del ministro guardasigilli (Grandi), presentata nell'udienza 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, Roma, 1940.
- Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul valore giuridico della carta del lavoro*, Roma, 1942.
- Repertorio del diritto patrio toscano vigente ossia Spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministrative*, Firenze, 1838.
- RESCIGNO PIETRO, *Il Codice civile del '42 oggi: visto dalla scienza giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 1-13.
- RICCI F., *Commento al Codice di procedura civile italiano*, Firenze, 1876.
- RICCI F., *Corso teorico-pratico di diritto civile*, X, Torino, 1888.
- ROGGERO F., *La trascrizione immobiliare nella giurisprudenza del secolo XIX*, in L. MOSCATI (a cura di), *Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell'Italia unita*, Napoli, 2013, 169-222.
- ROLANDI RICCI V., *Studio critico-storico sulla prescrizione civile*, Genova, 1880.
- ROMANO S., *Lo Stato moderno e la sua crisi (1910)*, *Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969.
- RONDEL G., *La mobilisation du sol en France*, Paris, 1888.
- RONDINONE N., *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003.
- RONDINONE N., *Metodo legislativo e ruolo degli intellettuali nella codificazione del '42*, in *Ritorno al diritto: i valori della convivenza*, 3, 2006, 104-114.
- ROSSI L., *Trascrizione*, in *Dig. it.*, XXIII, Parte 2^a, Torino, 1897-1902.
- ROSSI L., *Sulle riforme del Codice civile, Relazione e discorso parlamentare*, Torino, 1923.

- RUBBIANI G.G., *Le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e il diritto delle persone nel nuovo Codice civile italiano*, Milano, 1940.
- RUGGIERI E.R., *Profilo di Emanuele Gianturco*, s.l., 2003.
- RUPERTO C., *Prescrizione e decadenza*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, diretta da W. Bigiavi, Torino, 1985.
- SACCHI A., *Lex Commissoria e divieto del patto commissorio. Autonomia negoziale o tutela del contraente più debole?*, in *Ius Antiquum*, 19, 2007 (<http://www.dirittoe.storia.it/iusantiquum/articles/Sacchi-Ius-Antiquum-19-2007.htm>).
- SALATA F., *Per le nuove provincie e per l'Italia*, in *Le nuove Province*, I, 1922, fasc. III, 314-319.
- SALVIOLI G., *La pubblicità nella vendita storicamente esaminata*, in *Riv. it. scienze giur.*, XVIII, 1894, 196-236.
- SANDONÀ A., *Note sull'istituto della trascrizione tra la rivoluzione ed il secondo '800*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXIV (2011), 363-416.
- SANDONÀ A., *The "trascrizione" system in Italy from the end of the nineteenth century to the promulgation of the civil code (1942)*, in E. FIOCCHI MALASPINA-S. TAROZZI (a cura di), *Historical Perspectives on Property and Land law. An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches*, Madrid, 2019, 137-170.
- SANTORO PASSARELLI F., *Prescrizione e decadenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1926, 556-579.
- SANTORO PASSARELLI F., *Elogio di Filippo Vassalli*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1959, 65 ss.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dai codici preunitari al Codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, Milano, 1968, II, 1031-1043.
- SAREDO G., *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, Firenze, 1873.
- SARTI N., *Il divieto degli atti emulativi. Ricostruzione storica e tensioni de iure condendo in un dibattito di fine Ottocento*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 74-75 (2001-2002), 213-248.
- SAVIGNY F.C., *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. di Vittorio Scialoja, Torino, 1893.
- SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009.
- SBRICCOLI M., *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), II, 873-1035.
- SCIALOJA V., *Per l'abbreviazione dei termini della prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1 (1909), 3-11.
- SCIALOJA V., *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, 1910.
- SCIALOJA V., *Progetto di riforma della trascrizione immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 2 (1910), 252-261.
- SCIALOJA V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 9, 1911, I, 948.
- SCIALOJA V., *La riforma dei codici di diritto privato in Italia*, in *Studi giuridici*, IV, *diritto privato*, Roma, 1933, 205-212.
- SCIALOJA V., *Limiti e modi della unificazione legislativa*, in *Studi giuridici*, IV *diritto privato*, Roma, 1933, 203-204.

- SCIALOJA V., *Per la riforma del Codice civile*, in *Studi giuridici*, IV, diritto privato, Roma, 1933, 221-235.
- SCIALOJA V., *Sulla riforma del Codice civile*, in *Studi giuridici*, IV, diritto privato, Roma, 1933, 213-220.
- SCIUMÈ A., *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002.
- SCIUMÈ A., *Ragione e volontà nella formazione del diritto contemporaneo*, in A. SCIUMÈ (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, 217-262.
- SCIUMÈ A., voce *Cesare Vivante*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Enciclopedia Italiana, Roma, 2012.
- SCIUMÈ A., *Vivante e Ruffini 'legislatori': questioni di metodo nel progettare la migliore tutela della proprietà scientifica*, in A. SCIUMÈ-E. FUSAR POLI (a cura di), «Afferrare ... l'inafferrabile». "I giuristi e il diritto nella nuova economia industriale fra Otto e Novecento". *Atti della giornata di studi storici e giuridici, Brescia 11 maggio 2012, Università degli studi di Brescia*, Milano, 2013, 41-51.
- SCIUMÈ A., *I giuristi di fronte ai rivolgimenti economici e sociali*, in D. ROSSI (a cura di), *La Toga scaligera. Momenti di avvocatura veronese tra le due guerre*, Milano, 2019, 57-80.
- SENATO DEL REGNO D'ITALIA, *Atti parlamentari del Senato del Regno. Documenti: dal n. 136 al n. 255*, Roma, 1913.
- SHEEHAN J., *L'età post-eroica*, Roma, 2009.
- SICILIANI T., voce *Decadenza*, in *Dizionario pratico del diritto privato*, II, Milano, 1913, 576.
- SIMONCELLI V., *Gli articoli 1932 n. 7 e 1942 del Codice civile e V articolo 687 del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1892, IV, 257-272.
- SIMONCELLI V., *Lezioni di diritto giudiziario*, Roma, 1905.
- SIMONE G., *Il guardasigilli del regime: l'itinerario politico e culturale di Alfredo Rocco*, Milano, 2012.
- SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA, *Osservazioni sul progetto del secondo libro del Codice civile. Cose e diritti reali*, Roma, 1938.
- SOLARI G., *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*, Edizione postuma a cura di Ungari, Milano, 1980.
- SOLIMANO S., *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998.
- SOLIMANO S., "Il letto di Procuste" *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I Progetti Cassinis (1860-1861)*, Appendice, Milano, 2003.
- SOLIMANO S., *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico, "Atti dei convegni Lincei"*, Roma, 2006, 68-74.
- SOLIMANO S., *Il primo Codice civile italiano: vicende e contenuti*, in *Codice civile. Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, IX-XXVIII, 2011.
- SOLIMANO S., *Thibaut in Emilia. Alle origini del Codice civile unitario (1848-1859)*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011, 251-262.

- SOLIMANO S., *Tendenze della civilistica postunitaria*, in P. CAPPELLINI-P. COSTA-F. FIORAVANTI-B. SORDI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, 381-388.
- SOLIMANO S., *Il contributo dei civilisti all'edificazione del Codice civile unitario (1848-1865)*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2013, 379-392.
- SOLIMANO S., *L'histoire des réformateurs italiens entre fonds juridique français, germanique et traditions péninsulaires (1806-1927)*, in *L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXème siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux*, Rennes, 2014, 25-39.
- SOLIMANO S., *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto*, in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2016, 319-386.
- SOLMI A., *Codici e giustizia dell'Italia Fascista*, Roma, 1936.
- SOMMA A., *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005.
- SOMMA A., *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*, in G.A. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013, 55-71.
- SPECIALE G.A., *Giudici e razza negli anni della discriminazione. Voci dalle sentenze*, in G. RUGGIERI (a cura di), *Io sono l'altro degli altri. L'ebraismo e il destino dell'Occidente*, Firenze, 2006, 149-171.
- SPECIALE G.A., *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007.
- SPECIALE G.A., *Giudici e razza nell'Italia fascista*, in *Ritorno al Diritto*, 8 (2008), 171-177.
- SPECIALE G.A., *Le leggi razziali e i giudici (1938-1943)*, in D. MENOZZI-A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Roma, 2010, 205-226.
- SPECIALE G.A., *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in G.A. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013, 205-266.
- SPECIALE G.A. (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013.
- SPECIALE G.A., voce *Alfredo Rocco*, in *"La cultura giuridica", Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, 195-199.
- SPECIALE G.A., *Maestri catanesi del diritto tra Fascismo e Repubblica (1935-1950)*, in M. CAVINA (a cura di), *Giuristi al bivio. Le facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, 2014, 339-355.
- SPECIALE G.A., *L'eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro*, in G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH, *Leggi Razziali. Passato / Presente*, Roma, 2015, 129-145.
- SPECIALE G.A., *La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in L. LACCHÉ (a cura di), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, 2015, 249-279.
- SPECIALE G.A., *Verso un nuovo ordine*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2016, 389-457.

- SPECIALE G.A., *Il lungo medio evo*, in S. ALEO (a cura di), *Codificazione e decodificazione*, II, Milano, 2019, 135-197.
- STEIN F., *Das Private Wissen des Richters*, Leipzig, 1893.
- STOLFI E., *Giuristi, ideologie e codici. Scialoja e Betti nell'interpretazione di Massimo Brutti*, in *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, XLVIII (2014), n. 3.
- STOLFI G., *La trascrizione nell'ordinamento italiano e francese*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, 290-302.
- STOLZI I., *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, 2007.
- STOLZI I., *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca*, in *Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli, 2010, 395-416.
- STOLZI I., *Costruire l'armonia: scienza giuridica e polizia del lavoro nella progettazione corporativa fascista*, in L. ANTONIELLI (a cura di), *La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo*, Soveria Mannelli, 2011, 165-182.
- STOLZI I., *Stato corporativo*, in P. CAPPELLINI-P. COSTA-B. SORDI-M. FIORAVANTI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero – appendice Ottava – Il diritto*, Roma, 2012, 497-503.
- STOLZI I., *Fascismo, storia e storiografia* (a proposito di Monica CIOLI, *Il fascismo e la 'sua' arte*; Giovanni FOCARDI, *Magistratura e fascismo*), in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2013, 719-735.
- STOLZI I., *Idealism and the fascist corporative state*, in J. WALKER (a cura di), *The impact of idealism. The legacy of post-kantian German Thought*, Cambridge, 2013, 260-276.
- STOLZI I., voce *Carlo Costamagna*, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-N. MILLETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, 598-600.
- STOLZI I., *Codification of private law in Italy: a short historical survey*, in A. DE LUCA-A. SIMONI (a cura di), *Foundamentals of italian law*, Milano, 2014, 89-96.
- STOLZI I., *Cultura giuridica e regime fascista*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLIII (2014), 963-974.
- STOLZI I., *Private, public and collective: the twentieth century in Italy from fascism to democracy*, in M.R. MADSEN-C. THORNHILL (a cura di), *Law and the formation of Modern Europe*, Cambridge, 2014, 145-178.
- STOLZI I., *Fascismo e cultura giuridica*, in *Studi storici*, 1 (2014), 139-154.
- STOLZI I., *L'abuso del diritto: Salvatore Romano e la necessaria struttura plurale dell'esperienza giuridica*, in G. FURGIUELE (a cura di), *Salvatore Romano*, Napoli, 2015, 571-594.
- STOLZI I., *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVII (2015), 257-285.
- STOLZI I., *Corporativismo e scienza del diritto: interpretazioni a confronto*, in P. BARUCCI-P. BINI-L. CONIGLIELLO (a cura di), *Economia e diritto in Italia durante il fascismo*, Firenze, 2017, 113-128.
- STOLZI I., *Proprietà privata e ordinamento corporativo*, in *Giust. civ.*, 2017, 235-272.

- STOLZI I., *Alfredo Rocco: lo Stato autoritario di masse*, in G. VACCA-S. RICCI (a cura di), *Architetti dello Stato nuovo. Fascismo e modernità*, Roma, 2018, 53-74.
- STOLZI I., *Corporativism and neocorporatism: developments in the 20th century italian legal order*, in *Estudios historicos*, 31 (2018), 219-242.
- STOLZI I., *Un'irriducibile complessità? Il fascismo tra immagini e realtà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 48 (2019), 767-784.
- STOLFI N., *Diritto Civile, I, Parte generale, 1. Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, Torino, 1919.
- STORTI C.-ROSSI S. (a cura di), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del Convegno. Como, 18-19 ottobre 2007*, Varese, 2009.
- Sunto delle discussioni della commissione di legislazione per l'Emilia e proposte di decreto al governatore generale*, Torino, 1860.
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976.
- TARZIA G., *Il libro della tutela dei diritti quarant'anni dopo*, in *Riv. dir. proc.*, XXXVIII, II serie (1983), 57-77.
- TAVILLA E., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006.
- TAVILLA E., *L'acquasanta e il diavolo. L'influenza dei codici di Maria Luigia nel ducato estense della Restaurazione*, in G. BAGGIO-E. FREGOSO-F. MICOLO (a cura di), *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia (14-15 dicembre 2007)*, Parma, 2011, 165-183.
- TETI R., *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990.
- TETI R., *Documenti di archivio sul libro I del Codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 355-388.
- TRABUCCHI A., *Filippo Vassalli*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, 665-668.
- TREGGIARI F., *Legislazione razziale e Codice civile: un'indagine stratigrafica*, in G.A. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013, 105-122.
- TREVES R., *El testamieto filosofico de un procesalista James Goldschmidt*, in *Revista de derecho procesal*, IV, 1946, I, 187-205.
- TRIFONE G.P., *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato. Giusformalismo e fascismo*, Torino, 2019.
- TROPLONG R.T., *De la Prescription, ou Commentaire du titre XX du livre III du Code civil, par M. Troplong*, Paris, 1835.
- TROPLONG R.T., *Privilèges et hypothèques: commentaire de la loi d 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire*, Paris, 1856.
- UNGARI P., *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, 1984.
- UNIVERSITE DE PARIS. FACULTE DE DROIT, *Le régime de la publicité foncière dans les projets législatifs de réforme en France et en Italie. Thèse pour le doctorat présentée par Paolo Manuel-Gismond*, Paris, 1933.
- VADALA-PAPALE G., *L'istituto della trascrizione e le sue riforme*, in *Circolo giuridico*, 16 (1885), 3-15.

- VALERI G., *Il codice di commercio. Come fu soppresso. Come dovrà rinascere*, in *Riv. dir. comm.*, XLIII (1945), I, 11-19.
- VASSALLI F., *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in ID., *Studi giuridici*, II, Roma, 1939, 375-403.
- VASSALLI F., *Le riforme del Codice civile in relazione alla proprietà fondiaria*, in *Studi giuridici*, I, Roma, 1939, 353-363.
- VASSALLI F., *Problemi della unificazione legislativa*, in *Studi giuridici*, I, Roma, 1939, 331-352.
- VASSALLI F., *Arte e vita nel diritto civile*, in *Studi giuridici*, II, Milano, 1960, 395-414.
- VASSALLI F., *Insegnamento e riforme del diritto civile. Commemorazione del Prof. De Ruggiero*, in ID., *Studi giuridici*, II, 7, Milano, 1960, 509-524.
- VASSALLI F., *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in ID., *Studi giuridici*, III, 2, Milano, 1960, 605-634.
- VAZEILLE F.A., *Traité des Prescriptions, suivant les Nouveaux Codes Français. Par M.F.A. Vazeille, ancien avocat a la cour royale de Riom*, Paris, 1822.
- VENEZIAN G., *Il disegno di legge Scialoja sulla trascrizione (1910)*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, 509-539.
- VENEZIAN G., *La riforma della trascrizione nel disegno di legge per lo sgravio del debito ipotecario (1905)*, in ID., *Opere Giuridiche*, 2. *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma, 1920, 108-119.
- VENEZIAN G., *Opere giuridiche*, II, Roma, 1920.
- VERATTI B., *Sopra le leggi di Francesco IV: Ragionamento storico*, Modena, 1846.
- VERDE G., *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 579-649.
- VERDA G., *Raccolta delle leggi e disposizioni relative all'attuale regime ipotecario*, Venezia, 1852.
- VERGA A., *Contributo per la riforma del Codice civile*, Modena, 1932.
- VITA L., *Della trascrizione delle alienazioni successive*, in *Giur. it.*, 1880, IV, 14-29.
- VITI D., *Commento sistematico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia: coordinato colle teoriche delle azioni e delle giurisdizioni*, Napoli, 1876.
- VIVANTE C., *Per un codice unico delle obbligazioni*, in *Archivio giuridico*, 39, 1887, 497-516.
- VON CANSTEIN R.F., *Die Grundlagen des Beweisrechtes*, in *Zeit für deut. Civilprozesses*, 1880.
- VON JHERING R., *Der Kampf ums Recht*, Wien, 1873.
- VON TEVENAR J.W., *Theorie der Beweise im Civilprozeß*, Magdeburg, 1805.
- WINDSCHEID B., *Diritto delle Pandette, prima traduzione italiana a cura di C. Fadda e P.E. Bensa*, Milano-Roma-Napoli, I, 1902.
- ZANZUCCHI M.T., *Diritto processuale civile*, Milano, 1938.
- ZAPPULLI C., *Commento al nuovo Codice civile italiano: Il libro della tutela dei diritti*, Milano, 1943.

Fonti archivistiche

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO, *Carte del Gabinetto del Ministero della Giustizia 1939/1943*.

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO, *Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti-Affari*.

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO, *Segreteria particolare del Duce, Carteggio ordinario*.

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO, *Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti del Consiglio dei ministri, Provvedimenti legislativi*.

ARCHIVIO FILIPPO VASSALLI, *Corrispondenza relativa alla codificazione civile*.

ARCHIVIO FILIPPO VASSALLI, *Materiali Libro della Tutela dei diritti*.

ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, *Carte Dino Grandi*.

ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Archivio della Camera Regia (1848-1943), Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943)*.

Finito di stampare nel mese giugno 2020
nella Stampatre s.r.l. di Torino
via Bologna, 220

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Per i tipi Giuffrè:

- VINCENZO ALLEGRI, *Impresa artigiana e legislazione speciale.*
- MARIA ALESSANDRA SANDULLI, *L'autorizzazione al commercio di vendita a posto fisso.*
- ELISABETTA BERTACCHINI, *La "responsabilità illimitata" nel fallimento per estensione.*
- MARZIA BARBERA, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di Storia e di Diritto.*
- ELISABETTA BERTACCHINI, *Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni.*
- VERA PARISIO, *I silenzi della pubblica amministrazione.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto. II - Studi sul giuramento nel mondo antico.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Potere discrezionale e controllo giudiziario.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Semplificazione dell'azione amministrativa e procedimento amministrativo alla luce della legge 15 maggio 1997 n. 127.*
- ANTONIO D'ANDREA (a cura di), *Verso l'incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare italiano nella transizione (1987-1999), presentazione di Valerio Onida.*
- ALDO ANDREA CASSI, *Il "bravo funzionario" ab-sburgico tra absolutismus e aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800).*
- VERA PARISIO (a cura di), *Il ruolo della giustizia amministrativa in uno stato democratico.*
- ANTONELLO CALORE, *"Per Iovem lapidem" alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana.*
- FRANCESCO VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti.*
- MARIO MISTRETTA, *La conversione del capitale in euro nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.*
- CLAUDIO DORDI, *La discriminazione commerciale nel diritto internazionale.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Inerzia della Pubblica Amministrazione e tutela giurisdizionale. Una prospettiva comparata.*
- FRANCESCO VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I – L'offesa mediante violenza.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto. III – Guerra giusta? – Le metamorfosi di un concetto antico.*
- VERA PARISIO, *Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo.*
- CRISTINA AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell'ordinamento italiano e nel Regno Unito.*
- ROBERTO FIORI, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare repubblicano.*
- ANTONIO D'ANDREA (a cura di), *Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana. Le vicende politico-parlamentari successive all'elezione del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed il mutamento della maggioranza nella XIV legislatura.*
- ALDO ANDREA CASSI, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista (1492-1680).*
- MARIO MISTRETTA, *Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come governo della complessità.*

- CRISTINA ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*.
- MARIO GORLANI, *Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Vizi formali, procedimento e processo amministrativo*.
- ANTONIO D'ANDREA, *Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità*.
- ADRIANA APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*.
- ALBA FONDRIESCHI, *La prestazione parziale*.
- NADIA MACCABIANI, *La legge delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del governo*.
- CHIARA MINELLI ZAGRA, *Matrimonio e cultura giuridica. Il giudice dello Stato di fronte all'ordinamento canonico*.
- ALESSANDRA VERONELLI, *L'organo amministrativo nel sistema monistico. Amministratori indipendenti e funzioni di controllo*.
- FABIO ADDIS (a cura di), *Ricerche sull'eccezione di insicurezza*.
- MARZIA BARBERA (a cura di), *Nuove forme di regolamentazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*.
- ALESSANDRO BERNASCONI (a cura di), *Il processo penale de societate*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze*.
- VERA PARISIO (a cura di), *I servizi locali di interesse economico generale nella legge regionale della Lombardia del 12 dicembre 2003 n. 26*.
- ELISABETTA FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*.
- LUCIANA GUAGLIANONE-FRANCESCA MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*.
- LUCA MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*.
- SAVERIO F. REGASTO, *La forma di governo parlamentare fra «tradizione» e «innovazione»*.
- ANTONIO SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*.
- FABIO ADDIS (a cura di), *Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto*.
- MARIO NOTARI (a cura di), *Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie*.
- VERA PARISIO (a cura di), *I processi amministrativi in Europa tra celerità e garanzia*.
- ADRIANA APOSTOLI, *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili amministrativistici*.
- NADIA MACCABIANI, *Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali*.
- CHIARA DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*.
- VERA PARISIO (a cura di), *La fruizione dell'acqua e del suolo e la protezione dell'ambiente tra diritto interno e principi sovranazionali*.
- EDOARDO ALES-MARZIA BARBERA-FAUSTA GUARRIELLO (a cura di), *Lavoro, welfare e democrazia deliberativa. Edizione aggiornata*.
- ROBERTO LEONARDI, *La tutela cautelare nel processo amministrativo. Dalla L. n. 205/2000 al Codice del processo amministrativo*.
- GIOVANNI TURELLI, «*Audi Iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci*.
- PAOLA LOMBARDI, *Il governo del territorio tra politica e amministrazione*.
- GIUSEPPE FINOCCHIARO, *L'arbitro bancario finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*.
- ELISABETTA FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*.

ADRIANA APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia.*

MARIO GORLANI, *Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato. Ricadute recenti sulla forma di governo italiana.*

CRISTINA AMATO, *Affidamento e responsabilità.*

VERA PARISIO (edited by), *The water supply service in Europe: austrian, british, dutch, finnish, german, italian and romanian experiences.*

ALBERTO SCIUMÈ-ELISABETTA FUSAR POLI (a cura di), *«Afferrare ... l'inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra otto e novecento.*

ANTONELLO CALORE-ALBERTO SCIUMÈ (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale.*

FABIO ADDIS, *Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.*

ALBERTO VENTURELLI, *Il rifiuto anticipato dell'adempimento.*

VALERIO PESCATORE, *Reviviscenza - Vicenda di obbligazioni e garanzie.*

FRANCESCA MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi.*

VERA PARISIO (edited by), *Services of general economic interest, administrative courts and courts of audit.*



Per i tipi Giappichelli:

Seconda Serie

1. CHIARA MINELLI, *Rationabilis e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, 2015.
2. VERA PARISIO (edited by), *Food Safety and Quality Law: a Transnational Perspective*, 2016.
3. PAOLA PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, 2016.
4. LUIGI FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, 2016.
5. VERA PARISIO-VICENÇ AGUADO I CUDOLÀ-BELÉN NAGUERA DE LA MUELA (dirección), *Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores específicos*, 2017.
6. LUCA PASSANANTE, *La prova illecita nel processo civile*, 2017.
7. SIMONA CACACE, *Autodeterminazione in Salute*, 2017.
8. CHIARA MINELLI (a cura di), *Certeza del diritto e ordinamento canonico. Percorsi di ricerca nel centenario del Codice piobenedettino, in memoria di Maria Vismara Missiroli*, 2017.
9. STEFANO LIVA, *Temere appellare. Rimedi e sanzioni contro le impugnazioni dilatorie*, 2017.
10. FABIO RAVELLI, *Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele*, 2018.
11. LUCA PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, 2018.
12. VERONICA MONTANI, *Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive*, 2018.
13. LUCA MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, 2018.

Terza Serie

14. ANTONIO SACCOCCIO-SIMONA CACACE (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018), 2019.
15. SIMONA CACACE-ADELAIDE CONTI-PAOLA DELBON, *La Volontà e la Scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento*, 2019.
16. LUISA PASCUCCI, *Usura e oneri eventuali*, 2019.
17. ANTONIO SACCOCCIO, *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, 2020.
18. GIOVANNI TURELLI, *Transfere iudicium. Linee ricostruttive di uno strumento pretorio*, 2020.
19. ALAN SANDONÀ, *Della tutela dei diritti. Storia del VI libro del Codice civile italiano*, 2020.

I Quaderni

1. ANTONELLO CALORE-FRANCESCO MEZZETTI (a cura di), *I confini mobili della cittadinanza*, 2019 (LaCIS - I).

Scritti scelti

1. CHIARA MINELLI (a cura di), *Scuola, religione, nuove generazioni. Esperienza giuridica e risorse del futuro*, 2020.

Appendice online

Come accedere

Nel sito www.giappichelli.it cliccare su “Accedi/Registrati” posto nella barra in alto a destra.

Per accedere al servizio la prima volta è necessario registrarsi e impostare la propria *username* e *password*.

Come sbloccare i contenuti

All'interno de “*Il mio account*” cliccare su “*I miei contenuti extra*” e nella casella “*applica un codice*” digitare il numero sotto riportato.

Cosa contiene

- Quadri sinottici comparativi.

www.giappichelli.it/

BZS12ARS43